



24979-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -  
Vito Di Nicola - Relatore -  
Gastone Andreazza  
Enrico Mengoni  
Ubalda Macri

Sent. n. 3346 sez.  
UP - 22/12/2017  
R.G.N. 22253/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti dal  
Procuratore generale presso la corte di appello di Firenze  
nei confronti di

Fiesoli Rodolfo Luigi, nato a Prato il 11-11-1941

Tardani Daniela, nata a Firenze il 05-05-1956

nonché sui ricorsi proposti da

Fiesoli Rodolfo Luigi, nato a Prato il 11-11-1941

Tardani Daniela, nata a Firenze il 05-05-1956

Consorti Mariella, nata a Prato il 18-07-1957

Goffredi Luigi, nato a Porretta Terme il 08-04-1952

Serpi Luigi, nato a Pagani il 11-10-1961

Vannucchi Mauro, nato a Prato il 07-11-1957

Tempestini Elena Maria, nata a Prato il 21-05-1958

Tardani Maria Francesca, nata a Firenze il 20-12-1959

Sassi Elisabetta, nata a Prato il 27-09-1960

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
ommettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

A. P. de

Pezzati Stefano Paolo, nato a Prato il 01-01-1958

Bacci Francesco, nato a Campi Bisenzio il 05-09-1957

Giorgi Marida, nata a Pieve Santo Stefano il 09-02-1960

Bocchino Maria Angela, nata a Prato il 21-04-1954

Montorsi Silvano, nato a Vignola il 01-07-1953

nonché, ancora, dal

responsabile civile cooperativa agricola "Il Forteto" società agricola cooperativa  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
e dalle parti civili

Gronchi Manuel, nato a Firenze il 22-03-1984

Vannucchi Grazia, nata a Prato il 30-03-1959

avverso la sentenza del 15-07-2016 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Ferdinando Lignola che ha  
concluso per:

- 1) l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
- 2) Fiesoli Rodolfo Luigi: rigetto del ricorso;
- 3) Consorti Mariella: annullamento senza rinvio in ordine al capo v lettera d), rigetto nel resto del ricorso;
- 4) Goffredi Luigi: rigetto del ricorso;
- 5) Serpi Luigi: annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese di costituzione di parte civile in favore delle persone offese Vainella Calogero e Santoni Annamaria. Rigetto nel resto;
- 6) Vannucchi Mauro: annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese di costituzione di parte civile in favore delle persone offese Vainella Calogero e Santoni Annamaria. Rigetto nel resto del ricorso;
- 7) Tempestini Elena Maria: annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese di costituzione di parte civile in favore delle persone offese Vainella Calogero e Santoni Annamaria. Rigetto nel resto;
- 8) Tardani Maria Francesca: annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese di costituzione di parte civile in favore delle persone offese diverse da Marco Mameli, Marika Corso, Donatella Fiesoli, Provincia Di Firenze, Comune Di Borgo San Lorenzo, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Regione Toscana. Rigetto nel resto il ricorso;
- 9) Elisabetta Sassi: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
- 10) Pezzati Stefano Paolo: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;

- 11) Bacci Francesco: rigetto del ricorso;
  - 12) Tardani Daniela: rigetto del ricorso;
  - 13) Giorgi Marida: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione ai capi vf) e vi). Annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese in danno delle persone offese diverse da Biordi. Rigetto nel resto del ricorso;
  - 14) Bocchino Maria Angela: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
  - 15) Montorsi Silvano: rigetto del ricorso;
  - 16) Cooperativa Agricola "Il Forteto": rigetto del ricorso. Non si oppone alla correzione dell'errore materiale per le posizioni di Bartolini Irene e Regione Toscana.
  - 17) parte civile Gronchi Manuel: accoglimento del ricorso.
  - 18) parte civile Vannucchi Grazia: accoglimento del ricorso.
- uditi i difensori delle parti civili che hanno così concluso:
- l'avv. Francesco Bevacqua deposita in udienza nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta per Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vicchio e Comune di Borgo San Lorenzo e come sostituto dell'avv. Gualtieri deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta per la Città metropolitana di Firenze;
- l'avv. Barbara Londi deposita in udienza conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese per Mameli Marco e per Corso Marika ammessa al gratuito patrocinio;
- l'avv. Natale Fusaro, come sostituto processuale deposita in udienza conclusioni di parte civile, nota spese e procura speciale per l'avv. Stefani per Fiesoli Donatella ammessa al gratuito patrocinio;
- l'avv. Fusaro deposita in udienza le conclusioni scritte per i suoi assistiti Giuseppe Aversa, Bartolini Irene, Nicoletta Biordi, Fiorenza Eris, Jonathan Bimonte, Luigi Daidone alle quali si riporta e una nota spese per tutti, ammessi al gratuito patrocinio;
- l'avv. Mario Occhipinti deposita in udienza conclusioni scritte per Grazia Vannucchi e Manuel Gronchi e una nota spese per entrambi, ammessi al gratuito patrocinio;
- l'avv. Giovanni Marchese deposita in udienza nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta per Valentina Vainella, Vainella Calogero e Anna Maria Santoni;
- udito il difensore del responsabile civile Francesco Bolognini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- uditi per gli altri ricorrenti l'avv. Oliviero Mazza e l'avv. Lorenzo Zilletti per Rodolfo Fiesoli, l'avv. Eriberto Rosso per Maria Angela Bocchino e Marida Giorgi, l'avv. Pier Matteo Lucibello per Stefano Paolo Pezzati, l'avv. Simonetta Compagna Perrone per Luigi Goffredi, l'avv. Luca Bisori per Mariella Consorti e

Silvano Montorsi, l'avv. Franco Coppi per Mariella Consorti e Luigi Goffredi, l'avv. Vincenzo De Franco e l'avv. Francesco Petrelli per Luigi Serpi, Elena Maria Tempestini e Mauro Vannucchi, che concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi nonché l'avv. Antonio Voce e Pietro Pomanti per Daniela Tardani e Francesco Bacci che conclude con l'accoglimento del ricorso chiedendo la reiezione del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e delle parti civili Gronchi e Vannucchi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nonché gli imputati Rodolfo Luigi Fiesoli, Daniela Tardani, Mariella Consorti, Luigi Goffredi, Luigi Serpi, Mauro Vannucchi, Elena Maria Tempestini, Maria Francesca Tardani, Elisabetta Sassi, Stefano Paolo Pezzati, Francesco Bacci, Marida Giorgi, Maria Angela Bocchino, Silvano Montorsi, il legale rappresentante *pro tempore* della società cooperativa agricola il Forteto e, infine, le costituite parti civili Manuel Gronchi e Grazia Vannucchi ricorrono per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 15 luglio 2016 con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17 giugno 2015 dal Tribunale di Firenze, ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti di Rodolfo Luigi Fiesoli, dichiarando inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti degli altri imputati; ha rigettato l'appello proposto dalla parte civile Elisabetta Fascione; ha assolto per non aver commesso il fatto, quanto al capo V) dell'imputazione: Francesco Bacci, Stefano Paolo Pezzati, Gianni Romoli per i fatti in danno di Giuseppe Aversa; Silvano Montorsi per i fatti in danno di Jonathan Bimonte; Stefano Pezzati, Stefano Sarti per i fatti in danno di Manuel Gronchi; ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in relazione al capo V) dell'imputazione, nei confronti di: Rodolfo Luigi Fiesoli per i fatti contestati alla lettera d) del capo e precedenti la data del 15 dicembre 1996; Luigi Serpi e Daniela Tardani per i fatti in danno di Jonathan Bimonte; Mariella Consorti, Silvano Montorsi, Daniela Tardani, Francesca Tardani per i fatti in danno di Marika Corso; Angela Bocchino, Mariella Consorti, Marida Giorgi, Stefano Pezzati, Francesca Tardani e Mauro Vannucchi per i fatti in danno di Donatella Fiesoli; Francesco Bacci, Marida Giorgi, Elisabetta Sassi, Daniela Tardani per i fatti in danno di Valentina Vainella; Mauro Vannucchi per i fatti in danni di Grazia Vannucchi, ritenuti prescritti in data antecedente la sentenza di primo grado; Angela Bocchino, Marida Giorgi e Luigi Serpi per i fatti di cui al capo V-m) dell'imputazione in danno di Donatella Fiesoli, riqualificato il reato di sequestro di persona in quello di cui agli articoli 110, 610 del codice penale, ritenuto prescritto in data antecedente la sentenza di primo grado; riqualificato il reato ascritto a Rodolfo Luigi Fiesoli e Daniela Tardani al capo K) dell'imputazione come violazione degli articoli 110, 609-bis, ultimo comma, 61 n. 9 del codice penale e, riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, del codice penale, quanto ai reati di cui ai capi A) e H) dell'imputazione, ha così rideterminato le pene: Rodolfo Luigi Fiesoli in anni quindici e mesi dieci di reclusione; Francesco Bacci in anni due e mesi otto di reclusione; Mariella Consorti in anni due e mesi nove di reclusione; Marida Giorgi in anni uno e mesi otto di reclusione; Luigi Goffredi in anni sei di reclusione; Luigi Serpi in anni due

e mesi otto di reclusione; Daniela Tardani in anni tre e mesi due di reclusione; Francesca Tardani in anni due e mesi due di reclusione; Elena Maria Tempestini in anni tre di reclusione; Mauro Vannucchi in anni tre e mesi due di reclusione; ha revocato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena a Daniela Tardani, cui ha applicato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata quanto a Elisabetta Fascione, perché erroneamente pronunciate. Ha revocato, quanto a Francesca Tardani, la condanna al risarcimento del danno in favore di Calogero Vainella e Annamaria Santoni. In conseguenza della prescrizione intervenuta in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, ha revocato la condanna al risarcimento del danno stabilita in favore di Grazia Vannucchi e ha rideterminato la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore di Donatella Fiesoli quanto al capo V-m dell'imputazione in € 20.000,00. Ha revocato la condanna in solido del responsabile civile Cooperativa Agricola "Il Forteto" pronunciata in favore di Donatella Fiesoli, Marika Corso, Unione Montana del Comune del Mugello, Comune di Vicchio, Comune di Borgo San Lorenzo, Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), Marco Mameli, Grazia Vannucchi e Irene Bartolini. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Ha condannato gli imputati Rodolfo Luigi Fiesoli, Francesco Bacci, Mariella Consorti, Marida Giorgi, Luigi Goffredi, Luigi Serpi, Daniela Tardani, Francesca Tardani, Elena Maria Tempestini e Mauro Vannucchi, in solido con il responsabile civile Cooperativa "Il Forteto" a rifondere le spese sostenute dalle parti civili

ven

1.1. Per quanto ancora interessa, agli imputati sono stati contestati i reati che seguono.

1.1.1. A Rodolfo Luigi Fiesoli si rimprovera di aver commesso:

a) il delitto di cui agli articoli 609 *bis*, comma 1, e 61 n. 9 del codice penale, perché, con comportamento insidiosamente rapido consistito nell'abbracciarlo con forza e nel farlo cadere sul letto della sua camera e comunque abusando dell'autorità di capo "*spirituale*" della comunità il Forteto, costringeva Giuseppe Aversa a subire atti sessuali quali toccamenti sulla coscia, baci sulle guance e un bacio in bocca, dicendogli nel mentre, "*tutti dobbiamo liberarci dalla nostra materialità, questo è affetto puro, vero amore*". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di dicembre prima del Natale 2008;

c) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) e a.1), nella qualità di incontrastato capo "*spirituale*", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Giuseppe Aversa, entrato in comunità nel settembre del 1997 all'età di dieci anni, e, nonostante l'affidamento formale a Gino Calamai e Marida Giorgi,

sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare la famiglia di origine considerandola limitante per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di fare cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli ritardava e ostacolava gli incontri di Giuseppe Aversa con la madre Dolorata Scozzari, programmati dal Tribunale dei Minorenni di Firenze con provvedimento del 9 settembre 1997, tanto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui la Scozzari si era rivolta, con sentenza del 13 luglio 2000, condannava il Governo Italiano a pagarle la somma di 100 milioni di lire; inoltre, con azione metodica e ossessiva convinceva e faceva convincere, servendosi di altri appartenenti alla comunità, Giuseppe Aversa che la madre Dolorata Scozzari lo aveva venduto alla persona che lo aveva abusato sessualmente quando aveva dieci anni e lo gratificava quando, di ritorno dalla testimonianza al processo, diceva che aveva accusato la madre, e ancora cercava, anche per mezzo di altre persone, di svalutare la figura di Giuseppe Aversa agli occhi del fratello minore Samuele;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;

3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";

4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a fare ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/ o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni e gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Rodolfo Luigi Fiesoli, il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema comunitario: in

particolare Giuseppe Aversa, dopo che aveva subito i chiarimenti, a volte veniva costretto a stare seduto a mensa, a testa bassa, per interi pomeriggi;

5. nel vietare rapporti con persone all'esterno della comunità, sostenendo che tutto quello che era fuori non era buono;

6. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità, anche se un appartenente decideva, al compimento del diciottesimo anno, di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare Giuseppe Aversa, intorno all'anno 2008 veniva fortemente disapprovato dal Fiesoli per la scelta di fare domanda per entrare nella Polizia di Stato, al punto da guadagnarsi l'isolamento da parte di tutta la comunità e l'epiteto di "traditore";

7. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, nell'anno 2009, cercava di convincere, anche a mezzo di altri membri della comunità, la fidanzata Irene Bartolini a non avere rapporti sessuali con Giuseppe Aversa, anche sostenendo falsamente di avere avuto da quella la confidenza che non la soddisfacevano;

8. nel costringere Giuseppe Aversa a subire gli atti sessuali di cui al capo a), abusando dell'autorità di capo "spirituale" della comunità, e successivamente dicendo a Giuseppe Aversa che voleva affrontare l'argomento, che aveva un sacco di problemi psicologici che non voleva risolvere, che non si fidava di nessuno, che era maligno, tutto sua madre e che dopo tutto quello che aveva fatto per lui era una testa di cazzo e uno stronzo a criticarlo.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi a), b) e c) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo c) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 1997 sino al settembre 2009;

d) il delitto di cui agli articoli 81 cpv., 609 bis, commi 1 e 2 n.1, e 61 n. 9 del codice penale (esclusi i fatti commessi prima del 15 dicembre 1996 in quanto i relativi reati sono stati dichiarati prescritti), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minaccia psichica, quando si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, consistita nel denigrarlo agli occhi dei componenti la comunità il Forteto e dei suoi genitori affidatari di fatto Francesca Tardani e Luigi Serpi, rendendogli così la vita impossibile con tutti e con abuso di autorità derivante dalla sua qualità di tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10 marzo 1992, e comunque di affidatario di fatto dal compimento del diciottesimo anno di età, e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva Marco Mameli, a subire atti sessuali consistiti a volte nell'infilargli un dito nell'ano e in abituali e reiterati coiti anali e orali, sin dal suo ingresso in



comunità avvenuto nell'anno 1991, all'età di quattordici anni, sino al maggio 2010. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al maggio 2010;

e) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettera v) e h.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava Marco Mameli, entrato in comunità nel 1991, all'età di 14 anni, e, nonostante l'affidamento formale a Rodolfo Luigi Fiesoli e Licia Castellucci, sottoposto alla sua autorità, anche quale suo tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10 marzo 1992 e comunque a lui affidato, quale membro della comunità per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche, consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne anche se legati da vincoli affettivi e sposati e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli impediva a Marco Mameli di dormire insieme con la moglie Valentina Ceccherini, pur essendosi con lei sposato nell'anno 2006;

2. nel costringere, abusando della propria autorità di capo "spirituale" della comunità, il Marco Mameli a subire abituali e reiterati rapporti sessuali, consistiti in coiti orali e anali, dicendogli che gli levava la materialità di dosso e che gli dava un aiuto spirituale, sin dall'ingresso in comunità avvenuto nell'anno 1991, quando aveva quattordici anni e sino al maggio 2010;

3. nel denigrare la persona del Marco Mameli agli occhi dei componenti della comunità e dei suoi genitori affidatari di fatto Francesca Tardani e Luigi Serpi, nel caso di rifiuto ai rapporti sessuali, rendendogli perciò la vita impossibile con tutti;

4. nel denigrare il Mameli Marco agli occhi della moglie, per i motivi di cui sopra, al punto che era indotto a pensare che gliela avrebbe fatta perdere;

5. nel fare opera di "terrorismo psicologico", per i motivi di cui sopra, al punto che il Marco Mameli era indotto a pensare che Rodolfo Luigi Fiesoli l'avrebbe cacciato dalla comunità, dove il predetto svolgeva l'attività lavorativa, sua unica fonte di sostentamento; nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite: 6. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;

7. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;

8. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e

Ven

anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli chiedeva spesso a Marco Mameli se aveva avuto rapporti sessuali con la madre, perché aveva saputo che in casa succedevano delle maialate;

9. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";

10. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/ o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche personalmente con pesanti ingiurie e denigrazione della persona dal Fiesoli il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi d), ed e) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo e) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto sino al maggio 2010;

f) del delitto di cui agli articoli 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2 n.1, e 61 n.9 del codice penale, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso di autorità quale responsabile della comunità il Forteto e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della stessa e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva Eris Fiorenza a subire baci sulle labbra, baci in bocca, toccamenti sull'ano e all'interno e a compiere toccamenti sul suo pene, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, dicendogli nel contempo, "non essere timido, ti tolgo tutta la merda che hai subito, ti do il bene". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 2004 sino all'anno 2009;

g) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alla lettera v), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" della comunità il Forteto, maltrattava Eris Fiorenza, entrato in comunità nel 2003 all'età di tredici anni e, nonostante l'affidamento formale ad Elisabetta Sassi e Doriano Sernissi, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione,

istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringere Eris Fiorenza a compiere e a subire gli atti sessuali di cui al capo che precede, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, sostenendo, in tal modo, "di levargli tutta la merda che aveva subito", nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne all'interno della comunità;
2. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;
3. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli induceva Eris Fiorenza a dire che il padre lo portava da degli uomini a Firenze per farlo prostituire e gli chiedeva se quegli uomini gli portavano regali e se anche il fratello Gabriele aveva subito le stesse cose; Rodolfo Luigi Fiesoli inoltre separava Eris dal fratello Gabriele, facendo affidare quest'ultimo a Marika Corso e Francesco Fiesoli;

4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/ o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli, il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi f) e g) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo g) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2009;

- h) il delitto di cui all'articolo 609-bis e 61 n.9 del codice penale, perché, con violenza consistita anche nell'approfittare dello stato di diminuita resistenza derivata dall'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva Jonathan Bimonte a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle mani, delle gambe e dell'organo genitale, dicendogli, nel contempo, che "doveva fidarsi di lui, sbloccarsi del peso

ven

delle violenze del padre, che gli voleva bene, che era innamorato di lui come di tutti i ragazzi del Forteto che per lui erano come dei figli" e, al rifiuto di Jonathan di proseguire, che era "un pezzo di merda". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di fine novembre dell'anno 2007;

i) il delitto di cui all'articolo 610 e 61 n. 9 del codice penale, perché, immediatamente dopo i fatti di cui al capo che precede, sempre nella qualità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, dicendo a Jonathan Bimonte che non doveva più andare alla villa a mangiare con gli altri, che non si doveva più presentare in comunità, perché, se lo avesse visto, l'avrebbe pagata cara, costringeva il predetto a omettere tali comportamenti. Nella comunità il Forteto da un giorno di fine novembre 2007 al febbraio 2008;

k) come modificato dal pubblico ministero all'udienza del 16 aprile 2014 e riquilificato nella sentenza di appello come violazione degli articoli 110, 609-bis, ultimo comma, 61 n. 9 del codice penale e, riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, del codice penale, quanto ai reati di cui ai capi A) e H) ) il delitto di cui agli articoli 81 cpv., 609-octies con riferimento agli articoli 609-bis, commi 1 e 2 n. 1, e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso fra di loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e successivi, con abuso di autorità il Rodolfo Fiesoli quale responsabile della comunità il Forteto e Daniela Tardani quale genitore affidatario di Manuel Gronchi, abusando rispettivamente della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, e dalla sua qualità di affidataria, nonché dai maltrattamenti di cui ai capi l) e v), costringeva e induceva Manuel Gronchi, dall'età di diciotto anni in poi, a subire atti sessuali - agiti materialmente dal Rodolfo Fiesoli nel mentre Daniela Tardani vi assisteva dopo aver accompagnato ed indotto Manuel Gronchi nella camera da letto del Fiesoli - quali baci in bocca, leccate del collo, palpeggiamenti del sedere inserendo la mano dentro i pantaloni, svolti nel mentre Rodolfo Fiesoli si ciucciava e si odorava le dita con godimento, palpeggiamenti dell'organo genitale da sopra i pantaloni, costrizioni a toccare il suo membro da sopra i pantaloni, dicendogli una volta "ti farei tutto", "guarda che culo bello che tu hai" e, in genere, "che le donne erano tutte puttane, che bisognava stare tra loro uomini e che il bene che gli voleva era un bene puro". Nella comunità il Forteto, Vicchio - Dicomano, dall'anno 2003 sino all'anno 2005;

l) del delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alle lettere v) e g.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava Manuel Gronchi, entrato in comunità nel 1989 all'età di cinque anni, e, nonostante l'affidamento formale a Stefano Sarti e Francesca Tardani, sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per

ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringerlo a subire gli atti sessuali descritti al capo precedente, dall'età di diciotto anni sino all'inverno del 2009, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Manuel Gronchi, ogni volta che andava a trovarlo la mamma, dall'età di cinque anni sino a diciotto, veniva sottoposto a un lavaggio del cervello perché doveva ammettere che non gli voleva bene e che anche lei lo aveva abbandonato e solo nel 2009, all'uscita dalla comunità apprendeva dalla Grazia Vannucchi che il padre, quando aveva compiuto diciotto anni era andato a trovarlo, ma nessuno glielo aveva detto; Rodolfo Luigi Fiesoli sosteneva che qualsiasi comportamento era da ricondurre alle esperienze passate in famiglia per quello che aveva sofferto, perché i genitori o comunque i parenti non gli avevano voluto bene e che la madre era una puttana;

2. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/ o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Manuel Gronchi veniva costretto a "chiarire" in continuazione comportamenti della vita quotidiana, perfettamente normali, quali non riuscire a giocare al lego, non voler mangiare, avere un piccolo litigio con altro bambino, essere troppo bianco in viso, rispondere male a qualcuno, anche in forma di punizione, che consisteva nello stare in piedi per delle ore in una stanza o nel venire picchiati dai genitori affidatari Daniela Tardani e Stefano Sarti, sino a che non diceva o non ammetteva quello che volevano sentirsi dire, collegando ogni suo malessere ai genitori naturali che dovevano essere meritevoli di disprezzo;

3. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati, nel vietare i rapporti eterosessuali e nell'indurre i ragazzi e le ragazze ad avere rapporti omosessuali tra loro, in quanto, secondo Rodolfo Luigi Fiesoli, tutti sono omosessuali, le donne sono tutte maiale e puttane e gli uomini devono stare con gli uomini;

4. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità o comunque nell'impedire contatti esterni dicendo Fiesoli R. L. o facendo dire dai genitori affidatari "cosa vai a cercare fuori, gli amici ce li hai qui". Inoltre, quando finivano le scuole, a partire dai sei e fino ai dieci anni, Manuel Gronchi veniva costretto a rifare i letti e le camere della villa, portare la colazione in camera al Rodolfo Luigi Fiesoli, e d'inverno a lavorare al caseificio con sveglia alle ore 5 e 30.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi k) e l) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo l) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'inverno del 2009;

m) il delitto di cui all' articolo 572 del codice penale, perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Irene Bartolini, entrata in comunità nell'ottobre del 2008, sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità, in particolare a Irene Bartolini, Rodolfo Luigi Fiesoli diceva che il padre era un pervertito, che i suoi genitori non le volevano bene, che non erano buoni genitori, che il bene glielo poteva dare solo lui, che si poteva stare bene solo all'interno del Forteto, perché fuori c'era l'inferno e che "ci vai a fare" (dai genitori);

2. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare, a Irene Bartolini, Rodolfo Luigi Fiesoli diceva che interessava sessualmente al padre, che questi si faceva delle fantasie sessuali su di lei, che il padre era un pervertito, che Gino Calamai era innamorato di lei, che il padre, che lasciava la porta aperta del bagno mentre faceva la pipì, lo faceva perché gli faceva piacere che lo vedesse e per soddisfare le sue fantasie sessuali su di lei;

3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare, a Irene Bartolini, Rodolfo Luigi Fiesoli diceva di parlare con le donne e di stare con loro e di fare amicizia, che la sessualità tra uomo e donna non era importante e che tendeva a dividere i sessi;

4. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli diceva a Irene Bartolini che uscire, andare a ballare era solo un modo per non affrontare i propri problemi, con la conseguenza che quella, per avere una convivenza pacifica all'interno della comunità, chiudeva ogni rapporto con l'esterno.

Nella comunità il Forteto dall'ottobre 2008 sino al gennaio 2009;

n) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) e c.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Nicoletta Biordi, entrata in comunità nel 1993 all'età di quindici anni, e, nonostante l'affidamento formale a Paolo Sarti e Daniela Tardani, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, anche attraverso Daniela Tardani, Marida Giorgi e Mariella Consorti, faceva dire e diceva a Nicoletta Biordi che la madre era una ritardata mentale, che era come la madre e che sarebbe diventata come lei, che doveva ammettere che era scema e ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati: a Nicoletta Biordi fu imposto di non dormire con Max Fiesoli, con cui aveva avuto il figlio Mattia nel 2002 e veniva isolata dalla comunità perché aveva creato una "famiglia tradizionale";

3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare a Nicoletta Biordi fu imposto dal Rodolfo Luigi Fiesoli tramite Daniela Tardani, madre affidataria, di

ammettere che era stata violentata dal padre, che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, che si faceva fantasie sessuali su Lara Volpi, che doveva confrontarsi con lei, che avere rapporti sessuali con una donna non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale e che se si rifiutava significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi da risolvere;

4. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare a Nicoletta Biordi, appena entrata nella comunità, all'età di quattordici anni, venivano buttati via i vestiti perché troppo femminili, tagliati i capelli perché troppo lunghi, veniva detto che i due sessi devono vivere separati, a diciassette anni (nel 1995) le dicevano che Lara Volpi si era innamorata di lei, e veniva messa a dormire con lei nella stessa stanza, avendo una breve relazione sessuale, inoltre Rodolfo Luigi Fiesoli le diceva che Max Fiesoli, dal quale la medesima aveva avuto un figlio in comunità nel 2002, era omosessuale da quando era bambino;

5. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a Nicoletta Biordi, per avere dato un bacio a David Del Fabbro (1998), veniva rinfacciato, facendola sentire in colpa, di avere tradito Lara Volpi;

6. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Rodolfo Luigi Fiesoli il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli imponeva a Nicoletta Biordi di partecipare tutte le sere alle riunioni che si protraevano sino a notte inoltrata, per la stessa particolarmente pesanti perché doveva alzarsi anche alle 4 del mattino per lavorare, riunioni nel corso delle quali Rodolfo Luigi Fiesoli esercitava un controllo delle persone gratificandole o umiliandole in presenza di tutti e imponeva idee e comportamenti anche attraverso pestaggi delle ragazze e dei ragazzi, a mezzo

ven



dei suoi fedelissimi adepti (Sauro Sarti, Marida Giorgi) e a mezzo dei "chiarimenti", che erano un modo per manipolare la persona, poiché consistevano nel costringere a dire quello che voleva il Fiesoli, anche se non era vero, imponendole anche di stare seduta su una sedia per ore; le erano anche stati imposti pesanti "chiarimenti" perché si era scoperto, nonostante le pressioni a farlo, che non aveva avuto rapporti sessuali con Lara Volpi;

7. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva, al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare a Nicoletta Biorci, appena entrata in comunità all'età di quattordici anni (1992) fu imposto di lavorare per tutta la giornata, perché Rodolfo Luigi Fiesoli, al suo desiderio di continuare gli studi, aveva risposto che non era in grado di andare a scuola perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento. Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto, tra Vicchio e Dicomano sino al dicembre 2011;

o) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) e d.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Marika Corso, entrata in comunità nel 1983 all'età di otto anni, e nonostante l'affidamento formale a Luigi Goffredi e Mariella Consorti, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a Marika Corso, veniva imposto di non poter dire, tornando da scuola, che era andato tutto bene, perché essendo figlia di una tossicodipendente, doveva sentirsi per forza figlia di una drogata, in caso contrario veniva messa in castigo seduta per interi pomeriggi su una sedia finché non diceva la verità e cioè che aveva avuto problemi (inventati), da raccontare al ritorno nella comunità, e di ripetere ossessivamente la sua esperienza di abuso sessuale nei minimi dettagli, dicendo che le era piaciuta;

2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, dopo che aveva rifiutato un approccio sessuale nella sua camera, offendeva Marika Corso di persona e pubblicamente, dicendole che era "una testa di cazzo e una bucaiola", perché non voleva affrontare quello che le era successo da piccola, che non si era fidata di lui, nel contempo chiedendo ai componenti della comunità di non parlarle più e di lasciarla in disparte, insultandola ancora dicendole che era "una maiala e che puzzava di merda"; dopo aver subito per qualche mese l'isolamento della comunità e dopo che aveva ripreso a parlare a Rodolfo Luigi Fiesoli per tornare ad avere una vita normale, Marika Corso ammetteva tutto ciò che voleva sentirsi dire, in particolare che odiava tutti gli uomini, al che Rodolfo Luigi Fiesoli cominciava a dirle che era pronta per fare un percorso di guarigione e cioè ammettere che era lesbica; Rodolfo Luigi Fiesoli le diceva inoltre che doveva confrontarsi con le coetanee, in particolare con Lara Volpi sostenendo che erano attratte l'una dall'altra, arrivando a rinchiuderle entrambe in una camera dicendo che dovevano masturbarsi; al riferito (e falso) racconto dell'avvenuto approccio sessuale, seguiva la pubblica gratificazione di Marika Corso da parte di Rodolfo Luigi Fiesoli e la convinzione di quest'ultima di essere omosessuale, maturata soltanto sulla base di quanto Fiesoli sosteneva e le aveva fatto subire; inoltre Rodolfo Luigi Fiesoli continuava a sostenere che Marika Corso era omosessuale anche quando quest'ultima si affezionava a Francesca Tardani e anzi le invitava a fare insieme la doccia e quando vedeva Marika Corso che era arrabbiata, le diceva che era perché la Tardani non le aveva dato la fica, non essendo in quell'occasione successo niente di quanto il Rodolfo Luigi Fiesoli si augurava; nel 2002, quando Rodolfo Luigi Fiesoli capiva che Marika Corso aveva fatto amicizia con Lucia Bartolozzi, una dipendente della cooperativa, cominciava a dirle che erano due lesbiche e che era innamorata; alle rimostranze di Marika Corso di non voler più subire queste umiliazioni, Rodolfo Luigi Fiesoli cominciava a urlare e la faceva piangere; inoltre, alla richiesta (nel 2006) di Fiesoli di portare in camera sua il figlio affidato Gabriele Fiorenza per parlargli delle violenze sessuali subite e per fargli rivivere, Marika Corso si opponeva, consapevole di quanto lei aveva passato; al rifiuto opposto a Rodolfo Luigi Fiesoli, avvenuto durante una riunione serale, presenti tutti i membri adulti, di portare Gabriele Fiorenza con il padre affidatario Francesco Fiesoli, che aveva appena tentato il suicidio, a prendere il pesce a Bologna, perché Marika Corso non si fidava di Rodolfo Luigi Fiesoli, dato che era un porco, seguiva l'emarginazione completa da parte della comunità (2007); la mattina seguente Rodolfo Luigi Fiesoli le diceva, per telefono, che non voleva in macchina con sé "il figlio di una merda".

ven

Successivamente, venuta a conoscenza che Rodolfo Luigi Fiesoli aveva avuto rapporti sessuali con minorenni all'interno della comunità e alla giustificazione che era servito ai ragazzi come cura, Marika Corso diffidava Rodolfo Luigi Fiesoli dal toccare il figlio Gabriele Fiorenza, dicendogli che se l'avesse fatto lo avrebbe mandato in galera; quello rispondeva che poteva andare a fare in culo e che non l'avrebbe più accettata nella comunità.

Il Rodolfo Luigi Fiesoli, inoltre, nell'anno 2008 minacciava Marika Corso di toglierle Gabriele Fiorenza a lei affidato a favore di Mariella Consorti, se avesse denunciato ai carabinieri i sospetti di pedofilia del padre affidatario Francesco Fiesoli nei confronti di Gabriele;

3. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a Marika Corso, che aveva avuto una relazione clandestina con Paolo Marani all'età di diciassette anni (1992), Rodolfo Luigi Fiesoli diceva che era una maiala e che era uguale alla madre e, quando a 21 anni (1996) riprendevano la relazione, vietava ai due di stare insieme da soli, obbligandoli a stare dopo cena a giocare a carte nella sala mensa, davanti a tutti, non lasciandoli mai soli insieme; Rodolfo Luigi Fiesoli inoltre le diceva che se aveva avuto rapporti sessuali con Paolo Marani significava che non aveva superato i problemi che aveva avuto da piccola;

4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Rodolfo Luigi Fiesoli, il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare a Marika Corso fu imposto nelle riunioni serali di raccontare davanti a tutti, i particolari dei rapporti sessuali avuti con Paolo Marani, dicendole il Rodolfo Luigi Fiesoli nel contempo che era uguale alla madre che faceva la prostituta e che odiava gli uomini perché da piccola era stata abusata, con l'effetto di convincerla che non aveva mai superato gli abusi subiti e che si stava avviando a diventare una prostituta;

5. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'università, disponendo, in caso di fuga, il rintraccio e il recupero della persona: in particolare, a Marika Corso, Rodolfo Luigi Fiesoli

ven

diceva che non c'era bisogno di uscire dalla comunità, che doveva essere felice e che innamorarsi di qualcuno esterno alla comunità comportava la necessità di scegliere se stare dentro o fuori.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui al capo con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2008;

p) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) ed e.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Luigi Daidone, entrato in comunità nel 1998 all'età di otto anni, e, nonostante l'affidamento formale a Mauro Vannucchi e Elena Tempestini, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a Luigi Daidone, dopo sei mesi dall'ingresso in comunità, furono interrotte le visite della madre e dei parenti; i genitori affidatari Elena Tempestini e Mauro Vannucchi, in questo istigati dal Rodolfo Luigi Fiesoli, gli dicevano che la madre Flora Rusciano era una prostituta, che era di fuori, che aveva problemi psicologici dovuti al fatto che la madre era una prostituta, che assomigliava al padre che era in galera e che era un mafioso come lui, costringendolo a stare seduto su una sedia tutto il giorno finché non lo ammetteva; il Rodolfo Luigi Fiesoli gli ripeteva che la madre era una gran puttana, che i nonni erano degli zingari, che quando abitava insieme alla madre aveva mangiato pane e merda, che a scuola lo prendevano tutti per il culo perché era povero, costringendolo ad ammettere che era tutto vero, gratificandolo pubblicamente se ammetteva e quindi aveva "chiarito" e punendolo, in caso contrario, con il salto della cena o tenendolo seduto per interi pomeriggi a guardare gli altri bambini che giocavano o altre volte picchiandolo con schiaffi e spinte o altre volte chiamandolo bucaiolo, pezzo di merda, ingrato, stronzo; inoltre Fiesoli R. L., a mezzo di Mauro Vannucchi, Francesco Bacci, Elena Tempestini, lo costringeva ad ammettere che la madre Flora Rusciano faceva entrare in casa persone sconosciute che abusavano sia di lui sia del fratello Johnny, anche suggerendogli di assumere le posizioni del presunto abuso;

Rodolfo Luigi Fiesoli inoltre separava Luigi dai fratelli Johnny e Salvatore, facendoli affidare ad altre famiglie funzionali;

2. nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli diceva a Luigi Daidone che doveva confrontarsi con i maschi, che non doveva pensare alle ragazze;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Rodolfo Luigi Fiesoli, il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare, nel corso delle riunioni, Luigi Daidone veniva indotto ad ammettere che la madre Flora Rusciano faceva abusare lui e il fratello Johnny da persone sconosciute, ricevendo gratificazione pubblica con l'applauso stimolato da Fiesoli R. L. o, in caso contrario, punizioni. JCM

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al marzo 2009;

r) il delitto di cui agli articoli 110, 112 e 572 del codice penale, perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) e f.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Donatella Fiesoli, membro della comunità sin dalle sue origini nel 1977, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli si assicurava che Donatella Fiesoli avesse rotto in maniera radicale

tutti i legami con la famiglia di origine e con tutti gli amici, esercitando pressione in questo senso sia pubblicamente durante gli incontri serali, sia privatamente durante i colloqui personali, e cercando anche di convincerla a non andare ai funerali dei genitori o dei familiari, in quanto soltanto momenti di ipocrisia;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, dopo avere spinto Donatella Fiesoli ad avere una relazione affettiva con Silvano Montorsi e dopo che i due si erano sposati nel 1978, a seguito dell'affidamento alla coppia di un ragazzo di diciassette anni, chiedeva ai due di non dormire più insieme e da quel momento Donatella Fiesoli non aveva più rapporti affettivi e sessuali con Silvano Montorsi;

3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane" e nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali: in particolare Fiesoli R. L. diceva a Donatella Fiesoli che, per costruire una buona personalità le ragazze dovevano confrontarsi tra di loro e le incitava ad avere rapporti omosessuali, in quanto in questo modo la persona cresceva; Rodolfo Luigi Fiesoli cercava anche di avvicinarla a Selene Foschi (nel 1994), perché avessero rapporti omosessuali;

4. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R. L. insinuava con insistenza che Donatella Fiesoli aveva avuto rapporti sessuali, durante la sua infanzia, con suo nonno e che aveva fantasie erotiche sulla madre;

5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare nel corso di questi incontri Rodolfo Luigi Fiesoli, che si autodefiniva padre spirituale o profeta, improvvisava monologhi a sfondo religioso, definendo la Madonna una puttana e una troia perché voleva gestire suo figlio, e,

dimostrando con il Vangelo che l'uomo non deve diventare succube della donna, riusciva, parlando alla Donatella Fiesoli per ore, a condizionarne la mente e il cuore; inoltre Donatella Fiesoli, soltanto perché, un giorno del marzo 2007, aveva fatto notare a Fiesoli R. L., che non era il caso di continuare a far dormire Fabrizio (Forti n.d.r.) in camera con lui, veniva isolata da tutti i componenti della comunità anche sul posto di lavoro, perché aveva osato mettere in discussione l'autorità di Rodolfo Luigi Fiesoli; infine in un giorno di fine settembre del 2007, veniva avvicinata da alcuni fedelissimi di Fiesoli R. L., Luigi Serpi, Marida Giorgi e Angela Bocchino, perché "confessasse" le sue colpe, consistite, a loro dire, nell'aver dato il cattivo esempio, in quanto altre persone si stavano ribellando.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al gennaio 2008;

s) il delitto di cui agli articoli 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lettere v) e i.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Valentina Vainella, entrata nella comunità nell'anno 1995, all'età di nove anni, e, nonostante l'affidamento formale a Luigi Goffredi e Mariella Consorti, sottoposta alla sua autorità e comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare, Rodolfo Luigi Fiesoli, anche a mezzo dei genitori affidatari di fatto Francesco Bacci e Elisabetta Sassi e di Marida Giorgi, Grazia Vannucchi e Daniela Tardani, chiedeva a Valentina Vainella, con insistenza nei primi tempi di permanenza in comunità, "non ti è successo anche che la tua mamma ti picchiava?" e, alla risposta negativa, le veniva detto che non poteva non ricordare e allora veniva messa in castigo tutto il giorno; avendo Valentina Vainella raccontato di avere subito abusi sessuali da persone estranee, se guardava una persona le veniva chiesto se si stava facendo dei pensieri su questa persona, riportando tutto all'abuso subito da piccola, e ancora chiedevano, "ma tua madre non sapeva niente di questo", e alla risposta negativa, che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche che la madre non poteva non aver visto e, alla circostanza che Valentina Vainella aveva raccontato che la madre si era fatta prestare del denaro dalla

persona che l'aveva abusata, loro sostenevano che non era un prestito, ma il pagamento per averla, e prima di ogni testimonianza le facevano ripetere le cose che doveva dire; inoltre le domandavano "la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?", le dicevano comunque "cosa ti serve vederla? lei non ti può dare le cose che ti diamo noi, hai visto come è cattiva, mi raccomando dillo quando vai in Tribunale che non vuoi vederla"; inoltre era costretta a regalare agli altri bambini i giochi che le portava la madre negli incontri e a buttare via tutte le sue cose (zaino, abbigliamento, scarpe) per cancellare il passato; quando aveva nove-dieci anni (anni 1995-1996), la sera veniva organizzato un teatrino da Daniela Tardani, Grazia Vannucchi, Marida Giorgi, Elisabetta Sassi e Francesco Bacci, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di Valentina in cui veniva picchiata dalla madre, nel corso del quale Rodolfo Luigi Fiesoli commentava in modo ironico; inoltre Rodolfo Luigi Fiesoli separava Valentina dalla sorella Romina, facendola affidare ad altra famiglia funzionale;

2. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare, Rodolfo Luigi Fiesoli, nei primi periodi di permanenza in comunità, a mezzo dei genitori affidatari di fatto Francesco Bacci e Elisabetta Sassi, e di Marida Giorgi e di Grazia Vannucchi, faceva ammettere a Valentina Vainella che a scuola, dato che aveva subito abusi, adescava i ragazzini che portava in bagno e si toccava; nel caso non ammettesse queste circostanze veniva presa a botte, scappellotti e schiaffi, finché non diceva quello che volevano, sostenendo che si era liberata e la sera, a cena Rodolfo Luigi Fiesoli le diceva che era stata brava e che meritava un applauso; Elisabetta Sassi inoltre insinuava continuamente che Valentina di notte si toccasse anziché dormire, dicendole anche che se continuava così rimaneva incinta e, se non ammetteva, le veniva imposto di stare a sedere per tutto il pomeriggio;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Rodolfo Luigi Fiesoli, il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in



particolare, negli anni 1995-1996-1997 Valentina Vainella doveva "chiarire" ai genitori affidatari di fatto, Francesco Bacci e Elisabetta Sassi, dopo che aveva giocato con Luna Bimonte e doveva ammettere che si erano toccate, il perché lo avevano fatto, inoltre doveva "chiarire" perché aveva raccontato un fatto bello che era successo con la madre, dato che, secondo loro, non ne erano successi;

4. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel vietare amicizie all'esterno della comunità, sostenendosi che l'ambiente esterno era "brutto, le persone erano false, i rapporti erano falsi, non approfondivano, non chiarivano" e obbligandola a fare amicizia anche con persone che non le piacevano all'interno del Forteto, come Elisa Giovacchini e certa Livia, le quali le chiedevano, su istigazione dei genitori di fatto Francesco Bacci e Elisabetta Sassi e di Rodolfo Luigi Fiesoli, cosa le era successo da piccola (2007) e con le quali veniva obbligata a studiare insieme; veniva comunque accusata di non socializzare con le altre persone della comunità; inoltre, negli ultimi mesi di permanenza in comunità, le veniva impedito di andare via, la stessa sorella minore Romina le diceva che se non "chiariva" con i genitori affidatari non sarebbe più andata a trovarla; veniva isolata da tutti, a mensa era costretta a mangiare da sola, veniva accusata di comportarsi in modo sbagliato con i genitori affidatari; dopo aver frequentato alcune volte la sorella maggiore, Silvia Tommasini, Rodolfo Luigi Fiesoli le diceva che non doveva frequentarla, sostenendo anche che lei era d'accordo con sua madre, che non si era preoccupata di lei quando questa non era in casa; negli ultimi giorni di permanenza in comunità i genitori affidatari le dicevano di stare zitta, perché "tutto quello che mi usciva dalla bocca era merda"; per averlo appreso dalla sorella minore Romina, Rodolfo Luigi Fiesoli andava dicendo, dopo che Valentina aveva lasciato la comunità, che lo aveva fatto perché non voleva riferire di abusi che erano successi anche a lei.

Inoltre all'età di 12-13 anni (anni 1998-1999), Valentina Vainella veniva messa a fare le pulizie di casa, al pollaio, al caseificio e alla stalla.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'1.1.2008.

t) il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Grazia Vannucchi, entrata in comunità il 15.12.1977 su iniziativa del fratello Mauro, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di

rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;

in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli allontanava Grazia Vannucchi dai propri genitori, dicendole che non l'avevano protetta abbastanza, anche facendole credere che erano a conoscenza della violenza che aveva subito dallo zio sessantenne e che intenzionalmente non l'avevano tutelata; nel 1980, Rodolfo Luigi Fiesoli la colpevolizzava perché, prima che le morisse il padre, voleva assisterlo e dopo la morte voleva andare al funerale. Rodolfo Luigi Fiesoli la convinceva a non fare alcuna delle due cose;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel considerare le donne impure e puttane: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, nelle riunioni serali diceva che gli uomini dovevano liberarsi dai condizionamenti delle donne, che erano troie, che gli uomini prima sono comandati dalle mamme e poi dalle mogli come cagnolini, che le donne hanno un grandissimo potere nel loro sesso e incitava i mariti a ribellarsi dicendo *"gli ci vorrebbe delle sonore labbrate a queste troie, saprei io come fare, se fossi al vostro posto"*, e così induceva i mariti che volevano mettersi in mostra ai suoi occhi a picchiare le mogli;

una volta che Grazia Vannucchi era a sedere sulle ginocchia del futuro marito Alessio Fiesoli, Rodolfo diceva *"a voi vi durerà poco"*; la prima notte di nozze (anno 1977), Grazia Vannucchi e Alessio Fiesoli dormivano insieme, ma senza avere rapporti sessuali perché Rodolfo aveva detto loro di fare così; dopo tre mesi di matrimonio Grazia Vannucchi e Alessio Fiesoli si separavano, Grazia Vannucchi andava a dormire con le donne, Alessio Fiesoli con gli uomini; in alcune occasioni, nelle riunioni serali, Rodolfo tirava fuori il pene e lo appoggiava al tavolo, dicendo alle donne: *"guardate, guardate, tanto a voi interessa solo questo"*; Rodolfo Luigi Fiesoli inoltre imponeva a Grazia Vannucchi di non avere figli naturali, perché farli era un atto egoistico; con il marito Alessio Fiesoli inoltre non doveva neppure incrociare lo sguardo;

3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli, nelle riunioni serali diceva che Grazia Vannucchi doveva confessare le sue fantasie sessuali; dapprima era costretta a riferire dettagliatamente le violenze che aveva subito da piccola, poi a rivelare tutto quello che le passava per la testa relativamente al sesso; Grazia Vannucchi, dopo avere *"confessato"* un paio di

fantasie, non aveva più nulla da dire, ma se stava zitta rischiava di non andare a letto, tendeva a dire tutto quello che pensava riguardo al sesso per assecondare Fiesoli R. L., che privatamente e pubblicamente cercava di farle ammettere che le violenze che aveva subito da piccola le erano piaciute e che solo ammettendolo, sarebbe guarita; Rodolfo Luigi Fiesoli la torturava dicendole che era una perversa e che si masturbava spesso, collegando questa idea fissa alla circostanza che Grazia Vannucchi gli aveva manifestato il sospetto di una sua relazione omosessuale con Sergio Pietracito; al manifestato sospetto Rodolfo Luigi Fiesoli reagiva prendendola a schiaffi, dicendole che "era una malata, che l'inferno era nella mente del diavolo, che lui era una persona pura, che una cosa del genere non l'avrebbe fatta mai". In questo modo la convinceva che lui aveva ragione, che lei invece era una perversa e che doveva pagare per la sua natura malata; comunque Rodolfo Luigi Fiesoli doveva avere ragione su tutto e se non gli dava ragione, cominciava a dirle che era matta;

4. nella pratica dell'omosessualità, intesa come mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Rodolfo Luigi Fiesoli diceva a Grazia Vannucchi che doveva affrontare la sua omosessualità, che doveva frequentare Mariella Consorti, affermando che il suo problema erano sempre state le donne, e imponendole ogni volta che aveva un minimo contrasto, la compagnia della Mariella Consorti con la quale subiva rapporti omosessuali. Era Fiesoli R. L. a decidere con chi si dovevano avere i rapporti omosessuali e quando le relazioni dovevano iniziare e quando finire;

5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero inculcati agli altri membri della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R. L. costringeva Grazia Vannucchi, quando era ragazza, a stare seduta per ore, finché non gli dava ragione; in un'occasione veniva costretta a camminare sulla tavola per mostrare agli altri come le donne, "questi demoni", riuscivano con i loro movimenti ad "acchitare" gli uomini; inoltre

Rodolfo Luigi Fiesoli imponeva a Grazia Vannucchi, come ad altre ragazze, di prendere in affidamento bambini, anche se non erano d'accordo, perché non si sentivano pronte, in particolare nel 1983, facendola sentire in colpa, le imponeva l'affidamento di Paolo Marani, e nel 1986 quello di Giuseppe Bongiorno; inoltre, quando il figlio adottivo Max Fiesoli (Capezzone) aveva circa 14/15 anni (1994-1995), Rodolfo Luigi Fiesoli parlava spesso con quello, che manifestava le prime inquietudini adolescenziali, e una volta, dopo averla fatta chiamare, Rodolfo Luigi Fiesoli alla presenza anche di Max, urlando, le diceva: "diglielo, diglielo al tuo figliolo che quando ai figlioli gli cresce il pisello i che tu fai, diglielo che tu perdi la testa e che tu te li vorresti fare"; a Max ripeteva in continuazione: "tu devi dar retta a me, perché lei ti fa il culo"; Max le toglieva la confidenza, si arrabbiava se gli faceva domande su Rodolfo, finché nel 2007, un giorno Max le confessava che Rodolfo "gli aveva dato noia, che durante i colloqui non si parlava solo, ma tante volte glielo aveva messo in culo e che una volta gli aveva fatto leccare le emorroidi, che lo aveva preso in bocca, che tutte le mattine doveva andare da lui, che non le diceva più nulla perché gli faceva troppo schifo".

Sconvolta dalla confessione, Grazia Vannucchi cercava di parlare con Rodolfo che si rifiutava e, dal momento che rivelava in comunità i rapporti tra il figlio adottivo Max e Rodolfo, veniva isolata da tutti e considerata una nemica del Forteto; Rodolfo Luigi Fiesoli, passando vicino a Grazia Vannucchi e Alessio Fiesoli a mensa, diceva loro "che puzzo di merda, che puzzo di maiale"; sino al novembre 2007, Rodolfo Luigi Fiesoli si serviva di Grazia Vannucchi per imporre le sue regole all'interno della comunità; nel novembre 2007 Grazia Vannucchi abbandonava la comunità, dopo che il fratello Mauro le aveva detto che lei e il marito Alessio Fiesoli dovevano andarsene e che "Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max"; successivamente alla sua uscita dal Forteto Grazia Vannucchi veniva demansionata nel lavoro, da responsabile del personale al caseificio a operaia che copriva gli altri operai assenti. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al novembre 2007.

1.1.2. A Mariella Consorti, Maria Angela Bocchino, Marida Giorgi, Luigi Goffredi, Silvano Montorsi, Stefano Paolo Pezzati, Elisabetta Sassi, Luigi Serpi, Daniela Tardani, Maria Francesca Tardani, Elena Maria Tempestini e Mauro Vannucchi si contesta il delitto (capo V) di cui all'articolo 81 cpv., 110, 112, 572 e 61 n. 9 del codice penale, perché, in concorso fra di loro e con Rodolfo Luigi Fiesoli, incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della stessa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in danno di più persone, nella loro qualità di appartenenti alla comunità "Il Forteto", maltrattavano le persone offese di seguito indicate, coadiuvando stabilmente Rodolfo Luigi Fiesoli nell'attuazione e nell'osservanza delle rigide regole di vita e

di comportamento da quello create e imposte nella comunità, consistite in particolare:

1. nella rigorosa separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;

2. nella pratica dell'omosessualità anche tra persone minori di età, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nel sostenere l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "*impure e puttane*";

3. nel divieto di rapporti eterosessuali;

4. nella denigrazione costante della famiglia di origine e nell'ostacolare ogni relazione con genitori e parenti, anche non consegnando ai destinatari la posta da quelli proveniente, non passando le telefonate che giungevano e non consentendo a nessuno di fare telefonate private, essendo obbligatorio l'utilizzo del dispositivo "*viva voce*";

5. nel divieto di coltivare rapporti con persone all'esterno della comunità, e di esercitare qualunque tipo di attività ricreativa, culturale, sportiva ed educativa, sostenendo che tutto quello che era fuori era "*il male*";

6. nell'imporre la permanenza ed il lavoro all'interno della comunità e l'accettazione della regola secondo cui quasi tutta l'intera paga derivante dall'attività lavorativa svolta presso la cooperativa il Forteto veniva versata all'associazione omonima ad eccezione di circa duecento euro mensili e nell'inibire di proseguire gli studi ovvero di avviarsi ad un lavoro all'esterno della comunità, tacciando coloro che ne avanzavano richiesta di "*essere di fuori*", sottoponendoli alle consuete "*punizioni*" meglio descritte ai capi che precedono e seguono;

7. nell'impedire di ricorrere alle istituzioni pubbliche per curare le persone che ne avevano bisogno, nell'omettere di portare le persone al pronto soccorso e nel provvedere Rodolfo Luigi Fiesoli a suturare ferite con ago e filo e Luigi Goffredi a prestare cure odontoiatriche ;

8. nel condizionare le scelte di voto in occasione di elezioni politiche ed amministrative, ordinando di votare per una parte politica precisa e sottoponendo chi dissentiva alle solite punizioni per fare accettare le regole della comunità: insulti, chiarimenti ed emarginazione dal gruppo;

9. nella pratica ossessiva dei "*chiarimenti*", cui venivano sottoposte tutte le pp.oo, consistenti in discussioni protratte anche per ore e condotte dagli indagati separatamente con diverse persone offese, nelle quali si obbligavano queste ultime ad ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, suggerite ed inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti, violenze ed abusi subiti dai propri genitori ed infrazioni - vere o presunte - delle regole della comunità; discussioni

che, in assenza di ammissione e confessione o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le decisioni e gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, sfociavano in percosse, costrizioni a stare chiusi in una stanza o immobili in piedi o nell'andare a letto senza cena, disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche con pesanti ingiurie (puttana, troia, maiale/ a, stupido/a, cretino/a, idiota, grullo/a, bucaiolo/a) e denigrazione della persona in presenza di tutti, in occasione delle riunioni per i pasti alla mensa o delle riunioni serali;

10. nel minacciare anche di morte coloro che tentavano di sottrarsi alle regole sopradescritte o che le ponevano in discussione, ed aggredendo e percuotendo coloro che, come Paolo Zahami, reagivano opponendosi a Rodolfo Luigi Fiesoli e ai suoi atti di sopraffazione fisica, morale e sessuale, con tali condotte infliggendo una stabile e perdurante situazione di sofferenza e di vessazione a tutte le persone offese, generando nelle stesse una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica finalizzata al controllo ed alla gestione della persona e ad ottenere dalle stesse un assoggettamento a Rodolfo Luigi Fiesoli ed al suo sistema di vita comunitario, che comprendeva anche la giustificazione delle condotte sessuali del medesimo, proposte e sostenute come atti "terapeutici e purificatori" dei traumi - veri o presunti - subiti dalle persone offese

In particolare:

a. Luigi Goffredi e Mariella Consorti insieme ad altri membri della comunità imponevano ad Giuseppe Aversa, dopo pochi mesi che era entrato al Forteto (anno 1997) chiarimenti e pressioni per fargli ammettere che la madre aveva preso soldi dalle persone che avevano abusato di lui; Gianni Romoli, sin da piccino, diceva ad Giuseppe Aversa "vuoi tornare alla normalità? Quella normalità che te l'ha fatto prendere in culo?"; Mariella Consorti, in qualità di madre affidataria di fatto, (per decisione di Rodolfo Luigi Fiesoli ), di Giuseppe Aversa, a quest'ultimo, che le aveva confidato di essersi masturbato per la prima volta, diceva che era un maiale e ogni volta che lo incontrava gli diceva che era imbarazzato; inoltre per qualsiasi stupidaggine da ragazzi gli diceva che era un idiota, un grullo, un cretino (anno 1999 circa); quando veniva a conoscenza che aveva baciato Valentina Vainella, lo rimproverava perché il rapporto doveva rimanere platonico (anno 2001) e quando veniva a conoscenza che aveva fatto domanda per entrare in Polizia, gli levava il saluto (anno 2007); Giuseppe Aversa, in un giorno del mese di dicembre 2008, sentiva Pizzi Matteo che diceva al fratello Samuele, che lui non voleva bene a nessuno, che non credeva nei principi del Forteto e che non voleva affrontare i suoi problemi; Francesco Bacci, intorno al mese di settembre 2009, poco prima che Giuseppe Aversa uscisse dalla comunità, gli diceva che doveva scegliere: o stare e lavorare al Forteto

rispettando le regole oppure versare 900 euro al mese se ci voleva stare come in un albergo; Stefano Pezzati, Francesco Bacci e Gianni Romoli, in un incontro richiesto da Giuseppe Aversa nell'ottobre 2009, gli dicevano che era di cattivo esempio per i ragazzi, che non andava bene neppure che avesse una ragazza e che ci dormisse insieme e che se voleva vedere il fratello Michele (detto Samuele), anch'egli affidato alla comunità, lo doveva incontrare fuori;

Daniela Tardani, Elena Lascialfari, Silvano Montorsi e Luigi Serpi, quest'ultimo quale padre affidatario di fatto (per decisione di Rodolfo Luigi Fiesoli), nel corso di ripetuti e ossessivi colloqui, dicevano a Jonathan Bimonte che i suoi fratelli Cristhofer, Luna ed Emanuele avevano riferito che il padre li costringeva a imitare, nudi, atti sessuali tra di loro, per farne dei filmini pornografici e guadagnarci soldi, perché ammettesse che quelle cose erano veramente successe, e gli suggerivano i dettagli di quello che doveva dire davanti al tribunale (anno 1996 pochi giorni dopo il suo ingresso in comunità); Daniela Tardani metteva a sedere per un'intera giornata Jonathan Bimonte per chiarire, perché era stato in bagno e non si era pulito con la carta igienica (1999 all'età di dieci anni); Sauro Sarti riempiva di schiaffi e di pugni Jonathan Bimonte perché non voleva dare la Playstation a un amico (intorno all'anno 2000); dall'età di otto anni, nei giorni in cui non andava a scuola e in tutto il periodo estivo veniva costretto a fare i lavori domestici al Forteto (lavare i bagni, rifare i letti, dare il cencio, rigovernare la cucina e lavare a mano i panni); all'età di dodici anni (anno 2001) veniva costretto a lavorare come operaio dalle ore 8,30 del mattino sino alle 17; una volta, tagliando le tegole, si feriva al palmo della mano destra; all'età di quattordici anni (anno 2003), lavorando d'estate si tagliava profondamente con un ferro al ginocchio della gamba destra; al pronto soccorso diceva, dietro indicazione, che si era fatto male giocando a calcio; Jonathan Bimonte subiva pestaggi e chiarimenti perché una ragazzina, che veniva a trovare un'amica al Forteto, si era innamorata di lui; gli veniva vietato di frequentarla o parlarci e, tutte le volte che riusciva a parlarci, gli veniva imposto di ammettere che era un maiale e che quelle cose le faceva per nascondere la sua omosessualità (anno 2004); Luigi Serpi, quale padre affidatario, picchiava Jonathan Bimonte con ceffoni, calci, pugni in faccia, lo faceva cadere a terra, continuando a colpirlo, lo trascinava per terra, lo lanciava contro il muro e una volta, all'età di quindici anni, gli rompeva una costola lanciandogli contro una seggiola (fatti avvenuti sino all'età di sedici anni (2005);

b. Daniela Tardani, madre affidataria di Nicoletta Biordi, la costringeva a buttare via i vestiti perché troppo femminili e a tagliarsi i capelli perché troppo lunghi, non appena entrata nella comunità, nell'agosto del 1993, all'età di quattordici anni; pur avendo espresso il desiderio di continuare gli studi avendo terminato la terza media, le veniva risposto che non era in grado di andare a

scuola, perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento; veniva quindi messa a lavorare al caseificio, dove lavorava dalle 5 della mattina alle 17,30 del pomeriggio, anche il sabato e la domenica, quando era impegnata al negozio, e non veniva retribuita sino all'età di venti anni; Daniela Tardani, cercava di costringere Nicoletta Biordi ad ammettere che era stata violentata dal suo babbo e che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché era in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, nel corso di reiterati "chiarimenti", svolti anche insieme a Marida Giorgi e Mariella Consorti, picchiandola a questo fine con un mestolo quando si addormentava; doveva anche ammettere, perché così le diceva Daniela Tardani, che la madre era una ritardata mentale e spesso le veniva detto che lei era come la madre e che sarebbe diventata come lei, doveva ammettere che si sentiva scema, che si sentiva ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata (anno 1994 circa); Daniela Tardani e Elena Tempestini, dopo avere detto a Nicoletta Biordi, all'epoca diciassettenne, che Lara Volpi si era innamorata di lei, riuscivano a convincerla che avere rapporti sessuali con una donna, non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale, e che se si rifiutava di avere rapporti con la predetta, significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi che doveva risolvere (anno 1995); in seguito Nicoletta Biordi aveva, per un breve periodo una relazione con Lara Volpi (anno 1996); Daniela Tardani e Elena Tempestini, venute a sapere che, durante una vacanza a Forte dei Marmi, Nicoletta Biordi si era scambiata un bacio con un ragazzo della comunità, si arrabbiavano e cercavano di farla sentire in colpa, dicendole che Lara Volpi si era sentita tradita e che quello che aveva fatto era contro gli ideali del Forteto (anno 1996); nonostante la stato di gravidanza (anno 2001), Daniela Tardani le diceva che doveva lavorare lo stesso, anche se il ginecologo l'aveva consigliata di non fare lavori pesanti e così era costretta a continuare a lavorare, sino al settimo mese, alla stagionatura del formaggio, dove doveva sollevare di continuo scatole, casse e forme di formaggio;

c. Luigi Goffredi, padre affidatario di Marika Corso, era uso picchiarla anche quotidianamente con uno zoccolo o con un mestolo per motivi banali, dal suo ingresso nella comunità avvenuto all'età di otto anni nel 1983, sino all'età di quindici anni; inoltre non perdeva occasione di ricordarle il passato di abuso sessuale pretendendo che raccontasse l'esperienza nei minimi dettagli e sostenendo che le era piaciuta; nel 1987, quando Luigi Goffredi la vedeva uscire dal bagno le domandava sempre se si era masturbata, sostenendo che lo aveva fatto con il tappo del detersivo o dello shampoo o con la spazzola; una volta le diceva che lo aveva fatto con il manico della scopa; se non ammetteva di essersi masturbata doveva fare il chiarimento stando seduta su una seggiola per un



pomeriggio intero sino a che ammetteva quello che lui aveva deciso essere la verità; all'età di dodici anni (1987), veniva indotta da Luigi Goffredi ad avere un rapporto orale con lui, per convincerla che la cosa era normale, che non aveva fatto niente di male quando a sette anni, era stata costretta a fare la stessa cosa con le persone che l'avevano abusata; all'età di quattordici anni (1990) assisteva a ripetuti abusi sessuali da parte di Luigi Goffredi nei confronti di una bambina down a nome Maria che dormiva nel letto sottostante al suo; Tardani Francesca, madre affidataria di fatto (per decisione di Rodolfo Luigi Fiesoli), di Corso Marika dall'età di sedici anni, quando nell'anno 2000 veniva a sapere che aveva avuto una relazione, all'interno della comunità, con Paolo Marani, la picchiava sino a costringerla a raccontarle tutti i particolari dei rapporti sessuali e le posizioni che aveva assunto e, in una riunione serale, davanti a tutti, d'accordo con Rodolfo Luigi Fiesoli, la costringeva a raccontare le sue esperienze sessuali con Paolo Marani, questo presente e decideva che non potevano più parlarsi;

d. Francesco Bacci, Mauro Vannucchi, Elena Tempestini, in concorso con il Rodolfo Luigi Fiesoli, questi ultimi quali suoi genitori affidatari, ripetevano in continuazione a Luigi Daidone che la sua mamma, Flora Rusciano era una prostituta, che aveva mandato lì lui e il fratello Jonhny perché voleva fare i cazzi suoi, che lui somigliava al suo babbo che era un mafioso, che aveva sempre mangiato "pane e merda", che era povero, che i suoi nonni erano degli zingari, e che la sua mamma consentiva che uomini sconosciuti abusassero di lui e del suo fratello Johnny; gli suggerivano anche di assumere le posizioni del presunto abuso e gli chiedevano dettagli fisici delle persone e lo costringevano poi ad ammettere pubblicamente, all'esito di chiarimenti e punizioni (consistenti in schiaffi, spinte, chiarimenti ed insulti continui (bucalofo, pezzo di merda, ingrato), che tali fatti erano veri (anno 1999 all'età di nove anni); un giorno, verso gli undici anni (anno 2001), il fratello Jonhny veniva portato davanti a lui e Mauro Vannucchi, presenti Francesco Bacci, Elena Tempestini e Rodolfo Luigi Fiesoli cominciava a dirgli che Jonhny aveva detto che dentro casa loro entravano a turno delle persone, che la loro mamma usciva, che queste persone, con la scusa di giocare a soldatini, li portavano in camera da letto della mamma e abusavano di lui e del suo fratello separatamente; Mauro Vannucchi in particolare gli diceva che con lui entrava una persona che si spogliava, che gli faceva toccare il pene e che quando diventava duro, lo faceva girare e lo penetrava; dicendogli che non doveva vergognarsi, gli facevano provare le posizioni, facendolo salire sul tavolo e facendolo mettere a quattro zampe; gli chiedevano anche se, quando l'abusante aveva finito, avesse sentito del bagnato e se avesse sentito del dolore; sapendo che se non ammetteva, sarebbe stato punito, Luigi Daidone ammetteva tutto quello che gli veniva indicato, anche che la madre prendeva dei soldi (1999-2001); Mauro Vannucchi e Tempestini Elena

VCM

gli dicevano che non doveva giocare con i fratelli, perché aveva degli altri coetanei con cui giocare e non gli permettevano di frequentare amichetti all'esterno della comunità; nell'aprile del 2009 Mauro Vannucchi, prendeva a schiaffi Luigi Daidone mentre Francesco Bacci lo teneva fermo, dopo averlo costretto ad alzarsi da letto, insultato e ingiunto di rispettare le regole del Forteto, perché smettesse di lavorare all'esterno della cooperativa;

e. Daniela Tardani, madre affidataria di Manuel Gronchi, lo costringeva a confessare le fantasie sessuali che aveva, a suo dire, per lei, perché nel fargli il bagno, dall'età di sei ai dieci anni (1990-1994), aveva avuto delle erezioni involontarie; lo costringeva a chiarire se non riusciva a giocare al lego, se era troppo bianco in viso, se non voleva mangiare, per ogni piccolo litigio, se rispondeva male a qualcuno; il chiarimento consisteva nello stare in piedi per delle ore chiuso in una stanza, anche senza mangiare; in alternativa veniva picchiato da Daniela Tardani con zoccoli di legno o con mestoli di legno sulle mani o sulla schiena; Stefano Sarti, altro genitore affidatario, lo prendeva a calci nel sedere; i chiarimenti e le punizioni erano finalizzate ad ammettere quello che volevano sentirsi dire e cioè che i suoi malesseri erano da collegare ai suoi genitori naturali; Daniela Tardani e Stefano Sarti gli dicevano che la madre era una puttana e che i suoi genitori naturali non gli volevano bene, in sostanza che erano meritevoli di disprezzo; a partire dai sei anni sino ai dieci (1990-1994) veniva costretto a rifare, finita la scuola, le camere e i letti (una trentina) della villa e a passare l'aspirapolvere; d'inverno, più volte, quando frequentava le scuole elementari, veniva svegliato dai genitori affidatari alle cinque e mezzo del mattino per andare a lavorare con loro nel caseificio, dove doveva lavare centinaia di cassette; qualche volta doveva lavorare per diversi giorni e saltava la scuola; durante una giornata di lavoro con Stefano Sarti, nell'anno 1991, schiacciando, su ordine di quello, il bottone che faceva alzare la sponda posteriore dell'autocarro su cui doveva caricare delle cassette vuote per il formaggio, Manuel Gronchi rimaneva incastrato con il dito anulare della mano sinistra, perdendone l'ultima falange; portato al pronto soccorso di Careggi, diceva, su indicazione di Stefano Sarti, che aveva toccato il bottone di sua iniziativa; Daniela Tardani, avendolo visto all'uscita di scuola (terza media anno 1999), che baciava sulla bocca una ragazzina, sottoponeva Manuel Gronchi a un pesante chiarimento, perché quel bacio veniva considerato un innaturale esibizionismo e faceva pressioni perché non vedesse più la ragazzina; all'età di diciannove anni (anno 2003), Daniela Tardani gli diceva spesso di andare a parlare con Rodolfo Luigi Fiesoli e qualche volta lo accompagnava dallo stesso, il quale, dopo i soliti chiarimenti, compiva atti sessuali su di lui (capo lettera k) per Rodolfo Luigi Fiesoli), in presenza della predetta che gli diceva di lasciarsi andare e che era perfettamente normale quello che succedeva; Stefano Pezzati, in un

ven

giorno dell'agosto 2009, diceva a Manuel Gronchi che, a causa del fatto che si era dimenticato di pagare un pezzo di carne che aveva preso nella macelleria della comunità, non poteva più rimanere come dipendente e che doveva dare le dimissioni, cosa poi avvenuta, altrimenti lo avrebbero denunciato; il tutto in conseguenza del fatto che non accettava più le regole della comunità e anche perché si era accompagnato con una ragazza nell'anno 2003;

f. Luigi Serpi e Francesca Tardani, nella qualità di genitori affidatari di fatto, (per decisione di Rodolfo Luigi Fiesoli), di Marco Mameli, più volte lo punivano colpendolo in testa, il Serpi con il manico di una granata e la Tardani con un matterello, inoltre più volte veniva messo a sedere e lasciato lì per ore, più volte veniva mandato a letto senza cena (sino all'età di diciotto anni anno 1994); Luigi Serpi quando Mameli Marco aveva quattordici anni (1990), abusava sessualmente di lui; Francesca Tardani era a conoscenza che Rodolfo Luigi Fiesoli si intratteneva in bagno con Marco Mameli anche per parecchio tempo e quando uscivano non faceva domande, ma diceva comunque a Marco Mameli che le persone che stavano con Rodolfo Luigi Fiesoli, rinascevano, guarivano e tornavano un fiore; se guardava una ragazza, Luigi Serpi e Francesca Tardani dicevano che si faceva le fantasie sessuali; ogni cosa che Marco Mameli diceva a Francesca Tardani, veniva riferita a Rodolfo Luigi Fiesoli ; più volte Francesca Tardani gli chiedeva se aveva avuto rapporti sessuali con la madre e se si faceva fantasie sessuali su di lei (sino al 1994 circa);

i. Daniela Tardani, Marida Giorgi, Francesco Bacci e Elisabetta Sassi, questi ultimi nella qualità di suoi genitori affidatari di fatto, (per decisione di Rodolfo Luigi Fiesoli), cercavano di costringere Valentina Vainella a recidere i rapporti con la sua mamma, dicendole che doveva dire al Tribunale per i Minori, nel corso degli incontri, che non voleva veder la sua mamma e che i suoi genitori erano cattivi, inoltre le domandavano "la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?", inoltre la costringevano a dare ad altri bambini i regali che la mamma le aveva dato nel corso degli incontri protetti; quando aveva nove-dieci anni, la sera veniva organizzato un teatrino da Daniela Tardani, Marida Giorgi, Elisabetta Sassi e Francesco Bacci, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di Valentina in cui veniva picchiata dalla madre (anni 1995-1996); ogni cosa facesse, se guardava una persona, le veniva chiesto se si stava facendo fantasie sessuali; le chiedevano "ma tua madre non sapeva niente di questo" e alla risposta negativa le dicevano che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche, che doveva liberarsi e dire la verità; la colpivano con colpi sulla testa sino a che non ammetteva che la madre era a conoscenza dell'abuso fatto nei suoi confronti da persone estranee; se diceva che a scuola era andata bene sostenevano che non era vero e che siccome aveva subito degli abusi, aveva adescato i ragazzini e li portava in bagno; se non ammetteva doveva

rimanere a sedere a pensare, a volte la picchiavano con scappellotti e schiaffi (anno 1996); con il tempo le dicevano che era meglio che non incontrasse la madre, affermando che non le poteva dare le cose che le davano loro, che era cattiva e le raccomandavano di dire al Tribunale che non voleva vederla (anni 1996-1997); una volta Daniela Tardani tirava un ceffone a Valentina perché le aveva raccontato di un ricordo bello con la mamma e le diceva che non doveva ricordare fatti belli sulla madre, perché non ne erano successi (anno 1996); Elisabetta Sassi insinuava continuamente che di notte si toccasse e le diceva che se continuava a masturbarsi sarebbe rimasta incinta; Francesco Bacci e Elisabetta Sassi la costringevano a chiarire e ad ammettere, dopo che aveva giocato con Luna Bimonte che si erano toccate (anni 1995-1998); d'accordo con Rodolfo Luigi Fiesoli la costringevano a recidere i rapporti con la sorella minore Romina, anch'essa ospite del Forteto; da ultimo e fino al momento nel quale Valentina lasciava il Forteto (primo gennaio 2008), la maltrattavano insieme a tutti gli altri presenti, isolandola, ignorandola e assistendo impassibili ai suoi pianti, in ragione del fatto che ella, studiando alla facoltà Universitaria di Scienza della Formazione, si ribellava alle regole del Forteto contestandone la fondatezza; Francesco Bacci e Elisabetta Sassi, gli ultimi giorni prima di uscire dalla comunità, le dicevano inoltre di stare zitta, perché *"tutto quello che usciva dalla bocca era merda"*;

I. Grazia Vannucchi, pur essendosi sentita male diverse volte sul lavoro, non veniva curata, poiché il ricorso alle strutture sanitarie pubbliche era vietato (anni 1991-1992); Mauro Vannucchi, in un giorno del novembre 2007 diceva alla sorella Grazia Vannucchi e al marito Alessio Fiesoli che dovevano andare via dalla comunità e che Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max;

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano per Giuseppe Aversa sino al settembre 2007; per Jonathan Bimonte sino al febbraio 2008; per Nicoletta Biorci sino al dicembre 2011; per Marika Corso sino al settembre 2008; per Luigi Daidone sino al marzo 2009; per Elisabetta Fascione sino al 2008; per Donatella Fiesoli sino al gennaio 2008; per Eris Fiorenza sino al 2009; per Manuel Gronchi sino all'inverno 2009; per Marco Mameli sino al maggio 2010; per Valentina Vainella sino all'1 gennaio 2008; per Grazia Vannucchi sino al novembre 2007.

1.1.3. Infine a Angela Bocchino, Marida Giorgi, Luigi Serpi si rimprovera di aver commesso il reato (capo V-m) derubricato in violenza privata (articolo 610 del codice penale) e dichiarato prescritto perché in concorso tra loro, privavano Donatella Fiesoli della libertà personale, costringendola a stare per circa un'ora in una stanza della propria casa, al fine di farle *"confessare le sue colpe"* in relazione ad una discussione avuta con Paolo Sarti, consistite, a loro dire nel cattivo esempio che lei aveva dato, con il risultato che altre persone si stavano

ribellando. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano, in un giorno della fine del settembre 2007.

1.1.4. La sentenza impugnata contiene la narrazione cronologica della storia della Cooperativa Agricola "Il Forteto" come ricostruita dal Tribunale dibattimentale avuto riguardo alle dinamiche e alle regole vigenti all'interno della Cooperativa stessa.

Quanto alla natura della struttura, è stato escluso che il "Forteto" potesse qualificarsi come comunità educativa per minori, stante la non rispondenza ai requisiti previsti (assenza di personale qualificato, di équipe educativa, di un programma generale di attività, di un regolamento interno, della partecipazione delle famiglie dei minori alla organizzazione della vita comunitaria).

E' stato altresì escluso che potesse qualificarsi come una "*casa famiglia*" in quanto, all'interno di essa, si assumeva venisse negata l'esistenza della famiglia, come tale, attesa la divisione tra uomini e donne, ed in quanto era stato comunque superato il numero massimo di inserimenti permessi, per tale tipo di struttura, dalla Legge Regione Toscana n. 28 del 1980.

E' stato ancora evidenziato:

a) come non risultassero neppure rispettate le condizioni di legge previste per l'affidamento di minori a singole famiglie o a singole persone, difettando qualsiasi verifica della "*rispondenza*" della famiglia a soddisfare le esigenze affettive, sociali e scolastiche del minore affidato, mancando i "*controlli periodici*" sugli esiti dell'affidamento e risultando elusa la regola dell'affido di un solo minore per uno stesso nucleo;

b) come il processo avesse fatto venire in luce la realizzazione, al Forteto, di di cosiddetti affidamenti "*a geometrie variabili*", per cui un singolo poteva avere più affidamenti condivisi con persone diverse, secondo un metodo che veniva stigmatizzato dai giudici del merito come "*confusivo e demenziale*", che vedeva la sistematica separazione dei fratelli, l'impossibilità di garantire continuità di presenza delle figure di riferimento, che non vivevano in coppia e che non abitavano sotto lo stesso tetto, in ossequio a quelle che si indicavano come regole imposte da Rodolfo Fiesoli e teorizzate da Luigi Goffredi in punto di separazione, all'interno della comunità, tra uomini e donne;

c) come cooperativa e comunità costituissero una cosa sola e come, mentre la cooperativa si era dotata, nel tempo, di strumenti regolativi tendenzialmente conformi agli imperativi legali della forma cooperativistica e dell'impiego della forza lavoro, i compiti di accoglienza erano rimasti privi di qualsiasi disciplina diversa da quella discendente dall'autonomia privata dei membri della comunità e dalle loro relazioni interpersonali, così che, proprio nella funzione più delicata dell'accoglienza dei soggetti deboli affidati alle cure della comunità o dei suoi

VCH

singoli appartenenti, si assumeva essere difettata, in sostanza, la possibilità stessa di dare vita a qualsiasi sistema di effettivo controllo.

1.1.5. E' stata poi concentrata l'attenzione sulla sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 13 luglio 2000, emessa su ricorso di Dolorata Scozzari e Carmela Giunta, rispettivamente madre e nonna di Giuseppe e Samuele Aversa, collocati al Forteto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del 9 settembre 1997. La sentenza ha affermato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per il ritardo e la insufficienza degli incontri della Scozzari con i figli a causa del collocamento nella Comunità "Il Forteto", condannando lo Stato Italiano al risarcimento del danno patito dalla donna e dai figli.

Ricostruiti i profili di censura contenuti nella predetta pronuncia con riferimento all'operato dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni (per aver confermato il *modus procedendi* degli anzidetti servizi senza sottoporli a una verifica approfondita), è stato sottolineato come si fosse stigmatizzato che due persone (Fiesoli e Goffredi), gravate dagli stessi precedenti penali per i quali i minori Aversa erano stati allontanati dalla famiglia d'origine, si fossero ingerite nella disciplina dei rapporti tra madre e figli, contribuendo a ritardare od ostacolare l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni (il riferimento è alla sentenza della Corte di Appello di Firenze 3 gennaio 1985, divenuta irrevocabile, di condanna di Fiesoli per atti di libidine violenti in danno di due minori con *deficit* mentali presenti all'interno della comunità, di corruzione di minorenni in danno di un altro minore e di maltrattamenti aggravati, in concorso con Goffredi, ai danni di un quarto minore).

Infine, è stata negativamente valorizzata l'assenza di prova, da parte del Governo Italiano, dell'espletamento delle previste ispezioni semestrali di competenza del giudice tutelare.

1.1.6. Dopo aver dato atto del contenuto della sentenza della Corte Europea, è stato segnalato, nella sentenza impugnata, come il Tribunale dibattimentale avesse dato conto delle reazioni di sostanziale chiusura della Comunità anche nei confronti delle richieste avanzate dal giudice tutelare affinché si ottemperasse alla trasmissione delle informazioni richieste dall'articolo 9, comma 4, della L. 184 del 1983, rispondendo, nella persona del presidente della Cooperativa, Stefano Paolo Pezzati, che il legale rappresentante della stessa non intratteneva rapporti né con i Servizi Sociali, né con il Tribunale per i Minorenni, e che l'impegno era dei soci i quali, singolarmente o con le loro famiglie, si dedicavano, a titolo personale e volontario, ai minori bisognosi di accoglienza, avendo, quali responsabili degli affidi, rapporti diretti con il Tribunale per i Minorenni, con i tecnici e gli operatori dei servizi sociali incaricati di seguire gli affidamenti.

E' stato affermato come fosse invece emerso che gli affidatari venivano scelti da Rodolfo Fiesoli, che i rapporti con il Servizi sociali e il Tribunale venivano intrattenuti dallo stesso e da Goffredi, a dimostrazione — si sottolineava — che la veste giuridica apparente dell'affidamento familiare copriva la realtà di una comunità di educatori impegnati nei ritagli di tempo o a tempo parziale, governata e retta dagli stessi Fiesoli e Goffredi.

In quelle che si individuavano come false indicazioni fornite dal presidente della Cooperativa al Giudice Tutelare in occasione di un diretto accesso da costui compiuto presso il Forteto il 7 dicembre 2001 (in esecuzione di un'attività di controllo che — come è stato rimarcato — avrebbe dovuto essere realizzata, essendo stata modificata la disciplina normativa, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), si rinveniva la precisa intenzione del Forteto di sottrarsi a qualsiasi controllo, per continuare a perpetuare metodi educativi e stili di vita in totale autonomia e in violazione del ruolo pubblico assegnato; metodi che — si assumeva — avevano continuato a perpetrarsi nel corso del tempo, tanto che ancora a metà degli anni 2000, nonostante leggi, riforme, regolamenti, delibere regionali, il sistema di affidamenti al Forteto e ai suoi membri, poggiante su disponibilità coartate o apparenti, manteneva una connotazione di totale illegalità e — si sottolineava — nell'assoluto disprezzo delle esigenze e dei diritti dei minori. SEM

E' stato segnalato, come paradigmatico di tale situazione, lo sviluppo della vicenda di Marika Corso fino al percorso di uscita dal Forteto.

1.1.7. All'esito di questo quadro generale, i Giudici del merito hanno preso in considerazione le regole di vita interne alla comunità pervenendo alla conclusione di ritenere come, sulla base delle prove orali e documentali raccolte, fosse evidente, in termini di certezza processuale, la natura maltrattante di dette regole adottate dai membri della comunità e la consumazione, al suo interno, di reiterati e sistematici atti lesivi di diritti fondamentali della persona, inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio realizzato:

a) attraverso un atteggiamento giudicante verso la famiglia d'origine che, nonostante le problematiche emerse, aveva costituito un riferimento per i minori prima di entrare in comunità, nella consapevole prospettiva di fare il vuoto verso l'esterno e di creare quale unico e credibile legame (tendenzialmente definitivo) quello con la comunità stessa;

b) attraverso l'immediata e non derogabile separazione tra i fratelli che facevano ingresso in comunità;

c) attraverso lo scientifico ricorso al meccanismo dei chiarimenti, teorizzato da Fiesoli e Goffredi;

d) attraverso il ricorso alle punizioni, fisiche e psicologiche, quale strumento di correzione, educazione, instradamento verso le regole della comunità;

e) attraverso la denigrazione, l'emarginazione, l'isolamento: condotte accompagnate anche da aggressioni fisiche di fronte a qualsiasi forma di distacco dalle regole, adottate dalla comunità nel suo complesso verso il soggetto dissenziente o ribelle come momento di pressione per ottenerne il riallineamento;

f) attraverso la sostanziale privazione di ogni forma di autonomia e di libera espressione della propria personalità, ove non conforme alle regole della comunità;

g) attraverso la separazione di genere e la svalutazione della figura femminile con chiaro invito al confronto, anche affettivo e sessuale, con persone dello stesso sesso e con la conseguente impossibilità di creare una relazione di stabile convivenza familiare all'interno della comunità.

1.1.8. E' stato accertato, nelle sentenze di merito, come la teoria del "complotto" evocata (con varie declinazioni) dalle difese e tesa ad individuare una comune regia per l'organizzazione di una messa in scena calunniosa attraverso false accuse e false prove documentali si fosse scontrata con la sequenza dei racconti di testimoni, parte dei quali del tutto indifferenti all'esito del processo, e, in alcuni casi, anche di imputati (Angela Bocchino e Marida Giorgi). ven

Sul punto, la Corte territoriale ha ricordato come il Tribunale avesse evidenziato che nessun elemento inducesse al sospetto di una montatura da parte di persone che — si sottolineava — talvolta appena si parlavano al Forteto e che non avevano mai sviluppato, durante la vita comunitaria, né una comunione di intenti, né relazioni profonde.

Quanto al materiale documentale (rinvenuto al Forteto o acquisito in corso di istruttoria), è stato evidenziato come nulla portasse a ritenere trattarsi di materiale contraffatto, alterato o creato *ad hoc* a sostegno delle accuse.

Passando in rassegna le varie prospettazioni difensive in tema di "complotto", è stato escluso che se ne fosse ordito o realizzato alcuno, individuandosi la motivazione, che aveva portato più persone a denunciare quanto subito, nel risveglio delle coscienze delle vittime, nella voglia di riscatto e di affermazione della dignità a lungo violata.

1.1.9. Con specifico riferimento ad ognuna delle modalità attraverso le quali si affermava essersi estrinsecate le condotte maltrattanti per come sopra sintetizzate, sono state esaminate le risultanze processuali, pervenendo le sentenze di merito ad affermare:

A) come fosse venuto in evidenza, attraverso plurimi elementi testimoniali, che le rivelazioni in merito ad abusi sessuali subiti in famiglia da minori



(Jonathan Bimonte, Valentina Vainella, Luigi Daidone, Giuseppe Aversa) fossero state gravemente condizionate, attraverso insinuazioni, suggestioni, estenuanti incontri, da parte degli adulti che conducevano i c.d. chiarimenti e ciò per raggiungere l'obiettivo di separare definitivamente i figli dai genitori biologici;

B) come tale modalità di condizionamento e di pressione fosse stata operata, con connotazioni di minore gravità, riguardo a tutti i minori presenti in comunità sempre al fine di ostacolare e determinare la rottura di ogni relazione affettiva con i genitori biologici o i parenti che rivendicassero la temporaneità del collocamento o chiedessero di mantenere i contatti con il minore;

C) come fosse risultato provato che, nonostante i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che disponeva l'affidamento a coniugi (Silvano Montorsi e Donatella Fiesoli per i quattro minori Bimonte, Luigi Goffredi e Mariella Consorti per le due minori Vainella), i minori, sin dal loro ingresso in comunità, su disposizione del Fiesoli, erano stati separati e assegnati alle c.d. coppie funzionali, formate da persone non conviventi e non legate da particolari affinità, precludendo altresì i rapporti tra fratelli. Esempi concreti, quello dei tre fratelli Daidone, affidati dal Tribunale per i Minorenni alla cooperativa e anch'essi separati all'ingresso e collocati presso tre coppie funzionali, e quello dei due fratelli Aversa, collocati dal Tribunale per i Minorenni presso la Cooperativa Il Forteto, in persona di Marida Giorgi e Gino Calamai e finiti affidati uno alla Giorgi e Sauro Sarti e uno a Gino Calamai e Mariella Consorti;

D) come si fosse individuata – nel procurato scioglimento delle due coppie di adulti entrate come tali al Forteto e nella separazione dalle madri dei figli naturali concepiti prima dell'ingresso e nati dopo lo stesso, nonché nella replica di tale situazione anche in altri casi – l'applicazione del medesimo meccanismo di rottura dei rapporti familiari teorizzata dal Fiesoli all'atto della costituzione della comunità e poi recepita dai suoi componenti e riprodotta all'interno per anni, determinando – secondo il giudizio che se ne dava in sentenza – un contesto ambientale straordinariamente maltrattante che si era protratto nel tempo;

E) come fosse risultata provata la creazione e la perpetuazione del meccanismo dei "chiarimenti", che si definiva una metodica, scientificamente adottata, invasiva della sfera di libertà e di intimità del singolo, e che si sosteneva avesse costituito lo strumento attraverso il quale il Fiesoli aveva controllato, direttamente o per il tramite di altri componenti, le persone presenti nella struttura, trattandosi, in particolare, di una pratica, teorizzata ed elevata a sistema, attraverso la quale l'adulto o il minore veniva praticamente "processato", messo in discussione, contenuto anche nella sua libertà di movimento, deriso, esposto alla pubblica disapprovazione, forzato ad ammettere colpe inesistenti o fantasie sessuali immaginate da chi provocava il chiarimento;

F) come, a seguito dell'esame delle risultanze processuali sul punto, ciò si risolvesse in una delle forme di violenza morale (e fisica, nelle frequenti circostanze in cui veniva accompagnata da punizioni corporali in caso di cattivo esito del chiarimento) più subdola e insinuante che fosse stata perpetrata quale modalità di condizionamento e controllo delle persone presenti in comunità, al fine di piegarle alle regole del Forteto e di estirpare sul nascere ogni forma di devianza dalle stesse. Tant'è che, richiamate le gravi conseguenze di tale pratica con riferimento alla creazione dei falsi ricordi in materia di abusi sessuali e delle ricadute sui procedimenti penali che erano originati dagli stessi, nonché l'incidenza su altri aspetti delicatissimi dei soggetti che vi venivano metodicamente sottoposti, ne è stata affermata la natura assolutamente maltrattante di tale metodica;

G) come fosse provato, attraverso il racconto di chi ne era rimasto vittima, il ricorso a punizioni, fisiche e psicologiche, quale strumento per soffocare ogni atteggiamento contrario o critico rispetto alle regole dettate, in origine, da Fiesoli e Goffredi, e che passava dall'immediato isolamento, dall'emarginazione, dalla corale disapprovazione sino alla vessazione e alla spinta a lasciare la comunità, con tutte le incognite derivanti dal non potere contare i soggetti passivi su altra collocazione (sotto il profilo abitativo, di contatti personali, di attività lavorativa) che quella interna alla comunità stessa;

H) come fosse dimostrato che al Forteto non erano esercitabili le libertà fondamentali di critica e di espressione del pensiero e come non fosse possibile concorrere con le proprie idee e le proprie capacità tanto alla crescita e allo sviluppo della cooperativa quanto della propria persona e come venissero imposte modalità di vita e di relazione assolutamente contrarie a quelle riconosciute e tutelate dall'ordinamento. In definitiva, come fosse obbligatorio sottostare a decisioni imposte, limitative dell'autonomia, della libertà di espressione e di relazione, vessatorie e umilianti e, per questo, maltrattanti;

I) come la regola in ordine alla separazione di genere - imposta in origine da Fiesoli e divenuta, per volontà di tutti gli imputati, una regola della comunità da osservare e far rispettare, al pari della manifesta avversione verso le relazioni eterosessuali - avesse avuto natura assolutamente maltrattante, che aveva determinato afflizione, sofferenza e privazione in chi, non condividendola, l'aveva dovuta subire.

1.1.10. Operato questo inquadramento in merito agli aspetti che avevano caratterizzato la vita all'interno della comunità, la sentenza impugnata ricorda come il Tribunale avesse specificamente preso in esame il contenuto delle prove orali e documentali raccolte all'esito del dibattimento, nonché il contenuto delle dichiarazioni degli imputati che avevano reso l'esame.

Valutando detto complessivo materiale, è stata ritenuta raggiunta piena prova in merito agli addebiti, rilevando, quanto alle prove testimoniali indotte dall'accusa, come le stesse provenissero da fonti dichiarative eterogenee per formazione, storia personale, interesse nel processo, così da offrire la massima garanzia di attendibilità, sottolineandosi come detta prova non fosse stata minimamente intaccata dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi indotti dalle difese, che si indicavano come connotate da aspetti di genericità, chiuse al riscontro, tra loro contraddittorie, nonché, su determinati aspetti ed eventi, palesemente false.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'articolo 572 del codice penale quando il reato è realizzato all'interno di una comunità e le relazioni sono di carattere para-familiare, è stato ritenuto come il delitto in questione non fosse integrato solo da percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima (che pure si evidenziava essere state provate nel processo rispetto a una pluralità di soggetti passivi), ma si consumasse anche attraverso abituali condotte di disprezzo e di offesa alla dignità della persona, che si risolvevano in vere e proprie sofferenze morali.

Escluso che si potesse sostenere, come dedotto da alcune difese, che determinate condotte fossero riconducibili, al più, a un'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, è stata incentrata l'attenzione sulla contestazione formulata sub capo v) per rilevare come la stessa, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, seguisse uno schema comprensibile e lineare, che delineava le condotte ritenute maltrattanti e indicate come fonte di responsabilità penale, concorrente, degli imputati, con esemplificazione, nei punti da a) a k), di condotte particolari tenute, di volta in volta, dagli imputati, quale specificazione della previsione generale oggetto di contestazione.

E' stato messo in rilievo come gli addebiti risultassero specificamente indicati e attribuiti agli imputati a titolo di concorso nell'ambito di una prospettazione accusatoria costruita su una volontà comune di tutti gli imputati di mantenere e far rispettare le regole e i principi della comunità, che prevedevano e comportavano condotte comunque maltrattanti, causa di continuativa sofferenza, afflizione e disagio per le vittime, sostenendosi come fosse ravvisabile una sicura responsabilità penale in presenza di condotte attive od omissive afferenti, in forma autonoma o anche soltanto concorrente, ad un contesto costrittivo, vessatorio, discriminatorio più ampio, attuativo di una regola maltrattante e che, sotto il profilo soggettivo esse fossero evidente espressione di adesione a tali regole e della volontà di portarle a compimento.

Ciò — è stato precisato — tenendo distinta la posizione di coloro che, per legge, contratto o per volontaria assunzione, avevano ricoperto una posizione di garanzia verso le vittime, essendo perciò gravati da obblighi di controllo e di

protezione contro le situazioni potenzialmente dannose o pericolose presenti all'interno della comunità da quella di coloro che, privi di tale qualifica giuridica soggettiva, avevano concorso nella commissione del reato di maltrattamenti, intervenendo, con la coscienza e volontà del fatto materiale tipico, in determinate situazioni e con specifiche condotte.

Evidenziando come il reato di cui all'articolo 572 codice penale sia abituale e mutui la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, è stato affermato come il decorso del relativo termine avvenisse dal giorno dell'ultima condotta tenuta e quindi, dalla cessazione della abitudine.

1.1.11. E' stato pertanto ritenuto come, rispetto ai fatti contestati al capo v), dovessero rispondere:

a) coloro che, quali soggetti affidatari dei minori, avevano agito tenendo in danno delle vittime le condotte maltrattanti;

b) coloro che, rivestendo una qualifica soggettiva di tipo giuridico (responsabile della comunità, responsabile della associazione) o avendo una posizione apicale e direttiva di fatto, avevano comunque adottato scelte e tenuto condotte vessatorie, umilianti, emarginanti;

c) coloro che, ancorché privi, rispetto alla vittima, di doveri giuridici di agire o di posizione di garanzia, avevano comunque tenuto condotte concorrenti, materiali o morali, alla realizzazione dei maltrattamenti, in tal modo alimentando il reato abituale attraverso un contributo, causale o agevolatore, materiale o morale, alla sua realizzazione o al permanere della sua abitudine.

1.1.12. Quanto all'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, è stato affermato come la stessa fosse stata oggetto di corretta contestazione, essendo evidente che la cooperativa "Il Forteto", fino alla modifica statutaria successiva all'inizio del processo, aveva tra i propri obiettivi anche l'accoglienza di quei "minori e disadattati" che enti e istituzioni pubbliche le affidavano, investendola di una funzione pubblica che Fiesoli accentrava, in quanto leader, sulla propria persona, esercitandola nella relazione con il Tribunale per i minorenni e i Servizi sociali e nella fase di organizzazione interna della comunità anche e proprio rispetto all'affidamento, all'educazione e alla cura dei minori, demandato in ciò da soggetti pubblici, e che i singoli affidatari ricoprivano, di volta in volta, rispetto ai minori loro assegnati.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano, tramite i rispettivi difensori di fiducia, i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze affida il gravame ad un solo motivo con il quale denuncia la violazione della legge penale

in relazione all'erronea interpretazione dell'articolo 609-*octies* del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), quanto alla qualificazione giuridica dei fatti descritti nel capo d'imputazione k), contestato in concorso a Rodolfo Fiesoli e Daniela Tardani.

Premette il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto di dover diversamente qualificare il fatto come violazione dell'articolo 609-*bis* del codice penale, in luogo dell'originario 609-*octies* stesso codice, e ha ritenuto altresì sussistente l'ipotesi attenuata di tale reato, motivando la derubricazione con la semplice osservazione che la Tardani non aveva fatto altro che accompagnare la vittima nella stanza, invitandolo a lasciarsi andare, cosicché, siccome il contributo si sarebbe limitato a queste frasi tranquillizzanti ed incoraggianti ed all'accompagnamento nella stanza, non sarebbe ipotizzabile una violenza di gruppo piuttosto che una violenza sessuale commessa dall'imputato (Fiesoli).

Obietta il ricorrente come il Giudice di secondo grado sia incorso in errore allorquando ha ritenuto di qualificare tale condotta come mero concorso morale nella violenza sessuale commessa da terzi e, riportando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha sottolineato come il criterio discrezionale fra 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale sia rintracciabile nella compresenza, a fianco di colui che materialmente compie l'atto sessuale, del soggetto che, con la sua connivente presenza, indebolisce la capacità di resistenza della vittima (nel caso di specie, del figlio), efficacia che il giudice d'appello avrebbe peraltro ritenuto che fosse stata in concreto esplicata, a prescindere dall'età della vittima, tanto che ha configurato il concorso morale nella violenza sessuale e discendendo da ciò (ossia dalla configurazione del fatto come violenza di gruppo) la giuridica impossibilità di ritenere integrata la fattispecie attenuata, mancando la minore gravità in presenza, appunto, del perfezionamento della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale.

2.2. Rodolfo Luigi Fiesoli affida l'impugnazione ad ottanta motivi.

2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 108, comma 1, e 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, con riferimento agli articoli 24, comma 2, e 111, comma 3, Cost. e all'articolo 6, comma 3, lettere b) e c), CEDU nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla congruità del termine a difesa (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale), in merito alla questione processuale riguardante la concessione del termine a difesa ex articolo 108, comma 1, del codice di procedura penale.

Sostiene che all'udienza del 9 febbraio 2015, uno dei difensori dell'imputato Rodolfo Fiesoli, l'avv. Lorenzo Zilletti, rinunciava al mandato difensivo. Analoga

decisione assumeva, all'udienza dell'11 febbraio 2015, il codifensore, avv. Sigfrido Fenyes.

All'imputato veniva quindi nominato un difensore d'ufficio, ex articolo 97, comma 1, del codice di procedura penale, individuato nella persona dell'avv. Sara Angelucci, la quale chiedeva termine a difesa. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza di accoglimento di tale richiesta emessa sempre in data 11 febbraio 2015, concedeva termine di sette giorni, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, codice di procedura penale, e rinviava il processo al successivo 19 febbraio 2015.

Il difensore d'ufficio eccepiva tempestivamente la nullità dell'ordinanza per incongruità del termine concesso. Anche *in limine* alla prima udienza successiva alla scadenza del termine, ossia quella del 19 febbraio 2015, il difensore d'ufficio ribadiva l'eccezione di nullità, affermando, *apertis verbis*, che il termine di sette giorni era risultato concretamente insufficiente per prendere cognizione degli atti processuali e per svolgere una difesa tecnica informata.

L'eccezione veniva reiterata al termine dell'istruzione dibattimentale e prima della discussione nonché riproposta con i motivi di impugnazione al giudice d'appello che l'ha disattesa assumendo, secondo il ricorrente, una decisione manifestamente illegittima e giustificata da un percorso argomentativo illogico oltre che contraddittorio.

Richiamato il contenuto delle eccezioni difensive formulate nel corso del processo ed esposti gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, di legittimità ed europea in materia, il ricorrente osserva come la sentenza impugnata abbia riconosciuto espressamente l'incongruità del termine concesso dal Tribunale di Firenze, affermando, testualmente, che *«la mole del processo avrebbe comportato evidentemente uno studio approfondito che nemmeno a distanza di alcuni mesi avrebbe visto il difensore di ufficio esaurientemente preparato al pesante incumbente»* (p. 108-109 della sentenza). Da questa affermazione, tuttavia, il giudice d'appello non avrebbe tratto la conclusione necessitata della declaratoria di nullità, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dell'ordinanza resa in data 11 febbraio 2015 e di tutti gli atti processuali successivamente compiuti.

Per effetto della specifica doglianza difensiva, la Corte d'appello di Firenze era infatti investita del compito di valutare la congruità del termine a difesa, concesso nel minimo stabilito dall'articolo 108, comma 1, del codice di procedura penale, rispetto a un processo di particolare complessità e al tempo necessario al difensore d'ufficio per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Tuttavia anche la motivazione, con la quale la Corte distrettuale ha liquidato l'eccezione, risulta, ad avviso del ricorrente, affetta dai vizi denunciati.

Il giudice di secondo grado, avendo preso atto che la immotivata decisione assunta dal Tribunale sul termine a difesa è stata adottata esclusivamente ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice di procedura penale, quindi senza alcun riferimento a particolari esigenze di celerità processuale che vengono in considerazione solo nel secondo comma della predetta disposizione, ha confezionato, a tal proposito, una motivazione intrinsecamente contraddittoria: non ha negato che il breve termine sia stato concesso solo ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice di procedura penale, ma, al tempo stesso, ha invocato a giustificazione pretese esigenze di celerità processuale del tutto estranee alla decisione assunta, dimenticando, peraltro, che, in pendenza del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale avverso la decisione di accoglimento della istanza di ricusazione, il processo era stato indebitamente sospeso proprio per non addivenire alla doverosa e immediata sostituzione del giudice ruscato.

Né dalla sentenza emerge che si versasse in una situazione idonea a giustificare un'accelerazione dei tempi processuali, situazione oggettivamente insussistente e comunque mai invocata dai giudici di merito, come dimostrato dalla mancata considerazione dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale, né la Corte territoriale ha mai affermato o anche solo evidenziato elementi in grado di far ritenere che la nomina del difensore d'ufficio fosse dovuta ad una iniziativa dilatoria dei precedenti difensori di fiducia.

Da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere come fosse incomprensibile far prevalere, sia pure non dichiaratamente, insussistenti urgenze di speditezza processuale sulla indiscutibile, e indiscussa, esigenza di garantire un ampio termine per lo svolgimento della difesa informata.

Inoltre la Corte d'appello di Firenze ha avocato a sé il potere di valutare se il termine a difesa di sette giorni, già ritenuto incongruo rispetto «*alla mole del processo*», avesse effettivamente leso le prerogative difensive.

Obietta il ricorrente come, nel caso di specie, tuttavia, si tratta di una questione solo apparente, dato che lo stesso giudice di seconde cure ha precisato che il breve termine di sette giorni non ha consentito al difensore d'ufficio lo studio e la comprensione di un processo di estrema complessità, composto da una mole considerevole di atti che avrebbe richiesto alcuni mesi di preparazione. Dunque, sarebbe stata la stessa Corte d'appello di Firenze ad ammettere che c'è stata una lesione in concreto delle prerogative difensive in quanto, dopo soli sette giorni, il nuovo difensore d'ufficio non poteva avere acquisito un'adeguata conoscenza del processo.

Peraltro, a conferma della oggettiva complessità del processo, il ricorrente osserva come non vada nemmeno sottaciuto che la sentenza di primo grado si compone di ben 984 pagine, che quella d'appello si chiude a pagina 183, che la

stessa Corte d'appello di Firenze ha dovuto fare ricorso alla proroga di 90 giorni del termine massimo (90 giorni) per il deposito della motivazione, sottolineando *«la particolare complessità del processo, costituito da una sentenza di primo grado di 980 pagine e da 33 fascicoli contenenti migliaia di pagine di trascrizioni e documenti, dall'elevato numero di imputati (22), di parti civili (21 cui deve aggiungersi un responsabile civile), della molteplicità e difficoltà giuridica delle questioni prospettate dalle parti con i voluminosi atti di impugnazione e le articolate memorie difensive (oltre 2000 pagine)»*.

In conclusione, nel caso specifico non si sarebbe realizzata unicamente la violazione dell'articolo 108, comma 1, del codice di procedura penale, che impone al giudice di assegnare al difensore d'ufficio un termine congruo per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, disposizione la cui osservanza è imposta, a pena di nullità, dall'articolo 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, ma si sarebbe verificata, altresì, una radicale violazione dei diritti fondamentali, riconducibili al concetto di equo processo che comporta l'annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio e per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale svoltasi successivamente all'ordinanza del 11 febbraio 2015.

2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale) nel punto relativo alla questione processuale riguardante l'imparzialità del giudice di primo grado, in relazione agli articoli 37 e 178, comma 1, lettera a), codice di procedura penale, con riferimento agli articoli 111, comma 2, Cost. e all'articolo 6 § 1 CEDU; in subordine, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, 36, 37, 178 lettera a) codice di procedura penale in relazione agli articolo 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., e all'articolo 6 § 1 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, quale norma interposta.

Rileva di aver proposto due distinte dichiarazioni di ricsuzione nei confronti del presidente del Tribunale di Firenze, dott. Bouchard, ritenuto responsabile di aver indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione nel corso delle udienze del 6 e del 30 giugno 2014 e, quindi, nell'esercizio delle sue funzioni.

La Corte d'appello di Firenze, giudicando congiuntamente le due dichiarazioni di ricsuzione, le ha accolte con ordinanza del 23 luglio 2014 e, per effetto, ha disposto la sostituzione del presidente del collegio giudicante.

L'accoglimento delle dichiarazioni di ricsuzione è stato determinato dal pieno accertamento della fondatezza delle doglianze dell'imputato in ordine al difetto di imparzialità del giudice.

VCM



Dopo aver richiamato la giurisprudenza europea in materia, il ricorrente ricorda come la decisione sul merito della ricusazione assunta dalla Corte d'appello di Firenze sia stata impugnata dal procuratore generale e dalle parti civili, invocando, tra l'altro, la mancanza di legittimazione dei difensori sprovvisti di procura speciale per proporre la dichiarazione di ricusazione. Sulla questione, meramente procedurale e formale, si è pronunciata la Cassazione, il 18 dicembre 2014, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata per inammissibilità delle dichiarazioni di ricusazione.

L'annullamento disposto dalla Cassazione non ha dunque investito il merito della decisione di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, ossia la questione riguardante l'imparzialità del giudice.

Se è pur vero che il procedimento incidentale si è chiuso con la decisione di annullamento della Cassazione, è altrettanto indubitabile che la questione riguardante l'imparzialità del giudice non può non aver inciso sull'equità del processo principale.

Per porre rimedio a tale vulnus, il ricorrente ritiene necessario accedere a un'interpretazione sistematica e convenzionalmente orientata del dato normativo che consenta ai giudici delle impugnazioni di pronunciarsi, a loro volta, sulla violazione della componente essenziale del diritto a un processo equo rappresentata dall'imparzialità del giudice, pervenendo ad un'interpretazione che tragga spunto dall'atteggiamento mostrato dalla Corte ECU nell'affrontare la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU e che può essere agevolmente ricondotta anche al sistema processuale interno sotto forma di nullità assoluta, come suggerito da autorevole dottrina.

A tal proposito, il ricorrente osserva che la sentenza Corte EDU, 22 febbraio 1996, *Bulut c. Austria* ha ritenuto, *expressis verbis*, irrilevante l'intervenuta rinuncia alla ricusazione del giudice incompatibile da parte dell'interessato, in quanto la garanzia dell'imparzialità non è nella disponibilità delle parti, ciò a dimostrazione che il giudice europeo stima del tutto indifferente la circostanza che l'imputato abbia rinunciato a eccepire tempestivamente il difetto di imparzialità del giudice, avocando a sé il potere/dovere di sindacare comunque il rispetto della garanzia sancita dall'articolo 6 comma 1 CEDU (v., in particolare, § 29-30). Quindi, partendo dal presupposto che la capacità del giudice non è altro che la sua idoneità a esercitare la giurisdizione, il ricorrente osserva come appaia più coerente con tale definizione l'impostazione dottrinale che ricomprende nella previsione dell'articolo 33 comma 1 codice di procedura penale anche le condizioni di imparzialità e di indipendenza dell'organo giudicante stabilite dalla disciplina codicistica a fianco delle analoghe previsioni ordinamentali (articolo 18 ss. ord. giuri.), giungendo alla conclusione che il difetto di imparzialità o di indipendenza è sanzionato dalla nullità assoluta sancita dagli articolo 33 comma

1 e 178 lettera a) codice di procedura penale e tale situazione potrebbe trovare rimedio fino alla formazione del giudicato, indipendentemente dal fatto che le parti si siano attivate per la ricusazione o che il giudice si sia astenuto, ripristinando così la conformità del sistema al già citato principio europeo per cui i valori fondamentali della giurisdizione non possono essere nella disponibilità degli interessati o del giudice stesso.

In favore di questa soluzione depone anche la previsione costituzionale che stabilisce, quale requisito oggettivo, lo svolgimento del processo davanti al giudice terzo e imparziale (articolo 111 comma 2 Cost.). A differenza dell'articolo 6 § 1 CEDU che, in chiave soggettiva, prevede il diritto dell'accusato al giudice imparziale, diritto, come detto, comunque indisponibile, la nostra Costituzione impone, quale imprescindibile condizione oggettiva di regolare svolgimento del processo, che lo stesso si celebri dinanzi al giudice terzo e imparziale.

Nel caso specifico, ad avviso del ricorrente, avendo il presidente dott. Bouchard partecipato al processo e alla deliberazione della sentenza, pur non essendo imparziale, come incidentalmente accertato dalla Corte d'appello di Firenze, il giudizio di primo grado è risultato affetto da nullità assoluta ex articolo 178 lettera a) codice di procedura penale in quanto svolto da un giudice non imparziale e, di conseguenza, privo della condizioni di capacità imposte, a pena di nullità assoluta, dall'articolo 33 codice di procedura penale Nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a prescindere dalle pur presenti deduzioni difensive.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per una nuova celebrazione del processo dinanzi a un collegio giudicante imparziale.

Se, al contrario, non si volesse accogliere questa lettura evolutiva, attenta alle garanzie anche oggettive della giurisdizione, fondata sul dato letterale delle disposizioni codicistiche correttamente sottoposte a interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, e si preferisse la consolidata esegesi dell'articolo 33 comma 1 codice di procedura penale che porta a estromettere dalla capacità del giudice le condizioni codicistiche di indipendenza e imparzialità, le quali trovano invece tutela solo sotto forma degli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione, della ricusazione e della rimessione, sarebbe indispensabile sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 33, 36 e 37 codice di procedura penale, con riferimento agli articolo 111 comma 2, 117 comma 1 Cost. e all'articolo 6 § 1 CEDU, nella parte in cui non garantiscono che, in difetto della ricusazione o dell'astensione, il giudice parziale non possa partecipare al processo e al giudizio.

La rilevanza della questione nel processo de qua appare indiscutibile, avendo il presidente dott. Buochard condotto il processo di primo grado e

partecipato alla deliberazione della sentenza di condanna e potendosi sanare il difetto di imparzialità del giudice solo mediante una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 415-bis e 416 comma 1 stesso codice), sul punto relativo alla questione processuale riguardante la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare e degli atti successivi per mancata rinnovazione dell'avviso ex articolo 415-bis codice di procedura penale in seguito allo svolgimento di ulteriori indagini preliminari.

Sostiene che, in data 16 ottobre 2012, è stato notificato a tutti gli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis codice di procedura penale.

Fra il 16 ottobre 2012 e il 28 dicembre 2012, giorno in cui il pubblico ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio, lo stesso organo inquirente ha compiuto ulteriore attività d'indagine preliminare, riguardanti anche la posizione dell'imputato Fiesoli (e degli altri ricorrenti in precedenza citati), oggetto di ben tre depositi avvenuti, segnatamente, in data 21 novembre 2012, 28 novembre 2012 e 27 dicembre 2012. ven

Dopo l'avviso di conclusione delle indagini e prima della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero ha quindi svolto investigazioni che non sono state in alcun modo sollecitate dalla difesa Fiesoli, né da altre difese, in seguito alla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini, con la conseguenza che la decisione impugnata appare palesemente viziata da un errore di diritto determinato dalla confusione concettuale fra indagini integrative (articolo 430 del codice di procedura penale) e investigazioni successive all'avviso di conclusione delle indagini, ma pur sempre collocate all'interno della fase delle indagini preliminari.

Si osserva a tal proposito che, nell'ambito di un generale principio di continuità investigativa, il pubblico ministero può svolgere ulteriori indagini nel periodo compreso fra la richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare (indagini suppletive ex articolo 419 comma 3 codice di procedura penale) ovvero investigazioni successive al decreto che dispone il giudizio (indagini integrative ex articolo 430 codice di procedura penale).

Nel periodo compreso fra la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio al giudizio, il codice prevede che il pubblico ministero debba svolgere le ulteriori indagini sollecitate dalla difesa proprio in seguito all'informazione ricevuta (articolo 415-bis, commi 4 e 5, codice di procedura penale).

Se, invece, in questo lasso di tempo, successivo all'avviso di conclusione delle indagini, ma precedente l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero decidesse, come avvenuto nel caso di specie, di svolgere ulteriori investigazioni, sarebbe tenuto a notificare un nuovo avviso ex articolo 415-*bis* codice di procedura penale all'indagato in modo tale da consentirgli di esercitare, anche in relazione alle successive acquisizioni probatorie, le prerogative difensive previste proprio dal terzo comma dell'articolo 415-*bis* codice di procedura penale integrando, in mancanza di ciò, la nullità processuale che è stata tempestivamente eccepita e ritualmente riproposta ma non dichiarata dai giudici del merito, che pertanto sarebbero incorsi nel vizio di violazione di legge denunciato.

La medesima eccezione è stata sollevata dai ricorrenti Consorti, Goffredi, Serpi, Vannucchi, Tempestini, Montorsi, Maria Francesca Tardani, Sassi, Daniela Tardani, Bacci nei rispettivi motivi di ricorso.

2.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ancora, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione agli articolo 178, 179 comma 1, 420, 420-*quater* stesso codice), nel punto relativo alla questione processuale riguardante la nullità dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi per omessa citazione dell'imputato non dichiarato contumace all'udienza del 5 marzo 2013.

Osserva che, alla prima udienza dibattimentale del 4 ottobre 2013, il proprio difensore, unitamente a tutti gli altri difensori, aveva eccepito la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio determinata dall'omessa dichiarazione di contumacia alla prima udienza preliminare del 21 febbraio 2013 e dall'omessa notifica dell'avviso del rinvio alla successiva udienza del 5 marzo 2013.

La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che, pur non essendo stata dichiarata la contumacia alla prima udienza e pur non essendo stato dato avviso agli imputati del rinvio, la nullità che si è verificata sia solo a regime intermedio e risulti sanata per mancata tempestiva deduzione da parte dei difensori presenti all'udienza preliminare.

Obietta il ricorrente come si tratti, tuttavia, di un'erronea qualificazione della nullità che, afferendo alla *vocatio in iudicium*, va più correttamente considerata di carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Questa conclusione sarebbe sostenuta da un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e, qualora non accolta, il ricorrente chiede, in subordine, il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell'articolo 618 codice di procedura penale.

La medesima eccezione è stata sollevata dai ricorrenti Consorti, Goffredi, Serpi, Vannucchi, Tempestini, Montorsi, Maria Francesca Tardani, Sassi, Daniela Tardani, Bacci nei rispettivi motivi di ricorso.

In sintonia con le argomentazioni già proposte dal ricorrente Fiesoli, i ricorrenti ai quali il motivo di ricorso è comune sostengono che, nel previgente sistema, cioè prima dell'abolizione dell'istituto, la dichiarazione di contumacia aveva effetti costitutivi e non meramente dichiarativi, consistendo il principale effetto della dichiarazione di contumacia nell'attribuzione della rappresentanza dell'imputato al difensore, circostanza che consentiva al rapporto processuale di costituirsi validamente e di proseguire pur nella fisica assenza dell'imputato, allo stesso modo nel caso di rinvii dell'udienza senza necessità di nuova citazione a comparire (ex articolo 477 del codice penale) essendo a tal fine sufficiente la comunicazione al difensore.

Da ciò consegue, secondo i ricorrenti, la nullità assoluta ed insanabile in conseguenza dell'omesso avviso del differimento all'imputato non dichiarato contumace, perché - in difetto della citata presunzione legale di conoscenza e della conseguente attribuzione della rappresentanza processuale dell'imputato al difensore - essa si traduce in una omessa citazione. ST

Per queste ragioni, l'orientamento fatto proprio dai giudici del merito - l'omesso avviso come nullità di ordine generale e a regime intermedio - sarebbe decisamente erroneo.

Conclusivamente, dall'omesso avviso della data di rinvio agli imputati non dichiarati contumaci sarebbe discesa la nullità ex articoli 178, 179, comma 1, e 185 codice di procedura penale di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dunque della stessa udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, del dibattimento di primo grado, della sentenza del Tribunale e della sentenza della Corte di Appello, che meriterebbe, secondo questa impostazione, di essere annullata con rinvio al giudice dell'udienza preliminare.

2.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 178 lettera c) codice di procedura penale con riferimento agli articolo 392 comma 1-bis, 393 comma 2-bis, 495 comma 4-bis, 498 e 499 stesso codice), nel punto relativo alla questione processuale in tema di assunzione delle testimonianze delle persone offese Mameli e Fiorenza nel corso dell'incidente probatorio e della mancata assunzione delle predette testimonianze nel corso del dibattimento.

Assume che la sentenza impugnata (unitamente alle ordinanze del 14 ottobre 2013, 26 febbraio 2014, 23 maggio 2014) è affetta dal vizio denunciato perché l'esame delle persone offese Mameli e Fiorenza, fonti di prova che hanno fornito elementi decisivi per la condanna dell'imputato Fiesoli in relazione ai capi

d), e), f) g) dell'imputazione, sarebbe stato condotto, nell'incidente probatorio, in palese violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, mentre, in dibattimento, l'assunzione delle relative testimonianze è stata impedita, ancorché ammessa e non revocata dal giudice, in quanto oggetto di rinuncia da parte del pubblico ministero richiedente.

Rileva che, nel corso dell'incidente probatorio, la difesa è stata privata del diritto a condurre un controesame "consapevole" e "informato", essendo stati depositati solo taluni degli atti di indagine sui quali si sarebbe dovuto condurre l'esame.

Al momento dell'escussione dibattimentale, invece, sarebbe stato inibito alla difesa di procedere al controesame dei due testimoni-parti civili, in considerazione della rinuncia all'esame diretto da parte del pubblico ministero.

Limitazione ed esclusione del controesame che, nelle due diverse sedi processuali, hanno privato l'imputato della possibilità di mettere in discussione l'attendibilità dei testimoni decisivi d'accusa, in violazione dei principi costituzionali del contraddittorio, della parità fra le parti e, più in generale, del diritto di difesa sotto forma di nullità ex articolo 178 lettera c) tempestivamente dedotta e riproposta con i motivi d'appello.

Nonostante la sentenza impugnata avesse ritenuto che, nel caso specifico, l'incidente probatorio fosse stato richiesto per l'esigenza sancita dall'articolo 392, comma 1, lettera b), codice di procedura penale e che questa scelta avesse determinato la facoltà per il pubblico ministero di depositare le sole dichiarazioni rese in precedenza dall'esaminando (p. 111-112 della sentenza), rileva il ricorrente come l'inosservanza della chiarissima normativa non può non riflettersi direttamente sul diritto di difesa, sotto forma di assistenza, con conseguente nullità della richiesta di incidente probatorio non preceduta dalla completa *discovery*, della successiva ordinanza di ammissione del medesimo incumbente, alla quale conseguono la nullità dell'intera udienza ex articoli 392 e ss. codice di procedura penale e della prova ivi acquisita; nullità propagatesi al decreto che dispone il giudizio, che si fonda proprio su quegli esami condotti in incidente probatorio e, in ultimo, anche sulla sentenza impugnata.

Richiamata la Giurisprudenza di legittimità che si è espressa in tal senso, il ricorrente osserva che, sempre con riferimento alle decisive fonti di prova costituite dalle persone offese Mameli e Fiorenza, il controesame dibattimentale è stato impedito dal tribunale di Firenze con decisione che la sentenza impugnata ha condiviso incorrendo però in un evidente travisamento degli atti processuali quando ha affermato che il pubblico ministero avrebbe rinunciato all'esame diretto delle persone offese Mameli e Fiorenza, citate solo con riferimento al capo V) di imputazione in tema di maltrattamenti (p. 112 della sentenza).

Premette il ricorrente che, se anche il capo V) descriveva una condotta ascritta ad altri soggetti in concorso con Fiesoli, in realtà nella lista testi del pubblico ministero Mameli e Fiorenza erano indicati con riferimento a tutti i capi di imputazione riguardanti direttamente e inequivocabilmente il Fiesoli.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe enunciato un erroneo principio di diritto, ponendo a fondamento della sua decisione una massima della giurisprudenza di legittimità riguardante un caso completamente diverso e, di conseguenza, enunciando un differente principio per cui la rinuncia alla prova orale, da parte di chi ne ha chiesta l'ammissione, farebbe venir meno il diritto delle altre parti a condurre comunque l'escussione del testimone. Tale affermazione contrasta, anzitutto, con il tenore letterale dell'articolo 495, comma 4-*bis*, codice di procedura penale, a mente del quale «nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta».

A ciò si aggiunga che la ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, oltre a confliggere con il tenore letterale dell'articolo 495, comma 4-*bis*, codice di procedura penale, finisce per addossare arbitrariamente alla difesa l'inedito onere di indicare i testi d'accusa nella propria lista testimoniale, onde scongiurare gli effetti negativi di una possibile rinuncia all'esame da parte del pubblico ministero.

VCA

Tale lettura, destituita di fondamento tanto normativo quanto giurisprudenziale, comporta l'abrogazione dell'opposta scelta effettuata dal legislatore in favore di un principio di "acquisizione processuale" per cui, una volta ammesse, le prove divengono patrimonio comune del processo e sfuggono ai dominio incontrastato della parte richiedente, la cui rinuncia, infatti, per poter produrre effetto abbisogna del consenso delle altre parti. Soltanto al giudice è rimessa la facoltà - non esercitata in questo caso - di revocare l'ordinanza ammissiva del testimone, qualora nel dinamico svolgersi dell'agone processuale l'iniziale prognosi di rilevanza dovesse rivelarsi superata.

Infine, l'erronea impostazione seguita dalla Corte d'appello di Firenze determina l'aberrante effetto di abrogare il diritto al controesame, sancito dagli articoli 498 e 499 codice di procedura penale, quale diretta attuazione del principio costituzionale di formazione della prova nel contraddittorio fra le parti (articolo 111, comma 4, Cost.).

Conclusivamente, la definitiva preclusione dell'unica audizione a cognizione difensiva piena di testi fondamentali, quali Mameli e Fiorenza, si pone in evidente contrasto con le norme costituzionali e sovranazionali che presidiano il diritto scolpito negli articoli 111, comma 4, Cost e 6 § 3 lettera d) Cedu., nonché con il diritto di difesa.

La decisione del giudice di primo grado, fatta propria dalla sentenza impugnata, si segnala, altresì, per la disparità di trattamento introdotta nel processo: il tribunale di Firenze, infatti, sconfessando se stesso, ha ritualmente consentito al pubblico ministero di esercitare il proprio diritto al controesame di testimoni introdotti da difensori che avevano rinunciato all'esame diretto (v., ad esempio, controesame del teste Camilla Pezzati, trascrizione udienza del 30.03.2015 allegato n. 12).

Sul piano delle conseguenze, la violazione del diritto di difesa si traduce inevitabilmente nella nullità, già tempestivamente dedotta, della deposizione dei testimoni Fiorenza e Mameli ex articolo 178, lettera c), codice di procedura penale e della sentenza in relazione a quei capi che hanno condannato Rodolfo Fiesoli per reati commessi in loro danno [capi d), e), f) g) dell'imputazione].

2.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione all'articolo 178 lettera c), 190, 234, 495 comma 2, 603 stesso codice, agli articoli 111 e 24 comma 2 Cost., all'articolo 6 § 3 lettera d) CEDU), sul punto relativo alle questioni processuali in tema di istanze istruttorie, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in relazione alle statuizioni sulla prova nonché dal manifesto travisamento dell'oggetto delle doglianze sviluppate con l'atto di appello nonché la mancata assunzione di una prova contraria decisiva richiesta ai sensi dell'articolo 495, comma 2, del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera d), codice di procedura penale.

ve

Assume che la sentenza impugnata (unitamente alle ordinanze del 18 dicembre 2013, 5 marzo 2014, 13 maggio 2014, 10 marzo 2014, 31 marzo 2015, 14 aprile 2015) è affetta dal vizio denunciato per aver confermato tutte le decisioni emanate al riguardo dal giudice di primo grado, decisione, tuttavia, sorretta da una motivazione tutt'altro che immune da vizi logici e giuridici.

Il criterio discretivo adottato dal giudice di primo grado nell'assumere l'iniziale decisione ex articolo 495 codice di procedura penale è stato quello di ammettere, in prima battuta, solo le testimonianze di soggetti intranei alla Comunità Il Forteto. Si tratta, come è ovvio, di un criterio in sé irragionevole, non potendosi escludere la rilevanza e la pertinenza delle testimonianze offerte da soggetti estranei alla comunità e, ciò nondimeno, informati sui fatti.

Così facendo, il Tribunale di Firenze avrebbe consapevolmente limitato e violato il diritto alla prova della difesa, lasciando però aperta la possibilità di rivedere questa scelta iniziale all'esito dell'istruttoria, salvo poi non provvedere in tal senso, finendo con l'escludere l'ammissibilità della prova contraria sulla base di un criterio, non previsto dall'articolo 190 del codice di procedura penale, di conclusione probatoria strutturata su giudizi prognostici.



L'errore logico-giuridico appare al ricorrente di tutta evidenza: il Tribunale dapprima e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che fosse possibile limitare *ex ante* il diritto alla prova, sulla base di un criterio discretivo irragionevole (solo gli intranei alla comunità), per poi escludere del tutto tale diritto difensivo sulla base della considerazione che la pubblica accusa aveva comunque già raggiunto la prova di colpevolezza, così rinnegando il metodo dialettico che poggia proprio sulla falsificazione dell'accusa ad opera della difesa e delle prove da quest'ultima introdotte.

Al vizio di motivazione si aggiunge, secondo il ricorrente, la nullità, tempestivamente eccepita e dedotta nei motivi d'appello, derivante dall'inosservanza delle norme sul diritto alla prova che indubitabilmente trovano presidio nell'articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale

Nello specifico, la difesa dell'imputato Fiesoli aveva proposto, con i motivi d'appello, una precisa doglianza in ordine alla mancata acquisizione di prove documentali rappresentate dal file audio-video riguardanti dichiarazioni di Giuseppe Aversa e, in subordine, richiesta di acquisizione delle stesse ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale. La rilevanza di tali documenti per la valutazione dell'attendibilità del testimone d'accusa era stata ampiamente dimostrata sia al momento della richiesta di prova sia nell'atto d'appello.

van

Ciò posto, il ricorrente ricorda che il diritto alla prova contraria deve essere pienamente riconosciuto alla difesa e può essere escluso, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti.

Il giudice d'appello, chiamato a rivalutare la decisione assunta in primo grado con le ordinanze di rigetto dei 13 maggio 2014 e del 14 aprile 2015, avrebbe quindi dovuto impiegare lo stesso criterio di ammissibilità della prova stabilito dagli articoli 190, 234 e 495, comma 2, del codice di procedura penale, non potendosi avvalere dei più stringenti parametri decisionali previsti dall'articolo 603 stesso codice in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.

Al contrario, la Corte territoriale ha giudicato la decisione del primo giudice alla luce di un inammissibile apprezzamento di concluzione probatoria d'accusa che sembra al ricorrente più aderente proprio alle valutazioni implicate dall'articolo 603 del codice di procedura penale.

Nell'ottica del motivo di ricorso previsto dall'articolo 606, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, si deduce allora che la prova documentale richiesta ex articolo 495, comma 2, stesso codice poteva ritenersi altresì decisiva, essendo in grado di compromettere la credibilità del testimone e l'attendibilità del suo narrato e, trattandosi di testimone chiave dell'accusa,

costituito parte civile, non può in alcun modo dubitarsi della decisività della sua deposizione in ordine ai reati da lui stesso denunciati.

Gli argomenti appena esposti sono stati dal ricorrente richiamati anche per la critica della sentenza in ordine alle decisioni di rigetto (ordinanze del 5 marzo 2014, 10 marzo 2014 e 14 aprile 2015) delle richieste di acquisizione di documenti rilevanti per valutare la credibilità del testimone d'accusa, Marika Corso.

Strettamente correlata alla richiesta istruttoria riguardante la testimone Corso, vi era anche quella di assumere la deposizione di Nicola Casanova.

Si trattava di una testimonianza la cui ammissione era stata più volte sollecitata dalle difese, ma mai ammessa dal giudice di primo grado. Nell'atto di appello il ricorrente ribadiva l'assoluta rilevanza del testimone Casanova e chiedeva la rinnovazione istruttoria proprio per consentire di dare ingresso nel processo a una prova decisiva per valutare la credibilità della Corso, il cui memoriale non acquisito, era stato infatti consegnato alla difesa Fiesoli dal Casanova: sarebbe stata perciò decisiva l'acquisizione del memoriale e la testimonianza del Casanova, posto che delle due l'una: o la Corso aveva reso una falsa testimonianza al dibattimento in merito al memoriale che le sarebbe stato mostrato, oppure era stato Casanova a dichiarare il falso, sottoscrivendo di fronte al difensore del Fiesoli di aver ricevuto quelle pagine proprio da Marika Corso.

Con i motivi nuovi, la difesa Fiesoli aveva richiesto alla Corte d'appello di Firenze l'acquisizione di prove sopravvenute scoperte grazie agli esiti della Commissione d'inchiesta regionale sul Forteto. Trattandosi di prove sopravvenute, la valutazione dell'istanza istruttoria doveva essere condotta ai sensi dell'articolo 603, comma 2, del codice di procedura penale che rinvia ai criteri dell'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

Al tale proposito il ricorrente deduce che la decisione impugnata, invece, non si è limitata, come avrebbe dovuto, ad esaminare la rilevanza e la pertinenza della richiesta istruttoria, ma si è spinta, ancora una volta, ad apprezzarne indebitamente la presunta concludenza probatoria (p. 108 della motivazione).

Dunque, anche l'inosservanza dell'articolo 603, comma 2, del codice di procedura penale ha leso il diritto alla prova contraria con riferimento a circostanze a scarico decisive in ordine alle imputazioni per maltrattamenti.

Osserva il ricorrente che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, avendo ad oggetto prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, rappresenta anche autonomo vizio ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d), codice di procedura penale per mancata assunzione di prova decisiva.

2.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza in relazione ai capi civili nel punto relativo alla richiesta di esclusione delle parti civili Corso e Fiesoli, per violazione degli articoli 78 e 75, 102 codice di procedura penale nonché per violazione degli articoli 74, 78, 79, 80 comma 2 e 484 stesso codice (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).

Sostiene che la sentenza impugnata (unitamente all'ordinanza del 14 ottobre 2013) sarebbe affetta da vizi denunciati in quanto le parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli si sono costituite, all'udienza preliminare, con atto presentato dal sostituto del procuratore speciale, con conseguente ed evidente difetto di legittimazione del difensore nominato sostituto ai sensi dell'articolo 102 codice di procedura penale, essendosi in tal senso espressa anche la giurisprudenza di legittimità.

Ricorda che, all'udienza del 4 ottobre 2014, dopo avere svolto le questioni preliminari inerenti l'accertamento della costituzione delle parti, su invito del Tribunale le difese reiteravano la questione sopra prospettata.

All'esito, il Presidente chiedeva al sostituto ex articolo 102 codice di procedura penale dell'avv. Stefani, avv. Vannozzi, se le parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli fossero presenti in aula e, avuta risposta positiva dal difensore, verbalizzava la loro volontà di costituirsi parte civile. Jan

Deduce che la costituzione di parte civile, così rinnovata, deve considerarsi radicalmente inammissibile, perché assolutamente priva della forma scritta e di tutti i requisiti previsti dall'articolo 78 del codice di procedura penale.

Né varrebbe a sanare la rinnovazione, così operata, la circostanza che alla successiva udienza del 11 ottobre 2013 l'Avv. Stefani abbia depositato nuovi atti di costituzione di parte civile.

Ed infatti, il Presidente del Collegio, all'udienza del 4 ottobre 2013 (cfr. all. 13), aveva invitato i difensori a svolgere anche le ulteriori questioni preliminari di cui all'articolo 80, comma 2, codice di procedura penale, specificando che nel momento in cui le difese trattavano queste ultime l'udienza doveva considerarsi nella fase prevista dall'articolo 491 codice di procedura penale.

Dunque, il deposito degli ulteriori atti di costituzione di parte civile da parte dell'Avv. Stefani nell'interesse delle danneggiate dai reati Marika Corso e Donatella Fiesoli all'udienza del 11 ottobre 2013 (quando oramai le questioni erano già state svolte su invito del Presidente) deve ritenersi tardivo, perché eseguito nella fase ex articolo 491 codice di procedura penale.

Di conseguenza, andrebbe dichiarata l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile di Marika Corso e Donatella Fiesoli, con conseguente annullamento dei relativi capi della sentenza.

2.2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale) per radicale violazione dei diritti fondamentali riconducibili all'equo processo garantito dagli art 111 Cost. e 6 CEDU.

Sostiene che il processo svolto a suo carico è risultato, nel suo complesso, non equo.

Si è verificata, infatti, una corposa serie di gravissime violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti all'imputato, denunciata nei motivi d'appello, ma alla quale la Corte d'appello di Firenze non ha ritenuto opportuno porre rimedio, tale da far ritenere violato, nel suo insieme, il generale diritto di ogni accusato a un processo equo, in considerazione delle innumerevoli violazioni commesse in danno dell'imputato Fiesoli, in gran parte denunciate con appositi e specifici motivi di ricorso che qui si richiamano integralmente.

L'imputato non ha infatti goduto del diritto a essere giudicato da un giudice imparziale (articolo 6 § 1 CEDU) né ha beneficiato di un'effettiva assistenza difensiva (articolo 6 § 3 lettera b) e c) CEDU), non essendo stato concesso ai difensore d'ufficio il tempo necessario per preparare la difesa; egli non ha potuto compiutamente esercitare il diritto di difendersi provando (articolo 6 § 3 lettera d) CEDU), avendo il Tribunale di Firenze ammesso solo una minima parte dei testimoni indicati dalla difesa; non ha goduto del diritto alla parità delle armi, tra accusa e difesa, caratteristica imprescindibile di un processo equo (articolo 6 § 1 e 3 CEDU). La parità infatti richiede che a ogni parte sia fornita l'opportunità di difendere le proprie ragioni in condizioni che non la mettano in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte. Nel caso specifico, dei 112 testi ammessi, ben 79 erano quelli richiesti dal Pubblico Ministero (la cui lista ne contemplava, originariamente, 105); dei 155 richiesti dalla difesa Fiesoli, il Tribunale ne ammetteva soltanto 31; non ha potuto esercitare compiutamente il diritto al contraddittorio, alla cui base sta il diritto di addurre prove contrarie a quelle dell'accusa (articolo 6 § 3 lett, d) CEDU): il riferimento è alle richieste di prova riguardanti i testimoni estranei al Forteto o a quelle concernenti le persone sentite dalla Commissione regionale d'inchiesta, sollecitate anche ai sensi dell'articolo 603, comma 2, del codice di procedura penale in quanto prove sopravvenute; non ha goduto del diritto al contraddittorio nella formazione della prova con riferimento a testimonianze determinanti per la sua condanna (articolo 6 § 3 lettera d) CEDU): il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese dalle persone offese Mameli e Fiorenza che sono state sentite nel corso di un incidente probatorio non preceduto dal completo deposito degli atti di indagine; non ha potuto esercitare il diritto di partecipare al suo processo (articolo 6 § 1 CEDU), con riferimento all'udienza preliminare nella quale non è stato dichiarato contumace e non gli è stato comunicato il rinvio disposto dal giudice.

VEN

In conclusione, la sistematica e radicale violazione di diritti fondamentali riconducibili al concetto di "equo processo", non bilanciata né bilanciabile da altre garanzie, dovrebbe condurre, secondo l'opinione espressa dal ricorrente, all'annullamento della sentenza viziata, con rinvio per la celebrazione di un nuovo processo di primo grado.

2.2.9. Con in nono motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, addirittura grafica, in ordine agli specifici rilievi dedotti nei motivi d'appello in punto di non genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, a cagione dell'avvenuta contaminazione delle loro dichiarazioni (articolo 606 comma 1, lettera e) codice di procedura penale).

Assume che la Corte territoriale ha desunto la prova dell'esistenza del reato di maltrattamento "sulla scorta dei dettagliati racconti delle parti offese, peraltro riportati altrettanto puntualmente nei capi d'imputazione".

Obietta tuttavia che la Corte del merito non ha affatto motivato circa la loro genuinità e attendibilità delle dichiarazioni sulle quali è stata fondata la prova di responsabilità, specialmente alla luce degli specifici rilievi dedotti con l'atto di appello, atteso che: 1) considerato l'interesse di cui gli offesi erano portatori, il controllo sulla loro deposizione non è stato condotto con la necessaria cautela; 2) non vi è stato un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che abbia tenuto conto anche degli altri elementi emergenti dagli atti, specie dei cd. riscontri negativi; 3) rilevato che tutti gli 'offesi' sono anche parti civili, non si è proceduto al riscontro delle loro dichiarazioni, motivando compiutamente e fondatamente sulle ragioni che hanno indotto il giudice ad aderirvi.

sc

In altri termini, la motivazione della sentenza impugnata si è sottratta alle puntuali critiche della Difesa, volte ad affermare la sussistenza di risultanze istruttorie significative di una contaminazione della prova dichiarativa, consapevole o inconsapevole, ma certamente favorita dall'esperienza comunitaria di tutte le "parti offese", avendo la Difesa prospettato alla Corte una cospicua i seguenti elementi atti a confortare l'ipotesi di una contaminazione delle testimonianze a carico:

i) la funzione svolta dal Comitato Vittime del Forteto, alle cui frequenti riunioni - formali ed informali - a partire dal 2011 hanno più volte partecipato quasi tutte le parti civili del processo, nonché altri testimoni a carico, tutti fuoriusciti dalla comunità e singolarmente definiti "neutri";

ii) l'inchiesta svolta da una commissione ad hoc del Consiglio Regionale della Toscana, durante lo svolgimento della fase delle indagini preliminari, con modalità di audizione collettiva (in gruppo o in gruppi) dei denunciati, poi costituiti parti civili;

iii) le nove querele di Giuseppe Aversa, Gino Calamai, Donatella Fiesoli, Manuel Gronchi, Jonathan Bimonte, Nicoletta Biorci, Luigi Daidone, Lara Volpi e

Paolo Zahami sono state raccolte, in epoca prossima tra loro, dal medesimo studio legale.

La Corte d'appello si sarebbe affidata sul punto a un ragionamento apodittico e assertivo, definendo impraticabile la teoria del complotto (mai evocata in tali termini dalla Difesa), incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato, atteso il silenzio totale serbato su tutte le (contro)prove portate dalla Difesa a sostegno della censura di inattendibilità e non genuinità delle deposizioni delle persone offese.

Vi sarebbe addirittura mancanza grafica della motivazione, vizio non riparabile con il ricorso alla motivazione *per relationem* perché: 1) la Corte non fa alcun richiamo, neppure accennato, alla sentenza del Tribunale; 2) la decisione di primo grado, a sua volta, non contiene risposte, se non di carattere generico e generale, ai temi sollevati dalla Difesa.

Altrettanto non invocabile la categoria della motivazione implicita in quanto i temi oggetto delle censure dell'appellante non vengono neppure sfiorati dalla decisione di secondo grado.

2.2.10. Con il decimo motivo il ricorrente si duole dell'illogicità manifesta della motivazione circa l'irrilevanza di specifiche deduzioni difensive, contenute nei motivi d'appello, al fine della valutazione di credibilità delle persone offese nonché del travisamento di controprove decisive.

VCh

Sostiene che totalmente viziato, per travisamento da eliminazione di prove contrarie decisive, sarebbe il passaggio motivazionale secondo cui il tipo di vita (illegale e violenta) che si svolgeva all'interno del Forteto sarebbe stato raccontato da un "coro unanime di voci", non avendo la corte d'appello preso in alcuna considerazione le informazioni probatorie acquisite al processo che avrebbero deposto in senso diametralmente opposto.

2.2.11. Con l'undicesimo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sulle specifiche censure sollevate nei motivi di appello riguardo all'insussistenza della prova del reato di cui al capo a) della rubrica.

Afferma che la sentenza impugnata, anche con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, il cui punto è stato impugnato con separato motivo, avrebbe omesso di motivare su circostanze decisive ai fini della decisione e sviluppate, in forma critica rispetto al contenuto dell'impugnata pronuncia in parte qua, con i motivi di appello senza che alcuno dei formulati rilievi, pure riportati nel ricorso, concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte civile Aversa, sarebbe stato oggetto di confutazione da parte della Corte d'appello, che si sarebbe limitata a definire di "assoluta irrilevanza" il momento in cui la condotta lasciva sarebbe avvenuta.

2.2.12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente deduce, sempre in relazione al capo a) della rubrica, l'illogicità manifesta della motivazione, anche quale

conseguenza del mancato confronto con le specifiche censure sollevate nei motivi di appello in ordine alla credibilità della parte civile.

Sostiene che, se la Corte d'appello si fosse confrontata con gli specifici rilievi dell'impugnazione, non avrebbe potuto liquidare sbrigativamente la questione della data della condotta lasciva, palesandosi manifestamente illogico l'argomento secondo cui L'Aversa non si era appuntato sull'agenda il *dies* della violenza: al teste, infatti, non veniva chiesto il giorno o l'ora precisa dell'accadimento, ma soltanto una indicazione del periodo che consentisse di vagliare l'attendibilità del dichiarante e con essa la verosimiglianza dell'illecito.

Altrettanto illogica sarebbe l'asserzione della sentenza gravata secondo cui le contraddizioni dell'Aversa e le date non sempre collimanti corroborerebbero la tesi che esclude accuse preconfezionate o caluniose.

Fragile, secondo il ricorrente, il criterio inferenziale che sta alla base dell'assunto: la deposizione contraddittoria e a rimbalzi di un teste accusatore sarebbe la miglior prova della sua genuinità, con la conseguenza che se vi fosse calunnia, la deposizione sarebbe quindi lineare e coerente.

Sta di fatto che l'assunto, ad avviso del ricorrente, cozza contro i costanti insegnamenti giurisprudenziali e gli studi psicologici sulla testimonianza che invece valorizzano, ai fini del vaglio di credibilità, la coerenza e precisione del narrato. VCh

2.2.13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al capo a) della rubrica con riferimento all'articolo 61 n. 9 codice penale

Assume che la Corte d'appello ha affermato che l'imputato avrebbe esercitato un *munus pubblico* quando, in diretta correlazione con il Tribunale per i Minorenni, col quale si rapportava di continuo, acconsentiva all'affidamento di minori disagiati, abusati o con problemi psichici, che tramite lui venivano poi affidati formalmente a coppie funzionali fungendo dunque quale referente delle istituzioni, anche dei servizi sociali, come degli altri enti che controllavano l'andamento di tali affidamenti, svolgendo un servizio pubblico di supporto, desumendo da ciò l'applicazione dell'aggravante.

Il ricorrente obietta che la Corte del merito, persistendo nell'errore dei primi giudici, cita in proposito giurisprudenza non pertinente rispetto alla questione agitata. Ammesso, per ipotesi, che l'attività evocata dalle sentenze di merito consistesse effettivamente in un *munus pubblico*, occorre chiedersi come quel *munus* avesse potuto facilitare o agevolare la commissione di un delitto contestato in danno di persona maggiorenne, entrata in Comunità nel 1997 e cioè più di dieci anni prima dell'episodio in questione.

Nessuna delle sentenze di merito avrebbe seriamente risposto a tale interrogativo.

2.2.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo d) della rubrica la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in ordine alla credibilità della parte civile sul valore da attribuire al dato, incontrovertito, dell'innamoramento per il Fiesoli e, quindi, al consenso agli atti sessuali, e ciò anche in conseguenza del travisamento, per eliminazione parziale, del risultato di prova decisiva rappresentato dalla deposizione testimoniale di Valentina Ceccherini nonché l'erronea applicazione della legge penale. Dopo aver riportato la *ratio decidendi in parte qua* e diffusamente denunciato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente osserva come le informazioni probatorie disponibili al processo, se prese in esame nella loro integrità, impongano di tener conto del fatto che la parte civile avrebbe occultato ai giudici quali fossero realmente i suoi sentimenti nei riguardi dell'imputato, rendendo perciò manifestamente illogica la motivazione in punto di credibilità intrinseca del Mameli.

Peraltro, il deficit di completezza, circa l'evidenza probatoria rilevante, avrebbe, secondo il ricorrente, condizionato negativamente -in termini di logicità- l'argomentazione della Corte relativa al declassamento dei sentimenti nutriti da Mameli nei riguardi di Fiesoli. ven

Alla conclusione che non di reale innamoramento si trattasse, bensì di semplice infatuazione giovanile per l'adulto ex tutore e capo del Forteto, inadeguata quindi ad esprimere effettivo consenso agli atti sessuali, la sentenza gravata perviene, ad avviso del ricorrente, applicando un discutibile criterio inferenziale e utilizzandolo in senso assoluto, nel senso che che i rapporti sessuali, tra giovani e adulti "carismatici", sarebbero sempre viziati dall'abuso dell'inferiorità psichica dei primi, circostanza smentita, tra l'altro, dalle presunzioni stabilite dal legislatore ex articolo 609-*quater* codice penale

In tal modo, i giudici del merito avrebbero del tutto ed erroneamente svalutato alcune incontrovertite informazioni probatorie, che confliggono con l'idea di un Mameli perennemente e totalmente assoggettato al cinismo di Fiesoli o alle cd. regole del Forteto.

2.2.15. Con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al capo d) della rubrica, l'erronea applicazione della legge penale per violazione degli articoli 157 e 161, comma 2 codice di procedura penale riguardo alle violenze sessuali asseritamente commesse entro la data del 15 dicembre 2001.

Sostiene che la sentenza gravata incorre in un manifesto errore di calcolo circa il periodo di tempo coperto dalla prescrizione, ritenendo estinte soltanto le condotte antecedenti il 15 dicembre 1996.

Questo il passaggio argomentativo: "alla luce della recidiva contestata, i quindici anni (10 più 5) di cui al termine massimo di prescrizione del reato,



decorrenti dalla data di custodia cautelare dell'imputato (15/12/2011) quale momento necessariamente finale, comportano il riconoscimento [della] causa estintiva per tutte le condotte antecedenti al 15/12/1996".

Obietta tuttavia il ricorrente che, se il primo atto interruttivo della prescrizione coincide - come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello - con la data dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale (emessa il 15 dicembre 2011), la corretta applicazione della legge penale impone di considerare prescritti gli illeciti risalenti ad epoca precedente il 15 dicembre 2001. L'interruzione, comportante l'aumento della metà del tempo necessario a prescrivere (in virtù della recidiva ex articolo 99 comma 2) avrebbe potuto infatti operare esclusivamente con riguardo alle ipotesi criminose per le quali il termine ordinario di prescrizione (10 anni) non era già maturato al 15 dicembre 2011.

2.2.16. Con il sedicesimo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al capo d) della rubrica per violazione dell'articolo 61 n. 9 codice penale e, comunque, per motivazione apparente circa la sussistenza di detta aggravante.

Sostiene il ricorrente che gli atti sessuali che mantengono possibile rilievo penale si collocano tra il dicembre 2001 e il maggio 2010. Ciò significa che la parte civile era all'epoca maggiorenne, essendo nata il 18 novembre 1976. L'ingresso in comunità, poi, è avvenuto nel 1991.

VCA

Il discusso servizio pubblico di supporto attribuito dalla Corte d'appello al Fiesoli si sarebbe esaurito dunque circa dieci anni prima degli episodi in contestazione, non potendo certo quel *munus* pubblico aver facilitato od agevolato la consumazione dei reati.

Fiesoli, tuttavia, è stato tutore di Mameli, cessando dal ruolo al compimento della maggiore età di quest'ultimo: 18 novembre 1994. Qui, dove la funzione pubblica è certa, rileva il ricorrente come la stessa si sia esaurita ben sette anni prima del periodo d'interesse, conseguendo da ciò la denunciata violazione di legge.

2.2.17. Con il diciassettesimo motivo il ricorrente censura, in relazione al capo f) della rubrica la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sulle precise censure sollevate nei motivi d'appello circa la credibilità dell'imputato, fondate su decisivi risultati di prova travisati per eliminazione dalla Corte d'appello o soltanto in apparenza presi in considerazione nonché per l'illogicità manifesta della motivazione per assoluta inconsistenza dei criteri inferenziali adottati dai giudicanti.

Sostiene il ricorrente come la sentenza impugnata non si sia affatto confrontata con i motivi di appello, pur avendo la Difesa censurato specificamente la pronuncia di primo grado in punto di credibilità del Fiorenza, unica prova a carico dell'imputato.

La Corte d'appello avrebbe completamente omesso di considerare testimonianze decisive per stabilire la credibilità di Fiorenza.

La motivazione della sentenza ricorso sarebbe, poi, viziata da illogicità manifesta laddove nega ogni macchinazione di Fiorenza in danno di Fiesoli, grazie a un confronto tra le violenze narrate da Eris e quelle descritte da Mameli nel senso che la diversità degli atti sessuali subito smentirebbe accuse architettate, ma non viene spiegato perché la comparazione venga effettuata proprio tra questi due soggetti, appartenenti a generazioni diverse di ospiti del Forteto. Essi non erano legati da vincoli di amicizia, non si frequentavano reciprocamente e diversi erano gli appartenenti alla comunità con cui si relazionavano.

2.2.18. Con il diciottesimo motivo il ricorrente deduce, in relazione al capo f, la mancanza di motivazione circa l'applicabilità dell'aggravante ex articolo 61 n° 9 del codice penale al reato di violenza sessuale asseritamente perpetrato in danno di Eris Fiorenza, sul rilievo che integra il vizio di motivazione apparente l'aver argomentato, nella sentenza gravata, una sola volta e indistintamente circa la ricorrenza dell'aggravante in epigrafe in tutti i reati ascritti a Fiesoli e indipendentemente da chi ne sia stato considerato offeso.

Sostiene che, sviluppando lo specifico motivo di ricorso concernente l'imputazione di violenza sessuale aggravata in danno di Aversa, aveva denunciato l'erronea applicazione della legge penale sul presupposto che l'asserito (e discusso) munus pubblico configurato in capo al Fiesoli non avesse "giocato" alcun ruolo nella presunta commissione di violenza sessuale in danno di un soggetto maggiorenne come Aversa, argomento non automaticamente riproponibile nel caso di Fiorenza, ancora minorenni all'epoca dei fatti contestati. Resta però l'obbligo motivazionale individualizzato: premesso che, neanche per la Corte d'appello, l'imputato rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto spiegare in che modo la commissione del fatto fosse stata per lo meno facilitata o agevolata dall'esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri, connessi a un munus che la stessa sentenza ricorso ha circoscritto a un servizio di pubblico supporto quando il ricorrente, in diretta correlazione con il Tribunale per i Minorenni, col quale si rapportava di continuo, acconsentiva all'affidamento di minori disagiati.

2.2.19. Con il diciannovesimo motivo il ricorrente censura, in relazione al capo h) della rubrica, la mancanza, addirittura grafica, della motivazione circa la sussistenza del reato.

Assume come sia evidente, nel caso in esame, la mancanza grafica di motivazione. Né potrebbe sul punto invocarsi il concetto di motivazione implicita, posto che l'apparato argomentativo contiene una contraddizione non sciolta: la Corte d'appello, benché avesse riconosciuto che l'unico episodio narrato dal

VCH

Bimonte non aveva avuto conferma da Camilla Pezzati, pur da lui indicata come presente al fatto, non ha tratto da ciò le debite conseguenze, tanto in termini di riscontro negativo, che di credibilità intrinseca.

2.2.20. Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al capo h) della rubrica, e la mancanza della motivazione, nel caso di specie apparente, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 del codice penale, richiamandosi sul punto alle premesse giuridiche svolte nei motivi concernenti le violenze sessuali Aversa e Fiorenza.

Il presunto episodio concernente Bimonte sarebbe accaduto, secondo l'imputazione, "in un giorno di fine novembre dell'anno 2007". Ciò significa che la parte civile era all'epoca maggiorenne cosicché il discusso servizio pubblico di supporto attribuito dalla Corte d'appello al Fiesoli si sarebbe esaurito più di 11 anni prima dell'episodio dell'asserito toccamento lascivo, non potendo certo quel munus pubblico aver facilitato od agevolato la contestata consumazione del reato. Di qui, la denunciata violazione di legge.

2.2.21. Con il ventunesimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al capo K) della rubrica, la manifesta illogicità della motivazione, circa la sussistenza del reato nonché il travisamento di prova decisiva, da cui è dipesa l'ulteriore illogicità manifesta della decisione.

Premette come la decisione di secondo grado diverga da quella del Tribunale, avendo escluso il reato di violenza di gruppo (articolo 609-*octies* codice penale) inquadrando il fatto nell'ipotesi di minore gravità ex articolo 609-*bis*, ultimo comma. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha recepito le più radicali censure dell'impugnante circa l'assoluta inattendibilità della parte civile.

Circa l'inaffidabilità soggettiva del Gronchi, già affrontata dal ricorrente in altra parte del ricorso, si denuncia l'illogicità del ragionamento di entrambi i giudici di merito, che hanno tratto la prova della sua sincerità dalle ammissioni di aver rubato più volte in danno dei suoi soci di cooperativa e compagni di comunità; con ciò sorvolando sul fatto che, essendo stata documentata al processo la ragione del suo licenziamento, non si trattava certo di ammissioni spontanee.

Ad avviso del ricorrente, un elemento decisivo per valutare l'attendibilità del Gronchi sarebbe dato dalla lettura della deposizione Giovacchini, sottostimata dalla Corte del merito, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe viziata da manifesta illogicità laddove ha ravvisato la sussistenza del reato ascritto a Fiesoli, fondando il proprio convincimento sulla deposizione della parte civile Gronchi.

2.2.22. Con il ventiduesimo motivo il ricorrente si duole, in relazione al capo K della rubrica, della mancanza di motivazione sulle specifiche censure sollevate

Ven

nei motivi d'appello riguardanti la credibilità del Gronchi, compromessa dalla deposizione della teste Romina Vainella.

Assume che, nei motivi d'appello, era stato censurato l'affidamento riposto dal Tribunale nelle dichiarazioni del Gronchi, segnalando specificamente l'esistenza di un ulteriore elemento idoneo a smentire le accuse della parte civile, sulla base della controprova costituita dalla deposizione della teste Romina Vainella, affidata come Gronchi a Daniela Tardani.

Nell'anno 2011, Romina Vainella ascoltò un colloquio tra il Gronchi e la Tardani, nel corso del quale quest'ultima chiese a Manuel Gronchi se fosse stato effettivamente oggetto di abusi sessuali da parte di Fiesoli, come propalato da alcune voci all'interno della comunità, riferendo la teste che Gronchi affermò che l'imputato gli aveva una volta - mentre erano seduti vicino a parlare - messo una mano sul ginocchio o sulla gamba. Di fronte all'osservazione della Tardani, che quello descritto non era certo un approccio particolare, Gronchi si giustificò asserendo di essersi indotto a parlare di abusi per uniformarsi alle condotte di altri componenti la comunità.

Da ciò il ricorrente deduce come il risultato di prova incrina ulteriormente la già compromessa attendibilità del Gronchi, non potendo coesistere la versione della Vainelli con quella di Manuel Gronchi, ma la Corte del merito non avrebbe risposto ad alcuno degli interrogativi sollevati nei motivi d'appello, non essendo logico opinare che, se il Gronchi nel 2011, dopo aver già abbandonato il Forteto, fosse stato sessualmente abusato dal Fiesoli, col concorso della Tardani, vi facesse ritorno, addirittura intrattenendosi a parlare degli illeciti patiti, proprio con la concorrente nel reato; né che, se la violenza fosse realmente accaduta, la concorrente Tardani si arrischiasse a parlarne con la vittima, in presenza di una testimone (Romina Vainella), con la conseguenza che, se le accuse della parte civile fossero fondate, Gronchi avrebbe rinfacciato alla Tardani di essere perfettamente al corrente di ciò che era accaduto.

Entrambe le sentenze di merito, non avendo fornito alcuna risposta su tali punti decisivi, risulterebbero perciò viziate per mancanza di motivazione.

2.2.23. Con il ventitreesimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al capo k) della rubrica, e la mancanza della motivazione, nel caso di specie apparente, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, richiamandosi sul punto alle premesse giuridiche svolte nei motivi concernenti le violenze sessuali Aversa e Fiorenza.

I presunti episodi concernenti Gronchi sarebbero accaduti tra il 2003 e il 2005. Ciò significa che la parte civile era all'epoca maggiorenne, essendo nata il 22 marzo 1984.

Vca

2.2.24. Con il ventiquattresimo motivo il ricorrente, in relazione al capo c) della rubrica, lamenta la mancanza di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa nonché l'omessa motivazione sulle censure contenute nei motivi di appello e sulla credibilità della persona offesa.

Dopo aver stigmatizzato la carenza della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe utilizzato soltanto poche informazioni fattuali rispetto al cospicuo compendio delle risultanze probatorie rilevanti, invece del tutto ignorate e trascurate, il ricorrente, in assenza di un discorso motivazionale fondato, secondo il suo assunto, su connessioni logiche, appunta le proprie critiche esponendo i passi rilevanti in parte qua della sentenza impugnata e rileva come la sentenza stessa esordisca col riconoscimento del clima meno oppressivo che dal 2000 avrebbe caratterizzato la vita del Forteto, argomento ritenuto dal ricorrente come idoneo più ad escludere che ad affermare la sussistenza di maltrattamenti.

Osserva il ricorrente che al dato, positivo per l'imputato, si accosta in contrapposizione, nella sentenza impugnata, l'evocazione di una condotta passiva rappresentata dal generico risentire della figura del Fiesoli, quale capo indiscusso della comunità, senza che tuttavia sia stata data spiegazione in che cosa si sia concretizzato quel "rientire", da parte di Aversa, con la conseguenza che la Corte d'appello, non avendo motivato sul punto, sarebbe giunta a sostenere un'argomentazione del tutto indeterminata e, quindi, inidonea ad integrare qualsivoglia fattispecie di reato.

Il rilevante il passaggio motivazionale, laddove la Corte del merito attribuisce al ricorrente la responsabilità di impartire le regole poi applicate alle singole coppie affidatarie, nel caso di specie Gino Calamai e Mariella Consorti, nulla tuttavia dice su quali regole siano state applicate all'Aversa, né sarebbe stata fornita alcuna giustificazione sulla ragione per la quale, qualora in tale condotta consistesse il reato, Gino Calamai - affidatario del ragazzo - sia andato esente da qualsivoglia contestazione penale, rimanendo inspiegabile come il Fiesoli possa avere concorso in un reato, non contestato al concorrente.

2.2.25. Con il venticinquesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo c) della rubrica, la mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine alle deduzioni difensive specificamente contenute nell'atto di appello e relative all'insussistenza del reato di maltrattamenti in danno in danno di Giuseppe Aversa, sul rilievo che mancherebbe nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alle enunciazioni delle ragioni, contenute nell'atto di appello, per le quali la Corte del merito ha ritenuto non attendibili i risultati di prova contraria segnalati specificamente dalla difesa e riportati nel ricorso.

Allo stesso modo, la motivazione sarebbe del tutto assente nella parte in cui la sentenza, pur riconoscendo che l'Aversa aveva beneficiato, rispetto agli altri ospiti della comunità, di un trattamento più morbido, non si sarebbe compiutamente misurata con gli elementi di prova, segnalati dalla difesa, idonei ad escludere la sussistenza di maltrattamenti in suo danno, in presenza cioè di una prova decisiva contraria rispetto all'accusa di maltrattamento, tanto più in quanto proveniente dal diretto interessato.

2.2.26. Con il ventiseiesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo c) della rubrica, lamenta la mancata acquisizione di una prova decisiva per la valutazione di credibilità di Giuseppe Aversa costituita dal video dell'intervista rilasciata durante il convegno tenutosi presso l'Ara Pacis di Roma, nonché dai DVD contenenti le registrazioni delle trasmissioni "Sabato&Domenica", "Insieme sul Due" e "I fatti vostri".

Ricorda il ricorrente come la Corte del merito avrebbe dovuto avvalersi delle dichiarazioni rese dall'Aversa in contesti pubblici ed in momenti successivi all'uscita dalla comunità, dopo l'acquisita consapevolezza (a suo stesso dire) dei comportamenti criminali consumati al Forteto, cosicché le difese chiesero al Tribunale - con istanza poi reiterata nella successiva udienza - che venisse acquisito agli atti del processo un DVD contenente la registrazione di un'intervista rilasciata dallo stesso Aversa durante un convegno tenutosi presso l'Ara Pacis di Roma, nonché i DVD contenenti le registrazioni delle trasmissioni "Sabato&Domenica", "Insieme sul Due" e "I fatti vostri", nelle parti relative ad interviste rilasciate sempre dall'Aversa.

VEN

Precisa il ricorrente che la finalità della richiesta istruttoria era quella evidenziare le numerose contraddizioni e l'inattendibilità delle dichiarazioni da quest'ultimo rese, in qualità di testimone, nel corso delle udienze dibattimentali del 12 e 13 maggio 2014.

Infatti, nelle occasioni pubbliche oggetto della documentazione rifiutata dai giudici di merito, Aversa, secondo l'assunto del ricorrente, si era espresso sulla comunità del Forteto e sui suoi appartenenti.

Si trattava, dunque, di dichiarazioni che assumevano una rilevanza assolutamente centrale rispetto alle accuse mosse nei confronti dell'imputato e parimenti nei confronti della madre naturale della parte civile negli abusi da questa subiti da bambino, dal momento che, secondo l'impianto accusatorio, la consapevolezza di tale coinvolgimento maturata dall'Aversa sarebbe in realtà un effetto proprio dell'opera persuasiva e maltrattante degli imputati.

Le ordinanze con le quali il Tribunale aveva rigettato le richieste di acquisizioni probatorie sono state ritualmente impugnate, congiuntamente alla sentenza di primo grado, ma il gravarne non ha incontrato il favore della Corte d'appello, che ha reiterato la decisione reiettiva.

Precisa inoltre il ricorrente come la Corte d'appello abbia clamorosamente frainteso l'oggetto della richiesta di prova di cui si chiedeva acquisizione, confondendo il video con l'intervista all'Ara Pacis con l'audio-registrazione del colloquio tra presenti Fiorenza-Aversa, già patrimonio della sentenza Corte d'appello, conseguendo a questo fraintendimento l'inesistenza giuridica della motivazione di rigetto della richiesta di acquisizione probatoria in parte qua.

2.2.27. Con il ventisettesimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al capo e) della rubrica, l'erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale con riferimento a tutte le condotte asseritamente poste in essere in epoca successiva all'anno 2000.

Premette che, secondo la Corte d'appello, anche per il Mameli la narrazione della vita al Forteto ricalca quella degli altri ospiti più stanziali, dal 2001 al 2011, con l'aggiunta di un rapporto particolarmente stretto e di tipo omosessuale col Fiesoli.

Sembrerebbe, dunque, che la parte civile avesse subito tutto il catalogo delle condotte maltrattanti elencate in questo processo.

Tutti i giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno affermato che esisterebbero due versioni del Forteto: una prima, più rigorosa ed intransigente, tramontata con l'arrivo del 2000; una seconda, progressivamente più aperta, moderna e indulgente verso i bisogni delle nuove generazioni. VCA

I giudici del merito non hanno però tenuto realmente conto di quanto tale constatazione dovesse incidere sulla procedibilità e sussistenza dei reati ipotizzati.

Operato pertanto il rinvio ad altra parte del ricorso nel quale il ricorrente ricorda di avere già affrontato la natura e la portata di detta metamorfosi, osserva che la Corte del merito avrebbe errato nel ravvisare in tutto il periodo successivo a detto spartiacque, gli elementi costitutivi di un reato di maltrattamenti in danno del Mameli.

2.2.28. Con il ventottesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo e) della rubrica, la manifesta illogicità della motivazione, circa la ritenuta irrilevanza, ai fini del giudizio di credibilità, dell'intervista resa alla Mediateca Regionale Toscana (2007) avente ad oggetto la ricostruzione dell'intera esperienza del Mameli al Forteto.

Premette come la sentenza gravata, dopo aver riconosciuto alla difesa di aver sottolineato "le indubbe divergenze tra quanto riferito nell'intervista del 2007 agli studenti della mediateca fiorentina e quanto dichiarato in dibattimento" dal Mameli, per escludere la rilevanza probatoria dell'intervista, abbia riconosciuto che il Tribunale non aveva risposto alle deduzioni difensive sul punto, ritenendo di non doversi fare carico di quelle specifiche deduzioni, pur riproposte nei motivi d'appello, perché "necessariamente deve prevalere quanto

emerso dal contraddittorio dibattimentale, cui tutte le parti hanno avuto pari accesso, a fronte di una intervista pubblica che ha tutti i limiti di un fenomeno mediatico [...] falsato dall'inevitabile richiamo dei riflettori, in un momento in cui il Forteto era ancora in auge come postazione educativa e di supporto alle istituzioni locali ed i suoi ospiti non avevano maturato quella coscienza critica che poi li indurrà ad allontanarsene".

Siffatta motivazione sarebbe manifestamente illogica in quanto:

1. travisa le circostanze storiche in cui si è formata la dichiarazione extraprocessuale: non si trattava affatto un "intervista pubblica", come tale falsata "dall'inevitabile richiamo dei riflettori", ma di un documento, videoripreso a fini didattici da alcuni studenti dell'istituzione culturale "Mediateca Regionale Toscana" e finalizzato a raccogliere, con le parole dell'interessato, la testimonianza della vita al Forteto da parte di un componente della comunità; tale videoripresa fu effettuata in assenza di pubblico;

2. applica in maniera assolutizzata, e quindi deformante, il criterio inferenziale per cui una dichiarazione rilasciata in un'intervista debba essere per forza "falsa" o "falsata" mentre ciò che si dichiara in un pubblico dibattito sarebbe sempre genuino; se così fosse non esisterebbe nel Codice penale la previsione incriminatrice del delitto di falsa testimonianza;

3. non segnala, neanche in modo generico, quali sarebbero i concreti indici di falsità dell'intervista rilasciata dal Mameli;

4. nega che, pur godendo il Forteto di fiducia da parte delle istituzioni locali, un suo componente, sollecitato a riferire la propria esperienza, potesse descriverla in termini negativi, se non addirittura dolorosi;

5. trascura, circa la mancata maturazione di coscienza critica, che nel 2007 - data dell'intervista - Mameli era un uomo adulto, di 31 anni, entrato al Forteto da più di 17 anni.

Tale viziato modo di argomentare ha portato a Corte di appello a estromettere, dalle proprie valutazioni in ordine all'attendibilità di Mameli, un dato certamente decisivo: il radicale contrasto di versioni sulla lunga esperienza di vita in comunità, doveva condurre, come minimo, al riconoscimento di un ragionevole dubbio, idoneo a paralizzare la condanna per maltrattamenti, incorrendo pertanto la sentenza impugnata nel vizio di motivazione denunciato.

2.2.29. Con il ventinovesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo e) della rubrica, la mancanza di motivazione, anche grafica, in ordine a prova decisiva per l'esclusione dei maltrattamenti, rappresentata dalle comunicazioni mail inviate dal Mameli durante un soggiorno in Irlanda nell'anno 2004.

VCA



Premette come al fascicolo per il dibattimento siano state acquisite una serie di mail inviate al Forteto dalla parte civile durante un lungo soggiorno in Irlanda nel 2004.

Nei motivi di appello si segnalava come il contenuto di dette mail, in cui il Mameli manifestava il proprio sentimento di nostalgia per la comunità e il desiderio di farvi al più presto rientro, fosse incompatibile con gli asseriti maltrattamenti in atto.

Trascritte le doglianze nel motivo di ricorso, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello avrebbe totalmente ignorato il risultato di prova rappresentato da tali comunicazioni, al punto da non dedicarvi neanche una parola.

2.2.30. Con il trentesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo e) della rubrica, deduce la mancanza della motivazione circa la rilevanza, nel giudizio sulla credibilità del Mameli, del tatuaggio con la scritta "Rodolfo".

Osserva che, quanto al giudizio di credibilità, un'ulteriore mancanza di motivazione sarebbe riscontrabile in merito all'unico elemento, tra i tanti evidenziati nei motivi di appello, relativo all'interpretazione del tatuaggio con la scritta "Rodolfo" che, nell'anno 2007, Marco Mameli incise sul proprio polso.

Interessati alle ragioni che lo avevano spinto a tale gesto, alcuni difensori di coimputati, avevano compulsato il Mameli, in udienza dibattimentale, ottenendo la giustificazione che la scritta servisse ad immortalare il ricordo di un periodo di vita negativo.

La difesa, viceversa, leggeva in tale risposta una fuga dalla verità ritenendo più plausibile che il tatuaggio immortalasse un innamoramento nei confronti del Fiesoli (o comunque un'affinità con la realtà del Forteto).

Con l'atto di impugnazione si segnalava un'ulteriore contraddizione: nello stesso periodo, sull'altro braccio, la parte civile aveva impresso un tatuaggio con la scritta "Pietro", in omaggio al figlio nato nel novembre 2006, evidentemente, ad avviso del ricorrente, non un evento negativo.

Reiterando la medesima doglianza svolta con riferimento al capo della sentenza relativo alla violenza sessuale, il ricorrente rileva come fosse indubbio che il particolare assumesse importanza decisiva per il sindacato di credibilità.

Discostandosi dalla versione del Tribunale, la Corte d'Appello, pur dopo aver riconosciuto che uno dei principali testimoni del processo, destinatario di un'ingente statuizione provvisoria, aveva riferito una circostanza impossibile da ritenere "verosimile", avrebbe completamente omissso di motivare sugli effetti che tale constatazione riverbera sulla complessiva valutazione di credibilità della parte civile, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.

VCh

2.2.31. Con il trentunesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo e) della rubrica, deduce la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova, in merito al ritenuto divieto di vivere con la moglie, Valentina Ceccherini.

Rileva che la Corte d'appello ha affermato che "la possibilità di vivere insieme a Valentina Ceccherini, dalla quale [Mameli] aveva avuto un figlio, in realtà era rimasta solo teorica" cosicché, con tale asserzione, il giudice di secondo grado avrebbe dimostrato di aver totalmente travisato le risultanze probatorie, puntualmente richiamate nei motivi di appello e ribadite nel ricorso, dalle quali era invece emerso che:

per un lungo periodo Valentina Ceccherini aveva avuto la disponibilità di una stanza tutta per sé, nella quale dormiva, in un letto matrimoniale con il figlio, mentre il Mameli dormiva altrove, ma per sua scelta;

nessuno aveva mai frapposto impedimenti di sorta a Marco Mameli, né su questa né su altre tematiche;

da Marco Mameli non giunse mai un'esplicita richiesta di poter dormire con la moglie;

Marco e Valentina dimoravano comunque nella stessa casa.

Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe, dunque, travisato il risultato dell'istruttoria dibattimentale eliminando i contributi di smentita della circostanza, pur specificamente evidenziati nell'atto di impugnazione.

Per di più, è stato lo stesso giudice d'appello che, nella parte di sentenza sulla violenza sessuale attribuita al Fiesoli, ha ribadito che "il Mameli si era sposato con la Ceccherini ed aveva avuto da lei dei figli", cosicché i due coniugi, avevano avuto la possibilità di vivere, anche sotto il profilo sessuale, la loro storia d'amore.

Perciò, se quei risultati di prova fossero stati considerati, non si sarebbe potuto logicamente affermare che a Mameli era stato imposto il divieto di vivere con la moglie.

2.2.32. Con il trentaduesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione della legge penale circa la ritenuta applicabilità dell'articolo 572 codice penale nonché la mancanza, anche grafica, di motivazione sulle specifiche deduzioni contenute nell'atto di impugnazione.

Dopo aver premesso la ricostruzione operata dalla Corte d'appello circa la condotta ritenuta in sentenza in ordine al contestato reato di maltrattamenti in danno di Eris Fiorenza con la conseguente affermazione che, trattandosi di reato permanente, la condotta posta in essere non poteva essere frazionata in una serie di episodi, riconoscendo la prescrizione di alcuni di essi in quanto risalenti nel tempo, il ricorrente osserva come, anche a voler ritenere che le condotte ritenute in sentenza siano provate nella loro esistenza storica e siano connotate

VCA

da una ripetitività tale da integrare la richiesta abitudine, non sarebbe in ogni caso possibile ravvisarvi gli elementi materiali tipici del reato di maltrattamenti.

Quella di "condizionamento psicologico" (fosse anche, nei caso di specie, finalizzato ad ottenere determinate dichiarazioni accusatorie nei confronti del padre), sarebbe condotta troppo generica ed indeterminata per rientrare nei dettami di qualsivoglia incriminazione.

Il fatto, poi, di tradurre nella soddisfazione di voglie sessuali una generica ed indefinita sudditanza - facendo derivare dall'atto sessuale, quale "ricompensa", un trattamento di maggior favore - non integra necessariamente, ad avviso del ricorrente, una condotta maltrattante, se non nella misura in cui vi si accompagni, nelle intenzioni dell'agente, una volontà di arrecare ulteriore e perdurante sofferenza, proprio per il tramite della sottomissione che con l'atto sessuale si va a realizzare, posto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concorso formale fra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale è configurabile "quando la condotta integrante il reato di cui all'articolo 572 del codice penale non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie di atti vessatori [e percosse] tipici della condotta di maltrattamenti", mentre le altre due condotte che, secondo la Corte d'Appello, contribuirebbero alla configurazione del comportamento maltrattante nei confronti del Fiorenza (l'averlo cioè emarginato in conseguenza della sua presa di distanza dal Fiesoli e l'averlo fatto vivere "con il terrore di essere picchiato"), anch'esse risulterebbero prive di contenuto concreto in assenza di ulteriori specificazioni, non essendo state mai oggetto di contestazione, neanche suppletiva, ed esulando abbondantemente dal perimetro dell'imputazione, con conseguente difetto di ultrapetizione della sentenza impugnata in parte qua.

ven

A ciò il ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata non motiva sulle numerose circostanze addotte dalla difesa nell'atto di impugnazione.

2.2.33. Con il trentatreesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica, lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli articoli 521 e 522 del codice di procedura penale, laddove la Corte d'Appello addebita a Rodolfo Fiesoli condotte asseritamente commesse dopo il 2009, perciò estranee al capo d'imputazione, sul rilievo che tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello, nel condannare il ricorrente, hanno ignorato l'evidente estraneità, rispetto alle contestazioni, di tutto quanto possa essere avvenuto dopo l'anno 2009, data in cui si arresta l'imputazione di cui al capo g), determinando ciò la nullità assoluta della sentenza, nella parte in cui sanziona l'imputato per comportamenti successivi.

2.2.34. Con il trentaquattresimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica, denuncia, sotto altro e collegato il profilo connesso alla precedente

censura, la mancanza di motivazione, in merito alla sussistenza delle condotte successive al 2009 (e perciò estranee al capo d'imputazione).

2.2.35. Con il trentacinquesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica lamenta l'illogicità della motivazione, per travisamento della prova, circa le ritenute condotte di marginalizzazione poste in essere nei confronti di Eris Fiorenza.

Sostiene che il Tribunale aveva dato per provato che l'allontanamento del Fiorenza dal lavoro fosse una sorta di reazione alle sue denunce, laddove i documenti acquisiti in corso di istruttoria dimostrerebbero, al contrario, che il contratto di lavoro del ragazzo venne rinnovato per ben due volte dopo l'arresto del ricorrente e che, successivamente, gli venne fatta una proposta di lavoro, da lui rifiutata.

Ne consegue che la conclusione raggiunta dalla sentenza di primo grado e confermata dalla Corte d'Appello sarebbe il chiaro frutto di un travisamento per eliminazione delle risultanze probatorie (addirittura documentali), risultando perciò manifestamente illogica, trattandosi di emergenze di prova di rilievo decisivo, che se prese in considerazione, sarebbero state da sole idonee a disarticolare l'impianto argomentativo fornito dalla Corte d'appello a supporto della ritenuta opera di marginalizzazione del Fiorenza.

2.2.36. Con il trentaseiesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica, prospetta la mancanza di motivazione, con riferimento ai rilievi mossi nell'atto di appello riguardo al condizionamento asseritamente posto in essere nei confronti di Eris Fiorenza, al fine di fargli accusare falsamente il padre, sul rilievo che la Corte fiorentina avrebbe convalidato quanto dichiarato dal Fiorenza in incidente probatorio, laddove il teste asseriva di "aver mentito sulle accuse al padre in quanto era quello che voleva sentirsi dire il Fiesoli come causa del suo essere taciturno" senza tuttavia fornire alcuna risposta ai rilievi specificamente sollevati nell'atto di appello in merito a tali affermazioni, già ritenute attendibili dalla prima sentenza e specificamente censurate con i rilievi riportati nel ricorso (da pagina 172 a pagina 175).

2.2.37. Con il trentasettesimo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione con riferimento alle altre condotte maltrattanti contestate al capo g) dell'imputazione e ritenute sussistenti dalla sentenza del Tribunale di Firenze.

Osserva il ricorrente che, individuate le condotte maltrattanti in quelle in precedenza elencate nel ricorso (condizionamento del Fiorenza affinché accusasse il padre di abusi inesistenti; sottomissione alle voglie sessuali del Fiesoli; emarginazione dalla comunità come reazione alla sua denuncia; costrizione a vivere nel terrore di essere picchiato), la Corte d'Appello avrebbe omesso di motivare con riguardo agli altri comportamenti - contestati al capo g) dell'imputazione - di cui, secondo il Tribunale, il Fiesoli si sarebbe reso

responsabile ai danni di Eris Fiorenza, e segnatamente l'allontanamento dal fratello Gabriele e l'imposizione delle rigide regole di vita della comunità, leitmotiv di tutte le contestazioni di maltrattamenti in questo processo (separazione tra uomini e donne; induzione ai rapporti omosessuali; pratica dei cd. chiarimenti).

Delle due, quindi, l'una: o il Collegio territoriale ha operato una selezione dei comportamenti addebitati all'imputato, ritenendo rilevanti ex articolo 572 c.p, solo quelli elencati sopra; oppure, diversamente, si è soffermato in motivazione soltanto su alcune condotte, ritenendo, quanto alle altre, di rinviare implicitamente alla sentenza di primo grado.

Nessuna delle due opzioni sembra trovare, ad avviso del ricorrente, coerente sviluppo nella ricorso pronuncia: se la Corte d'appello avesse ristretto il novero delle condotte penalmente rilevanti a quelle sopra riportate, avrebbe dovuto, di conseguenza, operare una diminuzione della pena inflitta dal Tribunale, posto che, se è vero che ad integrare il reato contestato è sufficiente la realizzazione abituale anche di un solo comportamento maltrattante, è altrettanto innegabile che l'estrapolazione di singole condotte da una contestazione ampia e articolata fa sì che ne risulti delineato, in concreto, un reato di gravità certo minore, con la conseguente necessità di rideterminazione della pena.

La Corte d'appello, però, ha confermato la condanna di primo grado, pur tacendo, secondo il ricorrente, su una serie di addebiti ivi ritenuti sussistenti e sui quali si erano specificamente appuntate le censure della difesa nei motivi di impugnazione, essendosi il gravame soffermato a contestare la ravvisabilità di ognuna delle summenzionate condotte.

A fronte di tali specifiche deduzioni, la Corte d'Appello avrebbe tuttavia omesso qualsiasi motivazione al riguardo, incorrendo perciò nel vizio di motivazione denunciato.

2.2.38. Con il trentottesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo g) della rubrica, lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla ritenuta prova della sussistenza del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale nei confronti di Eris Fiorenza.

Osserva il ricorrente che l'evento naturalistico del reato contestato consisterebbe nel perdurante stato di sofferenza ed asservimento causato da condotte maltrattanti del Fiesoli, poste in essere per il tramite degli affidatari del ragazzo. Tuttavia i predetti affidatari (Elisabetta Sassi e Doriano Sernissi) sono stati assolti per insussistenza del fatto con decisione non impugnata dalla pubblica accusa e motivata sul rilievo che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza di tale condotta, per come riferito dalla stessa persona

offesa, la quale aveva descritto il suo rapporto con Elisabetta Sassi e Doriano Sernissi come complessivamente positivo, con attenzioni nello studio, nell'avviamento al lavoro, nella pratica sportiva, fino al momento in cui - primavera del 2011 - li aveva messi al corrente degli abusi sessuali subiti ad opera di Rodolfo Fiesoli.

Il ricorrente eccepisce, pertanto, la manifesta illogicità della impugnata sentenza, laddove, confermando in parte qua la pronuncia di primo grado, ne perpetuerebbe l'intrinseca contraddittorietà.

2.2.39. Con il trentanovesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo j) della rubrica, si duole della mancanza della motivazione, in merito alla sussistenza del reato asseritamente commesso in danno di Jonathan Bimonte nonché della contraddittorietà della motivazione, laddove la sentenza impugnata rinvia alla pronuncia del Tribunale, salvo poi discostarsene con riferimento al tema delle false accuse cui sarebbe stato indotto il ragazzo.

Dopo aver premesso che l'intera decisione della Corte fiorentina poggia esclusivamente sulla correttezza della ricostruzione che il tribunale avrebbe operato del "*comportamento cogente e pervasivo*" degli imputati, avendo in ciò la Corte d'appello ravvisato l'atteggiamento maltrattante di schiacciamento e di oppressione psicologica, prima ancora che fisica, facente capo all'imputato, piuttosto che alla coppia affidataria, il ricorrente, con riguardo ai contestati "*chiarimenti*", precisa che l'atto di appello identificava puntualmente le risultanze istruttorie che escludevano che il Bimonte ne fosse stato oggetto, senza che la Corte d'appello avesse speso una sola parola sulle specifiche deduzioni difensive, limitandosi a un assertivo riferimento a "i cosiddetti chiarimenti cui anche il Bimonte è stato sottoposto", e così omettendo, anche graficamente, di motivare su prove senza dubbio decisive, dato che la loro adeguata considerazione avrebbe portato a ritenere l'insussistenza di questa condotta maltrattante. Vca

Quanto alla presunta induzione di falsi ricordi riguardanti la sua famiglia d'origine, la difesa, riportando in ricorso (pagine 183 e 184) le deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, ha evidenziato come la ricostruzione offerta dal Bimonte contrastasse con la cronologia degli accadimenti risultante dagli atti del processo a carico dei suoi genitori, oltre che con la copiosa attività d'indagine costituente la base degli addebiti mossi nei loro riguardi.

Trattandosi di fatti decisivi, che se considerati avrebbero portato la Corte d'Appello ad escludere che l'imputato avesse indotto ricordi in Jonathan Bimonte, offendendone e denigrandone i genitori, il ricorrente conclude che la gravata sentenza non si confronta con le specifiche deduzioni difensive.

Né l'impianto motivazionale potrebbe essere fatto salvo dal rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, posto che quella d'appello si sarebbe

discostata dalla prima in alcuni passaggi, di decisiva importanza, così incorrendo anche in un vizio di contraddittorietà della motivazione.

2.2.40. Con il quarantesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo j), denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte d'Appello, dopo aver genericamente rinviato alla sentenza del Tribunale, la smentisce circa la - ivi ritenuta - risolutività del confronto tra Luna e Jonathan Bimonte nonché la mancanza di motivazione, ove la Corte d'appello non fornisce alcun argomento per superare l'affermata non risolutività di detto confronto.

Sostiene il ricorrente che la Corte fiorentina ha ammesso la mancata risolutività del confronto dibattimentale tra Luna e Jonathan Bimonte.

Ciposto, non poteva allora la Corte fiorentina rinviare per relationem alla pronuncia di primo grado che aveva argomentato in favore della tesi di accusa pur in presenza della non risolutività dell'avvenuto confronto, perché delle due l'una: a) o si riteneva che fosse prevalsa la versione della persona offesa, ed allora sarebbe stato onere dei giudici illustrare le ragioni sulle quali si fondava tale assunto; b) o si ammetteva, come ha fatto la Corte distrettuale, che il conflitto non era stato risolto, dovendosi però riconoscere la conseguente insufficienza e contraddittorietà della prova, proprio per colmare la quale era stato disposto il confronto.

Secondo il ricorrente, manca totalmente, dunque, una motivazione che spieghi come la prova di accusa, pur in presenza di un insanabile (e non risolto) conflitto tra dichiarazioni, abbia superato fa soglia del ragionevole dubbio.

2.2.41. Con il quarantunesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo j), deduce la mancanza di motivazione (sotto forma di motivazione apparente) in ordine alla totale difformità dell'esperienza di Luna ed Emanuele Bimonte al Forteto.

Afferma che la Corte fiorentina ha solo apparentemente motivato, quanto alla totale difformità dell'esperienza di Luna ed Emanuele Bimonte al Forteto, rispetto a quella asseritamente vissuta dal fratello Jonathan.

Secondo il giudice d'appello le regole vigenti presso il Forteto avevano avuto esiti diversi sui fratelli, visto che Luna ed Emanuele non avevano denunciato il ricorrente, il quale, su questa differenziazione, aveva tentato di screditare la versione accusatoria di Jonathan.

A questo proposito, obietta il ricorrente che:

- i tre fratelli erano stati, e per lo stesso periodo, presso il Forteto;
- soltanto uno dei tre aveva tuttavia lamentato di essere stato maltrattato;
- il maltrattamento sarebbe consistito nell'applicazione di assurde regole di comportamento;

- nonostante tali regole, in quanto codificazione dell'ideologia che aveva pervaso la comunità, fossero state applicate a tutti e tre i fratelli, esse hanno tuttavia avuto "esiti diversi".

Perciò, la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali le medesime condotte asseritamente maltrattanti avrebbero sortito effetti diversi nei tre ragazzi, né superato il fatto che Luna ed Emanuele Bimonte avessero smentito il fratello, negando di essere stati vittime dei comportamenti da lui riferiti.

Trattandosi di questioni indubbiamente decisive, atteso che sulla loro soluzione si regge la configurabilità delle intere condotte che si contestano all'imputato nei confronti di Jonathan Bimonte, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto lasciarle irrisolte, omettendo di pronunciarsi su di esse.

Né la motivazione della decisione di primo grado, richiamata dal giudice a quo, può ritenersi sufficiente ad integrare le lacune della sentenza gravata, in mancanza di qualsiasi valutazione critica degli argomenti specificamente illustrati dalla difesa con l'atto di appello.

2.2.42. Il quarantaduesimo motivo è sovrapponibile, negli esiti argomentativi, al trentasettesimo motivo) il ricorrente deduce la mancanza di motivazione con riferimento alle altre condotte maltrattanti contestate al capo j) dell'imputazione e ritenute sussistenti (solo alcune ) dalla sentenza del Tribunale di Firenze. Vca

Si rinvia per l'argomentazione circa la consistenza del vizio di motivazione denunciato a quanto già esposto con il motivo 37.

2.2.43. Con il quarantatreesimo motivo il ricorrente, in relazione al reato di cui al capo l) della rubrica (articolo 572 del codice penale in danno di Gronchi), denuncia la contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta ostilità nei confronti della frequentazione della nonna e al suo allontanamento.

Dopo aver premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta maltrattante in danno del Gronchi si sarebbe concretizzata nell'insidiarlo sessualmente col supporto della Tardani; nell'averlo convinto a rimuovere del tutto la figura dei suoi genitori; nell'allontanare da lui anche la nonna Eufemia; nell'averlo costretto a dimettersi lasciando il lavoro della cooperativa a causa dell'apprensione di un quantitativo di carne non pagata e dopo aver riportato le censure che, con i motivi di appello, erano state mosse nei confronti dell'impugnata sentenza, il ricorrente si duole del fatto che, alle descritte (pagina 196 e 197 del ricorso) doglianze, la Corte d'appello non avrebbe dedicato neppure un rigo di motivazione, ad eccezione del punto relativo ai rapporti con la famiglia di origine, ove le argomentazioni dei giudici di seconde cure soffrono, ad avviso del ricorrente, di gravi lacune logiche e di insanabile incoerenza,



contenendo la sentenza impugnata una palese contraddizione riguardo alla pretesa condotta di allontanamento del Gronchi dalla nonna.

2.2.44. Con il quarantaquattresimo motivo il ricorrente, in relazione al capo I) della rubrica, prospetta la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova dichiarativa costituita dalla deposizione della sorella Fiamma Tedesco, circa il rapporto col Gronchi e il preteso allontanamento dalla famiglia di origine.

Sostiene che la motivazione a sostegno dell'asserita ostilità nei confronti dei familiari ha omesso di confrontarsi con un decisivo dato probatorio, in grado di scardinare totalmente il percorso argomentativo della Corte territoriale, incorrendo il giudice d'appello in un evidente travisamento della prova, per eliminazione.

Infatti non sarebbe stata tenuta in alcun conto la testimonianza dell'Avv. Fiamma Tedesco, sorella uterina di Manuel Gronchi, il cui fondamentale contributo sarebbe stato incredibilmente ignorato dalla Corte distrettuale, cosicché l'eliminazione di importanti contributi dichiarativi, specificamente indicati nel ricorso, avrebbe reso, ad avviso del ricorrente, totalmente illogica la motivazione della sentenza ricorsa, laddove riafferma che il Gronchi sarebbe stato maltrattato perché costretto ad allontanare dalla sua vita i propri familiari.

2.2.45. Con il quarantacinquesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo I) della rubrica lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la credibilità della parte civile Gronchi.

Sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi indagine in punto di vaglio critico della testimonianza della parte civile.

Il Gronchi, infatti, è stato definito "lucido e credibile", senza che siano state spiegate dalla Corte territoriale le ragioni di tale convinzione, nonostante il dato per cui la parte civile aveva ammesso la pacifica circostanza di aver "*rubato nella macelleria, e non era la prima volta*" sì che tale dato non soltanto non è stato considerato come elemento sintomatico di personalità inaffidabile, perché incline a violare la legge (addirittura in danno di soggetti a lui legati da un forte vincolo di solidarietà), ma avrebbe addirittura costituito elemento per avvalorare la preconcepita prognosi positiva di affidabilità.

In tale giudizio si sarebbe esaurito l'intero sindacato di credibilità del Gronchi, non avendo la Corte fiorentina affrontato nemmeno una delle tante testimonianze a discarico che svelavano evidenti mistificazioni, riportare nel ricorso, come quelle in merito alla costrizione a lavorare o al divieto di intrattenere rapporti eterosessuali.

2.2.46. Con il quarantaseiesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo I) della rubrica, deduce la contraddittorietà della motivazione.

Precisa di essere stato accusato, in concorso con Stefano Pezzati, per aver detto al Gronchi "a causa del fatto che si era dimenticato di pagare un pezzo di carne che aveva preso nella macelleria della comunità, non poteva più rimanere come dipendente e che doveva dare le dimissioni, cosa poi avvenuta, altrimenti lo avrebbero denunciato; il tutto in conseguenza del fatto che non accettava più le regole della comunità", risolvendosi il rimprovero in una specifica condotta maltrattante, rientrante nella serialità delle azioni attribuite al Fiesoli e determinata dalla deviazione di Gronchi rispetto alle cd. regole.

La Corte territoriale ha tuttavia affermato che la persona offesa era "insofferente alle rigide regole comunitarie, che a volte aveva anche rubato all'interno, fino ad essere costretto a dimettersi e lasciare infine il lavoro della cooperativa nel 2009 a causa dell'apprensione di un quantitativo di carne non pagata".

Siffatta circostanza era valsa l'assoluzione del correo cosicché la stessa pronuncia ha ritenuto del tutto lecita la condotta del Pezzati, il quale semplicemente invitando Gronchi a dimettersi "gli aveva dato l'opportunità di non farsi licenziare, dal momento che aveva rubato nella macelleria, e non era la prima volta" ma non quella del Fiesoli, concorrente nel medesimo reato, che, illogicamente non ha beneficiato della medesima statuizione assolutoria, incorrendo pertanto la sentenza impugnata nel vizio di motivazione denunciato.

vdh

2.2.47. Con il quarantasettesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo m) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie incriminatrice.

Dopo aver premesso che le argomentazioni espresse a presidio della sussistenza del reato di maltrattamenti di cui al capo m), in danno di Irene Bartolini, sarebbero il frutto di un'errata applicazione della fattispecie incriminatrice, nel cui paradigma è stata forzatamente ricondotta la vicenda dell'ex compagna di Giuseppe Aversa, il ricorrente, richiamando gli esiti del primo giudizio, rileva come alcuna specificazione soccorre a riempire di significato l'azione maltrattante a cui asseritamente sarebbe stata sottoposta la ragazza.

Né a questo avrebbe provveduto, ad avviso del ricorrente, la sentenza d'appello, la cui inadeguatezza, dunque, si aggiunge a quella che affliggeva la motivazione del Tribunale.

Individuando, in sostanza, il disvalore dei comportamenti ritenuti rilevanti nell'aver trasmesso alla ragazza "il messaggio deviante del fondatore", la sentenza delinea una condotta che non sarebbe consistita in altro che nella veicolazione e comunicazione della presunta ideologia del Forteto, del tutto inidonea ad integrare la tipicità della fattispecie di cui all'articolo 572 del codice

penale, non potendo ravvisarsi nella mera divulgazione di un messaggio, di una credenza, di un'ideologia, i tratti di quella condotta vessatoria reiterata inidonea ad integrare le fattispecie incriminatrice ritenuta in sentenza e ciò varrebbe anche nell'ipotesi in cui l'asserita ideologizzazione raggiunga gli esiti di un vero e proprio condizionamento psicologico: comportamenti siffatti (del tutto carenti del necessario requisito di determinatezza, oltre che chiaramente non sorretti dal dolo di maltrattamenti) sembrerebbero riecheggiare i tratti dell'abrogato delitto di plagio, non avendo alcun rilievo ai sensi dell'articolo 572 del codice penale

La carenza dell'elemento oggettivo del reato deriverebbe, altresì, dal ridotto periodo di sottoposizione della Bartolini al ritenuto comportamento criminoso.

La sentenza impugnata, pur percependo essa stessa la singolarità insita nel brevissimo lasso di tempo nel quale la ragazza sarebbe stata esposta all'azione maltrattante, non si interroga circa l'effettiva possibilità che l'ipotesi di reato contestata sia realizzata in un arco temporale così circoscritto.

2.2.48. Con il quarantottesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo m), deduce la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla pretesa separazione di genere. Vca

Sostiene che la Corte fiorentina ha ritenuto che il suo comportamento "insistente" fosse finalizzato, anche nei confronti della Bartolini, a perseguire il cosiddetto "allontanamento dalla famiglia" e la "separazione di genere".

Posto che la frequentazione del Forteto da parte della ragazza e la sua successiva decisione di trasferirsi lì era pacificamente "legata al rapporto sentimentale con Giuseppe Aversa", tale condizionamento avrebbe dovuto tendere, a rigor di logica, a dividere i due innamorati.

Tuttavia, la stessa sentenza dà conto, secondo il ricorrente, del fatto che la Bartolini "frequentava l'Aversa già dal 2005 e nei fine settimana si tratteneva a dormire nella sua stanza", cosicché la storia tra i due si svolgeva con modalità che, invece, il capo di imputazione riferisce essere severamente vietate.

Sarebbe allora evidente la contraddittorietà di una sentenza che, da un lato, confermerebbe siffatte queste circostanze e, contemporaneamente, rimprovererebbe al Fiesoli di aver perpetrato la "separazione di genere".

2.2.49. Con il quarantanovesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo m), denuncia l'illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, relativamente all'idoneità maltrattante della regola di dividere la stanza con altre donne.

Sostiene che del tutto illogica, oltre che sganciata dagli elementi di prova su cui si fonda, sarebbe la motivazione riguardante l'asserita creazione della regola di "dividere la stanza con altre donne quando l'Aversa non c'era".

Né la sentenza spiega quale fosse il significato maltrattante della prescrizione.

L'invito era poi strettamente legato ai periodi di assenza dell'Aversa, così che non può leggersi in esso alcuna intromissione nel rapporto tra i due, o ostacolo alla loro storia.

2.2.50. Con il cinquantesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo m) deduce l'illogicità della motivazione, derivante da travisamento della prova circa l'avvenuta recisione dei rapporti della Bartolini con la propria famiglia di origine.

Osserva che la Corte d'Appello ha sostenuto che l'azione del Fiesoli fosse riuscita nell'intento di demolire il rapporto della Bartolini con la sua famiglia, rapporto che la ragazza "era riuscita col tempo a recuperare faticosamente ed attraverso una terapia psicologica familiare..."

Obietta il ricorrente come tale affermazione sia il frutto di un vero e proprio travisamento della prova per eliminazione, in relazione all'omessa valutazione di una circostanza decisiva, specificamente segnalata nei motivi di appello ed idonea - se opportunamente ponderata - a sovvertire il giudizio espresso dal Collegio distrettuale sul punto.

La conclusione secondo cui si sarebbe in effetti realizzata la recisione dei rapporti familiari sarebbe stata senz'altro diversa qualora la Corte territoriale avesse valutato, ai fini del proprio giudizio, la seguente circostanza, riferita dalla stessa sentenza di primo grado: "la Bartolini aveva interrotto ogni contatto con i genitori dal momento del suo ingresso al Forteto, facendo rientro a casa solo in occasione delle festività natalizie, sentendo il bisogno dell'affetto dei familiari".

Ne consegue che, come specificamente opinato nei motivi di appello, il fatto che la ragazza trascorresse il Natale con la famiglia, poteva costituire prova negativa dell'evento pregiudizievole ritenuto dal Collegio territoriale, che pertanto sarebbe incorso nel vizio motivazionale denunciato.

2.2.51. Con il cinquantunesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo n) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 572 del codice penale.

Enuncia le condotte maltrattanti alle quali, secondo la Corte di appello, sarebbe stata oggetto Nicoletta Biordi.

Osserva poi il ricorrente che, sotto il profilo prettamente giuridico, anche a voler ritenere che le condotte, descritte nel ricorso, siano provate nella loro esistenza storica e siano connotate da una ripetitività tale da integrare la richiesta abitualità, non sarebbe in ogni caso possibile ravvisarvi gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, componendo un quadro di generico "condizionamento psicologico", troppo vago ed indeterminato per rientrare nei dettami di qualsivoglia incriminazione.

STC

2.2.52. Con il cinquantaduesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo n) della rubrica, lamenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta induzione ai rapporti omosessuali, con divieto di coltivare quelli eterosessuali.

Assume che la sentenza è viziata da un'evidente contraddittorietà laddove condanna il Fiesoli per avere incentivato la Biordi alla pratica dell'omosessualità, vietandole altresì i rapporti eterosessuali.

La stessa Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, ha attribuito al ricorrente di avere posto le basi per l'inizio di una storia sentimentale tra la Biordi e Max Fiesoli. Una relazione effettivamente esistita e dalla quale è nato addirittura un figlio.

Ne consegue che non può conciliarsi l'essere stati, da un lato, promotori di una relazione eterosessuale e, dall'altro lato, aveva imposto il divieto cosicché l'argomento, per escludere che l'imputato abbia maltrattato la Biordi attraverso le condotte descritte ai punti 4 e 5 del capo n) della rubrica, viene proprio dalla decisione impugnata, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità sul punto, fatta dal primo giudice e condivisa dalla Corte d'Appello, si rivela manifestamente contraddittoria e illogica.

2.2.53. Con il cinquantatreesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo n) della rubrica, lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine al contrasto di deposizioni circa il momento in cui la Biordi avrebbe appreso dei presunti rapporti sessuali tra Max Fiesoli e Rodolfo Fiesoli.

Osserva il ricorrente come la difesa abbia rappresentato, nei motivi di appello, l'insanabile contrasto di deposizioni circa il momento in cui la Biordi scoprì che il compagno Max aveva avuto dei rapporti sessuali con il Fiesoli.

Assume il ricorrente che la Biordi era a conoscenza di quei fatti già dal 2001. A riprova di ciò, si citava la testimonianza di Lara Volpi (teste d'accusa, molto vicina alla Biordi), che aveva appunto riferito di aver saputo quei fatti, dalla stessa Nicoletta nel lontano 2001. Ad avviso del ricorrente, il ricordo della Volpi era peraltro ancorato ad un riferimento temporale inattaccabile: la Biordi, quando le raccontò queste cose, era incinta. Mattia Fiesoli, figlio di Max Fiesoli e Nicoletta Biordi, nacque nel 2002.

Ciò posto, il ricorrente si duole del fatto che, anziché affrontare il denunciato contrasto, rilevante per valutare ulteriormente la genuinità della Biordi, la quale attribuiva la causa del suo abbandono della comunità (2011) alla scoperta della relazione tra Max e Rodolfo, la Corte d'appello avrebbe preferito aggirare il problema, posto che il ragionamento della Corte, circa il fatto che la dissonanza non varrebbe a minare la credibilità, poggerrebbe su asserzioni manifestamente illogiche, in quanto la versione della Biordi, circa il fattore scatenante della sua uscita dal Forteto, già poco verosimile in ragione dei cinque anni intercorsi tra il

2006 ed il 2011, diventerebbe addirittura più inverosimile laddove la "rivelazione" risalisse al 2001.

2.2.54. Con il cinquantaquattresimo motivo il ricorrente, in relazione al capo n) della rubrica, lamenta la mancanza della motivazione in ordine al dedotto allineamento tra le deposizioni di Nicoletta Biordi e quelle di Grazia Vannucchi e Alessio Fiesoli, rilevante per il giudizio di attendibilità.

Assume che la corte di appello, sul presupposto che in comunità la notizia delle molteplici manovre intime del ricorrente in danno di svariati giovani girava da tempo, ha ritenuto di nessuna importanza il momento in cui la Biordi apprese la notizia da Max Fiesoli delle avances ricevuta da parte del ricorrente stesso, confezionando, sul punto, un simulacro di motivazione, sia perché era proprio dal momento in cui apprese ciò che la persona offesa aveva fatto partire il percorso di revisione critica della condivisione dei valori comunitari, che poi la porterà ad uscirne, e sia perché l'assunto per il quale la ragione di tale irrilevanza risiederebbe nel dato probatorio, asseritamente acquisito, che "la notizia girava da tempo" non avrebbe alcuna copertura motivazionale posto che la Corte di appello non avrebbe indicato e non indica quale sarebbe la fonte di tale asserzione. vca

La Corte avrebbe così pretermesso di motivare su una specifica e precisa deduzione difensiva, atteso che la difesa invitava a riflettere sulla singolare coincidenza tra il racconto della Biordi sulla data della rivelazione, e quello della coppia Grazia Vannucchi ed Alessio Fiesoli, genitori adottivi del suo compagno Max.

Anche i suoceri della Biordi avevano attribuito la causa dell'uscita dal Forteto (decisione che loro, però, avevano assunto nel 2007) alla scoperta di quanto sarebbe accaduto al loro figlio, collocata nei 2006.

Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato (con l'ausilio di documenti ufficiali - relazioni di due assistenti sociali - nei quali lo stesso Max aveva riferito di aver confidato la vicenda ai propri congiunti nel 2001) l'inattendibilità anche delle testimonianze dei suoceri della Biordi.

La coincidenza imponeva, dunque, un vaglio approfondito della credibilità di quest'ultima.

2.2.55. Con il cinquantacinquesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo n), deduce la mancanza di motivazione in ordine alle ricadute in termini di credibilità delle dichiarazioni della Biordi circa il rapporto intrattenuto con Gianni Bonanni.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante tale tema di prova, omettendo di motivare su un punto decisivo per il giudizio di credibilità della persona offesa.

Al ricorrente infatti si contesta, nel capo di imputazione, che la Biordi sia stata sottoposta, in maniera massiccia, alla costrizione verso i rapporti omosessuali ed al divieto dei rapporti eterosessuali, circostanza invece smentita dalle circostanze in precedenza riferite.

2.2.56. Con il cinquantaseiesimo motivo il ricorrente, relazione al capo o) della rubrica, deduce la mancanza di motivazione, con riferimento al tema della credibilità di Marika Corso.

Riportati nel ricorso i presunti maltrattamenti in danno della Corso, sostiene il ricorrente che il giudizio di conferma dell'ipotesi accusatoria soffre di manifesti vizi logici e motivazionali, specie con riferimento al tema (totalmente trascurato) della credibilità della persona offesa.

La sentenza gravata estrapola infatti le condotte dal racconto della parte civile, cui dichiara di aderire in termini totalmente apodittici, senza dare risposta alle specifiche censure che, nell'atto di impugnazione, attenevano principalmente al giudizio sulla credibilità della Corso e che sono state puntualmente riportate nel ricorso da pagina 227 a pagina 229, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.

2.2.57. Con il cinquantasettesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo o) della rubrica, prospetta l' manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova, circa la discrasia tra le dichiarazioni rese dalla Corso nel corso del processo e quanto dichiarato in una trasmissione televisiva.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto che la segnalata incongruenza - che pure non nega - tra le dichiarazioni endoprocedimentali della Corso e quanto da lei riferito in occasione di una trasmissione televisiva, non sia sufficiente ad inficiare il giudizio di affidabilità della testimone.

Secondo il Collegio, infatti, "la presa di coscienza delle violenze psicologiche e fisiche è stata graduale": tanto basterebbe a giustificare la rilevata discrasia.

Obietta il ricorrente che trattasi di argomento manifestamente illogico, perché fondato sulla errata interpretazione di una - pur teoricamente condivisibile - massima di esperienza, secondo cui il testimone che prende gradualmente coscienza delle violenze subite, sarebbe fisiologicamente portato a restituirne un racconto impreciso.

La ricorso sentenza, però, non si misura con l'oggetto e la portata della segnalata difformità, pretendendo di giustificare un racconto che contiene profili di insanabile incongruenza storica.

I motivi di appello avevano specificamente denunciato che:

- i. in dibattimento la Corso aveva raccontato che l'approccio sessuale asseritamente subito da Luigi Goffredi le sarebbe stato giustificato con la necessità di aiutarla a superare un precedente abuso;
- ii. l'abuso del Goffredi sarebbe da collocarsi nel 1987;

- iii. in quel momento, dunque, il Goffredi avrebbe già dovuto conoscere il terribile passato della testimone;
- iv. questa la versione che la Corso aveva reso innanzi alla Commissione Regionale, e poi confermato innanzi al P.M.;
- v. diversa, però, la versione fornita dalla donna in dibattimento allorquando riferiva di essere stata spinta al rapporto orale dal Goffredi, poiché quest'ultimo le voleva far affrontare gli abusi subiti dagli uomini in un bar prima dell'ingresso al Forteto;
- vi. in occasione della trasmissione "Pomeriggio Cinque", la dichiarante affermava di aver parlato, in comunità, degli abusi pregressi, soltanto nel 1992, all'età di circa 16/17 anni;
- vii. questa, dunque, l'incongruenza: nel 1987 Marika non aveva ancora parlato con nessuno di quanto accaduto in quel bar prima di arrivare al Forteto. Come avrebbe fatto il Goffredi, che non ne aveva mai avuto notizia, ad usare quella storia per giustificare il suo approccio?
- viii. A questi numerosi rilievi difensivi, che pure rendevano evidente la necessità di un vaglio della Corte d'appello sulla credibilità della persona offesa, la sentenza avrebbe risposto in maniera sbrigativa e illogica.

VCM

2.2.58. Con il cinquantottesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo o) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale, con riferimento alla ritenuta imposizione alla Corso di un minore in affido.

Sostiene il ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe affermato che l'affido di Gabriele Fiorenza alla Corso scaturì da una iniziativa del Fiesoli e che l'affido aveva suscitato nella Corso "una nuova consapevolezza", cosicché la ragazza ne aveva tratto giovamento, circostanza che pertanto esclude la configurabilità del reato di maltrattamenti, erroneamente pertanto ritenuto sulla base di una motivazione intrinsecamente contraddittoria.

2.2.59. Con il cinquantanovesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo o) lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento al DVD contenente la registrazione di un'intervista rilasciata il 31 gennaio 2013 da Marika Corso durante il programma televisivo "Pomeriggio Cinque".

Osserva il ricorrente come la corretta collocazione temporale della rivelazione in comunità, da parte della Corso, degli abusi subiti, rappresenti circostanza di rilievo centrale, atteso che è la dichiarante stessa ad individuare, in tale confessione, il pretesto sfruttato dal Goffredi per carpirle atti sessuali, nonché quello della maggior parte dei "chiarimenti" cui sarebbe stata sottoposta durante la sua permanenza al Forteto.

Ne consegue da ciò, secondo il ricorrente, l'indubbia decisività della prova in quanto solo la visione completa dell'intervista, ed il suo integrale confronto con il



diverso dichiarato dibattimentale, avrebbe reso possibile il superamento di ogni divergenza.

2.2.60. Con il sessantesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo p), lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli articoli 521 e 522 del codice di procedura penale, per avere la Corte di appello condannato il Fiesoli per un fatto diverso da quello contestato.

Dopo aver riassunto, in premessa, la condotta fattuale che la Corte territoriale ha ritenuto, a questo proposito, in sentenza, il ricorrente sostiene che il capo di imputazione addebita al Fiesoli di aver indotto in Luigi Daidone dei falsi ricordi di abusi sessuali subiti, così portandolo ad accusare la madre di fatti mai avvenuti.

Coerentemente con questa premessa, il Tribunale aveva descritto il maltrattamento subito dal ragazzo come una costrizione a "riferire quanto gli veniva suggerito [...] relativamente ad abusi sessuali subiti in famiglia [...] della cui falsità il teste ha sempre avuto consapevolezza".

La condotta addebitata al Fiesoli, a ben vedere, avrebbe allora le connotazioni e il disvalore di una sorta di istigazione alla calunnia.

Cosicché proprio da questo addebito, ritenuto provato in primo grado, che l'imputato si è difeso nel processo.

Richiamati poi i termini delle doglianze formulate con l'atto di appello che conteneva una serie di specifiche deduzioni, volte proprio a dimostrare come nessun "falso ricordo" fosse stato indotto in Luigi Daidone, il ricorrente precisa che l'intero sforzo probatorio della difesa è stato orientato a dimostrare l'insussistenza della contestata induzione di falsi ricordi e la conseguente non addebitabilità al Fiesoli dell'intervenuta condanna a carico della madre dei Daidone.

La Corte d'Appello, invece, avrebbe condannato l'imputato per un fatto sostanzialmente diverso da quello contestatogli, aggirando il problema e, in buona sostanza, affermando di non essere interessata a sindacare la sussistenza, o meno, degli abusi raccontati.

Ciò avrebbe determinato, ad avviso del ricorrente, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato il Fiesoli condannato per un fatto che, dal punto di vista materiale e psicologico, deve ritenersi come totalmente diverso rispetto a quello descritto in imputazione.

2.2.61. Con il sessantunesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo p) della rubrica, lamenta la mancanza della motivazione per omessa valutazione delle specifiche deduzioni difensive in punto di credibilità del Daidone.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata fonda la propria decisione, per ammissione espressa, sulle dichiarazioni accusatorie rese da Luigi Daidone, cosicché la Corte d'Appello avrebbe correttamente dovuto procedere ad

un'attenta verifica di credibilità della persona offesa, trattandosi dell'unica fonte di prova sulla quale ha basato la propria condanna.

Dopo aver richiamato i rilievi che, nell'atto di gravame, la difesa aveva sollevato specificamente evidenziando una serie di circostanze di indubbio rilievo, il ricorrente segnala un vizio di illogicità della motivazione per travisamento della prova, non avendo la Corte d'appello tenuto in considerazione le specifiche deduzioni difensive, riportate a pagina 245 del ricorso con le quali si segnalavano le numerose smentite al racconto di Luigi Daidone, tutte specificamente rilevate, che avrebbero dovuto portare la Corte territoriale ad un vaglio più approfondito della credibilità della persona offesa.

Invece, i giudici di secondo grado, dedicando al capo p) della rubrica poche e sbrigative parole, hanno omesso completamente di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive omettendo di motivare circa le ragioni che li hanno portati a ritenere credibile il Daidone.

Si trattava di una questione decisiva perché, ove la Corte d'appello avesse preso in considerazione i menzionati rilievi, l'intero narrato della persona offesa sarebbe stato messo seriamente in discussione.

2.2.62. Con il sessantaduesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo p) della rubrica, si duole dell'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 572 del codice penale per la violazione degli articoli 157-158 stesso codice a causa della mancata rilevazione della prescrizione intervenuta con riferimento alla ritenuta attività persuasiva volta a spingere il Daidone ad accusare la madre.

Osserva il ricorrente che, al di là del riferimento a generici comportamenti (totalmente privi di collocazione temporale), la sentenza gravata non individua - nel lungo periodo di tempo che va dal 2001 (quando terminerebbe la riferita azione di persuasione del Daidone circa le colpe della madre) al 2009 (anno della presunta aggressione fisica posta in essere da Francesco Bacci e Mauro Vannucchi) - nessuna concreta condotta rilevante ex articolo 572 del codice penale

I maltrattamenti, quindi, sembrerebbero aver subito una pausa di ben nove anni, durante i quali non è contestato, né comunque menzionato, alcun comportamento in danno di Luigi Daidone.

Ne consegue che la mancata individuazione di specifiche condotte (addirittura a far data dal 2001) ha il significato, quantomeno, di un'interruzione della serialità maltrattante, con la conseguenza che da quell'anno era doveroso far partire il *dies a quo* ai fini prescrizionali, dovendosi così rilevare (il primo atto interruttivo si colloca nel dicembre 2011) l'intervenuta estinzione dell'unico delitto asseritamente commesso dal ricorrente in epoca antecedente a detta data (concernente cioè l'induzione cioè del Daidone alle accuse nei confronti della

madre); che, pertanto, l'unicità dell'episodio occorso nel 2009, imporrebbe di considerare la possibilità di qualificarlo alla stregua di un'ipotesi di lesioni volontarie; che sarebbe, comunque, impropria l'inclusione di fatti cronologicamente così distanti all'interno di un'unica abitudine, specie in mancanza di prova (e relativa motivazione) della permanenza, durante tutto l'intervallo temporale, di una condizione di sofferenza ed assoggettamento della vittima.

Ad avviso del ricorrente, che in proposito richiama la giurisprudenza di legittimità, occorre, in definitiva, che una serie di atti lesivi di diritti fondamentali della persona siano inquadrabili all'interno di una cornice unitaria, caratterizzata dall'imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante, solo in tal senso spiegandosi, tra l'altro, il carattere unitario del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, con la conseguenza che, anche a voler ritenere sussistenti quei singoli atti lesivi descritti dalla Corte d'Appello, essi si collocherebbero al di fuori dello schema tipico di cui all'articolo 572 del codice penale, poiché non inquadrabili all'interno di un disegno unitario, caratterizzato dall'imposizione al soggetto passivo di un costante regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante.

Jan

2.2.63. Con il sessantatreesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo r) lamenta l'inosservanza della legge penale e processuale penale, con riferimento agli articoli 581 e 649 del codice di procedura penale, per violazione del giudicato interno.

Dopo aver descritto i maltrattamenti che, secondo la Corte d'appello, sarebbero stati subiti dalla Fiesoli durante la sua permanenza al Forteto (essere stata "al servizio del capo, seguendo ed applicando fedelmente le sue regole, prima fra tutte quella della separazione di genere e quindi dell'allontanamento dai rispettivi mariti"; aver accettato questa ed altre condizioni, come piena subordinazione femminile al Fiesoli"; aver aderito "in toto alle sue teorie, applicandole ai minori ricevuti"; aver subito una "reazione di ostracismo da parte della comunità", comprendente una "aggressione offensiva a volte anche manesca dei dissidenti", nonché un "isolamento da tutto sofferto come umiliante ed insopportabile"), il ricorrente osserva che la sentenza del Tribunale, equiparando la posizione di Donatella Fiesoli a quella di Grazia Vannucchi, aveva intravisto una condotta penalmente rilevante soltanto nella fase crepuscolare della loro trentennale esperienza di vita comunitaria.

Per il Tribunale, quindi, l'originario catalogo maltrattante doveva ritenersi ridotto ad un unico atteggiamento di reazione alla ribellione delle due fondatrici. Tale pronuncia non era stata impugnata dal Pubblico Ministero né dalle parti civili, sicché pacificamente il segmento temporale che va dall'inizio al suddetto periodo finale non rientrava nel devolutum di cui la Corte avrebbe dovuto

prendere cognizione: il Collegio distrettuale, quindi, non avrebbe potuto operare alcuna rivalutazione *in peius* del reato subito da Donatella Fiesoli.

Ciononostante, la sentenza di secondo grado sostiene che l'atteggiamento maltrattante abbia abbracciato l'intera trentennale permanenza comunitaria della Fiesoli, in luogo della più ristretta porzione in cui il primo giudice aveva individuato comportamenti penalmente rilevanti.

Così facendo, di fatto, la Corte territoriale avrebbe riampiato l'ampiezza temporale della condotta (e la relativa gravità oggettiva del reato), facendola coincidere con quella originariamente prevista nell'imputazione.

Ne consegue che, la Corte territoriale ha condannato il ricorrente per un fatto storico sensibilmente più ampio di quello per cui era stato ritenuto responsabile in primo grado, posto che su tutte le condotte antecedenti, rispetto a quella ritenuta di penale rilievo dal tribunale, si era indubitabilmente formato un giudicato interno, per la mancata impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili sul punto. Tale giudicato sarebbe stato violato, laddove i giudici di seconde cure hanno preso cognizione e si sono pronunciati su un punto della sentenza di primo grado ad essi non devoluto.

2.2.64. Con il sessantaquattresimo motivo, omologo al settantatreesimo, il ricorrente, in relazione al capo r) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione di norma penale, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente il reato di cui all'articolo 572 del codice penale.

Rileva il ricorrente che la sentenza di primo grado, nel descrivere la comunità del Forteto come "l'unica famiglia" a cui avevano appartenuto le due donne [Donatella Fiesoli e Grazia Vannucchi] per decenni" ha fatto utilitaristicamente uso del termine "famiglia", per definire il legame che univa tutti gli imputati e le due persone offese coetanee; tuttavia ciò non è sufficiente a sopperire alla carenza di un requisito strutturale del reato, descrivendo l'articolo 572 del codice penale un'ipotesi di reato "proprio" in quanto, a dispetto del termine "chiunque", è pacifico che la realizzazione di questo illecito non sia aperta a tutti i soggetti in modo indiscriminato, ma unicamente agli appartenenti ad una medesima famiglia o a coloro che sono legati alla vittima per motivi di educazione, istruzione, custodia, cura, vigilanza, o a causa dell'esercizio di una professione o di un'arte.

Tra le due donne e Rodolfo Fiesoli non intercorrevano i "legami" che la legge e la giurisprudenza richiedono per la configurabilità del reato.

Perciò, se si prescinde dalla indeterminata ed apodittica qualifica di "capo spirituale", non vi è un solo ambito, concreto ed effettivo, della vita comunitaria, nel quale Rodolfo Fiesoli avesse la possibilità di esercitare poteri autoritativi nei confronti della persona offesa.

VCM

Vi erano contesti, al contrario, nei quali il ruolo di Donatella Fiesoli è stato, negli anni, molto più rilevante rispetto a quello dell'imputato.

Dopo aver evidenziato che, con i motivi di appello ed i motivi aggiunti, era stato dimostrato attraverso precisi riferimenti alle risultanze istruttorie, come la donna avesse rivestito posizioni di responsabilità e come, con speciale riferimento ai capi di imputazione non fosse configurabile quel rapporto di supremazia - soggezione che costituisce necessario presupposto per l'integrazione dell'articolo 572 del codice penale, osserva il ricorrente che il necessario requisito della condizione di soggezione, già difficilmente ipotizzabile in tutta la trentennale esperienza delle due donne al Forteto, era certamente inesistente nel momento della rottura dei loro rapporti con la comunità.

Allorquando i "dissidenti" manifestavano il loro malcontento rispetto a determinati aspetti dell'ordine comunitario, veniva meno totalmente qualsivoglia presunto legame di sovraordinazione tra l'imputato e quegli stessi soggetti.

Il momento della ribellione segnava, dunque, una linea di confine: se, discutibilmente, sino ad allora poteva ipotizzarsi una qualsivoglia autorità del Fiesoli - per quanto evidentemente insufficiente a radicare il delitto ex articolo 572 del codice penale - da lì in poi i rapporti dovevano ritenersi totalmente slegati da ogni soggezione.

Ma anche a prescindere dal concetto di "famiglia", sostiene il ricorrente che l'articolo 572 del codice penale individua le relazioni nel cui ambito è possibile configurare il reato di maltrattamenti, tipizzandole quelle in cui esistano legami tra le parti che, per la natura della loro fonte, siano assai forti e durevoli, tanto da rendere difficile, per chi patisca i maltrattamenti, riuscire a sottrarsene.

Nel caso in esame, la "fonte" del legame tra il Fiesoli e gli altri fondatori della comunità era di natura esclusivamente consensuale: ciascuno di loro aveva accettato di aderire ad un determinato assetto di regole e di permanervi sino a quando aveva ritenuto di farlo.

Terminata la fase "consensuale", con la pubblica manifestazione di dissenso, veniva meno ogni tipo di legame e - conseguentemente - di subordinazione nei confronti del presunto "capo".

Da quel momento, evidentemente, cessava ogni tipo di fiducia, di affidamento o di mera consuetudine di vita tra Rodolfo Fiesoli e la coppia Grazia Vannucchi / Donatella Fiesoli.

Occorre poi prendere in considerazione anche l'elemento materiale di cui all'articolo 572 del codice penale, la cui mancanza impedisce di ritenere integrata la fattispecie.

Ad avviso del ricorrente, la decisione di porre fine all'idillio che aveva caratterizzato il lungo percorso terminato nel novembre 2007 (col trasferimento

delle due donne all'agriturismo) non può, in nessun caso, rivestire condotta idonea ad integrare la tipicità della norma incriminatrice.

2.2.65. Con il sessantacinquesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo r) della rubrica, lamenta l'illogicità della motivazione circa la prova della contestata condotta di maltrattamenti: in particolare, travisamento della prova in relazione al ritenuto demansionamento di Donatella Fiesoli all'interno della cooperativa.

Sostiene il ricorrente che la sentenza di secondo grado prescinde totalmente dai risultati dell'istruttoria difensiva, posto che una delle principali componenti della ritenuta condotta di marginalizzazione ai danni di Donatella Fiesoli risiederebbe, secondo le sentenze di primo e secondo grado, in un asserito demansionamento lavorativo, consistente nell'averla adibita a mansioni umilianti come, ad esempio, la pulizia dei bagni del caseificio.

La Corte distrettuale, invero, non si è affatto misurata con una decisiva considerazione espressa nell'atto di appello: Rodolfo Fiesoli non ha mai, pacificamente, rivestito alcun ruolo nell'ambito dell'azienda e della cooperativa. Se pure tale condotta di marginalizzazione fosse stata realizzata, egli non ne sarebbe stato, perciò, l'autore, neppure ex articolo 110 del codice penale

Vi sarebbe stato, poi, un vero e proprio travisamento per eliminazione, non avendo, entrambi i collegi, minimamente preso in considerazione i numerosi contributi dichiarativi sul punto), essendo risultato dal testimoniale che nessuno aveva come compito specifico quello di occuparsi della pulizia dei bagni, ma che tutti vi provvedevano, ove avessero terminato prima degli altri le mansioni di loro competenza.

Si tratta, all'evidenza, di un rilievo decisivo, dato che l'assegnazione a Donatella di tale compito sarebbe uno dei pochi elementi - il più consistente, nella descrizione accusatoria - in cui si sarebbe estrinsecato il ritenuto atteggiamento di emarginazione e marginalizzazione di cui la donna sarebbe stata vittima nel suo ultimo periodo di permanenza al Forteto.

2.2.66. Con il sessantaseiesimo motivo il ricorrente, relazione al capo in r) della rubrica, deduce la mancanza della motivazione (sotto forma di motivazione apparente) con riferimento all'ostracismo asseritamente subito dalla Fiesoli nell'ultima fase della sua permanenza al Forteto nonché l'illogicità della motivazione, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto che la Fiesoli sia stata costretta a subire le condotte maltrattanti per mancanza di un'alternativa di vita.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione solo apparente laddove ha sostenuto che Donatella Fiesoli, in conseguenza della suo allontanamento da principi della comunità, si sarebbe trovata a doverne subire una reazione di ostracismo e isolamento, ed obietta come in alcun modo sia emerso dall'istruttoria che alcun ordine o direttiva sia stato impartito dal

ricorrente a che altri membri della comunità emarginassero o maltrattassero i "dissidenti".

Quanto affermato in sentenza circa la mancanza di alternative di sopravvivenza economica, che avrebbe costretto la Fiesoli a sopportare l'asserito ostracismo, sarebbe quindi il frutto di un travisamento della prova, essendo fatto pacifico ed incontroverso che la donna, al pari di altri, abbia continuato a lavorare presso il caseificio anche dopo il definitivo allontanamento dalla comunità.

2.2.67. Con il sessantasettesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo s) della rubrica, deduce la mancanza di motivazione sulla credibilità di Valentina Vainella, nonché sulle specifiche deduzioni enunciate sul punto nei motivi d'appello.

Dopo aver riassunto la motivazione con la quale la Corte d'appello avrebbe liquidato le numerose critiche dedotte dalla difesa circa l'inattendibilità della teste e richiamate (a pagina 265 - 266 del ricorso) le critiche già devolute specificamente contro la sentenza di primo grado, osserva il ricorrente come la sentenza impugnata non replichi ad alcuno dei rilievi critici sollevati, omettendo persino di confutare la portata di una controprova decisiva.

2.2.68. Con il sessantottesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo s) della rubrica, lamenta la mancanza di motivazione con riferimento alle censure specificamente mosse dalla difesa circa la rilevanza penale, per la condotta di maltrattamento, dei c.d. "teatrini".

Dopo aver stigmatizzato come la sentenza impugnata abbia omesso di confrontarsi con le significative osservazioni proposte dalla difesa nell'atto di impugnazione, in merito alla vicenda dei c.d. teatrini, e richiamati i rilievi critici sollevati con l'atto di impugnazione (sintetizzati da pagina 267 pagine 269 del ricorso), osserva il ricorrente come l'omessa confutazione delle prospettate deduzioni implichi la mancanza di motivazione su un fatto certamente decisivo per fondare la responsabilità del Fiesoli per maltrattamenti realizzati attraverso l'induzione della Vainella in falsi ricordi di abusi. I Giudici di seconde cure, infatti, non avrebbero confezionato alcuna motivazione per smentire i risultati di prova contrastanti con la tesi circa la rappresentazione di abusi sessuali durante lo svolgimento dei "teatrini", con ciò aggirando lo scoglio e ricorrendo a formule meramente assertive e dunque non idonee a spiegare le ragioni della formazione di un convincimento contrario a quello risultante dalle prove evidenziate dalla Difesa.

2.2.69. Con il sessantanovesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo s) della rubrica, deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine al rilievo da assegnarsi all'induzione del falso ricordo di abuso quale condotta maltrattante.

Afferma che la Corte territoriale ha definito "particolare non fondamentale" ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti, verificare la veridicità dell'assunto di Valentina di essere stata indotta alle accuse contro la madre dai responsabili della Comunità (istigazione alla calunnia). Tuttavia, in altra parte della decisione, e in specie laddove viene esaminato il capo v/i dell'imputazione (ovverosia il concorso dei coimputati nel reato di maltrattamento commesso dal Fiesoli), sarebbe lo stesso Giudice d'Appello a confermare la veridicità dell'assunto di Valentina attingendo alla testimonianza di Grazia Vannucchi.

Evidente, secondo il ricorrente, la contraddittorietà dell'impianto motivazionale.

2.2.70. Con il settantesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo s) della rubrica, denuncia la mancanza di motivazione sulle specifiche deduzioni contenute nell'atto d'appello in ordine alla insussistenza dell'induzione della Vainella alla falsa accusa di abuso sessuale in danno della madre.

Assume che la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado sotto il duplice profilo della inattendibilità della testimone Vainella (e, quindi, dell'esistenza storica dell'induzione) e della non decisività delle accuse della ragazza rispetto al giudizio di colpevolezza pronunciato dall'Autorità Giudiziaria nei riguardi della madre (la cui condanna, dunque, non sarebbe derivata dall'opera del Forteto).

Gli argomenti messi in campo dalla difesa erano sorretti dai dati indicati nei motivi d'appello e riportati nel ricorso (a pagina 272), ma la sentenza avrebbe omesso qualsiasi tipo di motivazione sulle deduzioni difensive.

2.2.71. Con il settantunesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo s) della rubrica, denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 572 del codice penale con riferimento alla porzione di condotta ascritta all'imputato nell'anno 2007 e la conseguente violazione degli articoli 157-158 del codice penale.

Sostiene che le doglianze della difesa censuravano altresì la ritenuta configurabilità di una fattispecie di maltrattamenti nell'anno 2007 ed, in ogni caso, l'autonomia ontologica e naturalistica di detto segmento di condotta rispetto al precedente asserito corteo maltrattante, terminato addirittura nell'anno 1999, con conseguente impossibilità di ricomprendere le due porzioni in un'unica abitudine e l'ulteriore corollario dell'irrelevanza penale, per sopravvenuta prescrizione, del primo segmento.

La sentenza d'appello non avrebbe espresso alcun vaglio sulle argomentazioni difensive, di fatto mai confutate, ed incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato.

2.2.72. Con il settantaduesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo t) della rubrica, lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di



nullità (articoli 581-649 del codice di procedura penale) per violazione del giudicato interno.

Quanto alle condotte ritenute rilevanti dalla Corte d'Appello, il ricorrente premette che, secondo la gravata sentenza, la sorte toccata a Grazia Vannucchi, non sarebbe dissimile da quella di altri e sarebbe caratterizzata dall'essere stata bersaglio di "umiliazioni ed offese da quando si è posta in chiave critica col Fiesoli"; dall'essere stata "spinta verso relazioni omosessuali con Consorti Mariella"; dall'essere stata accusata di "provare attrazione verso il figlio Max, alla presenza del ragazzo"; dall'aver subito un "demansionamento all'interno del caseificio come punizione e trattamento deteriore per aver palesato il suo dissenso".

Il Tribunale, equiparando la posizione di Grazia Vannucchi a quella di Donatella Fiesoli, aveva colto una condotta penalmente rilevante soltanto nella fase finale della trentennale esperienza di vita comunitaria delle due donne.

Il reato si sarebbe materializzato, a parere del primo giudice, nella "condotta di violenta reazione che la comunità aveva assunto nei loro confronti al momento della rottura del "contratto sociale", della rivendicazione della loro autonomia di pensiero e del diritto di critica, della richiesta di un confronto leale e reale, aperto al dissenso costruttivo"

L'originario catalogo maltrattante era stato, quindi, ridotto dalla sentenza di primo grado ad un unico atteggiamento di reazione alla ribellione delle due fondatrici, con conseguente (implicita) pronuncia assolutoria su tutto il precedente trentennio.

Né il Pubblico Ministero né le parti civili avevano impugnato tale statuizione, cosicché esulava dall'area del devoluto al secondo giudice tutto quanto accaduto antecedentemente al periodo finale (corrispondente a pochi mesi prima dell'uscita della donna dal Forteto, e cioè al 2007).

Ciononostante, la Corte d'Appello, nel descrivere le condotte di cui sarebbe stata vittima la Vannucchi, elenca fatti che - a tutto concedere - si sarebbero verificati in epoca molto risalente, abbondantemente anteriore rispetto a quell'unico e circoscritto periodo su cui il secondo giudice poteva pronunciarsi.

Così facendo, di fatto, la Corte ha riesteso l'ampiezza temporale della condotta (e la correlata gravità oggettiva del reato), facendola coincidere con quella originariamente prevista nell'imputazione e in tal modo affermando la responsabilità del Fiesoli per un fatto storico sensibilmente più ampio di quello per cui era stato condannato in primo grado, in patente violazione del giudicato interno.

Evidente, dunque, la sussistenza della lesione lamentata, come pure le ricadute che da tale violazione potrebbero derivare a danno del Fiesoli: così, infatti, egli si vede attribuire una condotta sensibilmente più lunga e pervicace di

quella ravvisata dalla sentenza di primo grado, con effetti che potrebbero riverberarsi su una eventuale futura azione civile di quantificazione del danno.

2.2.73. Con il settantatreesimo motivo il ricorrente, in relazione al capo t) della rubrica, deduce l'erronea applicazione della norma penale, laddove la Corte d'Appello ritiene sussistente il reato di cui all'articolo 572 del codice penale.

Osserva il ricorrente come, oltre alla delimitazione temporale, anche la qualificazione giuridica ai sensi dell'articolo 572 del codice penale dei fatti (asseritamente) commessi in danno di Grazia Vannucchi sia meritevole di censura per le medesime ragioni già espresse con il sessantaquattresimo motivo di ricorso, al quale si rinvia.

2.2.74. Con il settantaquattresimo motivo il ricorrente, in relazione al capo t) della rubrica, denuncia l'illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa il giudizio sulla credibilità della Vannucchi.

Sostiene il ricorrente come, alla questione della credibilità della parte civile, fosse stata, nonostante le specifiche doglianze sollevate in proposito, dedicata una motivazione assolutamente illogica.

In sostanza la Corte di appello, anziché affrontare la serietà dei rilievi mossi con l'atto di impugnazione, si sarebbe limitata a ritenerli insufficienti a ledere il giudizio di credibilità della teste, senza considerare che, se i fatti segnalati dalla difesa fossero da ritenersi veritieri, la testimone avrebbe certamente mentito.

A questo proposito il ricorrente cita in ricorso due passaggi fondamentali per concludere nel senso che la Corte d'Appello, pur prendendo atto della netta difformità tra la datazione fornita dalla Vannucchi e quella argomentata e dimostrata dalla difesa, si sarebbe limitata, sbrigativamente, a statuire che ciò "non basta" a farla ritenere menzognera, confezionando un assunto privo di qualsivoglia spiegazione.

Sotto altro e decisivo aspetto, il ricorrente evidenzia l'illogicità conseguente ad una chiara presa di posizione dell'impugnata sentenza su quanto sostenuto dalla difesa, laddove nell'atto di impugnazione si faceva notare come la reazione di sdegno della Vannucchi alla scoperta degli abusi sul proprio figlio, con conseguente uscita dalla comunità, confliggesse con la permanenza in quella stessa comunità del figlio Max, sino a tutto il 2011. La Vannucchi, in altre parole, avrebbe lasciato il figlio in comunità nonostante l'ormai acquisita notizia dei rapporti sessuali intrattenuti col Fiesoli.

2.2.75. Con il settantacinquesimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi c, e, g, l, m, n, o, p, r, s, t) della rubrica, lamenta la contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del delitto di maltrattamenti dopo l'anno 2000, con conseguente ed erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale, a

partire da tale data in poi, nonché la violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale con riferimento ai fatti asseritamente commessi entro tale data.

Sostiene il ricorrente che, nei motivi d'appello, soprattutto nei motivi nuovi ex articolo 585, comma 4 del codice penale, la difesa aveva ampiamente affrontato il tema delle cd. regole, contestandone - anche alternativamente - a) l'esistenza formale; b) la loro natura oggettivamente maltrattante; c) la pratica attuazione; d) il carattere generalizzato (nei riguardi cioè di tutti i componenti del Forteto) dell'attuazione; e) la perennità, sino all'arresto di Fiesoli (dicembre 2011), della loro applicazione.

Sul punto, la decisione impugnata sarebbe incorsa in una palese contraddittorietà quanto alla 'permanenza' delle cd. regole e del 'connesso' delitto oltre l'anno 2000, avendo riconosciuto che, dopo l'anno 2000 (il riferimento è alla sentenza della Corte EDU), agli ospiti, avendo i riflettori belgi puntati, erano state giocoforza riconosciute diverse libertà, di fare sport, di frequentare l'università, di fare viaggi con o senza gli affidatari, pur rappresentando la figura dominante del Fiesoli per tutti un ostacolo difficile da superare.

Osserva il ricorrente che, ai fini dell'articolo 572 del codice penale, conta poco se l'asserito cambiamento sia spontaneo oppure indotto dall'intervento dell'Autorità giudiziaria sovranazionale. L'ostacolo, se mai esistito, sarebbe stato superato, ma ancora una volta la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze dibattimentali.

Resta il fatto che, sul punto, il ragionamento dei giudici di secondo grado sarebbe del tutto contraddittorio: da una parte si ammette che l'anno 2000 ha sicuramente segnato un mutamento nel *modus vivendi* della comunità, se non altro a livello di prassi effettive; dall'altra, si oblitera l'ammissione, confermando integralmente le condanne per maltrattamenti.

Tale vizio primario genera altresì quelli di erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale e di in violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale: fermare al 2000 il riconoscimento di condotte maltrattanti, comporta la declaratoria della loro prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo (ordinanza di custodia cautelare in carcere) data 15 dicembre 2011.

2.2.76. Con il settantaseiesimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t), deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 133, comma 1, n. 3 del codice penale, e comunque illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione dell'intensità del dolo di reato.

Dopo aver riassunto la *ratio decidendi*, per dimostrare che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nei vizi denunciati, il ricorrente assume come sia innegabile che, ai fini dei criteri utilizzabili per la determinazione della pena, il

giudice, quando ricostruisce l'intensità del dolo dell'agente, dovrebbe operare ponendosi nella prospettiva del reo senza mutuare regole dall'esterno.

Nel caso in esame, la Corte d'appello avrebbe ammesso, ricorrendo peraltro a concetti di disvalore collettivo piuttosto che individuali, che "i più" avevano rivendicato come ideologicamente giustificabili le condotte contestate quali maltrattamenti, non riconoscendo perciò "alcun motivo di comprensione" a quelle giustificazioni, con ciò svalutandole proprio nella componente relativa alle "ragioni", pur considerate illegittime, che stavano alla base dell'agire degli imputati.

I quali, secondo il ricorrente, non erano mossi o animati da malvagità o sadismo, bensì da pressappochistiche e rozze rielaborazioni di teorie politiche e pedagogiche in voga nei primi decenni di vita della comunità, sperimentate anche su stessi prima ancora che sulle persone offese, a dimostrazione delle ragioni per le quali il fenomeno Forteto sia stato oggetto, negli anni, di studi sociologici e psicopedagogici: se si fosse trattato di un consesso di malvagi, spinti dall'unica intenzione di arrecare sofferenza gratuita agli accolti in comunità e lì collocati dalle pubbliche istituzioni, difficilmente avrebbe incontrato quelle attenzioni e quel credito.

2.2.77. Con il settantasettesimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi a, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t) della rubrica, denuncia l'inosservanza della legge penale con riferimento all'articolo 133, comma 2, n. 3 del codice penale, e comunque la mancanza di motivazione riguardo alle specifiche deduzioni sul punto contenute nei motivi d'appello.

Sostiene il ricorrente che, nella parte dell'appello riservata a contestare il trattamento sanzionatorio inflitto al Fiesoli dal Tribunale di Firenze, la difesa aveva eccepito la necessità di valutare ai fini del contenimento della pena la condotta dell'imputato susseguente al reato, ex articolo 133, comma 2, n. 3 del codice penale, rimarcando, in modo specifico, come il Fiesoli, dopo essere stato raggiunto dalle misure cautelari, aveva sempre ottemperato rigorosamente alle medesime, in particolare agli arresti domiciliari, all'obbligo di dimora e al divieto di accesso, mai contravvenendovi.

Anche all'indomani della totale revoca delle stesse, egli, pur essendo astrattamente legittimato a farlo, mai si è più recato presso il Forteto: dalla fine del 2011 vive in compagnia esclusiva della moglie, ritirato nel comune di Pelago, cioè in luogo diverso e lontano da quello ove si sarebbero consumati i fatti di causa.

La deduzione difensiva non soltanto non è stata presa in considerazione, pur nella sua specificità, dalla corte di appello, integrando il vizio di motivazione denunciato, ma la Corte territoriale avrebbe violato anche l'articolo 133 del codice penale che impone di tener conto di alcuni parametri predeterminati dal

legislatore, nel caso di specie quello sub comma 2, n. 3 dell'articolo 133 stesso codice, inosservanza tanto più significativa essendosi la Corte d'Appello (e prima il Tribunale), sistematicamente discostata dalla misura minima degli aumenti per continuazione.

2.2.78. Con il settantottesimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi a, c, d, e, f, i, j, k l, m, n, o, p, r, s, t), deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 81 cpv. del codice penale nonché la mancanza, anche grafica di motivazione, riguardo all'applicazione degli aumenti di pena per i reati di cui ai capi M, N, O, P, S (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che la Corte d'Appello, rideterminando la pena inflitta in primo grado, ha applicato la seguente sommatoria pena base 5 anni di reclusione per il capo D (609-bis codice penale in danno di Marco Mameli) + 1 anno per la recidiva + 2 mesi per l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale + 4 mesi per la "continuazione interna" al reato base + 4 mesi per il capo A (articolo 609-bis codice penale ipotesi lieve in danno di Giuseppe Aversa) + 4 mesi per il capo C (articolo 572 codice penale in danno di Giuseppe Aversa) + 4 mesi per il capo E (articolo 572 codice penale in danno di Marco Mameli) + 1 anno per il capo F (art 609-bis codice penale in danno di Eris Fiorenza) + 4 mesi per il capo G (articolo 572 codice penale in danno di Eris Fiorenza) + 4 mesi per il capo H (articolo 609-bis codice penale ipotesi lieve in danno di Jonathan Bimonte) + 2 mesi per il capo I (articolo 610 codice penale in danno di Jonathan Bimonte) + 4 mesi per il capo i (articolo 572 codice penale in danno di Jonathan Bimonte) + 4 mesi capo K (articolo 609-bis codice penale in danno di Manuel Granchi) + 4 mesi per il capo L (articolo 572 codice penale in danno di Manuel Granchi) + 1 anno per il capo M (articolo 572 codice penale in danno di Irene Bartolini) + 1 anno per il capo N (articolo 572 codice penale in danno di Nicoletta Biordi) + 1 anno per il capo O (articolo 572 codice penale in danno di Marika Corso) + 1 anno per il capo P (articolo 572 del codice penale in danno di Luigi Daidone) + 1 anno per il capo S (articolo 572 del codice penale in danno di Valentina Vainella) + 3 mesi per il capo R (articolo 572 del codice penale in danno di Donatella Fiesoli) + 3 mesi per il capo T (articolo 572 del codice penale in danno di Grazia Vannucchi); per un totale di 1 anni e 10 mesi di reclusione.

La pena-base è stata, dunque, individuata nel minimo edittale dell'ipotesi di cui all'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, ritenendosi il fatto più grave quello contestato al capo D (5 anni); i singoli aumenti, dal canto loro, sono giustificati dal riconoscimento della disciplina del reato continuato prevista dall'articolo 81 cpv. del codice penale

Quest'ultima si pone come deroga di *favor* al principio del cumulo materiale previsto dall'articolo 73 del codice penale, in ragione dell'unità del disegno

criminoso e dell'unicità dell'atteggiamento antiggiuridico con il quale il reo si avvicina ai diversi reati.

La disciplina del reato continuato, così come quella del concorso formale, mira dunque ad una complessiva attenuazione della pena, imponendo, di fatto, incrementi di sanzione più contenuti rispetto a quella base, prevista per il reato più grave.

Se si osservano, invece, gli aumenti inflitti dai giudici d'appello per i delitti di cui ai capi M, N, O, P e S, si dovrà riconoscere che essi non sono proporzionalmente omologhi alla pena-base individuata per il delitto di cui al capo D. questa coincide con il minimo (5 anni) previsto dall'articolo 609-bis del codice penale; quelli (1 anno ciascuno) vanno ben oltre l'aumento minimo previsto dall'articolo 81 cpv. del codice penale (astrattamente corrispondente a un giorno di reclusione). Anzi, a ben vedere, gli aumenti in parola coincidono esattamente col minimo edittale previsto, prima della riforma del 2012, dall'articolo 572 del codice penale.

Dunque, senza una riga di motivazione che giustifichi questo modus operandi, la Corte ha applicato di fatto a quei reati satellite la ben più severa regola del cumulo materiale.

Come si concili questo fatto con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti al Fiesoli non è dato sapere, atteso il silenzio totale della sentenza.

Ci si trova di fronte, palesemente, ad una violazione di legge e a una decisione illogica e contraddittoria.

2.2.79. Con il settantanesimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi a, c, d, e, f, g, h, i, j, k l, m, n, o, p, r, s, t), denuncia l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 132-133 del codice penale e 27, comma 3, Cost. (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale).

Assume il ricorrente che la norma costituzionale citata impone che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.

Nel caso di specie, è stata inflitta a un soggetto di 75 anni di età la sanzione di 15 anni e 10 mesi di reclusione.

Considerate le aspettative di vita media degli individui di sesso maschile, una pena di tale entità finisce per coincidere con la sanzione del carcere a vita. Il che si pone in evidente conflitto con la finalità rieducativa proclamata dalla Carta costituzionale.

La decisione impugnata si sarebbe quindi posta in un'ottica meramente retributiva, contraria a quel principio, laddove non ha tenuto conto della specifica condizione personale e anagrafica del soggetto raggiunto dalla condanna.

VU

2.2.80. Con l'ottantesimo ed ultimo motivo il ricorrente, in relazione ai capi a, c, d, e, f, g, h, i, j, k l, m, n, o, p, r, s, t) della rubrica, lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 99 codice penale

L'influenza, per significativa risalenza nel tempo, del precedente penale dal quale è stata fatta discendere la recidiva contestata ed applicata al Fiesoli aveva costituito specifico motivo d'appello.

La Corte d'Appello, confrontandosi con tale censura, ha rilevato che, detta recidiva, sarebbe invece "altamente emblematica per il Fiesoli che sin dalla costituzione della comunità aveva posto in atto quei comportamenti che, lungi dall'abbandonare dopo la sentenza di condanna, aveva consolidato (...)".

Il ricorrente obietta che, mancando l'indicazione del momento di inizio delle presunte reiterazioni delittuose, la circostanza non consente di valutare né il dato quantitativo del lasso temporale trascorso, né, conseguentemente, se esso possa o meno giustificare l'applicazione di un'aggravante, pur sempre facoltativa, in ragione dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, non conoscendosi se il Fiesoli abbia ripreso i comportamenti criminali immediatamente dopo la sentenza di condanna oppure se tali condotte siano ricominciate in epoca significativamente successiva.

524

In relazione a questa seconda opzione, la conclusione della Corte fiorentina non pare assecondare, ad avviso del ricorrente, i rigorosi criteri interpretativi della legge, sulla base dei quali la giurisprudenza di legittimità impone al giudice di merito l'obbligo di spiegare perché un significativo decorso temporale non sia stato comunque in grado di recidere i legami, di propensione a delinquere, tra il precedente penale ed il fatto giudicato.

2.3. Mariella Consorti e Luigi Goffredi sollevano, rispettivamente, venticinque e ventidue motivi di impugnazione, molti dei quali comuni.

2.3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli articoli 415-bis e 416 codice di procedura penale: nullità - ex articolo 178, comma 1, lettere b) e c), stesso codice - della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di ogni atto susseguente, dunque della sentenza di primo e del grado d'appello, per violazione degli articoli 415-bis e 416 codice di procedura penale, per omesso invio agli indagati di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero nel periodo compreso tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio, e comunque per violazione del termine dilatorio di venti giorni per l'esercizio dell'azione penale.

2.3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'articolo 420-*quater* codice di procedura penale (motivo di ricorso analogo al quarto motivo del ricorso Fiesoli).

2.3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con riferimento agli articoli 178, lettera c), 508 codice di procedura penale e 152 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale: nullità dell'esame del perito dott. Luise per violazione dei diritti della difesa a svolgere il controesame alla presenza in aula dei propri consulenti e ad interrogarli.

La doglianza è sollevata sul rilievo che, in presenza di un prestabilito calendario istruttorio, la decisione del collegio di fissare l'esame dibattimentale del perito non è stata assunta nel corso dell'udienza tenutasi in data 30 marzo 2015 (durata fino alle ore 16), e quindi nel contraddittorio delle parti, ma è stata semplicemente comunicata ai difensori con una mail inviata poche ore dopo (alle ore 18.16), nella quale si segnalava che il Presidente aveva provveduto a citare - sempre per le vie brevi - per il giorno successivo (alle ore 9.30) il consulente Marco Luise per l'eventuale discussione in ordine alla perizia trascrittiva di cui era stato incaricato. V

Vani i tentativi dei difensori, a quell'ora tarda del pomeriggio, di contattare i propri consulenti tecnici per garantire la loro disponibilità a presenziare all'udienza della mattina seguente, in quanto tutti i professionisti, incaricati dalle rispettive difese, erano già impegnati in attività diverse, come poi documentato.

Sostengono i ricorrenti che la presenza dei consulenti tecnici delle difese sarebbe stata indispensabile al fine di consentire ai difensori di predisporre lo svolgimento di un controesame sui profili tecnici che solo i consulenti avrebbero potuto interpretare e spiegare, suggerendo quali domande rivolgere al perito.

Con istanza scritta formulata all'udienza del 31 marzo 2015, tutti i difensori degli imputati avevano quindi chiesto un differimento dell'esame del perito allegando gli impedimenti documentati dei consulenti di parte a presenziare all'udienza.

Il Tribunale rigettava l'istanza di rinvio e la Corte distrettuale, pur riconoscendo la fondatezza delle doglianze difensive e riducendo il tutto ad un mancato rispetto delle "forme" da parte del Tribunale stesso, ha negato invece che l'irrituale citazione del perito (che pur qualifica come frutto di "*una estemporanea modalità di decisione e comunicazione aliena dai comuni canoni processuali*") abbia sortito effetti "*sostanziali*" sulla possibilità di una piena tutela dei diritti processuali degli imputati.



Obiettano i ricorrenti – diffondendosi sul ruolo processuale del consulente tecnico di parte, quale naturale contraddittore del perito nominato in corso d'istruttoria, equiparato al difensore nei diritti e nei doveri ed integrante la difesa tecnica mediante l'apporto delle sue conoscenze scientifiche in discipline diverse da quelle giuridiche – che il consulente tecnico della difesa costituisce una parte essenziale della stessa in tutti quei casi in cui le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per procedere all'accertamento di alcuni fatti impediscano al difensore (in capo al quale, come per il giudice, non possono presumersi tutte le conoscenze), di disquisire su temi alieni al proprio bagaglio culturale. Il consulente, in tal modo, contribuisce a riequilibrare la posizione dell'assistito, consentendo al difensore di esercitare il diritto ad un'interlocuzione paritaria con tutti gli altri soggetti del processo - consulenti di parte avversa o periti - che siano depositari di un sapere tecnico che, gioco forza, entrerà nel processo penale per effetto della decisione del giudice, conseguendo da ciò la nullità generale per violazione del diritto di assistenza, in quanto l'aver il Tribunale negato alle difese di potersi avvalere del supporto di un consulente tecnico nel corso dell'acquisizione orale della prova scientifica (prima attraverso l'abnorme comunicazione con la quale è avvenuta la citazione del perito, poi con il mancato accoglimento delle istanze di differimento dell'esame per impedimento dei consulenti, infine con la revoca dell'ammissione dell'esame dei consulenti medesimi) integra una nullità processuale inquadrabile nell'ambito di quelle generali previste dall'articolo 178, lettera c), codice di procedura penale, perché è stato in tal modo violato il diritto dell'imputato all'assistenza processuale.

2.3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con riferimento alla nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 31 marzo 2015 con la quale è stato revocato l'esame dei consulenti tecnici delle difese.

Sostengono che la lesione del diritto di difesa non ha comunque riguardato solo l'impossibilità, per gli imputati, di farsi assistere dai propri consulenti nel corso dell'esame del perito, ma anche l'illegittima preclusione della loro audizione, oggetto dell'ordinanza di revoca dei residui testi e consulenti emessa dal Tribunale di Firenze alla medesima udienza del 31 marzo 2015.

Muovendo il fondamento della dedotta nullità dal medesimo presupposto di cui al precedente motivo di gravame, i ricorrenti deducono la conseguente nullità della decisione assunta dal tribunale e censurata con il motivo di ricorso, avendo ciò generato una lesione dei diritti della difesa nella stessa forma del diritto all'assistenza e, in più, del diritto di difendersi provando, fissato dagli articoli 495, comma 2, codice penale e 6, § 3, lettera d), CEDU, e ne prospettano l'assoluta rilevanza istruttoria sul presupposto che, avendo la Corte d'appello ritenuto che la responsabilità per i maltrattamenti in danno dell'Aversa

risulterebbe confermata dalla testimonianza del Calamai, a sua volta "corroborata dalla registrazione che egli stesso si era procurata" di conversazioni con altri appartenenti alla comunità, e che è stata poi - per l'appunto - oggetto di perizia, detta registrazione, quale strumento di conforto istruttorio alle parole di Calamai, costituiva dunque un passaggio motivazionale essenziale della decisione, derivandone la nullità della prova ed il conseguente scardinamento del ragionamento argomentativo che ha condotto la Corte fiorentina alla conferma della statuizione di condanna nei confronti dei ricorrenti.

2.3.5. Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza e per correlata mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa, in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile di Marika Corso e Donatella Fiesoli, sulla base delle stesse ragioni enunciate con il settimo motivo del ricorso Fiesoli.

2.3.6. Con il settimo motivo (ottavo per il Goffredi) i ricorrenti denunciano la violazione di legge, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sulla prova, ricavabili anche dalla violazione dei principi sul diritto all'ammissione delle prove non manifestamente superflue o irrilevanti, e sul diritto alla prova contraria nonché dal manifesto travisamento dell'oggetto delle doglianze sviluppate con l'atto di appello.

Argomentando analogamente al sesto motivo del ricorso Fiesoli, i ricorrenti premettono che, con i motivi di appello, avevano lamentato la violazione, da parte del tribunale, degli articoli 190, comma 1, e 495, comma 2, codice di procedura penale, denunciando l'illegittimità del 'taglio originario' delle liste testimoniali della difesa, in violazione del diritto alla prova; l'illegittimità del rigetto (sempre implicito) delle istanze di revoca di quel provvedimento, avanzate per iscritto con due articolate memorie; l'illegittimità del 'taglio finale' dell'audizione dei testi pur residuati rispetto al novero di quelli originariamente ammessi, chiedendo alla Corte di appello di porvi riparo mediante l'audizione dei testi già originariamente indicati in lista e non ammessi (o revocati), di cui si chiedeva l'esame con riferimento alle medesime circostanze già capitolate con le liste ex articolo 468 codice di procedura penale, sottolineando che la doglianza si era articolata non ai sensi dell'articolo 603, primo comma, codice di procedura penale, bensì ai sensi dell'articolo 495, comma 2, codice di procedura penale, dunque in piena e diretta attuazione del diritto alla prova contraria alla stregua dei criteri di ammissione indicati ivi e dall'articolo 190 codice di procedura penale, senza alcun richiamo ai diversi istituti della rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello.

Posto che il Tribunale non ha mai messo in dubbio - né la Corte, neppure a posteriori - che si trattasse di richieste istruttorie non pertinenti o irrilevanti, la violazione di legge sarebbe stata consumata attraverso un doppio arbitrio:

- perché rispetto all'insieme dei testi indicati e mai ritenuti irrilevanti, è stato adoperato un criterio selettivo esogeno (gli interni alla comunità) che non necessariamente rifletteva l'interesse (anzi il diritto) alla prova della difesa, né costituiva il riflesso logico necessitato di un criterio di rilevanza oggettivamente riconoscibile o autoevidente: nessuna necessità logica consentiva di ritenere irrilevanti a priori alcuni testi rispetto ad altri, se tutti chiamati a riferire sulle medesime circostanze;

- perché, tra i cd. interni (ben più numerosi degli ammessi) è stato poi operata una ulteriore selezione senza fornire spiegazione alcuna delle ragioni.

Con l'atto di appello si era in particolare insistito per l'audizione dei testi: Nicola Casanova, Elena Zazzeri, Mariella Primiceri, Michele Falco, Vilma Chillari sulle circostanze, tutte ritenute decisive per il giudizio, anche riportate nel ricorso.

Ciò posto, osservano i ricorrenti che il diritto alla prova contraria può essere denegato, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'articolo 495, comma 2, codice di procedura penale, deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'articolo 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo articolo 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.

Le argomentazioni della sentenza impugnata sarebbero peraltro affette da un vizio (di motivazione) logico ulteriore, avendo la Corte di appello travisato il significato delle istanze di rinnovazione, richiamando più volte il canone officioso del primo comma dell'articolo 603 codice di procedura penale, del tutto non pertinente per essere stata la richiesta di rinnovazione formulata esclusivamente ai sensi degli articoli 190 e 495 codice di procedura penale.

2.3.7. Con l'ottavo motivo per la Consorti (nono per il Goffredi) i ricorrenti denunciano la violazione di legge, per la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alle testimonianze dell'avv. Zazzeri, Primiceri e del dott. Casanova, tempestivamente richieste (anche) ai sensi dell'articolo 495, comma 2, codice di procedura penale.

Sostengono che il carattere decisivo si desume dal fatto che, in relazione alla persona offesa Aversa, alla Consorti si addebitano (con la sentenza impugnata) le seguenti condotte:

- essersi proposta duramente nei confronti dell'affidato;
- avere fatto ricorso a chiarimenti e punizioni nonché eseguito indagini sulla sua intimità;
- averlo osteggiato quando aveva deciso di arruolarsi in polizia, mentre al Goffredi si addebita di avere avuto un ruolo, in concorso con il Fiesoli, negli asseriti maltrattamenti in danno della persona offesa e tutti i testi avrebbero dovuto deporre, a controprova, su circostanze, a loro conoscenza, indicate nei rispettivi ricorsi.

2.3.8. Con il nono motivo (decimo per il Goffredi) i ricorrenti denunciano la violazione di legge l'inosservanza di norme processuali e la mancata ammissione di prova contraria decisiva in relazione alla testimonianza dell'avv. Zazzeri e del dott. Casanova, nonché in ordine alla mancata acquisizione della documentazione depositata alla Commissione Regionale d'Inchiesta dall'avv. Zazzeri, oltre al travisamento e alla violazione degli articoli 603, secondo comma, e 495, primo comma, codice di procedura penale, mancanza ed illogicità della motivazione; mancata assunzione di una prova decisiva - sopravvenuta - come vizio proprio (e distinto) del giudizio d'appello.

Sostengono che le prove orali consistenti nelle testimonianze di Zazzeri e Casanova sono state altresì oggetto di una specifica e documentata richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'articolo 603, secondo comma del codice di procedura penale, con motivi aggiunti poi seguiti da formali istanze e dalla conseguente produzione documentale a supporto nel corso dell'udienza d'appello del 20 giugno 2016.

Coi motivi aggiunti era stata difatti richiesta l'audizione dei due testi, sebbene già oggetto di iniziali richieste di prova, per la sopravvenuta ragione che gli stessi erano stati frattanto uditi dalla Commissione Regionale d'Inchiesta sulla vicenda del Forteto (sedute del 19 ottobre 2015 per l'avv. Zazzeri; seduta del 2 novembre 2015 per il dott. Casanova).

Inoltre, sempre con i motivi aggiunti era stata richiesta l'acquisizione della documentazione depositata dall'avv. Zazzeri alla Commissione Regionale - assai cospicua, per quel che si legge nel verbale della commissione del 19 ottobre 2015, e riguardanti (come ella stessa riferisce) numerosi e rilevanti aspetti del rapporto tra Aversa e il Forteto.

I verbali d'audizione dei due testimoni in esame sono stati peraltro depositati alla Corte d'appello, nel corso della udienza del 20 giugno 2016, per consentire la verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 603, comma 2, codice di procedura penale, dolendosi pertanto della mancata rinnovazione.

2.3.9. Con il decimo motivo (undicesimo per il Goffredi), omologo a quello già esaminato e proposto dal ricorrente Fiesoli, i ricorrenti denunciano la violazione di legge e il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio per

la mancata ammissione di una prova contraria decisiva in relazione alla mancata acquisizione del memoriale redatto da Marika Corso, deducendo la nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 10 marzo 2014 con la quale è stata rigettata la richiesta di acquisizione di detto memoriale con conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione *in parte qua*.

2.3.10. Con l'undicesimo motivo (dodicesimo per il Goffredi), omologo a quello già proposto dal ricorrente Fiesoli, i ricorrenti denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio per la mancata ammissione di una prova contraria decisiva in relazione alla mancata acquisizione di un file audio-video contenente un'intervista rilasciata da Marika Corso, con conseguente violazione del diritto alla prova contraria nonché per l'illogicità e la mancanza di motivazione su tale decisivo punto.

2.3.11. Con il dodicesimo motivo (tredicesimo per il Goffredi), omologo a quello già proposto dal ricorrente Fiesoli, i ricorrenti denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio, per mancata ammissione di prova contraria decisiva in relazione alla mancata acquisizione dei file audio-video contenenti interviste rilasciate da Giuseppe Aversa, nonché per l'illogicità e la mancanza di motivazione su tale decisivo punto.

2.3.12. Con il tredicesimo motivo (quattordicesimo per il Goffredi) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in relazione all'articolo 522 del codice di procedura penale), violazione dell'articolo 521 codice di procedura penale e conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 stesso codice per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla persona offesa Giuseppe Aversa.

Quanto alla Consorti, la ricorrente, nei motivi nuovi di appello, si era doluta del fatto che la condanna per i maltrattamenti asseritamente posti in essere nei confronti di Giuseppe Aversa fosse stata pronunciata dal Tribunale in aperta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui agli articoli 521 e 522 del codice di procedura penale, atteso che - secondo la ricostruzione operata in sentenza - sarebbe da ritenersi responsabile del reato ascritte per aver posto in essere una serie di condotte, l'ultima delle quali verificatasi nel corso dell'anno 2009 (*"portata a conoscenza da Giuseppe dell'approccio sessuale subito da parte del Fiesoli si era ben guardata dal prendere le difese del ragazzo, schierandosi apertamente dalla parte del capo"*).

Senonché già da una semplice lettura del capo di imputazione, emergeva che l'ultima condotta contestata alla ricorrente risaliva all'anno 2007, con la conseguenza che la sua condanna per quanto accaduto nel 2009 costituiva un vero e proprio *novum* processuale, essendo pertanto la sentenza incorsa nel vizio denunciato.

Allo stesso modo, per quanto attiene alla posizione del Goffredi, l'accusa contestava al ricorrente la realizzazione, in concorso con altri, del reato di maltrattamenti nei confronti di Giuseppe Aversa, per avere posto in essere "pressioni per fargli ammettere che la madre aveva preso soldi dalle persone che avevano abusato di lui (anno 1997)".

Essendo questa l'unica condotta contestata, la sentenza di primo grado condannava il ricorrente addebitandogli anche un ulteriore fatto, nuovo, diverso (oltre che mai è emerso nel corso dell'istruttoria). Secondo il tribunale, infatti, il Goffredi non avrebbe avuto solo un ruolo nella demolizione della figura materna nell'Aversa, ma avrebbe anche ignorato le richieste di aiuto da parte del ragazzo nell'anno 2009.

Avendo la condanna investito anche tale fatto, mai contestato, la sentenza avrebbe violato il principio di correlazione.

2.3.13. Con il quattordicesimo motivo la ricorrente Consorti, alla quale esclusivamente si riferisce la doglianza, lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli articoli 191, 499, comma 5, 511 e 514 codice di procedura penale e conseguente vizio di motivazione.

Deduce l'inutilizzabilità della testimonianza di Gino Calamai per essere stata consentita al testimone la consultazione di uno scritto asseritamente elaborato di suo pugno, senza che alla difesa sia stato consentito di prendere cognizione del suo contenuto.

Precisa infatti la ricorrente che il testimone d'accusa, Gino Calamai, socio fondatore della Comunità il Forteto dal 1977, è stato esaminato e, nel corso del suo esame, è stato autorizzato dal Tribunale a compulsare alcuni appunti, il cui contenuto non è mai stato messo a disposizione alle difese e detti appunti non facevano ovviamente parte del contenuto del fascicolo del PM, non sono stati prodotti, né sono stati esibiti alla Corte d'Appello.

Siccome, in tali casi, tutte le parti possono servirsi di ciò che il teste utilizza come aiuto alla memoria, soprattutto per procedere all'eventuale controesame del teste-autore della nota, avere precluso, in violazione di legge, tale facoltà alla difesa comporta l'inutilizzabilità della deposizione del teste Calamai.

2.3.14. Con il quindicesimo motivo i ricorrenti deducono la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, per come risultante dal testo del provvedimento e da specifici atti dell'istruzione dibattimentale, riguardo alla valutazione sulla attendibilità del teste persona offesa Giuseppe Aversa.

Con esso i ricorrenti rimproverano alla Corte del merito il fatto che, alla luce delle contraddizioni cronologiche e degli evidenti contrasti tra le versioni dell'Aversa e quelle della Bartolini, evidenziate nei ricorsi, il racconto del primo

avrebbe dovuto essere vagliato in modo particolarmente attento, soprattutto in considerazione della posizione di parte civile dallo stesso rivestita, cosicché le motivazioni della sentenza impugnata in punto di credibilità del teste persona offesa Aversa sarebbero affette da un vizio di logico ricavabile dalla mancata risposta ai motivi di appello, afferendo ad un aspetto nevralgico della motivazione di condanna quale l'attendibilità della persona offesa, in danno della quale sarebbero stati commessi i maltrattamenti ascritti agli imputati, la cui prova poggia, in larga e decisiva parte proprio, sulla deposizione della vittima.

2.3.15. Con il sedicesimo motivo i ricorrenti, con doglianza parzialmente diversa secondo le rispetti posizioni, deducono la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, per come risultante dal testo del provvedimento e da specifici atti dell'istruzione dibattimentale, riguardo all'imputazione di concorso in maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa.

Sostiene la ricorrente che, per l'attribuzione di attendibilità alla persona offesa in relazione agli addebiti che si muovono all'imputata - alla Corte sono apparse determinanti le deposizioni di Calamai, Bocchino e Giorgi (imputate anch'esse, mai affrancatesi dal Forteto, al pari del Calamai), e Zahami.

Inutilizzabile la deposizione del Calamai, le deposizioni di Marida Giorgi e di Angela Bocchino, sebbene enfatizzate dalle sentenze di merito, non avrebbero apportato, ad avviso della ricorrente, alcun contributo con riferimento allo specifico tema di prova, mentre la deposizione dello Zahami (il quale aveva riferito che ad un certo punto della vita della Comunità i genitori di Giuseppe Aversa erano divenuti un vero e proprio pericolo e che il Fiesoli aveva inteso affrontare la questione commissionando allo stesso Zahami ed a Marco Ceccherini Jr. addirittura l'omicidio di uno dei suddetti congiunti dell'Aversa) rendeva il racconto in sé intrinsecamente inattendibile perché, quando si è domandato al teste quale dei genitori dovesse essere ucciso, egli sarebbe risultato incerto, laddove nelle indagini egli aveva detto che il mandato omicidiario - con tanto di mostra della relativa foto - riguardava il padre, mentre in dibattimento riferiva con sicurezza che la vittima prescelta da Fiesoli era invece la madre. Essendo stato il teste del tutto smentito dal Ceccherini jr. (secondo il quale non ci fu mai alcun mandato punitivo, men che mai omicidiario; non gli fu mai mostrata una foto della 'vittima'; non vi fu mai un previo sopralluogo per pianificare l'attentato in Piazza San Marco), la Corte di appello avrebbe dovuto misurarsi non soltanto con le parole, ma con lo spessore della deposizione di Ceccherini jr, il quale aveva ammesso rapporti sessuali con il Fiesoli, aveva ammesso fatti e circostanze della sua vita ben più scabrosi e scottanti che non l'invito non accolto a "far fuori" una persona da parte di altra persona (il Fiesoli) nei cui confronti aveva manifestato aperto livore.

Sussiste anche a questo riguardo, secondo la ricorrente, un vizio di motivazione rifluente sulla logicità delle argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la pronuncia di condanna in danno di Mariella Consorti per concorso nei maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa.

Dal canto suo, il ricorrente Goffredi ricorda che, in relazione alla persona offesa Aversa, gli si addebitano due sole condotte di asserito concorso nei maltrattamenti perpetrati da Fiesoli: "avere avuto un ruolo nel pressarlo a scrivere una lettera di accusa nei confronti della madre assieme al Fiesoli e all'avvocato Zazzeri, quando lui era appena un adolescente" (pagina 155 della sentenza impugnata); di avere invitato il ragazzo "ad accettare l'aiuto del Fiesoli per liberarsi delle sue contraddizioni, e quindi ancora una volta attraverso la legittimazione dell'altrui condotta abusante e prevaricatrice ... l'incoraggiamento affinché costui si affidasse in toto al Fiesoli".

Quanto al primo aspetto dell'addebito, siccome la persona offesa aveva affermato che, presente alla dettatura delle lettere di erano sia la Zazzeri che il Sodi, quest'ultimo avrebbe decisamente negato di avere mai assistito ad episodi di questo genere, con un passaggio dichiarativo riportato nel ricorso alle pagine 121-122, senza che la Corte di appello si sia misurata rispetto a tale negazione e quindi confezionando un deficit motivazionale che il ricorrente espressamente denuncia. VCA

Quanto al secondo aspetto dell'addebito, il ricorrente rileva la contraddizione tra le decisioni di primo e di secondo grado in ordine alle connotazioni concrete del fatto addebitato all'imputato (il medesimo fatto è stato descritto è ritenuto in termini assai diversi), con conseguente contraddittorietà della motivazione in parte qua, nonché la contrarietà della motivazione stessa rispetto alle specifiche risultanze istruttorie con conseguente e manifesto travisamento della prova.

#### 2.3.16. Il diciassettesimo motivo del ricorso Consorti è esclusivo.

Con esso la ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché la violazione dell'articolo 521 codice penale e conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 codice penale per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla persona offesa Marika Corso (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).

Assume di essere stata condannata anche per asseriti maltrattamenti posti in essere nei confronti di Marika Corso, sostanzialmente consistenti nell'aver sottoposto quest'ultima a chiarimenti a sfondo sessuale e nell'averla isolata con l'accusa di frequentare i "traditori" Grazia Vannucchi, Alessio e Donatella Fiesoli.

La Corte, disattendendo tutte le istanze difensive, ha ritenuto che la ricorrente dovesse ritenersi titolare di una posizione di garanzia in relazione all'affidata e che, in ogni caso, la responsabilità addebitata trovasse riscontro nel capo v), con il quale — a suo dire — sarebbe stato formalmente contestato alla



Consorti il concorso con il Fiesoli nell'applicazione di tutte quelle regole ritenute maltrattanti. In proposito

Tuttavia, la Consorti — così come gli altri imputati — è stata condannata dal Tribunale in relazione (non a tutte, ma) solo ad alcune delle persone offese: ovverosia, solamente quelle che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero subito dei maltrattamenti da parte dell'imputata. Specularmente, l'identico criterio è stato seguito dal Giudice di prime cure per le statuizioni sulle provvisoriale, dal momento che a ciascuna persona offesa è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte (non di tutti gli imputati, ma solamente) dei suoi "maltrattanti".

Tant'è che la Consorti non è stata condannata ai fini civilistici nei confronti della Corso.

Ciò posto, osserva la ricorrente che, nel capo di imputazione relativo ai maltrattamenti asseritamente subiti da Marika Corso (capo v — lettera d), non vi è alcun richiamo concreto a Mariella Consorti, al di là del generico riferimento alla circostanza dell'essere stata mera affidataria formale della suddetta persona offesa.

A Mariella Consorti, in realtà, nulla è mai stato formalmente contestato in relazione alla posizione di Marika Corso, nei confronti della quale non doveva rispondere di alcun reato, con la conseguenza che l'impugnata sentenza della Corte di Appello contiene quindi il medesimo vizio di nullità della pronuncia di primo grado, avendo confermato la condanna di Mariella Consorti per fatti che non le erano mai stati contestati e sui quali la stessa non è mai stata messa in condizione di difendersi.

2.3.17. Il diciottesimo motivo, parzialmente omologo a quello già esaminato e proposto dal ricorrente Fiesoli, è diversamente declinato dai due ricorrenti.

Mariella Consorti denuncia il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze spese nell'atto di appello riguardo alla condotta di concorso in maltrattamenti attribuita all'imputata in relazione ai cd. "chiarimenti", nonché in generale in relazione alla attendibilità della deposizione di Marika Corso.

In sostanza, rileva che, coi motivi di appello, aveva articolato censure munite di riferimenti puntuali e pertinenti, in ordine al fatto che Marika Corso non avesse mai direttamente coinvolto la Consorti nei maltrattamenti asseritamente subiti al Forteto; che le parole della persona offesa (su aspetti assolutamente decisivi, quali la collocazione temporale della rivelazione in comunità degli abusi subiti da bambina) non avessero trovato alcuna conferma né nelle produzioni documentali riversate in atti, né nelle numerose deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e fossero state anzi smentite dalle risultanze di essa; che, con specifico riferimento alle modalità

asseritamente maltrattanti con le quali si sarebbero svolti i c.d chiarimenti, la stessa Corso fosse caduta in evidente contraddizione.

Rispetto a dette doglianze, alcuna motivazione sarebbe ricavabile dal testo della decisione impugnata, limitandosi la Corte di Appello a convalidare le conclusioni rassegnate dal Tribunale.

Luigi Goffredi deduce il travisamento della prova, l'omessa motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza in ordine alle dichiarazioni rese da Marika Corso sull'abuso che la persona offesa asserisce di aver subito ad opera del ricorrente.

Afferma che il tribunale lo ha ritenuto colpevole dei maltrattamenti lamentati da Marika Corso per avere, tra gli altri fatti, costretto la ragazza (nel 1987) a praticargli un rapporto orale, con la scusa di farle affrontare e superare gli abusi subiti prima dell'ingresso in comunità.

Con i motivi di appello era stato dedotto come questo fatto non fosse accaduto in quanto il ricorrente, nel 1987, non poteva essere a conoscenza della circostanza che la ragazza avesse subito abusi quando viveva ancora a casa della madre, perché la stessa parte offesa non lo aveva ancora rivelato a nessuno in comunità. VCL

La difesa del ricorrente, poi, aveva invano chiesto ai Giudici del merito, al fine di dimostrare che la Corso aveva raccontato gli abusi subiti prima dell'ingresso in comunità solamente all'approssimarsi della maggiore età, l'acquisizione di un DVD contenente la registrazione di una puntata di una trasmissione televisiva nel corso della quale la persona offesa collocava tale rivelazione intorno ai suoi 16 anni.

Evidenziati altri contrasti dichiarativi e l'assenza di qualsiasi riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, il ricorrente conclude affermando che per la corte d'appello la circostanza che Marika Corso abbia fatto una tale rivelazione non alle autorità competenti, bensì ad una giornalista televisiva, sarebbe un dato del tutto irrilevante perché il contegno maltrattante del Goffredi sarebbe emerso da tutto il racconto della persona offesa e pertanto sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che questi fosse anche abusante, trattandosi peraltro di un episodio lontano nel tempo tanto da essere coperto dalla prescrizione.

Oietta il ricorrente come l'episodio andasse invece valutato in modo più approfondito, non ai fini della punibilità quanto invece della decisiva circostanza circa il vaglio di attendibilità della dichiarante.

2.3.18. Il diciannovesimo motivo del ricorso Consorti è sovrapponibile nella rubrica al diciassettesimo motivo, diversamente strutturato, del ricorso Goffredi.

Entrambi lamentano il travisamento della prova nonché l'omessa motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza in ordine alla credibilità di Marika Corso.

Quanto alla Consorti, si assume che la Corte di Appello, eludendo il confronto con il tema scomodo della credibilità di una parte civile non ha preso in considerazione nessuna delle doglianze contenute nell'atto di impugnazione e riassunte nel motivo di gravame, neppure per disattenderle, ritenendo la dichiarante credibile a prescindere.

Così facendo la Corte sarebbe palesemente incorsa nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, allorché ha ribadito la sua "fiducia" nel racconto della presunta persona offesa al di là di ogni possibile palese contraddizione o falsità contenuta nel suo racconto.

Luigi Goffredi - dopo aver riportato l'addebito che, nel caso in esame, gli è stato contestato e dopo aver richiamato le ragioni per le quali il tribunale lo aveva condannato, osserva che, nell'atto di appello, si era lamentato del fatto che la deposizione della persona offesa fosse intrinsecamente contraddittoria e carica di circostanze non rispondenti al vero, con la conseguenza che la sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, sarebbe giunta all'erronea conclusione secondo la quale il ricorrente avrebbe maltrattato Marika Corso per tutto il periodo in cui quest'ultima aveva vissuto all'interno della comunità, ritenendo erroneamente che il maltrattamento ai danni della Corso fosse provato ed omettendo qualsiasi motivazione sul punto. W

Richiamati invece nel ricorso (da pagina 130 a pagina 138) i contrasti dichiarativi nei quali la dichiarante era incorsa, il ricorrente lamenta il travisamento e l'omessa valutazione di elementi di prova in ordine alla statuizione di responsabilità, sul rilievo che la corte di appello non avrebbe speso una sola parola per motivare le contraddizioni denunciate, eludendo il confronto con dati di fatto assolutamente incontestabili e minimizzando in maniera assolutamente inaccettabile l'intera questione.

2.3.19. Il ventesimo, il ventunesimo, il ventiduesimo, il ventitreesimo, ed il ventiquattresimo motivo del ricorso Consorti riguardano esclusivamente la personale posizione della ricorrente.

La quale lamenta, in relazione all'articolo 522 codice penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell'articolo 521 codice penale con conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 codice penale per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla persona offesa Nicoletta Biordi.

Assume che, nei motivi di appello, si era doluta del fatto che la sua condanna per i maltrattamenti asseritamente posti in essere nei confronti di Nicoletta Biordi fosse stata pronunciata dal Tribunale in aperta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui agli articoli 521 e 522 del codice penale, lettera c) n.1, in concorso con Daniela Tardani e Giorgi Marida, avendo cercato di costringere Biordi Nicoletta "ad ammettere che era stata

violentata dal suo babbo e che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché era in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, nel corso di reiterati "chiarimenti" picchiandola a questo fine con un mestolo quando si addormentava" e questa essendo l'unica condotta maltrattante contestata alla ricorrente, risalente peraltro all'anno 1994.

Il Tribunale, invece, come emerge dal testo della sentenza impugnata, nel condannarla, aveva fatto riferimento a profili ulteriori e diversi da quelli ipotizzati dal Pubblico Ministero nel capo d'imputazione: «(...) la reiterata sottoposizione a chiarimenti da parte di Daniela Tardani, Mariella Consorti, Marida Giorgi ed Elena Maria Tempestini, caratterizzati dal tema ricorrente delle fantasie sessuali e degli abusi in famiglia da parte del padre e del rapporto incestuoso con la madre; la spinta ad andare oltre a quanto dalla stessa riferito e rispondente a verità, ossia di un singolo ed isolato episodio in cui era stata avvicinata dal padre, che non era trasmodato in forme particolari di violenza né seguito da altri episodi (...)»; la «condotta di scimmiettamento della madre» (pag. 909); la «interferenza di Tardani, Consorti e Tempestini al momento del parto per non coinvolgere il padre Max come pure per non farlo partecipare al puerperio e per far sì che non vi fossero contatti continui tra loro insieme al neonato» (pag. 909); l'incondizionata difesa di Rodolfo Fiesoli, nel momento in cui la Biordi le avrebbe confidato della notizia degli abusi sessuali del primo su Max.

La ricorrente lamentava quindi il fatto che le suddette condotte - peraltro astrattamente idonee ad integrare ipotesi di reati concorrenti rispetto ai fatti contestati - non fossero mai state oggetto di specifico addebito da parte del Pubblico Ministero né al momento dell'esercizio dell'azione penale, né tantomeno nel corso del dibattimento con contestazione suppletiva.

La Corte d'Appello, in relazione alle sollevate doglianze relativamente alla posizione di Nicoletta Biordi, in assenza di motivazione, ha confermato la condanna della Consorti, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato (ventesimo motivo).

Con altra doglianza, la ricorrente deduce il travisamento della prova, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni di Paolo Sarti e Max Fiesoli, laddove escludono qualsiasi rapporto tra Mariella Consorti e Nicoletta Biordi, nonché qualsiasi responsabilità della prima nei maltrattamenti subiti dalla seconda

Rileva che, con i motivi di appello, aveva evidenziato come tale condanna risultasse del tutto immotivata; tra la ricorrente e Nicoletta Biordi, infatti, non vi era mai stato alcun particolare rapporto, almeno fino agli ultimi anni di permanenza al Forteto di quest'ultima.

Al cospetto di ciò, la Corte territoriale non avrebbe motivato circa il ruolo della Consorti, in spregio all'obbligo di risposta alle specifiche doglianze proposte

coi motivi d'appello; nel solo passaggio incidentale in cui ha assegnato alla ricorrente un ruolo di accadimento della Biordi, significativamente dedicato alla trattazione della posizione di un'altra imputata, il nome della ricorrente sarebbe stato affiancato a quella di altre due donne, che tuttavia - in altro passaggio significativo - sono state indicate come le sole che avrebbero seguito la persona offesa.

Deduce pertanto come al vizio manifesto di motivazione si aggiunge dunque una intrinseca contraddittorietà dell'unico passaggio incidentale in cui il nome della Consorti è avvicinato a quello della persona offesa, il cui sostrato fattuale (l'accadimento della persona offesa) sarebbe smentito in altri passi della motivazione (ventunesimo motivo)

La ricorrente, poi, denuncia il travisamento della prova, l'omessa motivazione, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione della persona offesa Biordi, laddove la stessa, in ordine ai c.d. chiarimenti, ha escluso ogni responsabilità da parte di Mariella Consorti.

Sostiene che, nei motivi di appello, la difesa aveva peraltro evidenziato come la stessa Biordi, nel corso della sua lunga deposizione avanti il Tribunale, avesse escluso qualsiasi contributo da parte della Consorti nei maltrattamenti asseritamente subiti. La suddetta, infatti, riferiva unicamente di alcune discussioni, sorte a tavola con la madre affidataria, alle quali la ricorrente avrebbe partecipato solamente perché seduta di fronte a lei. V

Al cospetto di ciò, la deposizione della pretesa persona offesa, Nicoletta Biordi, sarebbe stata valutata dalla Corte di Appello in maniera parziale: credibile nella parte in cui avrebbe raccontato dei maltrattamenti (asseritamente) subiti e non credibile, nonostante i numerosi riscontri estrinseci, quando esclude che Mariella Consorti abbia avuto un qualsiasi ruolo nelle violenze denunciate (ventiduesimo motivo).

Con ulteriore censura, la ricorrente lamenta il travisamento della prova e l'omessa motivazione con riferimento alla deposizione della persona offesa Nicoletta Biordi, laddove la stessa esclude che Mariella Consorti abbia avuto un ruolo nelle pressioni ricevute per non far assistere il compagno Max Fiesoli alla nascita del figlio Mattia.

Osserva la ricorrente come sia evidente il vizio di omessa motivazione ove si consideri che la Corte, in mancanza di qualsiasi aggancio probatorio, avrebbe fondato la decisione solo su un generico ruolo di partecipe nel reato in capo alla Consorti, senza però specificare dove, quando ed in che modo si sarebbero manifestate le presunte concorrenti condotte maltrattanti poste in essere dalla Consorti (ventitreesimo motivo) .

Con altro motivo di ricorso, la ricorrente si duole del travisamento della prova nonché dell'omessa motivazione con riferimento alla valutazione sulla attendibilità della teste Nicoletta Biordi.

Sotto un diverso (ma complementare) profilo, rileva come la condanna pronunciata suo carico fondi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla suddetta persona offesa, la cui credibilità è stata immotivatamente certificata dal Tribunale e dalla Corte di Appello, conseguendo da ciò, rilevato il vizio di motivazione, l'annullamento della sentenza impugnata (ventiquattresimo motivo).

2.3.20. Con il venticinquesimo motivo (Mariella Consorti) e con il ventesimo motivo (Luigi Goffredi) denunciano la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei fatti di reato contestati.

Nello specifico, i ricorrenti osservano di aver censurato l'illegittimità della condanna, in quanto pronunciata dal tribunale nonostante i fatti fossero in realtà prescritti già prima della sentenza di primo grado. In subordine, chiedevano che venisse dichiarata la sopravvenuta improcedibilità dei reati di cui ai capi v.d) e v.f) per intervenuta prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello.

Il Collegio di seconde cure, pur dichiarando (limitatamente alla Consorti) l'intervenuta prescrizione per i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Marika Corso e Donatella Fiesoli, tuttavia confermava l'impostazione acriticamente fatta propria dal Tribunale, ritenendo che il dato temporale dell'uscita di ciascun imputato dal Forteto valeva ad attestare che fino a quel momento tutte le vittime menzionate avevano subito da ciascuno dei concorrenti condotte maltrattanti, alle quali si erano sottratte solo chiudendo il capitolo comunitario ed allontanandosi materialmente da quel luogo in maniera più o meno traumatica ovvero rimanendoci solo a lavorare per sopravvivere.

Osservano i ricorrenti come sia evidente che il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale si perfezioni solo nell'istante in cui viene posto in essere quell'atto che, sorretto dal dolo di maltrattare ed unendosi agli altri precedentemente compiuti, realizza l'offesa al bene giuridico protetto. La consumazione, dopo questo momento, potrà certamente protrarsi nel tempo, fin tanto che il soggetto attivo consapevolmente continui ad alimentare la reiterazione dei comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica della persona offesa. Tuttavia, è altrettanto indiscutibile che non potrà mai andare oltre tale frangente, pena l'attribuzione all'imputato di un fatto non (più) suo, dal punto di vista sia oggettivo-materiale, che soggettivo-psicologico.

Individuando il *tempus commissi delicti* nel momento dell'uscita dalla Comunità da parte di ciascuna delle (presunte) persone offese, ha comportato che è stato assunto quale punto di riferimento un evento del tutto esterno al

fatto tipico, sottratto alla sfera di controllo dell'agente (ed, anzi, rimesso all'esclusiva volontà della vittima) e completamente sganciato dall'accertamento di qualsiasi comportamento maltrattante.

Ne consegue che la scelta dei Giudici del merito di prescindere completamente, nell'individuazione del momento consumativo dei reati contestati, dall'accertamento dell'ultimo atto (asseritamente) maltrattante commesso dalla ricorrente, si pone, ad avviso dei ricorrenti, in contrasto con la Carta Costituzionale, con i principi generali di un diritto penale del fatto, con la chiara struttura del reato così come voluto dal legislatore, nonché con la stessa giurisprudenza di legittimità.

La verità è che la Corte di Appello, facendo proprio l'apodittico automatismo per cui la consumazione del reato coincide con l'uscita dal Forteto della (presunta) vittima, avrebbe dimostrato di confondere la struttura (e, conseguentemente, la disciplina) del reato abituale con quella del reato permanente.

I ricorrenti quindi ribadiscono quanto già affermato nei motivi nuovi di appello, ovvero che il reato di maltrattamento, in quanto reato necessariamente abituale, si perfeziona non con la cessazione dello stato di prostrazione della vittima (che è mero effetto della condotta, e come tale ben può essere permanente nel tempo, essendo ciò tuttavia ininfluenza ai fini del *tempus commissi delicti*), ma con il compimento dell'ultimo atto che contribuisce concretamente al mantenimento - fino a quella data - delle condizioni di vessazione della vittima. VCA

Concludono quindi i ricorrenti come si imponga un arretramento del *tempus commissi delicti* del concorso in maltrattamenti (se non riguardo all'ultimo atto maltrattante posto in essere dai ricorrenti, quanto meno) all'ultimo atto maltrattante posto in essere da uno qualsiasi dei concorrenti; ogni altra interpretazione, e massimamente quella prescelta di individuare la cessazione dell'abitualità con la cessazione della "convivenza", sarebbe contraria alla struttura del reato.

Pertanto, per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti, essendo il termine prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, tutti i reati a loro rispettivamente contestati devono ritenersi estinti per decorso del tempo già prima della sentenza di primo grado (pronunciata in data 17 giugno 2015).

Si osserva infatti, alla luce delle precedenti considerazioni, che i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Giuseppe Aversa si sono consumati nel settembre 2007 e, quindi, si sono prescritti nel marzo 2015; i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Donatella Fiesoli si sono consumati nel settembre 2007 e, quindi, si sono prescritti nel marzo 2015; i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di

Nicoletta Biordi si sono consumati nel 1994 e, quindi, si sono prescritti nel luglio 2001; i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Marika Corso, a prescindere dal fatto che la relativa condanna sia nulla per violazione degli articoli 521 e 522 del codice penale, si sono comunque consumati nel settembre 2007 e, quindi, si sono prescritti nel marzo 2015.

Qualora non condiviso il precedente approdo, i ricorrenti osservano che il principio di personalità della responsabilità penale, così come costantemente interpretato dalla Consulta, imponga ugualmente un arretramento del *tempus commissi delicti* (se non all'ultimo atto maltrattante posto in essere dalla Consorti, quanto meno) all'ultimo atto maltrattante posto in essere da uno qualsiasi dei concorrenti. Ogni altra opzione che non tenga conto dell'effettivo e storicamente determinato comportamento maltrattante posto in essere dalla ricorrente o da uno dei compartecipi nel delitto, infatti, non può che risolversi in una forma di responsabilità oggettiva.

Secondo questa impostazione, ne discende che i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Giuseppe Aversa si sono consumati nel settembre 2007 e, quindi, si sono prescritti nel marzo 2015 (considerato che per la condotta dell'ottobre 2009 Pezzati, Bacci e Romoli sono stati assolti dalla Corte di Appello, si assume come riferimento l'accusa rivolta alla Consorti di aver osteggiato Giuseppe Aversa nella sua volontà di entrare in polizia); i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Donatella Fiesoli si sono consumati nel settembre 2007 e, quindi, si sono prescritti nel marzo 2015; i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Nicoletta Biordi si sono consumati nel 2001 e, quindi, si sono prescritti nel giugno 2008; i maltrattamenti (asseritamente) posti in essere nei confronti di Marika Corso si sono consumati nel 2000 e, quindi, si sono prescritti nel giugno 2007.

2.3.21. Il settimo, il diciannovesimo, il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo di ricorso del Goffredi riguardano esclusivamente la personale posizione della ricorrente.

Il quale lamenta la violazione degli articoli 178, lettera c), 499, comma 6, e 506 del codice di procedura penale, e per correlata mancanza di motivazione in ordine alla inutilizzabilità dell'esame di Luigi Goffredi per violazione del principio del contraddittorio circa le domande poste dal Presidente sul contenuto del quaderno CESVOT, non essendo stato tale documento preventivamente acquisito agli atti del dibattimento e quindi portata a conoscenza dell'imputato e del suo difensore.

Assume il ricorrente che, al termine dell'esame dell'imputato, il Presidente del Collegio interveniva ponendo alcune domande sui contenuti di un quaderno



pubblicato dal CESVOT nel 2006, nel quale, presentandosi l'originalità del modello Forteto, veniva fatto riferimento al concetto di famiglia mono funzionale.

La difesa del ricorrente, all'esito della medesima udienza, eccepiva l'inutilizzabilità delle risultanze emerse dall'esame del Goffredi, nella parte relativa alle domande formulate dal Presidente sui contenuti del suddetto quaderno per violazione dell'articolo 178, lettera c), codice di procedura penale e del principio del contraddittorio. Tale documento, infatti, non era stato ammesso agli atti del processo, né alcuna istanza era stata formulata in tal senso dalle parti; costituiva, bensì, parte del sapere privato del giudice sul quale la difesa non era stata evidentemente messa nelle condizioni di poter interloquire. Su questa eccezione, il tribunale non ha adottato alcun provvedimento e, nel motivare la pronuncia di condanna, ha attinto alle risultanze dell'esame in parte qua per giungere ad affermare erroneamente il ruolo del ricorrente di ideologo della teoria della famiglia monofunzionale. Nei motivi di appello, il ricorrente chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'inutilizzabilità dell'esame del Goffredi nella parte relativa alle domande poste dal Presidente del Collegio sui contenuti del quaderno CESVOT. La Corte territoriale ha, sul punto, ignorato i motivi di appello ed ha omesso qualsivoglia motivazione, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge e di motivazione denunciati (settimo motivo).

VCM

Con altra doglianza il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, per come risultante dal testo del provvedimento impugnato e da specifici atti dell'istruzione dibattimentale, riguardo all'imputazione di concorso in maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, anche con riferimento alle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, nonché il travisamento della prova sotto il profilo della insussistenza di elementi di prova posti a base della decisione nonché l'omessa valutazione di prove decisive ai fini della pronuncia.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe ulteriormente viziata, relativamente al capo di condanna del Goffredi per l'asserito episodio di aggressione fisica in danno di Donatella Fiesoli.

Richiamando l'imputazione e gli esiti del giudizio di primo grado, il ricorrente osserva che, pur in presenza di motivi di appello che occupavano 8 pagine ed analizzavano diffusamente le deposizioni di ben 12 testimoni, la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione al riguardo limitandosi ad affermare che "gli episodi narrati di offese, ingiurie e isolamento, quando del 2007 la donna si era posta così in chiave critica, riconducono al contestato articolo 572 del codice penale".

Dopo avere diffusamente enunciato (alle pagine 154,155 e 156 del ricorso) gli elementi di prova pretermessi dal giudice di appello, il ricorrente osserva come il giudice di seconde cure non si sia preoccupato di dare il benché minimo

conto di come, al di là della dichiarata prescrizione del reato per altri imputati ma non per il ricorrente, potessero armonizzarsi deposizioni tanto confliggenti circa la dinamica della presunta aggressione fisica subita dalla Fiesoli, liquidando la statuizione di responsabilità con una sola frase in precedenza riportata nel ricorso (diciannovesimo motivo).

Con altro motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli articoli 130 e 597, comma 3, del codice di procedura penale, l'inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 99 e 157 del codice penale, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione circa la violazione del divieto di reformatio in peius relativamente alla ritenuta sussistenza (e rilevanza, anche ai fini del tempo necessario per la prescrizione dei reati) della recidiva, non computata né irrogata in concreto (sub specie di specifico aumento di pena) nella sentenza di prime cure, e relativa illogicità della motivazione di appello con conseguente intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti all'imputato (già al momento della sentenza d'appello), e comunque dei fatti relativi alle posizioni delle parti offese Corso e Fiesoli.

Sostiene il ricorrente che il tribunale non ha operato in concreto alcun aumento per la recidiva, con la conseguenza che avrebbe dovuto non considerare l'aggravante ai fini del tempo necessario a prescrivere.

Ad avviso del ricorrente, l'unica aggravante, valutata nella determinazione della pena, sarebbe stata quella di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, circostanza evincibile dal uso del singolare rintracciabile nella motivazione del tribunale *in parte qua*.

La questione è stata sottoposta al giudice di appello, il quale invece ha affermato che la recidiva è stata contestata e ritenuta in sentenza, tanto che l'uso del singolare, per indicare l'aumento delle aggravanti ai fini della determinazione della pena, costituiva mero errore materiale.

Obietta il ricorrente che in tal modo il giudice d'appello, in mancanza dell'aumento di pena per la recidiva, ha infranto, nel ritenere che il carico sanzionatorio sia stato aggravato anche per effetto della recidiva e non solo per l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, il divieto di reformatio in peius laddove, constatato che la recidiva non era stata computata ai fini della determinazione della pena, avrebbe dovuto far dichiarare la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente o quanto meno quelli relativi alle persone offese Corso e Fiesoli (ventunesimo motivo).

Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di commisurazione della pena.

Dopo aver richiamato gli esiti della sentenza di primo grado e i motivi di appello interposti contro di essa, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia intrinsecamente illogica anche con riferimento alla ritenuta qualifica del ricorrente quale ideologo, circostanza su cui rifluisce il vizio di illegittima compressione del diritto alla prova contraria, compressione in precedenza rivendicata, avendo i giudici del merito fondato su tale asserzione l'aggravamento del carico sanzionatorio nella determinazione della pena base, fermo restando l'illogicità della motivazione in relazione alle singole componenti della pena base ed all' aumento di pena per la continuazione (ventiduesimo motivo).

2.4. Luigi Serpi affida il gravame a quattordici motivi.

I primi cinque motivi sono comuni ad analoghe doglianze sollevate con i precedenti ricorsi.

Essi riguardano:

2.4.1. l'inosservanza di norme processuali per omesso invio di un secondo avviso di conclusione indagini;

2.4.2. l'inosservanza di norme processuali per omessa citazione degli imputati non comparsi all'udienza del 21 febbraio 2013;

2.4.3. l'inosservanza di norme processuali nel punto relativo alle questioni processuali in tema di istanze istruttorie, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sulla prova, nonché il manifesto travisamento dell'oggetto delle doglianze sviluppate con l'atto di appello e la mancata assunzione di prova decisiva contraria;

2.4.4. l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con riferimento alla nullità dell'esame del perito Luise e per violazione dei diritti della difesa a svolgere il controesame alla presenza dei propri consulenti e ad interrogare gli stessi;

2.4.5. inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con riferimento alla nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 31 marzo 2015 con la quale è stato revocato l'esame dei consulenti tecnici delle difese.

2.4.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale in relazione agli articoli 531, comma 2, 538, 539 e 578 del codice penale nonché l'omessa pronuncia di prescrizione con riferimento al capo Vb) in danno di Jonathan Bimonte al 1 maggio 2015 e l'omessa revoca delle statuizioni civili in favore della predetta parte civile.

Sostiene che il reato si sarebbe consumato nel novembre del 2007 quando dal Fiesoli gli fu intimato di non tornare più alla villa del Forteto, cosa che lui avrebbe fatto. Invece, la Corte di appello ha individuato il momento consumativo del reato, e quindi la cessazione dell'abitudine, nel febbraio 2008, nonostante la sentenza ricorso non abbia descritto né addebitato specifiche e ulteriori condotte

Vca

al ricorrente dopo il mese di novembre 2007, con la conseguenza che la data di inizio del decorso della prescrizione andava esattamente individuata, in base al principio del favor rei, al 1 novembre 2007 sicché la prescrizione sarebbe maturata alla data del 1 maggio 2015 e quindi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili e della provvisoria concessa in favore della persona offesa.

2.4.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Vb) in danno di Jonathan Bimonte, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe liquidato tutte le censure sviluppate nei motivi di gravame in considerazione della intervenuta prescrizione del reato senza indicare gli elementi da cui ha dedotto la "credibilità intrinseca ed estrinseca" della persona offesa e, avendo dato per scontato che la vittima avesse cessato ogni rapporto con la comunità alla fine del 2007, non avrebbe affatto motivato sul perché l'inizio della prescrizione dovrebbe ricorrere al febbraio 2008, esponendosi ad altre censure (anche di contraddittorietà della motivazione) con riferimento alle vicende riguardanti Elisabetta Fascione e Grazia Vannucchi.

2.4.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Vh) in danno di Marco Mameli nonché il travisamento della prova dichiarativa (testimonianza resa dal predetto Marco Mameli), sul rilievo che la Corte del merito non avrebbe operato alcun richiamo al compendio probatorio che sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale a carico dell'imputato; omesso di descrivere l'efficacia concausale del ritenuto contributo partecipativo al ricorrente addebitato o addebitabile; né indicato elementi tesi ad inferire l'esistenza del dolo unitario del maltrattamento, fatta eccezione per la questione del tatuaggio, e, nel contempo, travisando i rilevanti e decisivi dati probatori relativi: all'ingresso ed all'uscita dalla comunità della persona offesa; alla nascita dei figli Pietro e Giulia; ai pretesi maltrattamenti subiti.

2.4.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 521, 522, comma 2, del codice di procedura penale in relazione al capo Vh) in danno di Marco Mameli con conseguente nullità della sentenza di primo e del grado d'appello nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna per fatti - tutti quelli successivi al maggio 2010 - mai contestati all'imputato, sul rilievo che il giudizio di responsabilità pronunciato dal tribunale a suo carico è stato fondato su fatti estranei al fuoco delle contestazioni mosse ai capi v) e vh) dell'imputazione che arretra la sua descrizione della condotta di reato al maggio 2010.

2.4.10. Con il decimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale in relazione agli articoli 538, 539 e 578 del

codice di procedura penale nonché dell'omessa pronuncia di prescrizione con riferimento al capo vh) in danno di Marco Mameli in data anteriore alla sentenza di primo grado e dell'omessa omessa revoca delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile, sul rilievo dell'errore interpretativo che ha condotto all'individuazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, del dies a quo, per ciascuna delle persone offese, nel giorno in cui costoro hanno abbandonato la comunità, laddove non sarebbe sufficiente, ai fini della perdurante consumazione del delitto di maltrattamenti, la mera compresenza dell'agente e della vittima in comunità, ma è necessario un quid pluris che, in effetti, nella prima sentenza veniva descritto con riferimento a specifiche condotte concrete. Ma se ciò è vero, osserva il ricorrente come la cessazione dell'abitudine non può che coincidere con il venire meno dell'elemento caratterizzante, ovvero sia del concreto fatto maltrattante.

2.4.11. Con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 132, 133 del codice penale nonché l'inosservanza dei criteri legali nella determinazione della pena nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione in punto di pena comminata, sul rilievo che, all'esito dello scioglimento della continuazione, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto astrattamente e concretamente reati più gravi quelli per i quali ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, ha comminato una pena, per il solo reato di maltrattamenti dopo, prossima ai 2/3 di quella irrogata dal primo giudice e comunque nella fascia medio-alta rispetto al massimo della pena edittale, senza idonea motivazione in proposito.

2.4.12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 185 in relazione all'articolo 538 del codice penale in considerazione dell'illegittimità della conferma delle statuizioni civili relative alle costituite parti civili Calogero Vainella e Annamaria Santoni nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in parte qua, sul rilievo che nel capo di imputazione non era stata contestata al ricorrente la specifica condotta di aver frapposto ai signori Santoni e Vainella ostacoli ed impedimenti al mantenimento dei rapporti con la figlia Valentina, né la sentenza del primo giudice aveva mai ritenuto alcuna specifica responsabilità su tale punto con la conseguenza che non poteva essere pronunciata sentenza di condanna a carico del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti di tali parti civili. La corte di appello accoglieva in parte qua la doglianza difensiva ma nei soli confronti della coimputata Francesca Tardani omettendo invece di esaminare la doglianza dedotta dal ricorrente ed incorrendo pertanto nel denunciato vizio di mancanza di motivazione e, applicato difformemente l'articolo 538 del codice di procedura penale, rispetto all'identica situazione di fatto della coimputata, incorrendo anche nel vizio di contraddittorietà della motivazione.

2.4.13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 185 del codice penale, 538 e 539 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 597, comma 3, stesso codice nonché l'illegittimità della riforma delle statuizioni civili in favore di parti civili diverse da Marco Mameli e Jonathan Bimonte con conseguente violazione del divieto di "reformatio in peius", sul rilievo che il tribunale fiorentino non aveva pronunciato a carico del ricorrente alcuna statuizione civile in favore delle parti civili diverse da Donatella Fiesoli, Marco Mameli e Jonathan Bimonte. La corte d'appello, dopo aver accolto le doglianze difensive, dichiarando prescritti i fatti di cui al capo Vm) in danno di Donatella Fiesoli (con prescrizione ritenuta maturata prima del giudizio di primo grado e, quindi, revocando le relative statuizioni civili), nel pronunciare l'inammissibilità delle richieste dei difensori di parte civile volte al riconoscimento di variazioni in aumento delle disposte provvisionali ovvero di totale risarcimento del danno, fondava correttamente la propria decisione sul pacifico fatto che nessuna delle parti civili, ad eccezione della Fascione, aveva proposto appello, con la conseguenza che la corte territoriale, pur in assenza di qualsivoglia impugnazione delle parti civili interessate, ha invece illegittimamente esteso le pretese risarcitorie e le concesse provvisionali ponendole a carico indistintamente di tutti gli imputati e così riformando in parte qua la sentenza del primo giudice in palese contrasto con il divieto di *reformatio in peius*.

2.4.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 185 del codice penale in relazione all'articolo 541 del codice di procedura penale nonché l'illegittimità della conferma della condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parti civili costituite diverse da Jonathan Bimonte e Marco Mameli e di quelle del grado d'appello in favore dello Stato, poste indiscriminatamente a carico di tutti gli imputati, e la mancanza di motivazione su punti decisivi, sul rilievo che alcuna soccombenza si era determinata con riferimento alle parti civili diverse da quelle su indicate e nonostante ciò il tribunale aveva stabilito che, all'accoglimento della domanda risarcitoria del danno, doveva seguire la condanna degli imputati, in solido con la cooperativa il Forteto, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

La corte di appello non ha esaminato e preso posizione sulle censure svolte dalla difesa in parte qua limitandosi a confermare sul punto la decisione del primo giudice cosicché, incorrendo nel medesimo errore del tribunale, ha stabilito, anche laddove alcuna soccombenza si era determinata, che i difensori delle parti civili avevano diritto alla liquidazione dei compensi posti a carico degli imputati e del responsabile civile, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, d.p.r. 115 del 2002.

2.5. Anche Mauro Vannucchi solleva quattordici motivi di impugnazione.

#### 2.5.1. Il primo motivo è comune al ricorso Serpi.

Riguarda l'inosservanza di norme processuali per omesso invio di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine al difensore nominato ed agli indagati.

#### 2.5.2. Il secondo motivo è comune al ricorso Serpi.

Riguarda l'inosservanza di norme processuali per nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio, del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale, nonché della sentenza della Corte d'Appello, derivante dalla nullità dell'udienza preliminare, per omessa citazione degli imputati non comparsi all'udienza del 21.2.2013.

#### 2.5.3. Il terzo motivo è comune al ricorso Serpi.

Riguarda l'inosservanza di norme processuali nel punto relativo alle questioni processuali in tema di istanze istruttorie; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sulla prova nonché manifesto travisamento dell'oggetto delle doglianze sviluppate con l'atto di appello.

2.5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 572 del codice penale e 531 del codice di procedura penale in punto di riqualificazione della fattispecie in quelle più lievi di cui agli articoli 612-594 del codice penale con riferimento al capo Vf) in danno di Donatella Fiesoli, sul rilievo che il l'unica ed episodica condotta ipotizzata a carico del ricorrente (capo Vf) si palesava del tutto inidonea ad integrare quel minimo di abitudine richiesto dalla giurisprudenza di legittimità necessario ad integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, tanto più se scollata da un "contesto maltrattante" ed imponendosi pertanto la derubricazione del contestato reato ex articolo 582 del codice penale nelle più lievi fattispecie di ingiurie e minacce e la conseguente pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela. Pur essendo stata tale doglianza sollevata specificamente con i motivi di appello, la corte territoriale nulla avrebbe argomentato a tale proposito, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione denunciati.

2.5.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 157-158 del codice penale, 129, comma 1, del codice di procedura penale in relazione agli articoli 538-539-578 del codice di procedura penale nonché l'omessa pronuncia di prescrizione con riferimento al capo Vf) in danno di Donatella Fiesoli all'aprile/maggio 2015 e omessa revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile, sul rilievo che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato al più tardi al maggio 2015 (prima della sentenza di primo grado), sulla base delle stesse indicazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui, "non potendosi parlare genericamente di clima di diffuso" maltrattante, doveva tenersi conto della "cessazione" delle singole

Vca

condotte ipotizzate e/o del momento "dell'allontanamento" della persona offesa dalla comunità, imponendo ciò l'individuazione degli atteggiamenti concreti, perduranti nel tempo, imputabili al ricorrente con specifico riferimento alla persona offesa Donatella Fiesoli, anche al fine di determinare il momento di cessazione dell'abitualità da cui far decorrere il termine prescrizione. La corte distrettuale ha ritenuto di individuare il momento consumativo del reato nel gennaio 2008 pervenendo alla conclusione di ritenere maturata alla causa di estinzione del reato nel luglio 2015, data successiva all'emanazione della sentenza impugnata, incorrendo pertanto in un macroscopico errore di diritto avendo ancorato il momento consumativo al gennaio 2008 nonostante non abbia individuato alcuna condotta maltrattante oltre settembre-ottobre 2007.

2.5.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Vf) in danno di Donatella Fiesoli emergente dal testo della ricorso sentenza nonché il travisamento della prova dichiarativa (testimonianza resa da Agnese Marini) su un punto decisivo per il giudizio in ordine alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sostiene che la corte territoriale avrebbe completamente travisato la prova nel senso che ha completamente ommesso di valutare la circostanza decisiva emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento da Agnese Marini, teste a difesa, secondo la quale coloro che non condividevano più la vita comunitaria, avevano scelto di trasferirsi all'agriturismo in attesa di trovare una diversa sistemazione. Nel gruppo dei cosiddetti "dissidenti" vi era anche Donatella Fiesoli che, come riferito dalla Marini, a novembre 2007, si era recata, unitamente a Grazia Vannucchi e al fratello Alessio Fiesoli, all'agriturismo e da quel momento non erano neppure venuti a mangiare in mensa, facendo vita distaccata.

2.5.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 572 del codice penale con riferimento al reato di cui al capo Ve) in danno di Luigi Daidone, sul rilievo che nessuna condotta maltrattante è stata ravvisata o descritta dalla corte di merito tra il 2001 e il 2009 per cui, anche a voler ritenere sussistenti quegli atti lesivi descritti nella sentenza impugnata, essi si collocherebbero al di fuori dello schema tipico poiché non inquadrabili all'interno di un disegno unitario caratterizzato dall'imposizione al soggetto passivo di un costante regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante.

2.5.8. L'ottavo motivo è analogo al decimo motivo del ricorso Serpi, pur riguardando una diversa persona offesa (= Luigi Daidone), tanto sul rilievo che nell'anno 2008 il Daidone non aveva alcun rapporto con persone della comunità.

Con esso si deduce la violazione degli articoli 157-158 del codice penale, 129, comma 1, del codice di procedura penale in relazione agli articoli 538-539-



578 del codice di procedura penale nonché l'omessa pronuncia di prescrizione con riferimento al capo Ve) in danno di Luigi Daidone e, infine, l'omessa revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile.

2.5.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Ve) in danno di Luigi Daidone emergente dal testo della ricorso sentenza nonché il travisamento della prova dichiarativa (testimonianza resa da Luigi Daidone, Camilla Pezzati, Eris Fiorenza e Agnese Marini) e della prova documentale (sentenze di condanna a carico di Flora Rusciano), sul rilievo che la corte d'appello non avrebbe motivato le ragioni per cui le contraddizioni nelle quali è incorsa la persona offesa, oggetto delle specifiche censure difensive sollevate nei motivi di impugnazione, non scalfirebbero la portata complessiva del racconto, avendo anche omesso di spiegare da quali elementi la corte territoriale abbia desunto la credibilità intrinseca e quella estrinseca del Daidone.

Inoltre, avrebbe completamente omesso di valutare prove documentali e testimoniali decisive, incorrendo nell'ulteriore vizio del travisamento della prova nella forma dell'omessa valutazione in ordine: a) alla pretesa costrizione ad accusare falsamente la madre; b) ai cosiddetti chiarimenti; c) alla separazione tra fratelli; d) all'episodio della parete 2009; e) alla cessazione dell'abitudine nel novembre 2006.

2.5.10. Il decimo motivo, *mutatis mutandis*, è comune all'undicesimo motivo del ricorso Serpi.

Riguarda la violazione dell'art 132, 133 del codice penale inosservanza dei criteri legali nella determinazione della pena (ex articolo 606, comma 1, lettera b) del codice penale). Con esso si deduce anche la mancanza e l'illogicità della motivazione in punto di pena comminata.

2.5.11. L'undicesimo motivo, *mutatis mutandis*, è comune ad analogo motivo sollevato con i ricorsi Fiesoli, Consorti e Goffredi.

Riguarda la violazione degli articoli 76-79, comma 2, 80-484-102-122 del codice di procedura penale, in ordine alla richiesta di estromissione della parte civile Donatella Fiesoli per l'inammissibilità della dichiarazione di costituzione di decadenza nonché la revoca delle statuizioni civili delle sentenze di primo e del grado di appello.

2.5.12. Il dodicesimo motivo, *mutatis mutandis*, è comune al tredicesimo motivo del ricorso Serpi.

Riguarda la violazione degli articoli 185 del codice penale in relazione agli articoli 538 e 539 del codice di procedura penale ed in relazione all'articolo 597, comma 3, stesso codice, deducendosi l'illegittimità della riforma delle statuizioni civili in favore di parti civili diverse da Luigi Daidone e Donatella Fiesoli nonché la violazione del divieto di "*reformatio in peius*".

2.5.13. Il tredicesimo motivo, *mutatis mutandis*, è comune al dodicesimo motivo del ricorso Serpi.

Riguarda violazione dell'articolo 185 del codice penale in relazione all'articolo 538 del codice di procedura penale, deducendosi l'illegittimità della conferma delle statuizioni civili relative alle costituite parti civili Calogero Vainella e Annamaria Santoni nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione.

2.5.14. Il quattordicesimo motivo, *mutatis mutandis*, è comune al corrispondente (quattordicesimo) motivo del ricorso Serpi.

Riguarda la violazione dell'articolo 185 del codice penale in relazione all'articolo 541 del codice di procedura penale, deducendosi con esso l'illegittimità della conferma della condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parti civili costituite diverse da Luigi Daidone e Donatella Fiesoli e di quelle del grado d'appello in favore dello Stato, poste indiscriminatamente a carico di tutti gli imputati.

2.6. Elena Maria Tempestini affida il ricorso a tredici motivi.

2.6.1. Il primo motivo è comune a quello presentato con il ricorso Serpi.

Con esso la ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali per omesso invio di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine al difensore nominato ed agli indagati. Violazione del termine di venti giorni.

Van

2.6.2. Anche il secondo motivo è comune a quello presentato con il ricorso Serpi.

Con esso la ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali per nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio, del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale, nonché della sentenza della Corte d'Appello, derivante dalla nullità dell'udienza preliminare, per omessa citazione degli imputati non comparsi all'udienza del 21 febbraio 2013, in ragione dell'omessa notifica del provvedimento di rinvio alla successiva udienza del 5 marzo 2013 in mancanza di previa declaratoria di contumacia degli imputati stessi, pronunciata solamente all'esito della citata udienza del 5 marzo 2013.

2.6.3. Il terzo motivo è parimenti comune a quello presentato con il ricorso Serpi.

Con esso la ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali in ordine alle questioni processuali in tema di istanze istruttorie; la nullità della sentenza impugnata (unitamente alle ordinanze del 18 dicembre 2013, 5 marzo 2014, 10 marzo 2014, 13 maggio 2014, 31 marzo 2015, 14 aprile 2015); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sulla prova nonché il manifesto travisamento dell'oggetto delle doglianze sviluppate con l'atto di appello; la mancata assunzione di prova decisiva contraria richiesta ai sensi dell'articolo 495, comma 2, codice di procedura

penale (ex articolo 606, comma 1, lettere b), c), d) ed e), codice di procedura penale).

2.6.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza degli articoli 521,522, comma 2, in relazione all'articolo 517 codice di procedura penale nonché la nullità della ricorso sentenza per difetto di correlazione tra imputazione (capo Vc) in danno di Nicoletta Biordi e sentenza impugnata.

Assume che il tribunale aveva ritenuto la ricorrente responsabile del delitto ascritte fondando il proprio giudizio su profili ulteriori e diversi da quelli ipotizzati dalla pubblica accusa nel capo di imputazione, valorizzando 1) la reiterata sottoposizione a chiarimenti della persona offesa da parte della Tempestini caratterizzati dal tema ricorrente delle fantasie sessuali e degli abusi in famiglia da parte del padre e del rapporto incestuoso con la madre; 2) la spinta della Tempestini affinché la persona offesa accettasse il corteggiamento di Lara Volpi intraprendendo con lei una relazione omosessuale; 3) l'interferenza della Tempestini al momento del parto per non coinvolgere il compagno della persona offesa. Il primo ed il terzo profilo di responsabilità ritenute dal primo giudice non erano mai stati oggetto di specifico addebito da parte del pubblico ministero, rilevando la nullità dell'appellata sentenza per violazione dell'articolo 522, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui aveva condannato *ultra petita* la ricorrente.

La corte d'appello, oltre a non prendere posizione sulla doglianza difensiva, individuava nella ricorrente persino una delle tre donne che avevano in accogliamento la ragazza sin dalla sua entrata in comunità a 14 anni, così affermando una circostanza del tutto inesistente agli atti del processo.

2.6.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 572 codice penale e 129, comma 1, codice di procedura penale nonché l'insussistenza del reato contestato ai capi V) e Vc) in danno di Nicoletta Biordi, comunque sollevando dichiarazione di prescrizione, osservando che la ricorrente si era doluta con i motivi di appello del fatto che, anche a voler prescindere dal loro fondatezza, i tre episodi ritenuti dal primo giudice (cosiddetti chiarimenti, corteggiamento e rapporto tra Nicoletta Biordi e Lara Volpi nonché l'asserita esclusione del compagno Max Fiesoli al momento del parto) erano inadeguati ad integrare quel minimo di abitudine necessario ad integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia. La sentenza impugnata, senza nulla argomentare sul punto, si sarebbe limitata a confermare l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato, posto che i fatti ritenuti, ove anche provati, mancherebbero di quella necessaria unitarietà in quanto occasionali e sporadici nonché collocati temporalmente a distanza di anni e, comunque, arrestandosi al 2002, momento in cui si colloca

Vc

l'ultimo atto astrattamente idoneo ad integrare l'abitudine da cui far decorrere il termine prescrizione del reato, il quale pertanto sarebbe pacificamente estinto.

2.6.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Vc) in danno di Nicoletta Biordi emergente dal testo della ricorso sentenza. Travisamento della prova dichiarativa (dichiarazioni rese dalla persona offesa Nicoletta Biordi), sul rilievo che, secondo la ricostruzione operata dei giudici di merito, la ricorrente avrebbe fatto parte di un gruppo di donne che avrebbero avuto in "accudimento" Nicoletta Biordi e che, in tale ruolo, avrebbe interferito nell'intimità della persona offesa, chiedendo particolari circa gli approcci sessuali subiti dal padre attraverso pretesi reiterati chiarimenti; avrebbe spinto la persona offesa ad accertare il corteggiamento di una sua coetanea, Lara Volpi; avrebbe indotto la persona offesa ad allontanare il proprio compagno a partecipare al puerperio e al parto; avrebbe indotto Nicoletta Biordi a lavori pesanti nel corso della gravidanza.

Osserva la ricorrente come tutto ciò sia frutto di un palese e reiterato travisamento della prova dichiarativa e segnatamente delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da Nicoletta Biordi, con particolare riferimento al fatto che: a) non sarebbe rispondente alle emergenze processuali la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe avuto "in accudimento la Biordi sin dal suo ingresso al Forteto"; b) la teste ha invece escluso espressamente dal novero del gruppo delle donne la ricorrente; c) non sarebbe rispondente a nessun dato processuale che la ricorrente avrebbe indotto la persona offesa a lavori pesanti nel corso della gravidanza; non sarebbe rispondente alle emergenze dibattimentali che la ricorrente, unitamente alle altre donne, avrebbe "provocato", dopo il parto l'allontanamento della persona offesa dal compagno; e) l'unico fatto che la persona offesa ha attribuito espressamente alla ricorrente è quello di averla pretesamente invogliata ad accettare il corteggiamento della Lara Volpi.

2.6.7. Il settimo motivo è comune all'analogo motivo sollevato con il ricorso proposto da Mauro Vannucchi.

Con esso si deduce la violazione dell'articolo 572 del codice penale con riferimento al reato di cui al capo Ve) in danno di Luigi Daidone (articolo 606, comma 1, lettere b), codice di procedura penale).

2.6.8. Anche l'ottavo motivo è comune all'analogo motivo sollevato con il ricorso proposto da Mauro Vannucchi.

Con esso si lamenta la violazione degli articoli 157-158 codice penale, 129, comma 1, codice di procedura penale in relazione agli articoli 538-539-578 del codice di procedura penale nonché l'omessa pronuncia di prescrizione con riferimento al capo Ve) in danno di Luigi Daidone e l'omessa revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile.

2.6.9. Il nono motivo è parimenti comune all'analogo motivo sollevato con il ricorso proposto da Mauro Vannucchi.

E' denunciata la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo Ve) in danno di Luigi Daidone emergente dal testo della ricorso sentenza nonché il travisamento della prova dichiarativa (testimonianza resa da Luigi Daidone, Camilla Pezzati, Eris Fiorenza) e della prova documentale (sentenze di condanna a carico di Flora Rusciano).

2.6.10. Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo sono comuni ai corrispondenti ed analoghi motivi sollevati con i ricorsi proposti da Luigi Serpi e/o da Mauro Vannucchi.

Con essi la ricorrente si duole:

1. della violazione degli articoli 132 e 133 codice penale nonché dell'inosservanza dei criteri legali nella determinazione della pena e, infine, della mancanza ed illogicità della motivazione in punto di pena comminata (decimo motivo);

2. della violazione dell'articolo 185 codice penale in relazione all'articolo 538 del codice di procedura penale per l'illegittimità della conferma delle statuizioni civili relative alle costituite parti civili Calogero Vainella e Annamaria Santoni e per la mancanza e la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo punto (undicesimo motivo);

3. della violazione degli articolo 185 del codice penale, 538 e 539 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 597, comma 3, stesso codice per l'illegittimità della riforma delle statuizioni civili in favore di parti civili diverse da Luigi Daidone con conseguente violazione del divieto di "*reformatio in peius*" (dodicesimo motivo);

4. della violazione dell'articolo 185 del codice penale in relazione all'articolo 541 del codice di procedura penale per l'illegittimità della conferma della condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parti civili costituite diverse da Luigi Daidone e di quelle del grado d'appello in favore dello Stato, poste indiscriminatamente a carico di tutti gli imputati nonché per la mancanza di motivazione in proposito (tredicesimo motivo).

2.7. Maria Francesca Tardani articola l'impugnazione fondandola su tredici motivi, alcuni dei quali sviluppati sotto plurimi profili.

2.7.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità per omesso riconoscimento di un impedimento assoluto a comparire dell'imputata alle udienze del 10 - 20 - 21 - 22 gennaio 2014 e successive.

Sostiene di aver riportato, a seguito di un infortunio domestico, la frattura del collo del femore che rese necessario un intervento di osteosintesi con successivo ricovero ospedaliero, protrattosi sino al 12 dicembre 2013, con

prognosi, all'esito delle dimissioni, di quaranta giorni, salvo complicazioni, periodo ricompreso in quello di svolgimento del processo.

Alla prima udienza (18 dicembre 2013), il difensore, al fine di evitare disagi per le attività processuale già programmata, rinunciava ad eccepire l'impedimento dell'imputata, dovendosi in quella sede discutere esclusivamente di questioni processuali; chiedeva tuttavia il differimento dell'udienza successiva essendo stato specificamente addotto l'impedimento legittimo dell'imputata a comparire; il tribunale non assecondava tale richiesta di differimento e rinviava l'udienza al successivo 10 gennaio nella quale avrebbe valutato le condizioni sono dell'imputata la sussistenza del denunciato legittimo impedimento. Preso atto della serietà dell'infortunio, il presidente del collegio interpellava un'associazione di volontariato per assicurarsi la possibilità di accompagnare in aula l'imputata e di metterle a disposizione una poltrona reclinabile. Acquisita la disponibilità in tal senso da parte dell'ente, il presidente del tribunale riteneva l'imputata, per il tramite del suo difensore, la disponibilità ad essere trasportate in tavola con tali modalità. L'imputata rispondeva con due mail al difensore nelle quali rappresentava fermamente la volontà di partecipare all'udienza ribadendo tuttavia il forte timore di mettere a repentaglio la guarigione qualora non avesse ottemperato scrupolosamente alle rigide prescrizioni ricevute dei medici al momento delle dimissioni. Ribadita quindi dalla difesa la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il tribunale, nonostante non fosse stata effettuata la visita medica disposta per accertare se l'impedimento a comparire fosse o meno assoluto (il medico incaricato di procedere alla visita fiscale ritenne superfluo dare corso alla visita domiciliare optando per un colloquio telefonico con i medici del nosocomio e delineando un protocollo per il trasporto dell'imputata in udienza), emetteva l'ordinanza impugnata rigettando la richiesta di differimento dell'udienza, epilogo confermato dalla corte di appello con argomenti del tutto privi di congruità, non corretti e fondati su evidenti errori di travisamento, sia della situazione di fatto prospettata, sia di quanto dedotto in impugnazione.

2.7.2. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, comune ad altri omologhi motivi di impugnazione presentati da altri ricorrenti, si deduce:

1. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omesso invio di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine al difensore nominato ed agli indagati (secondo motivo);

2. l'inosservanza di norme processuali, nonché mancata assunzione di prove decisive in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale (terzo motivo);

3. l'inosservanza di norme processuali per nullità dell'esame del perito dott. Luise e per violazione dei diritti della difesa a svolgere il controesame alla presenza in aula dei propri consulenti e a interrogare i propri consulenti nonché

l'inosservanza di norme processuali per nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 31 marzo 2015 con la quale è stato revocato l'esame dei consulenti tecnici delle difese, ordinanza già oggetto d'impugnazione con l'atto d'appello (quarto motivo);

4. l'inosservanza di norme processuali per l'inutilizzabilità della testimonianza di Gino Calamai essendo stata consentita al testimone la consultazione di uno scritto asseritamente elaborato di suo pugno impedendo alla difesa di prendere cognizione del suo contenuto (quinto motivo);

5. l'inosservanza delle norme processuali in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile di Marika Corso e Donatella Fiesoli, con conseguente nullità, limitatamente alle relative statuizioni civili nonché l'erronea applicazione di norme processuali in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile di Marika Corso e Donatella Fiesoli relativa nullità della sentenza di primo grado, in quanto derivante dalla nullità dell'ordinanza resa dal tribunale in data 14 ottobre 2013 (sesto motivo).

2.7.3. Con il settimo motivo sollevato in relazione al capo di imputazione sub v) – maltrattamenti in danno di Marco Mameli – la ricorrente deduce:

1. la mancanza di motivazione, in relazione al contributo concorsuale asseritamente prestato da Francesca Tardani, sul rilievo che la motivazione difetterebbe totalmente di argomentazioni fattuali e logiche idonee a sostenere la responsabilità della ricorrente per lo specifico fatto di maltrattamenti dopo in danno di Marco Mameli, risultando così soltanto apparente.

2. la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa circa i rapporti sessuali intercorsi con Rodolfo Fiesoli e, conseguentemente, alla ritenuta conoscenza di essi da parte dell'imputata sul rilievo che, da un lato, sarebbe emerso che la relazione Fiesoli-Mameli fosse esternata anche in presenza dell'imputata (che dunque ne aveva consapevolezza per fatto proprio) e, dall'altro, che la conoscenza di tale relazione fosse frutto di confidenze ricevute dal Mameli, confidenze che non avrebbero tuttavia senso se il rapporto veniva esternato alla presenza della ricorrente, con conseguente contraddittorietà infratestuale della sentenza impugnata *in parte qua*.

3. l'illogicità della motivazione, per travisamento delle risultanze istruttorie, in merito alla ritenuta consapevolezza, in capo a Francesca Tardani, degli abusi asseritamente subiti da Marco Mameli ed in merito al momento nel quale sarebbe stata acquisita detta notizia, non avendo la Corte di appello minimamente preso in considerazione i rilievi secondo cui: a) la ricorrente era venuta a conoscenza dei presunti abusi proprio al termine dell'esperienza di Marco Mameli al Forteto; b) l'istruttoria aveva addirittura consentito di individuare con esattezza il giorno dell'avvenuta rivelazione (ovverosia il 14

Ven

novembre 2010); c) l'incredulità della ricorrente al momento di apprensione della notizia e ciò a testimonianza di una addolorata partecipazione emotiva alle sofferenze del ragazzo.

In tal modo, la ricorrente lamenta il travisamento della prova non avendo i giudicanti riconosciuto il palese e letterale significato delle dichiarazioni richiamate nel motivo di ricorso.

4. la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della parte civile Marco Mameli, sul rilievo della macroscopica assenza di un vaglio critico sulla attendibilità del racconto del Mameli, nonostante le numerose contraddizioni, esagerazioni e mistificazioni di cui si ritiene costellata la sua deposizione dibattimentale ed evidenziate nel motivo di ricorso, con riferimento allo stridente contrasto tra le dichiarazioni rese in udienza e tutte le esternazioni extraprocessuali, pubbliche e private, che la persona offesa aveva espresso, nel corso degli anni, circa la propria esperienza di vita al Forteto (= video girato nel 2007 dagli studenti della Mediateca fiorentina nel quale il Mameli magnificava l'effetto salvifico della comunità nel proprio percorso esperienziale; i positivi racconti fatti a numerosi coetanei interessati alla vita comunitaria; le confidenze fatte alle persone con cui aveva maggiore frequentazione; le e-mail inviate a componenti della comunità dall'Irlanda durante un soggiorno ivi trascorso nell'anno 2004; il tatuaggio sul braccio raffigurante la parola "Rodolfo", in chiaro segno di appartenenza alla realtà comunitaria da questi rappresentata) nonché agli ostacoli asseritamente frapposti dalla compagine comunitaria alla libertà di frequentare la sorella Isis, anch'ella ospite della comunità, tutti puntualmente demoliti, ad avviso della ricorrente, in esito al controesame del Mameli, segnalandosi nel ricorso:

a) l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza del positivo giudizio espresso dal Mameli in ordine all'esperienza comunitaria ed al comportamento degli affidatari nei suoi confronti, nell'intervista resa alla Mediateca fiorentina nel 2007;

b) la mancanza di motivazione in ordine al valore delle comunicazioni a mezzo mail inviate dall'Irlanda, prodotte dalla difesa come prova dell'assenza di sofferenza.

c) l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza, nel giudizio circa la credibilità del Mameli, del tatuaggio riportante la scritta "Rodolfo";

5) la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione ai fatti successivi all'anno 2000 con conseguente erronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 572 codice penale, con riferimento ai medesimi fatti, sul rilievo che, a seguito della sentenza Cedu del 2000, da allora in poi vi era stato un cambiamento degli stili di vita e dei principi che informavano la



comunità, cosicché nessuno dei giudici si sarebbe mai confrontato con il tema dell'irrelevanza penale della "versione" del Forteto che si è affacciata dopo il 2000 nonostante i contributi testimoniali delle persone vissute a cavallo del cambiamento e che avevano descritto una realtà totalmente diversa rispetto a quella, più integralista, che aveva caratterizzato i primi anni, con la conseguenza che la "svolta", qualunque fosse la ragione che l'aveva determinata, spezzava ogni abitudine rendendo penalmente irrilevante gli accadimenti verificatisi dopo il 2000.

Osserva la ricorrente come le sentenze di merito non abbiano affatto preso posizione su tale decisiva circostanza incorrendo perciò nel vizio di motivazione denunciato.

6. l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (vizio riconducibile all'articolo 606 comma 1 lettera c del codice penale) in relazione alla violazione degli articoli 521 - 522 codice di procedura penale con conseguente nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui pronuncia condanna per fatti — tutti quelli successivi al maggio 2010 — mai contestati all'imputata Francesca Tardani (doglianza omologa al nono motivo del ricorso Serpi), conseguendo da ciò:

a. l'illogicità della motivazione, per travisamento delle risultanze istruttorie, in merito alla ritenuta collocazione degli asseriti comportamenti di marginalizzazione, in epoca antecedente al maggio 2010 — illogicità della motivazione a sostegno della mancata integrazione del difetto di correlazione tra accusa e sentenza;

b. l'illogicità della motivazione in merito al rigetto dedotta nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521-522 del codice di procedura penale, avendo la difesa invocato, con i motivi di appello, la nullità della sentenza del tribunale per mancanza di correlazione tra imputazione decisione, nella parte in cui condannano l'imputata per fatti successivi al novembre del 2010,

7. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 606 comma 1 lettera b del codice penale) in relazione agli articoli 157— 158 del codice penale per omessa declaratoria di improcedibilità, per intervenuta prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, di tutti i fatti di reato contestati alla Tardani — inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per mancata revoca delle statuizioni civili e della provvisoria concessa, in conseguenza del precedente vizio — mancanza di motivazione in ordine ad entrambe le violazioni citate derivante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento ad entrambe le suesposte censure, specificatamente devolute nei motivi di appello (doglianza omologa al decimo motivo del ricorso Serpi), derivando da ciò:

a. l'illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa di Marco Mameli in ordine alla cessazione di eventuali condotte maltrattanti poste in essere in danno dello stesso;

b. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 606 comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione agli articoli 157 – 158 codice penale).

2.7.4. Con l'ottavo motivo, omologo ai corrispondenti motivi proposti rispettivamente con i ricorsi Fiesoli, Goffredi e Consorti, si lamenta, in relazione al capo di imputazione sub v)-d (maltrattamenti in danno di Marika Corso), la mancanza e/o l'illogicità della motivazione con riferimento a tutte le censure mosse dalla difesa nell'atto di appello in relazione alla sussistenza del fatto, alla credibilità della persona offesa Marika Corso, alla responsabilità della Tardani ed alla collocazione nel tempo dei fatti contestati, derivando da ciò:

1. l'illogicità della motivazione anche per travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni della persona offesa ed al conseguente giudizio di credibilità;

2. la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valenza, rispetto al tema della credibilità, della discrasia tra le dichiarazioni procedurali della corso e quanto dichiarato in una trasmissione televisiva;

3. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'erroneo computo della prescrizione del reato;

4. la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione del giudicato interno, in ordine all'ampiezza ed alla natura della ritenuta condotta maltrattante.

5. la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta prova del rapporto sessuale intercorso tra Marika Corso e Francesca Tardani.

6. la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al memoriale consegnato allo scrittore Nicola Casanova, richiesta come prova a discarico in entrambi i gradi di giudizio.

2.7.5. Con il nono motivo, omologo ai corrispondenti motivi rispettivamente proposti con i ricorsi Fiesoli, Consorti e Goffredi, si deduce, , in relazione al capo di imputazione sub V)-f (maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione del giudicato interno, in ordine all'ampiezza ed alla natura della ritenuta condotta maltrattante, con conseguente:

1. violazione o erronea applicazione di norma penale in relazione all'articolo 572 del codice penale - insussistenza della condotta di maltrattamento;

2. illogicità della motivazione, per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta partecipazione, implicitamente desumibile dalla sentenza, di Francesca Tardani nell'episodio della c.d. "scuolina";

3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata dichiarazione di prescrizione in epoca antecedente la sentenza di primo grado;

2.7.6. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e, comunque, la mancanza di motivazione in ordine a tutti i rilievi mossi dalla difesa nel motivo n. 3.6 dell'appello circa l'insussistenza del dolo di reato ovvero, in ipotesi, circa la sussistenza di una scarsa intensità del dolo.

Osserva che, al cospetto di un quadro composito e complesso, la corte di appello non ha preso posizione su tale decisivo tema di prova, eludendo ogni argomento in merito all'elemento psicologico del reato ed incorrendo, sulla base di una apodittica affermazione sull'intensità del dolo, nel vizio di motivazione denunciato.

2.7.7. Con l'undicesimo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e alla mancanza di motivazione in relazione alle doglianze del motivo n. 4 d'appello, inerenti la quantificazione della pena in misura significativamente superiore al minimo edittale, sul rilievo che la corte di appello, rigettando tutte indistintamente le numerose censure sollevate dalle difese in punto di dosimetria delle sanzioni, ha omesso i riferimenti specifici alle singole posizioni ponendosi così in netto contrasto con le indicazioni codicistiche di cui agli articoli 132 e 133 del codice penale che annoverano una serie di parametri volti proprio alla massima personalizzazione del giudizio sulla pena, derivando da ciò:

1. la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena in misura significativamente superiore al minimo edittale;

2. l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale — e comunque mancanza della motivazione con riferimento al relativo motivo n. 4.1 dell'atto d'appello;

3. l'inosservanza della legge penale in relazione all'articolo 62-bis del codice penale — e comunque mancanza della motivazione in ordine alle argomentazioni della difesa, contenute nei motivi d'appello, circa la meritevolezza, per l'imputata Francesca Tardani, delle attenuanti generiche.

2.7.8. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione di norme processuali, eccependo la nullità di entrambe le sentenze di merito nella parte in cui hanno condannato l'imputata alle spese processuali senza determinare i capi ai quali esse si riferiscono.

2.7.9. Con il tredicesimo motivo la ricorrente, analogo a quello svolto dagli altri ricorrenti, la ricorrente lamenta la violazione di norma processuale per illegittimità della conferma della condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore delle parti civili costituite diverse da Marco Mameli,

VCA

Donatella Fiesoli, Marika Corso, Provincia di Firenze, Comune di Borgo San Lorenzo, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Regione Toscana.

2.8. Elisabetta Sassi articola l'impugnazione fondandola su sette motivi, alcuni dei quali sviluppati sotto plurimi profili.

I primi quattro motivi sono, *mutatis mutandis*, comuni ai precedenti e corrispondenti motivi sollevati da Maria Francesca Tardani.

2.8.1. Con essi si deduce:

1. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omesso invio di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine al difensore nominato (primo motivo);

2. la violazione di norme processuali nonché la mancata assunzione di prove decisive per:

(A) l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, con specifico riferimento alla nullità dell'esame del perito dott. Luise per violazione dei diritti della difesa a svolgere il controesame alla presenza in aula dei propri consulenti e a interrogare i propri consulenti.

(B) l'inosservanza di norme processuali, con specifico riferimento alla nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 31 marzo 2015 con la quale è stato revocato l'esame dei consulenti tecnici delle difese, ordinanza già oggetto d'impugnazione con l'atto d'appello (terzo motivo);

4. l'inosservanza di norme processuali, con specifico riferimento all'inutilizzabilità della testimonianza di Gino Calamai essendo stata consentita al testimone la consultazione di uno scritto asseritamente elaborato di suo pugno impedendo alla difesa di prendere cognizione del suo contenuto, con contestuale impugnazione delle ordinanze pronunciate nel corso delle udienze del 14 e 17 febbraio 2014 (quarto motivo).

2.8.2. Con il quinto motivo la ricorrente deduce:

(1) la mancanza di motivazione con riferimento ai motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale sul punto dell'intervenuta prescrizione in un momento antecedente alla sentenza di primo grado con conseguente violazione degli articoli 125, comma 3, 546-578 codice di procedura penale ed articolo 111, comma 6, della Costituzione.

Sostiene la ricorrente che dalla parte di motivazione relativa ai presunti concorrenti del Fiesoli nella commissione del reato di maltrattamenti asseritamente commesso in danno di Valentina Vainella emergerebbe la completa omissione, da parte della corte d'appello, della valutazione dei motivi nuovi con i quali la difesa aveva prospettato una diversa individuazione del dies a quo da cui far decorrere la prescrizione che avrebbe retrodatato l'effetto estintivo collocandolo in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado.

Da ciò conseguirebbe:

a) l'erronea applicazione della legge penale, con conseguente ed errata individuazione del *dies a quo* di consumazione del reato ed altrettanto errato computo del termine di prescrizione;

b) l'illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla collocazione temporale degli asseriti maltrattamenti ed all'individuazione del momento finale della abitudine;

c) la mancanza di motivazione con riferimento alle censure della difesa circa l'insussistenza di una condotta maltrattante nell'anno 2007 e conseguente violazione della legge processuale in relazione agli articoli 125, comma 3, 546, comma 5, 578 codice di procedura penale;

d) l'illogicità della motivazione per travisamento della prova, in relazione alla pretesa condotta di marginalizzazione e di isolamento asseritamente commessa in epoca prossima all'uscita della Vainella dalla comunità;

e) l'illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazione alla pretesa condotta di induzione a lasciare la comunità.

Sotto altro e concorrente profilo, la ricorrente deduce:

(2) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo V/i) in danno di Valentina Vainella emergente dal testo della ricorso sentenza nonché il travisamento della prova dichiarativa e documentale e la violazione degli articoli 125, comma 3, 546, comma 1, lettera e), codice di procedura penale per mancata considerazione delle censure mosse dalla difesa, con particolare riferimento:

- alla mancanza di motivazione in relazione ai motivi d'appello relativi all'insussistenza del fatto e/o dell'elemento psicologico del reato;

- all'illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, Valentina Vainella, in merito a specifiche condotte maltrattante;

- al travisamento della predetta prova dichiarativa circa l'assenza di ostacoli alla relazione sentimentale della stessa con Luigi Daidone;

- all'illogicità manifesta della motivazione per travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni di Flavio Benvenuti e comunque mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di tutte le prove a scarico, rispetto alla ritenuta prova ed efficacia maltrattante dei cosiddetti "chiarimenti";

- alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta prova dei cosiddetti "teatrini" ed alla loro finalizzazione ad indurre falsi ricordi;

- alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta induzione nella persona offesa di falsi ricordi, finalizzata alle accuse mosse nei confronti della madre;

VCA

- alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ordine alla ritenuta costrizione a svolgere lavori domestici.

2.8.3. Con il sesto motivo omologo a quello sollevato da altri ricorrenti si denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'articolo 535 del codice di procedura penale eccependosi la nullità di entrambe le sentenze di merito nella parte in cui hanno condannato l'imputata alle spese processuali in favore di parti civili diverse da quelle costituite nei suoi confronti.

2.8.4. Con il settimo motivo omologo a quello sollevato da altri ricorrenti, si lamenta l'inosservanza di norme processuali in relazione all'articolo 541 del codice di procedura penale con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parti civili diverse da Valentina Vainella, Calogero Vainella e Annamaria Santoni, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione montana dei comuni del Mugello, Regione Toscana e Provincia di Firenze nonché mancanza grafica della motivazione.

Vca

2.9. Silvano Montorsi fonda il gravame su quattro motivi di impugnazione.

2.9.1. Con il primo motivo omologo a quello sollevato da altri ricorrenti, si deduce l'inosservanza di norme processuali eccependosi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di ogni atto susseguente, dunque della sentenza di primo e del grado d'appello, per violazione degli articoli 415-bis e 416 del codice di procedura penale, per omesso invio agli indagati di un secondo avviso/comunicazione di deposito degli atti d'indagine compiuti.

2.9.2. Con il secondo motivo omologo a quello sollevato da altri ricorrenti, si lamenta l'inosservanza di norme processuali: nullità per omessa citazione degli imputati non comparsi all'udienza del 21 febbraio 2013, in ragione dell'omessa notifica del provvedimento di rinvio alla successiva udienza del 5 marzo 2013 in mancanza di previa declaratoria di contumacia degli imputati stessi, pronunciata solamente all'esito della citata udienza del 5 marzo 2013.

2.9.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, violazione dell'articolo 521 codice di procedura penale e conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 stesso codice per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla persona offesa Marika Corso, sul rilievo che, nella descrizione minuziosa del fatto di reato di cui al capo V), non vi è in alcun modo richiamata la posizione del ricorrente, né il suo ruolo di presidente dell'associazione e neppure la categoria delle condotte maltrattanti consistenti in un atteggiamento di indifferenza. Inoltre, il difetto di correlazione emerge, ad avviso del ricorrente, anche in chiave di intrinseca contraddittorietà della motivazione, giacché all'imputato si

ascrive in sostanza di aver tenuto un atteggiamento antidoveroso ma eminentemente omissivo e tuttavia, perché un non facere possa assurgere a fatto penalmente rilevante, occorre l'esistenza e, sul piano processuale, almeno la contestazione del correlativo obbligo disatteso, situazioni, nel caso in esame, del tutto insussistenti.

2.9.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 110-572 codice penale in ordine alla rilevanza penale del fatto di concorso ritenuto in sentenza, sul rilievo che, addebitandosi nella sostanza all'imputato di non avere risposto positivamente alle richieste di aiuto, la condotta di natura essenzialmente omissiva che gli si addebita riguarderebbe una persona che non aveva alcuna relazione di vita con il ricorrente e che, alla data del fatto (il 2007), aveva oltre trenta anni, né all'imputato si addebita la violazione di qualche obbligo giuridico rilevante al quale avrebbe dovuto ottemperare.

2.10. Maria Angela Bocchino articola cinque motivi di impugnazione, con i quali deduce la mancanza della motivazione, in relazione alla conferma - di fatto - della responsabilità dell'imputata per gli episodi di maltrattamento in danno di Donatella Fiesoli, contenuti nel capo V-f) della accusa e comunque dichiarati prescritti (primo motivo).

A questo proposito assume che la Corte d'appello, non riscontrandosi in sentenza neppure un accenno ad una lettura critica di quelle che sono state, sul punto, le risultanze istruttorie, avrebbe omesso ogni considerazione in ordine alle argomentazioni difensive proposte con i motivi di gravame e riportante da 3 a pagina 9 del ricorso.

Con un secondo motivo, la ricorrente deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta maturazione del termine prescrizione del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, contestatole nel capo V-f) della accusa, nel luglio 2015 ossia, secondo i giudici del merito, in data successiva alla emanazione della sentenza di prime cure (secondo motivo).

Osserva la ricorrente come la corte territoriale abbia liquidato la doglianza difensiva concernente l'omessa assoluzione nel merito semplicemente segnalando l'intervenuta prescrizione dell'illecito, radicando nel luglio 2015 l'operatività della causa estintiva, tanto sul presupposto che la persona offesa avrebbe abbandonato la comunità nel gennaio 2008, nonostante fosse pacifico che l'ultimo degli episodi di maltrattamento contestati alla ricorrente, o meglio l'ultimo atto di maltrattamento che la ricorrente avrebbe posto in essere in danno di Donatella Fiesoli, dovesse collocarsi nell'ottobre 2007, con la logica conseguenza che il decorso del termine della fattispecie estintiva non

coinciderebbe con il giorno dell'ultima condotta tenuta dall'imputata, come sostenuto dalla difesa con uno specifico motivo di gravame, ma dal momento in cui la persona offesa aveva deciso di abbandonare il luogo dei presunti maltrattamenti, ravvisandosi in ciò l'assoluta illogicità della motivazione.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della mancanza e comunque della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), nonché alla refusione delle spese da tali parti civili costituite.

Osserva come la corte di appello avrebbe evidentemente ritenuto di interpretare l'imputazione, a carico della ricorrente, di concorso in maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli quale concorso nella formazione di un "contesto" delinquenziale (la comunità il Forteto) ove è vissuta la persona offesa, così stigmatizzando sul piano penale non un fatto o una condotta ma la cornice, l'ambiente, lo scenario nel quale si inserivano i fatti processuali. Tuttavia, ai fini della condanna al risarcimento del danno, ciò che rileva non è e non può essere il generico clima vessatorio diffuso all'interno della comunità ma l'individuazione di atteggiamenti concreti e perduranti nel tempo da attribuire agli imputati, circostanze, nel caso in esame, del tutto mancanti.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condanna alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Marika Corso, Mameli Marco, Vannucchi Grazia e Bartolini Irene.

Sostiene che tale condanna risulta del tutto inspiegabile dal momento che non è emerso alcun elemento identificativo di una qualche relazione intercorsa tra costoro e la stessa imputata, cosicché, non avendo la ricorrente intrattenuto nei confronti di soggetti in parola alcun tipo di relazione, la condanna alle spese processuali sostenute da persone offese di reati alla ricorrente non addebitati non poteva essere nei suoi confronti pronunciata.

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la mancanza della motivazione, in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite Calogero Vainella e Annamaria Santoni, nonché alla refusione delle spese sostenute da tali parti civili, ossia dai genitori di Valentina Vainella, nonostante nei confronti di quest'ultima non vi fosse mai stata una relazione di affitto o di "controllo funzionale" da parte della ricorrente, del tutto estraneo alla vicenda che ha riguardato tale parte offesa.



2.11. Marida Giorgi articola sei motivi di impugnazione, con i quali deduce la violazione di legge in relazione al quantum della pena indicato nel dispositivo (primo motivo).

Rileva che, nella parte motiva della sentenza, si dà atto dell'errore contenuto nel dispositivo, laddove la pena inflitta alla ricorrente è quantificata in anni 1 e mesi 8 di reclusione (pena addirittura superiore a quella inflitta in primo grado), anziché mesi 8 di reclusione frutto del corretto calcolo che doveva seguire il ragionamento della corte del merito. Ferme restando perciò le doglianze proposte con i motivi di ricorso, la ricorrente insta perché siano assunti i provvedimenti necessari a rendere coerente la motivazione e il dispositivo della sentenza del giudice di merito.

Deduce poi la mancanza della motivazione in relazione alla conferma, di fatto, della responsabilità dell'imputata per i reati commessi in danno di Donatella Fiesoli contenuti nel capo V) dell'accusa e comunque dichiarati prescritti (secondo motivo pressoché omologo al motivo proposto dalla ricorrente Bocchino).

Deduce, ancora, la mancanza della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità di Marida Giorgi in ordine ai maltrattamenti contestati in danno di Nicoletta Biordi, sul rilievo che non vi sarebbe alcun elemento individualizzante a suo carico a proposito di detta vicenda (terzo motivo).

Deduce, inoltre, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta maturazione del termine prescrizione del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale contestato a Marida Giorgi in danno di Donatella Fiesoli, nel luglio 2015 (data successiva all'emanazione della sentenza di prime cure), nonché in relazione alla ritenuta maturazione del termine prescrizione del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, contestato a Marida Giorgi in danno di Valentina Vainella, in data successiva alla emanazione della sentenza di prime cure (quarto motivo).

Deduce, altresì, la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), nonché alla refusione delle spese da tali parti civili costituite (quinto motivo).

Deduce, infine, la mancanza della motivazione, in relazione alla conferma della condanna di Marida Giorgi alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Marika Corso, Marco Mameli, Grazia Vannucchi, Irene Bartolini, Valentina Vainella, Nicoletta Biordi, Manuel Gronchi, Luigi Daidone, Eris Fiorenza, Giuseppe Aversa e Jonathan Bimonte, sul rilievo che la sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello, non aveva condannato la ricorrente

Vca


ad alcun risarcimento del danno, neppure in via generica, nei confronti delle predette parti civili (sesto motivo).

2.12. Daniela Tardani affida il ricorso a dodici motivi, alcuni dei quali sviluppati sotto plurimi profili.

2.12.1. Con il primo motivo eccepisce la mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'ordinanza del 18 dicembre 2013 del Tribunale di Firenze.

Assume che la Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare l'istruttoria dibattimentale con riferimento a prove tutte decisive ed elencate nel ricorso da pagina 9 a pagina 13.

2.12.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione con riferimento all'aggravante articolo 61 n. 9 codice penale.

Rileva che il fatto relativo alla violenza sessuale, contestato alla ricorrente, è pacificamente avvenuto quando Manuel Gronchi era maggiorenne e non più oggetto di affidamento familiare, con la conseguenza che, per la procedibilità d'ufficio era necessario che il reato fosse stato commesso dal soggetto qualificato "nell'esercizio delle proprie funzioni" sì che il reato era procedibile a querela e la corte di appello avrebbe omesso di esaminare tale decisiva circostanza perché, previa elisione dell'aggravante contestata, avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per difetto di querela. 

2.12.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione.

Osserva che, tra l'altro, la Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante dell'articolo 61 n. 9 codice penale nelle vicende Zahami, Vannucchi e Mameli, incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione, laddove, sulla base dei medesimi presupposti, ha in alcuni casi argomentato la presenza e in altri l'assenza di detta aggravante.

2.12.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione, sul rilievo che la corte di appello ha ritenuto provata la violenza sessuale sulla base delle dichiarazioni della vittima omettendo tuttavia di considerare e di motivare sul fatto che la vittima avrebbe mentito su molteplici circostanze (molte addirittura innocue) e sarebbe stato contraddetto da Benedetto Vannucchi sulla circostanza legata al fatto che il padre di costui, Mauro, avesse provato ad avere con lui un rapporto sessuale in macchina, peraltro contraddicendosi e quindi mentendo quando ha affermato che erano vietati i rapporti eterosessuali all'interno della comunità. Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione nella parte in cui attesta l'attendibilità della parte civile Gronchi senza averlo sottoposto al vaglio degli altri elementi processuali acquisiti.

2.12.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione, avendo la sentenza impugnata, nel suo ragionamento probatorio, travisato la prova a sostegno della responsabilità della ricorrente indicata nella testimonianza della signora Valentina Ceccherini. La testimonianza di quest'ultima infatti non collima con quella della persona offesa sul luogo ove sarebbe avvenuto quanto narrato.

2.12.6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo k) dell'imputazione.

2.12.7. Con il settimo motivo la ricorrente contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi V/C e V/G del capo di imputazione con riferimento:

1. alla contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione della "vittima" Nicoletta Biordi, posto che la sentenza impugnata non collima con ratio decidendi del tribunale nella parte in cui afferma che la persona offesa è stata costretta a farsi accompagnare in sala parto dalla ricorrente, laddove il tribunale, ritenendo che tale scelta fu presa in totale autonomia, ha contraddetto la sentenza impugnata;

2. alla motivazione carente in relazione ai comportamenti maltrattanti posti in essere da Daniela Tardani nei confronti di Nicoletta Biordi in tema di rapporto di lavoro tra quest'ultima e la cooperativa;

2. alla motivazione carente in relazione ai comportamenti maltrattanti posti in essere da Daniela Tardani nei confronti di Nicoletta Biordi, sul rilievo che la sentenza impugnata incorre nel vizio di carenza di motivazione su una circostanza fondamentale relativa ai maltrattamenti subiti dalla Biordi, mentre era in stato di gravidanza;

4. alla carenza di motivazione in relazione ai comportamenti maltrattanti posti in essere da Daniela Tardani nei confronti di Nicoletta Biordi;

5. alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione ai comportamenti maltrattanti posti in essere da Daniela Tardani nei confronti di Manuel Gronchi.

2.12.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia l'illogicità e il difetto della motivazione nella parte in cui ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti ex articolo 572 del codice penale nei confronti di Nicoletta Biordi e Manuel Gronchi in relazione al capo V/c e V/g e conseguente violazione della norma penale ex articolo 572 del codice penale.

Sostiene che la sentenza difetta di motivazione nella parte in cui ritiene provato il delitto di maltrattamenti in assenza, nel caso di specie, di una condotta oggettivamente maltrattante permanente nel tempo ed in presenza di episodi singoli che non hanno alcun legame tra loro avendo una propria autonomia.

VT

2.12.9. Con il nono motivo la ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo V/B del capo di imputazione, sul rilievo che la sentenza impugnata, pur avendo prosciolti Daniela Tardani dal reato ascritto al capo V/b commesso ai danni di Jonathan Bimonte per l'intervenuta prescrizione, ha mantenuto tuttavia le statuizioni civili sul presupposto che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di primo grado. Tuttavia la sentenza impugnata sarebbe, ad avviso della ricorrente, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha affermato che Daniela Tardani ha maltrattato Jonathan Bimonte inducendo al medesimo ricordi recependo quanto affermato dallo stesso e non sottoponendolo rigoroso vaglio critico probatorio dibattimentale.

2.12.10. Con il decimo motivo la ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo V/D del capo di imputazione, sul rilievo che la sentenza impugnata, pur avendo prosciolti Daniela Tardani dal reato ascritto al capo V/d commesso ai danni di Marika Corso per l'intervenuta prescrizione, ha mantenuto tuttavia le statuizioni civili sul presupposto che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di primo grado. Tuttavia la condotta maltrattante sarebbe stata perpetrata dalla ricorrente per il fatto di essere "braccio armato" del Fiesoli che, con i suoi comportamenti, aveva compresso "la psiche" della Corso inducendone "la deviazione della propria sessualità". Tale maltrattamento concretizzava un rapporto saffico tra le due donne della durata di circa un anno. Sul punto, tuttavia, la sentenza sarebbe, ad avviso della ricorrente, viziata nel proprio percorso argomentativo per non aver sottoposto al vaglio critico della testimonianza di Marika Corso, parte civile costituita. Sebbene richiesta, la corte di appello non avrebbe in alcun modo motivato circa le testimonianze che smentiscono quanto riferito dalla Corso, fermandosi al dato procedurale della prescrizione. Vca

2.12.11. Con l'undicesimo motivo, la ricorrente lamenta l'illogicità e il difetto della motivazione nella parte in cui ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti ex articolo 572 codice penale nei confronti di Jonathan Bimonte e Marika Corso in relazione al capo V/b e V/d nonché violazione della norma penale ex articolo 572 codice penale.

Osserva la ricorrente come la sentenza impugnata difetti di motivazione nella parte in cui ha ritenuto provato il delitto di maltrattamenti in assenza, nel caso di specie, di una condotta oggettivamente maltrattante permanente nel tempo ed in presenza di episodi singoli che non avevano alcun legame tra loro avendo una propria autonomia.

2.12.12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente prospetta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo

V/S del capo di imputazione, sul rilievo che la sentenza impugnata, pur avendo proscioltto Daniela Tardani dal reato ascritto al capo V/s commesso ai danni di Valentina Vainella per l'intervenuta prescrizione, ha mantenuto tuttavia le statuizioni civili sul presupposto che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di primo grado, difettando di motivazione nella parte in cui ha ritenuto esistente il reato di maltrattamenti in assenza, nel caso di specie, di una condotta oggettivamente maltrattante permanente nel tempo ed in presenza di episodi singoli che non hanno nessun legame tra loro avendo una propria autonomia e non avendo avuto la ricorrente alcun rapporto stabile di affidamento e di solidarietà con la persona offesa.

2.12.13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente deduce altro difetto della motivazione, in relazione al capo V/s del capo di imputazione con travisamento della prova, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti ex articolo 572 codice penale, sul rilievo che il reato si è prescritto antecedentemente alla pronuncia di primo grado, essendo i fatti risalenti al gennaio 2008 ed avendo errato la corte del merito, nella parte del motivazione stesa in relazione all'accertamento della diversa collocazione temporale della condotta della ricorrente, in quanto le condotte della medesima, così come riportato dalla stessa parte civile Vainella, sono terminate alla data del 1998.

2.13. Francesco Bacci affida il gravame a sette motivi.

2.13.1. Con il primo motivo, parzialmente omologo al primo motivo del ricorso Daniela Tardani in relazione al teste Giuseppe Ferroni, sociologo già docente presso la scuola superiore del servizio sociale di Pisa che ha pubblicato un libro sulla storia del Forteto, il ricorrente deduce la mancata assunzione di prova decisiva (ex articolo 606, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale in combinato disposto dell'articolo 495, comma 2, stesso codice in relazione al capo P) e al capo V/e) dell'imputazione (posizione Luigi Daidone).

2.13.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo P e al capo V/e dell'imputazione ( posizione Luigi Daidone).

2.13.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di maltrattamenti in relazione al capo P) e al capo V/e) dell'imputazione (posizione Luigi Daidone) nonché la violazione della norma penale ex articolo 572 del codice penale, in considerazione del travisamento della prova e della lettura illogica e contraddittoria delle risultanze dibattimentali con specifico riferimento alla inattendibilità della persona offesa.

2.13.4. Con il quarto motivo, omologo all'ottavo motivo del ricorso proposto da Daniela Tardani, il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta la

Ven

configurabilità del reato di maltrattamenti in relazione al capo P) e al capo V/e) dell'imputazione (posizione Luigi Daidone) nonché la violazione della norma penale ex articolo 572 del codice penale in presenza di episodi singoli e contenuti nel tempo non avendo il reato natura permanente e non avendo il ricorrente quel rapporto stabile di affidamento e di solidarietà con Luigi Daidone.

2.13.5. Con il quinto motivo, omologo al corrispondente motivo del ricorso presentato da Daniela Tardani, il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva (elencate nel ricorso a pagina 20) relativamente al capo V/I) e capo S) della imputazione (relativo a Valentina Vainella) e quindi della sentenza.

2.13.6. Con il sesto motivo, omologo alla corrispondente doglianza sollevata Daniela Tardani, il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti ex articolo 572 codice penale nei confronti in relazione al capo V/I) e capo S) dell'imputazione (posizione Valentina Vainella) nonché la violazione della norma penale ex articolo 572 codice penale, in considerazione della contraddittorietà ed illogicità delle conclusioni cui la Corte del merito è pervenuta circa le risultanze dibattimentali relativamente alla posizione della ricorrente e in considerazione del difetto di motivazione nella parte in cui è stato ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in presenza di episodi singoli e contenuti nel tempo non avendo gli stessi natura permanente continuata e quindi per violazione della legge penale. Vca

2.13.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole del difetto della motivazione nella parte in cui ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in relazione al capo V/I) e capo S) dell'imputazione (posizione Valentina Vainella), sul rilievo che, in ogni caso, il reato si sarebbe prescritto antecedentemente alla pronuncia di primo grado trattandosi di fatti cessati alla data del 1998, come riportato dalla stessa parte civile in sede di testimonianza.

2.14. Stefano Paolo Pezzati solleva due motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione dell'articolo della legge processuale penale nonché mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle statuizioni civili (primo motivo), sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe affatto confutato le puntuali considerazioni contenute nell'atto di appello a sostegno della richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, incorrendo pertanto nel vizio di omessa motivazione denunciato.

Deduce inoltre la violazione della legge penale e processuale, in considerazione della inconfigurabilità del reato di maltrattamenti, posto che la condotta tipica deve estrinsecarsi in condotte umilianti, sminuenti, castranti, tese a comprimere la psiche della vittima assoggettandola ad ogni sorta di prepotenze ed angherie, oltre che alle mortificazioni nello spirito e nel corpo, laddove nulla di

tutto ciò è stato accertato nell'unica ed isolata conversazione tenuta nell'ottobre 2007 da Donatella Fiesoli con il ricorrente, dove questi, come emerge dall'imputazione, avrebbe detto che doveva adattarsi alla pulizia dei bagni del Forteto, cosicché l'unico episodio che coinvolgerebbe il ricorrente sarebbe del tutto marginale (tra l'altro, esisteva una disposizione secondo la quale tutti, a turno, dovevano occuparsi della pulizia dei bagni), di talché la fattispecie di maltrattamenti in famiglia non sarebbe configurabile nell'episodio in questione.

2.15. La Cooperativa agricola "il Forteto", quale responsabile civile, articola sei motivi di impugnazione chiedendo anche la correzione di un errore materiale secondo osservazioni sviluppate nel quarto motivo del ricorso, cui seguono due motivi subordinati all'eventuale mancato accoglimento del quarto.

2.15.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale ed extrapenale in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 83 e s.s. del codice di procedura penale, 185 codice penale e 2049 codice civile, sul rilievo che non vi sarebbe alcun rapporto di occasionalità necessaria fra la condotta maltrattante contestata agli imputati e la persona giuridica cooperativa agricola, quale datore di lavoro degli imputati medesimi.

Sostiene che la sentenza impugnata afferma il contrario invocando erroneamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello basa la decisione sulle caratteristiche proprie della cooperativa a partire dal data della sua costituzione, risalente al 1977, valutando determinante il nucleo di partenza e di nessun rilievo la storia della cooperativa, il suo ampliamento e soprattutto la sua evoluzione in termini esclusivamente agricoli e di totale autonomia rispetto alla realtà comunitaria, tanto che tutti i membri della comunità, non necessariamente soci della cooperativa e in ogni caso tali da rappresentare una minima parte della compagine societaria, hanno sentito la necessità, nel 2005, di organizzarsi in una associazione distinta dalla cooperativa poiché in quest'ultima, che del Forteto ha conservato solo il nome, riconoscevano ormai da decenni solo il loro luogo di lavoro.

2.15.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe omissso di motivare, peraltro travisando le risultanze processuali, sui cardini fondamentali del giudizio di responsabilità della Cooperativa ricorrente, omettendo di tenere conto di una serie di documenti prodotti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dai quali risulta l'insussistenza della qualifica di responsabile civile in capo alla cooperativa, "Il Forteto" in relazione all'oggetto sociale e in relazione alla gestione degli affidamenti, essendo risultato pacifico, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, che non vi era stata alcuna ingerenza sostanziale della cooperativa nelle questioni relative agli affidamenti.

VCA

Ripercorrendo i singoli affidamenti delle parti civili (da pagina 37 a pagina 42 del ricorso), osserva la ricorrente che dall'analisi dei medesimi risulta evidente come gli affidamenti non siano stati effettuati direttamente alla cooperativa e/o gestiti dalla stessa e dunque come non possa trovare fondamento alcuno la presunta responsabilità della cooperativa sulla base di questo presupposto.

2.15.3. Con il terzo motivo si duole dell'inosservanza e/o dell'erronea applicazione degli articoli 539 e 540 codice penale in ordine alle disposte provvisionali.

Premette la ricorrente che il tribunale di Firenze, nel riconoscere gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, ha condannato gli stessi in solido con il responsabile civile al pagamento delle provvisionali, come determinate in dispositivo. Tuttavia, se il giudice del merito non ha obbligo di espressa motivazione quando l'importo determinato rientri nell'ambito del danno prevedibile, tale obbligo deve ritenersi sussistente allorquando gli importi, determinati a titolo di provvisoria, siano, come nel caso in esame, eccessivamente elevati ed assolutamente sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti, nonché privi di alcun fondamento sostanziale e di aggancio probatorio, fuori da qualsiasi precedente giurisprudenziale di merito e di legittimità.

2.15.4. Con il quarto motivo insta per la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza laddove per "mero refuso" (vedi pag. 170 sent.) non è indicata anche la Regione Toscana, quale parte civile rispetto alla quale viene disposta la revoca della condanna al risarcimento del danno del responsabile civile in solido con gli imputati nei confronti della parte civile Regione Toscana; nonché correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata laddove per mero refuso (vedi pag. 176 sent.) non è disposta la revoca della condanna al pagamento delle spese di assistenza e difesa del responsabile civile in solido con gli imputati nei confronti della parte civile Irene Bartolini.

2.15.5. Con il quinto motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 83 e ss. del codice di procedura penale in relazione alla parte civile ente Regione Toscana, sul rilievo che, qualora non si ritenesse la circostanza di cui al motivo precedente, idonea ad integrare una mera ipotesi di correzione di errore materiale, allora la medesima sarebbe tale da integrare un'ipotesi autonoma di annullamento.

2.15.6. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 83 e ss. del codice di procedura penale in relazione alla parte civile Irene Bartolini, sul rilievo che, qualora non si ritenesse la circostanza di cui al motivo quattro, idonea ad integrare una mera ipotesi di correzione di errore



materiale, allora la medesima sarebbe tale da integrare un'ipotesi autonoma di annullamento.

2.16. Le parti civili Manuel Gronchi e Grazia Vannucchi articolano rispettivamente un unico motivo di ricorso.

2.16.1. Manuel Gronchi deduce l'erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché da altri atti del processo, ed in particolare dalla deposizione della parte civile Manuel Gronchi, in ordine alla riqualificazione del delitto di cui agli articoli 81 cpv., 609-*octies* con riferimento agli articoli 609-*bis* commi 1. e 2 n. i e 61 n. 9 cod. pen., ascritto a Rodolfo Luigi Fiesoli e Daniela Tardani al capo k) dell'imputazione (nei confronti di Manuel Gronchi), nel delitto di cui agli articoli 110, 609-*bis*, ultimo comma, 61 n. 9 codice penale, sul rilievo che il contributo della coimputata alla violenza sessuale posta in essere dalla Fiesoli non si sarebbe limitato alla contestuale presenza al momento della perpetrazione dell'azione criminosa, ma si sarebbe estrinsecato in comportamenti attivi quali l'induzione della persona offesa ad accondiscendere alle confidenze spinte del capo ed a rafforzare in costui i propositi libidinosi, la rassicurazione del ragazzo sulle virtù benefiche di un tale approccio fisico e l'utilizzazione dei suoi mezzi persuasivi per convincerlo a lasciarsi andare con il leader e ad arrendersi alle sue avances e ciò configura, ad avviso della ricorrente parte civile, la violenza sessuale di gruppo erroneamente esclusa dalla corte territoriale.

2.16.2. Grazia Vannucchi lamenta la contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla revoca della condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore di Grazia Vannucchi sul rilievo che la corte di appello, sulla base del fatto che la prescrizione del reato contestato all'imputato Mauro Vannucchi sarebbe maturata in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, ha revocato la condanna al risarcimento del danno stabilita in favore di Grazia Vannucchi.

Tale statuizione, ad avviso della ricorrente parte civile, sarebbe palesemente contraddittoria ed illogica, in quanto la corte territoriale, in relazione ai fatti commessi in danno di Grazia Vannucchi, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, ha comunque pienamente confermato la responsabilità penale dell'imputato Fiesoli (capo t dell'imputazione).

Ne consegue, che in virtù della declaratoria di colpevolezza dell'imputato Fiesoli in ordine al capo t) dell'imputazione, riguardante appunto la parte civile Grazia Vannucchi, il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto confermare le statuizioni civili relative alla ricorrente o quanto meno non revocarle in toto,

come invece risulta dalla sentenza, applicando tutt'al più una riduzione della provvisoria già liquidata, come è accaduto nel caso per molti versi sovrapponibile a quello in esame della parte civile Donatella Fiesoli.

Peraltro il delitto in questione non era prescritto al momento dell'emissione della sentenza impugnata, in quanto al Fiesoli è stata contestata la recidiva specifica sia per i delitti di maltrattamenti che per quelli di violenza sessuale.

3. Hanno presentato motivi nuovi Francesco Bacci, Daniela Tardani e Luigi Goffredi.

3.1. Francesco Bacci e Daniela Tardani, ribadendo censure già sollevate, lamentano, con un primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 572 codice penale nonché la mancanza, la carenza e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio, ribadendo come non sia possibile ritenere sussistente il delitto di maltrattamenti difettando, nei casi in esame, la struttura ontologica. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione degli articoli 495 codice di procedura penale e 468 stesso codice anche per mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio, per essere del tutto apparente la motivazione della Corte di appello con la quale è stata rigettata la declaratoria di nullità del dibattimento per la mancata ammissione ed espletamento di prove decisive richieste dalla difesa e del conseguente rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3.2. Luigi Goffredi eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente anche in caso di computo della recidiva contestata ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere e della interruzione del termine medesimo ai sensi degli articoli 157 e 161 codice penale, procedendo ad eseguire i relativi calcoli anche con richiami, per i singoli computi, alla giurisprudenza di legittimità.

4. Hanno presentato memoria le parti civili costituite per avvocato Barbara Londi (Marco Mameli, Elisabetta Fascione e Marika Corso) e per avvocato Natale Fusaro (Giuseppe Aversa, Irene Bartolini, Jonathan Bimonte, Nicoletta Biordi, Luigi Daidone, Eris Fiorenza), quest'ultimo depositando anche memoria di replica, con la quale ha risposto ai motivi di ricorso e chiedendone l'inammissibilità o il rigetto, con tutte le conseguenze di legge.

5. Altra memoria e note di udienza, tutte tardive (Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646), sono state depositate dal responsabile civile, da Rodolfo Luigi Fiesoli, Maria Francesca Tardani, Luigi Serpi, Mauro Vannucchi ed Elena Maria Tempestini che hanno comunque ribadito le precedenti doglianze.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni processuali che, in massima parte comuni ad uno o più ricorrenti, sono, all'evidenza, pregiudiziali all'esame del merito dei ricorsi.

Esse non sono fondate.

2. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il primo motivo del ricorso, sostiene che il Tribunale, a seguito della rinuncia al mandato dei suoi difensori di fiducia, avrebbe concesso, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, codice di procedura penale, un termine a difesa incongruo (sette giorni) al nuovo difensore nominato di ufficio non consentendogli, per l'esiguità del termine, di prendere cognizione e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, oggettivamente complesso, con conseguente lesione del diritto di difesa, lesione produttiva di una nullità assoluta che, ritualmente eccepita, avrebbe colpito tutti gli atti del procedimento relativi alla posizione del ricorrente a partire da quelli compiuti dalla scadenza del termine (incongruo) concesso al nuovo difensore.

Quindi, la declaratoria di nullità invaliderebbe, secondo la tesi difensiva, la sentenza impugnata e quella di primo grado, dovendosi rinnovare, quanto alla posizione del ricorrente, tutti gli atti compiuti dopo l'operatività della rinuncia al mandato dei suoi difensori di fiducia.

2.1. La Corte di appello ha rigettato la doglianza, affermando che, se anche la mole del processo avrebbe comportato uno studio approfondito che nemmeno a distanza di alcuni mesi avrebbe visto il difensore di ufficio esaurientemente preparato al pesante incumbente, l'eccezione difensiva andava esaminata stabilendo se il termine concesso, alla luce dell'articolo 108 codice di procedura penale, avesse prodotto una lesione del diritto all'assistenza dell'imputato in giudizio, sanzionato dall'articolo 178 del codice di rito.

Nell'escludere una tale evenienza, la Corte del merito, esaminando l'andamento della specifica vicenda processuale, ha affermato come alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato si fosse concretizzata, tenuto conto del termine concesso al difensore di ufficio per preparare la difesa, sul rilievo che, a tal fine, il parametro per valutare la congruità del termine andava commisurato non all'esigenza di *"compulsare l'intera massa processuale, ma di preparare una adeguata difesa in vista delle udienze istruttorie immediatamente successive e quindi di predisporre nel migliore dei modi all'esame di quei testi previsti per l'udienza più prossima"*.

In tale quadro, la Corte di appello ha precisato come la prima udienza (del 19 febbraio 2015), immediatamente successiva alla concessione del termine a difesa, fosse una udienza istruttoria intermedia, ben lontana da quella finale di

discussione del giugno successivo (in particolare per l'imputato interessato), sicché la verifica della lesione del diritto di difesa è stata compiuta avuto riguardo agli incumbenti specifici che spettavano al difensore di ufficio in relazione all'esame dei testi (nove) adottati da altre difese e per i quali avrebbe potuto avanzare istanze ad hoc, che non ha avanzato (a cominciare dalla teste Leoncini in quel frangente sotto esame).

Da ciò la Corte territoriale ha tratto argomento per ritenere che nessuna violazione in concreto del diritto di difesa - correttamente esercitato nel frangente dal difensore di ufficio che aveva comunque regolarmente svolto la sua funzione per tutte le udienze intermedie di esame dei testi di parte e fino all'arringa conclusiva del 12 giugno successivo - fosse stata commessa tenuto anche conto del fatto che il 18 marzo 2015 era stata presentata altra lista testi per il Fiesoli ed il 30 marzo 2015 era stato risentito un teste già esaminato, su richiesta anche della difesa di costui.

2.2. Il ricorrente obietta che il sindacato sulla congruità del termine, del quale qui si discute, è un giudizio di relazione che si fonda sulla comparazione di due ben precisi dati cronologici: da un lato, il termine concesso dal giudice; dall'altro, il tempo necessario alla difesa tecnica per «*prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento*» (articolo 108, comma 1, codice di procedura penale), così da poter iniziare a svolgere effettivamente la sua funzione di diretta rilevanza costituzionale e conclude affermando che, oltre quella segnalata, non sarebbero ammissibili altre valutazioni, soprattutto quando il sindacato (nel caso in esame, del giudice di appello) abbia già condotto a una netta conclusione, quale quella enunciata nell'incipit della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la mole del processo avrebbe richiesto uno studio approfondito di alcuni mesi assolutamente incompatibile con il termine concretamente concesso di soli sette giorni.

Da ciò si trae spunto per sostenere che la sentenza impugnata avrebbe ragionato illogicamente nella misura in cui ha ritenuto di poter scindere la difesa tecnica svolta nella singola udienza istruttoria dalla conoscenza degli atti del processo, con la conseguenza che una tale ricostruzione si porrebbe in aperto contrasto con l'inequivoco tenore letterale dell'articolo 108, comma 1, codice di procedura penale che ricollega espressamente la congruità del termine, comunque non inferiore a sette giorni, alla concreta esigenza di «*prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento*» e non certo alla più circoscritta necessità di preparare la singola udienza istruttoria che non trova alcun fondamento sul chiarissimo dettato legislativo. Quindi, si tratterebbe, a tutti gli effetti, di un'interpretazione *contra legem*, di fatto abrogativa della previsione codicistica che richiede un termine congruo proprio «*per compulsare l'intera massa processuale*», posto che la partecipazione

informata del difensore al processo è imprescindibile e rappresenta una sorta di condizione per qualsiasi altra valutazione.

Si osserva che quando, come nel caso di specie, al difensore non è stato concesso il tempo di "comprendere e approfondire il thema decidendum", non avrebbe alcun pregio ogni altra considerazione rivolta alle specifiche attività d'udienza a compiersi.

Peraltro, il ricorrente sottolinea come la complessità del processo fosse fuori discussione avuto riguardo al numero ed alla gravità delle imputazioni elevate a suo carico; alla difficoltà del loro accertamento, collocandosi gli addebiti in un arco temporale che copriva addirittura un periodo di trenta anni; al numero dei coimputati, delle persone offese e delle parti civili; alla durata dell'udienza preliminare; alla durata del processo che ebbe inizio il 4 ottobre 2013, con la discussione delle questioni preliminari, ed approdò alla prima udienza istruttoria il 10 gennaio 2014; alla serrata "calendarizzazione" delle udienze, in media trisettimanali e alla loro durata; al numero stesso delle udienze, ben 64 al momento della nomina del difensore d'ufficio; al numero delle prove orali assunte, addirittura 51 tra testimoni e imputati prima della nomina del difensore d'ufficio; alle 13.808 pagine di trascrizioni del dibattimento già redatte al momento della nomina del difensore d'ufficio; al numero delle testimonianze ancora da assumere, concentrate tra il 19 febbraio e il 31 marzo 2015, salvo successiva drastica riduzione da parte del Tribunale di Firenze; all'aumento delle spese legali liquidate alle parti civili, dal 100% al 250%; alla voluminosità delle sentenze di merito.

Richiamata in proposito la giurisprudenza europea, anche con le indicazioni casistiche, quella costituzionale e di legittimità, il ricorrente conclude che, nel caso specifico, non si sarebbe realizzata unicamente la violazione dell'articolo 108, comma 1, codice di procedura penale, che impone al giudice di assegnare al difensore d'ufficio un termine congruo per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, disposizione la cui osservanza è imposta, a pena di nullità, dall'articolo 178, comma 1, lettera c), stesso codice, ma si sarebbe verificata, altresì, una radicale violazione dei diritti fondamentali, riconducibili al concetto di equo processo.

2.3. La prima questione, che deve essere esaminata in quanto pregiudiziale per lo scrutinio del motivo di impugnazione proposto, attiene ai poteri attribuiti al giudice di legittimità nell'ipotesi, nella specie sussistente, di denuncia di un vizio processuale, dal quale deriva la nullità di atti del processo.

Nella giurisprudenza penale di legittimità, costituisce principio di diritto consolidato, quello per il quale il limite derivante dall'insindacabilità del giudizio di merito sul fatto non opera per gli *errores in procedendo* perché la Corte di cassazione è in questi casi giudice anche del fatto.

La conseguenza è che, pur se inibita ogni attività istruttoria e sempre che siano stati rispettati i principi di specificità ed autosufficienza del ricorso, il giudice di legittimità, ai fini dell'accertamento di un *error in procedendo*, può, anzi deve, accedere direttamente agli atti del procedimento per esaminarli, onde stabilire la sussistenza o meno del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 5, n. 26358 del 10/07/2006, Cristaldi, Rv. 234526; Sez. 5, n. 16956 del 12/04/2006, Pulvirenti, Rv. 233821; Sez. 6, n. 1167 del 21/10/1998, dep. 1999, Maraffi, Rv. 213332).

Sebbene pacifico che la Corte di cassazione è giudice anche del fatto quando sia stato dedotto un *error in procedendo*, tuttavia la giurisprudenza non è compatta circa l'ampiezza di questo giudizio.

Secondo un primo indirizzo, che il Collegio condivide, il sindacato sugli *errores in procedendo* deve essere compiuto dalla Corte di cassazione in modo pieno e senza limiti, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito, sul rilievo che, quando è investito di una questione concernente una invalidità processuale di atti, il giudice di legittimità ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall'autorità giudiziaria competente, proprio perché è anche giudice del fatto rispetto a siffatte questioni (Sez. 5, n. 16956 del 12/04/2006, cit.).

Secondo un diverso orientamento, il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende senz'altro il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunciata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568).

Sennonché, denunciato un "*error in procedendo*", il sindacato di legittimità ha ad oggetto (diretto) un'invalidità processuale, con la conseguenza che - cumulandosi, ai fini della soluzione della questione controversa, la fase rescindente e quella rescissoria - non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto perché detto sindacato di legittimità, da un lato, investe direttamente l'invalidità denunciata e, dall'altro, la decisione che su di essa sia stata eventualmente già adottata dal giudice del merito (non potendosi escludere casi di mancanza assoluta di motivazione sull'eccezione processuale sollevata dalle parti), indipendentemente dalle motivazioni esplicitate in proposito.

In questi casi, come è stato efficacemente sottolineato in dottrina e in giurisprudenza, proprio perché la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, non è possibile scindere il momento della interpretazione degli atti processuali dal momento della violazione delle norme processuali, salvo si voglia contraddire

VCN

l'indiscusso principio in precedenza richiamato circa il potere cognitivo sul fatto da parte del giudice di legittimità limitatamente all'ipotesi di denuncia di vizi processuali.

Va pertanto afferro il seguente principio di diritto: *"il sindacato sugli errores in procedendo deve essere compiuto dalla Corte di cassazione in modo pieno e senza limiti, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito, la cui motivazione può essere corretta dal giudice di legittimità sulla base dell'accesso agli atti compiuto in conseguenza del vizio processuale denunciato, sicché la Corte di cassazione ha la facoltà di risolvere la relativa questione a prescindere dalla motivazione in proposito adottata dal giudice del merito"*.

2.4. Ciò precisato, risulta dagli atti, ai quali dunque la Corte può accedere avuto riguardo alla natura processuale del vizio reclamato, che il Tribunale – risolvendo all'udienza del 4 febbraio 2015 un incidente, sollecitato da apposita istanza presentata da alcuni difensori degli imputati (fra cui gli stessi difensori del ricorrente), circa la modificazione del già predisposto calendario delle udienze – aveva confermato la "calendarizzazione" in precedenza articolata, respingendo la richiesta di una maggiore dilazione degli incombeni istruttori ancora da espletarsi, tanto sul rilievo che il processo era iniziato il 4 ottobre 2013 ed aveva visto la celebrazione di oltre sessanta udienze e che, per effetto della presentazione dell'istanza di ricusazione del presidente del Collegio, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, vi era stata una sospensione di circa sei mesi, a fronte di contestazioni alcune delle quali si prescrivevano nel corso del semestre.

Ora, è certamente vero che non può farsi carico ad alcuna difesa della decisione adottata dal Tribunale di sospendere il processo in pendenza dell'impugnazione del provvedimento della Corte di appello che aveva accolto l'istanza di ricusazione.

Nondimeno, non è, al tempo stesso, sindacabile la decisione presa al riguardo, la quale si è rivelata massimamente opportuna in vista della stessa celerità di definizione della causa (e del contenimento della prescrizione dei reati), atteso che, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, non vi era stata necessità di procedere, in conseguenza del mutamento della composizione del Collegio che sarebbe stata in tal caso obbligatoria, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la quale, a quel momento, era ponderosa, come lo stesso ricorrente riconosce.

Detta istruttoria – nel corso della quale l'imputato era stato assistito dalla difesa fiduciaria, riassunta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado – era infatti già stata espletata per la massima parte e comunque per oltre due terzi,

essendosi articolata già in sessanta udienze mentre il predisposto calendario ne prevedeva altre trentuno (ma di più prevedibile breve durata) spalmate nell'arco di dieci settimane (dal mese di febbraio a quello di aprile del 2015).

Quindi, risulta che il Tribunale, con l'ordinanza di rigetto delle istanze difensive, aveva espressamente considerato come, per alcuni reati, fosse imminente la maturazione del termine di prescrizione e - sebbene non avesse, nella successiva udienza ossia allorquando fu nominato il difensore d'ufficio e concesso il termine a difesa, applicato il secondo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale, che pure lo facultava a concedere addirittura un termine a difesa minore di sette giorni - aveva indubbiamente tenuto conto, nel bilanciare i vari interessi, anche di ciò, atteso che proprio nel corso dell'udienza (del 11 febbraio 2015), nella quale al ricorrente veniva nominato il difensore d'ufficio, lo stesso Tribunale, a fronte delle osservazioni del pubblico ministero che riteneva il termine a difesa addirittura eccessivo (proprio a causa dell'incombente prescrizione dei reati), faceva presente di essere perfettamente a conoscenza dei termini di prescrizione e che, nel concedere il termine a difesa, aveva tenuto conto proprio di tale esigenza (cfr. verbale in forma stenotipica udienza del 11 febbraio 2015, p. 19).

2.5. L'articolo 108 codice di procedura penale prevede la concessione di un congruo termine a difesa al nuovo difensore nominato d'ufficio o di fiducia in sostituzione del precedente nei casi di "rinunzia, revoca o incompatibilità". La disposizione non è espressamente accompagnata da una specifica sanzione di nullità in caso di sua violazione; tuttavia la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'eventuale violazione determina una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'articolo 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in quanto incide sull'assistenza dell'imputato (Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv. 246777; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Navoni, Rv. 236643; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Avini, Rv. 221905).

Tuttavia, l'inquadramento della nullità, nel catalogo di quelle definite "a regime intermedio", comporta, nel caso di violazione della disposizione, che il diniego di termini a difesa o la concessione di termini a difesa per un numero di giorni inferiori rispetto a quelli indicati dall'articolo 108, comma 1, codice di procedura penale, in assenza delle specifiche esigenze delineate nel comma 2 della medesima disposizione, o incongrui perché insufficienti ad assicurare la finalità cui essi assolvono (consentire cioè al nuovo difensore di prendere cognizione degli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento) non dà luogo, come ogni ipotesi di nullità, ad alcuna invalidità processuale, quando nessuna lesione o menomazione ne derivi, in assoluto, all'esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica.



Nella specie, è risultato che il difensore di ufficio, pur avendo eccettuato la incongruenza del termine a difesa, ha comunque regolarmente svolto la sua funzione per tutte le udienze intermedie di esame dei testi di parte e fino all'arringa conclusiva del 12 giugno successivo.

A parte ciò, va detto che, per stabilire la congruità del termine assegnato in applicazione del primo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale ossia l'adeguatezza di esso ad assicurare le finalità per le quali è predisposto, il giudice del merito deve tenere conto di tutte le situazioni processuali nella specie esistenti, determinandolo non soltanto con riferimento alla complessità del processo, che pure assume oggettivo rilievo in vista della *ratio* connessa all'assegnazione del termine, ma anche allo stato in cui il processo si trova in considerazione delle specifiche attività che devono essere concretamente espletate.

Il Collegio è consapevole dell'approdo, puntualmente richiamato dal ricorrente, cui sono giunte le Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, in motiv.) quando hanno chiarito che la riaffermazione del valore assoluto e imprescindibile del diritto all'assistenza tecnica, che non si riduca all'adempimento di una mera formalità, rappresenta uno strumento per inverare i principi del giusto processo e, in particolare, per rendere effettivo il contraddittorio e garantire la parità fra le parti anche nella prospettiva della tutela dell'interesse della collettività al corretto svolgimento del processo e che, in prospettiva sovranazionale, i diritti garantiti da norme costituzionali, quali il diritto di difesa e quello al contraddittorio, *"risentono dell'effetto espansivo dell'articolo 6 della Corte europea dei diritti dell'uomo e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo"* e tale *"incremento di tutela"* esplicita e arricchisce il contenuto dei diritti garantiti dalla Costituzione (Corte cost., sent. n. 399 del 2001), con la conseguenza che tale approdo ermeneutico deve essere, a sua volta, letto alla luce dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha affermato che il diritto ad una difesa d'ufficio effettiva può ritenersi soddisfatto solo qualora al difensore sia concesso un termine congruo, tale, cioè, da consentirgli di approntare una difesa adeguata e che, diversamente, si configura una violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria non abbia disposto, dopo la nomina del difensore in udienza, un rinvio o una sospensione (Corte EDU, 09/04/1984, Goddi c. Italia; 21/04/1998, Daud c. Portogallo).

Se, dunque, il ricorrente fondatamente si duole del fatto che il giudice d'appello ha erroneamente risolto il giudizio di congruità con esclusivo riferimento alle attività istruttorie da compiersi, deve tuttavia ritenersi che anche tale aspetto, unitamente alla complessità del processo, rileva ai fini del giudizio di adeguatezza del termine a difesa.

A questo proposito, deve perciò essere ribadito il principio secondo il quale il potere discrezionale, esercitabile al riguardo dal giudice di merito, deve essere misurato, tenuto conto di tutte le situazioni processuali esistenti, sulla possibilità che il difensore, nel lasso di tempo concessogli, sia in grado (abbia il tempo) di esaminare gli atti e di informarsi *"sui fatti oggetto del procedimento"*.

Non a caso, la dottrina processualistica ha interpretato l'inciso *"per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento"*, nel senso che il difensore, subentrante all'altro non più investito della funzione, deve essere posto in grado di documentarsi in maniera adeguata sia attraverso la lettura (e lo studio) degli atti del procedimento e sia mediante l'assunzione di informazioni sui fatti che sono all'origine dell'imputazione.

Non si tratta di assicurare al difensore, nel lasso di tempo concessogli, uno studio accuratissimo di tutto il materiale processuale, ma di consentire la lettura di esso per prenderne cognizione.

Questa interpretazione è sostanzialmente coincidente con quella patrocinata dal giudice d'appello, quando ha affermato che il termine a difesa non va commisurato all'esigenza di compulsare l'intera massa processuale, ed è in linea con la stessa giurisprudenza europea, anche citata dal ricorrente, che richiede la concessione di un termine congruo in funzione di una *"familiarizzazione"* del difensore con il fascicolo (e non di uno studio accurato come se il difensore subentrante dovesse avere, o dovesse essere posto in grado di avere, una conoscenza degli atti processuali pari a quella acquisita dal difensore sostituito).

La Corte Edu (Previti c. Italia, 8 dicembre 2009, § 238 ss.) ha infatti affermato che, nei casi in cui si debba valutare la congruità del termine, occorre stabilire se, al fine di *"familiarizzare"* con il fascicolo, il termine concesso agli avvocati d'ufficio sia stato sufficiente a consentire loro di assicurare una difesa efficace. A tale proposito, la Corte ha ricordato che l'articolo 6 § 3 lettera c) della Convenzione lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a permettere al proprio sistema giudiziario di garantire il diritto di ogni accusato a *"difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore (...)"*, chiarendo che la nomina di un difensore non assicura da sola l'effettività dell'assistenza (Artico c. Italia, 13 maggio 1980, § 33; Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993, § 38), fermo restando che *"non si può imputare ad uno Stato la responsabilità di ogni carenza di un avvocato d'ufficio o scelto dall'accusato. L'articolo 6 § 3 c) obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire solo se la carenza dell'avvocato d'ufficio appare manifesta o se ne vengono informate sufficientemente in qualche altra maniera"*.

Il che autorizza a ritenere che, concesso il termine a difesa, debbano essere rese manifeste all'organo giudicante, se in concreto sussistenti, le circostanze che avrebbero impedito al difensore subentrante di *"familiarizzare con il"*

*fascicolo*" e di ciò l'autorità giudiziaria ne deve essere informata *"sufficientemente in qualche altra maniera"* (cioè con puntuali allegazioni) per cui – se si può convenire, con il ricorrente, che un avvocato, tenuto conto del suo abituale carico di lavoro, non può essere chiamato a stravolgere il proprio programma professionale per consacrare la totalità del tempo lavorativo a una sola causa (Cfr. Corte Edu, 31 marzo 2005, Mattick c. Germania) – costituisce, tuttavia, onere del difensore subentrante di rappresentare al giudice procedente che concomitanti impegni professionali, da assicurare in quel lasso di tempo, o altre specifiche esigenze possano distoglierlo dal prendere cognizione degli atti e di informarsi su fatti oggetto del procedimento e non limitarsi ad eccepire *tout court* la inadeguatezza del termine.

Non risulta dunque che il Tribunale sia stato *"sufficientemente"* reso edotto di eventuali e specifiche controindicazioni circa il termine a difesa assegnato, sicché resta il fatto che – in un procedimento certamente complesso, ma con imputazioni di violenza sessuale e maltrattamenti che, quantunque multiple, erano sostenute da una medesima *causa petendi* quanto a modalità di estrinsecazione e, per alcune di esse, con termini di prescrizione incombenti (peraltro alcune dichiarate, nonostante il tempo ordinario minimo concesso, dallo stesso Tribunale ed altre, ulteriori, dichiarate sia dalla Corte d'appello che dalla Corte di cassazione), dove l'attività difensiva più rilevante, tenuto conto dello stato del processo, sarebbe consistita nella discussione della causa che si sarebbe discussa, come è puntualmente avvenuto, a distanza di circa quattro mesi dalla nomina (quando ormai era venuta meno, all'evidenza, l'esigenza per la quale il termine era stato accordato) – il nuovo difensore aveva sette giorni liberi a sua disposizione per leggere gli atti e per informarsi, principalmente presso il suo nuovo assistito, dei fatti oggetto del procedimento.

Le precedenti considerazioni già impongono il rigetto del motivo di ricorso.

Va tuttavia aggiunto che, nel caso di specie, solo apparentemente il termine a difesa può ritenersi concesso in applicazione del primo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale.

Invece, la fattispecie processuale, in concreto configurabile sulla base delle evidenze disponibili, autorizza l'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 perché, sussistendo anche specifiche esigenze processuali, queste devono essere tenute in conto, *ex positivo iure*, nel bilanciamento degli interessi tra salvaguardia delle finalità processuali e diritto effettivo alla difesa tecnica.

Infatti, il termine a difesa previsto dall'articolo 108 codice di procedura penale, pur essendo unitario perché espressione di una medesima finalità da perseguire, si scompone in due categorie: un termine ordinario, concedibile in assenza delle specifiche esigenze processuali declinate nel secondo comma della medesima disposizione normativa, che deve essere congruo e non deve essere

ven

inferiore a sette giorni, quale che sia la complessità del processo, ed un termine speciale, che può essere anche inferiore a sette giorni, concedibile solo in presenza di determinate e specifiche esigenze, le quali possono determinare negative ricadute processuali (scarcerazione dell'imputato o prescrizione del reato).

Il che non esclude che il giudice, anche in presenza di tali specifiche e nominate esigenze, possa concedere un termine pari a sette giorni, come nella specie è accaduto, o superiore ai sette giorni ("il termine di cui al comma 1 può essere inferiore ..."), e ciò in quanto, pure in presenza di specifiche esigenze, la concessione di un termine pari o superiore a sette giorni non consente, per ciò stesso, di ritenere, in caso di mancanza, insufficiente o erronea motivazione, l'insussistenza di quelle specifiche esigenze processuali che, se oggettivamente esistenti, possono determinare un contenimento del termine stesso, fermo restando che in tale caso il giudice, pur essendo esonerato dal seguire le regole di giudizio di cui al primo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale, deve comunque operare un bilanciamento degli interessi tra salvaguardia delle finalità processuali e diritto effettivo alla difesa tecnica.

Pertanto, non può avere alcuna rilevanza il fatto che il Tribunale non abbia applicato un termine inferiore, perché la circostanza che il giudice abbia ritenuto di concedere un termine superiore, sulla base di un sussistente ed oggettivo presupposto di fatto (imminente scadenza dei termini di prescrizione per alcuni reati), che gli consentiva di assegnare addirittura un termine inferiore, non può valere a trasformare la concessione di un termine, comunque più vantaggioso per l'interessato, in una violazione del diritto di difesa sanzionata a norma dell'articolo 178 codice di procedura penale.

Deve poi essere chiaro che il termine a difesa impedisce il compimento dell'atto (o del complesso di attività) fino a quando dura, non potendo applicarsi, se non alle attività indifferibili, la *regula iuris*, declinata dall'articolo 107, comma 3, codice di procedura penale, secondo cui la rinuncia e la revoca non producono effetti per tutta la durata del tempo ottenuto dal nuovo difensore, con la conseguenza che la difesa rinunciata o revocata sarebbe ultrattiva fino al decorso del termine a difesa concesso al difensore subentrante.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, delineando le necessarie coordinate, che, in tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex articolo 108 codice di procedura penale al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere - continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'articolo 97, comma quarto, codice di procedura penale - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle

altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie (Sez. 5, n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, Rv. 267787).

In conclusione, alcuna nullità per incongruità del termine a difesa può essere reclamata perché il difensore di ufficio non ha reso manifeste in maniera sufficientemente dettagliata all'organo giudicante, se non attraverso un generico e perciò insufficiente richiamo alla mera complessità del processo, le circostanze specifiche che gli avrebbero impedito di prendere cognizione degli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, costituendo preciso onere del difensore subentrante di rappresentare al giudice procedente che concomitanti impegni professionali, da assicurare in quel lasso di tempo, o altre specifiche esigenze possano distoglierlo dal prendere cognizione degli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, non potendo egli limitarsi ad eccepire la inadeguatezza del termine con il mero richiamo alla complessità del processo.

Inoltre e in misura assorbente – siccome ricorrevano, sulla base delle evidenze disponibili, le condizioni di applicabilità della disciplina derogatoria di cui al secondo comma dell'articolo 108 codice di procedura penale – le ordinanze del Tribunale e della Corte di appello sono conformi al diritto nel dispositivo ed errate nella motivazione, che il giudice di legittimità può correggere nel senso in precedenza precisato, con la conseguenza che il motivo di ricorso non è fondato.

Ven

3. Il secondo motivo del ricorso Fiesoli è invece manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente sostiene che il tribunale di Firenze è stato ritenuto responsabile di aver indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione nel corso delle udienze del 6 e del 30 giugno 2014 e, quindi, nell'esercizio delle sue funzioni.

Si afferma, infatti, che la Corte d'appello di Firenze, giudicando congiuntamente le due dichiarazioni di rikusazione, le ha accolte con ordinanza del 23 luglio 2014 e, per effetto, ha disposto la sostituzione del presidente del collegio giudicante.

Siccome l'accoglimento delle dichiarazioni di rikusazione sarebbe stato determinato dal pieno accertamento della fondatezza delle doglianze dell'imputato in ordine al difetto di imparzialità del giudice, l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione non avrebbe dunque investito il merito della decisione di accoglimento della dichiarazione di rikusazione, ossia la questione riguardante l'imparzialità del giudice, sicché residuerebbe detta questione che non può non aver inciso sull'equità del processo principale.

Per porre rimedio a tale vulnus, il ricorrente suggerisce di accedere a un'interpretazione sistematica e convenzionalmente orientata del dato normativo in maniera da consentire ai giudici delle impugnazioni di pronunciarsi sulla violazione della componente essenziale del diritto a un processo equo

rappresentata dall'imparzialità del giudice, pervenendosi ad un'esegesi che, traendo spunto dall'atteggiamento mostrato dalla Corte EDU nell'affrontare la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, possa essere agevolmente ricondotta anche al sistema processuale interno sotto forma di nullità assoluta, come suggerito da autorevole dottrina.

3.2. Tuttavia, in disparte il profilo della configurabilità, nel caso di specie, della sanzione della nullità assoluta che pure sarà brevemente esaminato, il ricorrente omette di considerare che, con la sentenza resa in data 18 dicembre 2014, la Corte di cassazione, nel vagliare le impugnazioni proposte nel procedimento incidentale conclusosi con l'ordinanza della Corte di appello che accoglieva le istanze di rikusazione, ha esaminato anche il merito di queste ultime, compiendo proprio quella valutazione che il ricorrente, a torto, assume mancante e che vorrebbe nuovamente espressa dal giudice dell'impugnazione.

Nell'occasione la Corte di cassazione ha ricordato (v. sentenza, Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014) che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice può essere rikusato, se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, con la precisazione che l'anticipazione di valutazioni rilevante ai fini della rikusazione è quella che tocca il merito della *res iudicanda*, ovvero della colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine i fatti che gli sono ascritti, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o comunque giustificate dalla sequenza procedimentale prevista dalla legge o allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti.

Tuttavia, nel caso in esame, la Corte ha affermato che *"il rikusante non specifica sufficientemente sotto quale profilo il giudice rikusato abbia asseritamente espresso un'anticipazione del proprio convincimento in merito alla sua colpevolezza. Egli avrebbe dovuto dedurre che le affermazioni che avevano, a suo dire, costituito indebita manifestazione del convincimento del presidente del collegio riguardassero proprio i fatti oggetto dell'imputazione, cioè le specifiche condotte a lui ascritte, e non altri fatti non direttamente rilevanti ai fini della decisione, rispetto ai quali la manifestazione del convincimento del giudice, anche se per ipotesi indebita, non è comunque causa di rikusazione, in presenza di una previsione limitativa in tal senso da parte dell'art. 37, comma 1, lettera b), richiamato"*.

Cosicché né dalla prima dichiarazione di rikusazione (depositata il 9 giugno 2014 relativa all'udienza del 6 giugno) e né dalla seconda (depositata il 2 luglio 2014 e relativa all'udienza del 30 giugno) poteva ritenersi acquisito il dato che le

affermazioni del presidente del collegio del Tribunale afferissero direttamente ai fatti oggetto dell'imputazione, quanto piuttosto a fatti estranei all'imputazione stessa, pervenendosi alla conclusione che "né il ricusante, né la stessa Corte d'appello precisano come l'espressione di un anticipato convincimento su tali fatti estranei al processo configurerebbe un eventuale indebito convincimento su quelli oggetto dell'imputazione a carico di Fiesoli".

3.3. E' il caso poi di precisare che, se anche il giudice si trovi nelle condizioni per astenersi o per essere ricusato, deve considerarsi valido il giudizio emesso dal giudice (o dal Collegio cui partecipi il giudice) perché, in tal caso, non si è al cospetto di un giudizio emesso dal giudice incapace (*iudex incapax*) ai sensi delle leggi di ordinamento giudiziario, e quindi carente di poteri giurisdizionali, che se esercitati comportano la sanzione di nullità prevista dall'articolo 178, comma 1, lettera a), codice di procedura penale, occorrendo invece che, nel caso di *iudex inhabilis o suspectus*, la carenza di una condizione specifica di esercizio della funzione sia produttiva di effetti; il che si verifica solo quando il giudice abbia dichiarato di astenersi e la sua istanza sia stata accolta ovvero in quanto la parte legittimata abbia positivamente sperimentato, in maniera perciò vincente, il rimedio della ricusazione, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità.

Questa e non altra è la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto più appropriati, anche per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti dell'astensione e della ricusazione del giudice che versi in situazione di incompatibilità, sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedurla (Corte cost., n. 473 del 22/12/1993).

Da tutto ciò deriva l'inammissibilità del motivo, essendo la giurisprudenza di legittimità, come lo stesso ricorrente avverte, compatta nel ritenere che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex *multis*, recentemente, Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, dep. 2016, Bove, Rv. 266326; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Iannelli, Rv. 262780; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302).

3.4. A questo punto il ricorrente, sul rilievo che una tale interpretazione porta a estromettere dalla capacità del giudice le condizioni codicistiche di indipendenza e imparzialità, le quali troverebbero invece tutela solo sotto forma degli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione, della ricusazione e della rimessione, ritiene indispensabile che sia sollevata questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli articoli 33, 36 e 37 codice di procedura penale, con riferimento agli articoli 111 comma 2, 117 comma 1 Cost. e all'articolo 6 § 1 CEDU, nella parte in cui non garantiscono che, in difetto della ricusazione o dell'astensione, il giudice parziale non possa partecipare al processo e al giudizio, aggiungendo che la rilevanza della questione nel processo *de quo* appare indiscutibile, avendo il presidente del Collegio condotto il processo di primo grado e partecipato alla deliberazione della sentenza di condanna e potendosi sanare il difetto di imparzialità del giudice solo mediante una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

La questione di legittimità costituzionale, che il ricorrente chiede alla Corte di sollevare, è manifestamente infondata, oltre che irrilevante, non essendosi verificata nessuna delle condizioni produttive della compromissione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice mediante la sua partecipazione al procedimento: non una dichiarazione di astensione, accolta, e neppure una istanza di ricusazione positivamente sperimentata.

Il che depone per la totale assenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità del giudice, soltanto supposte dal ricorrente e assertivamente ritenute come suscettibili di comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza. ven

Su queste basi, si comprende allora anche l'intenzione del legislatore che ragionevolmente differenzia le predette situazioni, salvaguardabili appunto con i rimedi dell'astensione e della ricusazione, da quelle che invece ostano in via generale alla capacità (*iudex incapax*) di esercizio delle funzioni giurisdizionali, perciò appositamente presidiate dalla sanzione della nullità assoluta, laddove le prime (*iudex inhabilis* o *suspectus*), se rilevate per tempo, inficiano l'idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno specifico procedimento.

4. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il terzo motivo del ricorso, e Consorti, Goffredi, Serpi, Vannucchi, Tempestini, Montorsi, Maria Francesca Tardani e Sassi nei rispettivi motivi di ricorso hanno eccepito la nullità della udienza preliminare a causa del deposito di ulteriori atti da parte del pubblico ministero dopo la fissazione della stessa, senza che fosse stato rinnovato agli imputati l'avviso ex articolo 415-*bis* codice di procedura penale.

Sostengono che l'omissione avrebbe determinato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e/o del decreto dispositivo del giudizio e di tutti gli atti successivi.

I motivi non sono fondati per le seguenti ragioni.

4.1. E' pienamente condivisibile il ragionamento svolto dai ricorrenti, secondo il quale, sulla base di un principio di continuità investigativa, il pubblico ministero può compiere atti di investigazione nel lasso di tempo che intercorre



tra la data di spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini e l'esercizio dell'azione penale ma, qualora compia indagini preliminari in detto periodo, è tenuto a depositare gli atti dandone avviso alla difesa per reintegrarla nelle prerogative attribuite nei commi 2 e 3 dell'articolo 415-*bis* codice di procedura penale.

Sotto tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità, operando il richiamo, probabilmente come norma di chiusura, all'articolo 430 del codice di procedura penale (Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121), non appare sempre coerente con la condivisibile scansione delineata nei ricorsi circa le facoltà e i poteri conferiti al pubblico ministero per l'espletamento di attività investigative: (1) dopo la spedizione dell'avviso ex articolo 415-*bis* codice di procedura penale e prima dell'esercizio dell'azione penale (nel caso in esame, prima della richiesta di rinvio a giudizio); (2) dopo la fissazione dell'udienza preliminare e prima dell'emanazione del decreto di rinvio a giudizio e (3) dopo che sia stata disposta la *vocatio in ius*, dovendosi effettivamente distinguere il caso in cui il pubblico ministero svolga ulteriori indagini nel periodo compreso fra la richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare (cd. indagini suppletive ex articolo 419, comma 3, codice di procedura penale) ovvero investigazioni successive al decreto che dispone il giudizio (cd. indagini integrative ex articolo 430 codice di procedura penale).

Uch

Nel periodo compreso fra la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio, il codice di rito prevede che il pubblico ministero debba svolgere le ulteriori indagini sollecitate dalla difesa in conseguenza dell'informazione ricevuta (articolo 415-*bis*, commi 4 e 5, codice di procedura penale) e non vieta in questo lasso di tempo, successivo all'avviso di conclusione delle indagini, ma precedente l'esercizio dell'azione penale, al pubblico ministero di svolgere ulteriori investigazioni.

Ne consegue che l'organo della accusa può proseguire le indagini anche in epoca successiva alla emissione dell'avviso previsto dall'articolo 415-*bis* codice di procedura penale a condizione che non sia scaduto il termine per la conclusione delle indagini preliminari e sia data comunicazione all'interessato del deposito degli atti ulteriori per permettergli di esercitare le facoltà previste dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale. (Sez. 3, n. 35311 del 08/06/2011, Verlato, in motiv.).

Tuttavia, nel caso di omesso deposito e comunicazione di atti di indagine preliminare espletati dopo la spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini ma prima dell'esercizio dell'azione penale, detta omissione comporta esclusivamente l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, essendo pienamente valido l'avviso di conclusione delle indagini in precedenza

spedito perché fondato su atti di investigazione legittimamente compiuti e discoverati, con la conseguenza che, stante il principio di tassatività delle nullità, la relativa sanzione non può essere reclamata non essendo prevista né dall'articolo 416 e neppure dall'articolo 429 del codice di rito, mentre il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito (Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Spagnoletto, Rv. 226346).

4.2. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie perché, come risulta dalla sentenza di primo grado e dal verbale dell'udienza preliminare, il Gup ha dichiarato inutilizzabili gli atti per i quali non vi era stato deposito ed avviso ai difensori.

I motivi di ricorso sono pertanto privi di fondamento.

ven

5. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il quarto motivo del ricorso, e Consorti, Goffredi, Serpi, Vannucchi, Tempestini, Montorsi, Maria Francesca Tardani, Sassi, Daniela Tardani, Bacci nei rispettivi motivi di ricorso hanno eccepito l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nel punto relativo alla questione processuale riguardante la nullità dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi per omessa citazione degli imputati non dichiarati contumaci all'udienza del 5 marzo 2013.

5.1. A tali eccezioni, il Tribunale ha replicato precisando che, nel caso di specie, non si era trattato di un rinvio preliminare del processo ad udienza fissa; l'udienza preliminare, complessa per il numero di imputati, difensori e imputazioni e per lo straordinario numero di eccezioni preliminari sollevate, aveva occupato nove udienze; in quella iniziale, del 21 febbraio 2013, deputata alla verifica della regolare costituzione delle parti, il Gup non aveva dichiarato la contumacia degli imputati essendo ancora in corso il contraddittorio, instaurato dalle parti, su eccezioni riguardanti la *vocatio in ius*; in detta udienza, infatti, si era reso necessario un rinvio, senza alcuna opposizione delle difese, per consentire al pubblico ministero di replicare alle numerose ed articolate questioni pregiudiziali sollevate che, secondo le prospettazioni difensive, avrebbero precluso l'instaurazione dell'udienza preliminare, rendendo nulla la richiesta di rinvio a giudizio ed il successivo avviso di fissazione dell'udienza.

Ad avviso del Tribunale, si era di fronte ad una situazione affatto peculiare in quanto caratterizzata dall'unitarietà dell'udienza preliminare al di là della sua articolazione in più giornate e nella quale, correttamente, il Gup aveva proceduto alla declaratoria di contumacia degli imputati soltanto all'esito del rigetto delle questioni pregiudiziali che l'avrebbero potuta precludere, senza che il rinvio dalla prima udienza alla successiva avesse determinato un vizio relativo alla *vocatio in ius*.

Tuttavia il Tribunale osservava che l'eccezione doveva comunque inquadrarsi in una nullità a regime intermedio ed evidenziava come i difensori degli imputati, tutti presenti all'udienza del 5 marzo 2013, non avessero eccepito alcunché in ordine alla mancata notifica del verbale di udienza contenente il rinvio a quella data ai propri assistiti, sebbene ancora non formalmente dichiarati contumaci, ed avessero proseguito, per l'intera udienza, nella proposizione ed esposizione delle eccezioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e che, parimenti, nessuna eccezione fosse stata sollevata dopo la dichiarazione di contumacia e per l'intero svolgimento dell'udienza preliminare, fino alla sua conclusione il 2 maggio 2013, così incorrendo, comunque, nella decadenza di cui all'articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale.

5.2. La Corte di appello, alla quale l'eccezione è stata riproposta, pur non aderendo alla prima impostazione rassegnata dal primo giudice, ha affermato di condividere l'inquadramento operato dal Tribunale nel senso di ritenere configurata una nullità generale a regime intermedio in conseguenza dell'omessa dichiarazione di contumacia, per cui le parti dovevano sollevarla appena possibile (e cioè all'udienza del 5 marzo 2013), e non lo avevano fatto né dopo la dichiarazione di contumacia, né fino alla chiusura dell'udienza preliminare, il 2 maggio 2013 successivo.

5.3. I ricorrenti osservano che, alla prima udienza dibattimentale del 4 ottobre 2013, i rispettivi difensori avevano eccepito la nullità dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio determinata dall'omessa dichiarazione di contumacia alla prima udienza preliminare del 21 febbraio 2013 e dall'omessa notifica dell'avviso del rinvio alla successiva udienza del 5 marzo 2013.

Alla qualificazione del vizio sussunto dai giudici del merito nella categoria della nullità generale a regime intermedio, i ricorrenti obiettano come si tratti di un'erronea qualificazione giuridica della causa di invalidità la quale, afferendo alla *vocatio in iudicium*, andrebbe più correttamente considerata di carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

A questo proposito sostengono che, prima dell'abolizione dell'istituto, la dichiarazione di contumacia aveva effetti costitutivi e non meramente dichiarativi, consistendo il principale effetto della dichiarazione di contumacia nell'attribuzione della rappresentanza dell'imputato al difensore, circostanza che consentiva al rapporto processuale di costituirsi validamente e di proseguire pur nella fisica assenza dell'imputato, allo stesso modo nel caso di rinvii dell'udienza senza necessità di nuova citazione a comparire essendo a tal fine sufficiente la comunicazione al difensore.

Da ciò consegue, secondo i ricorrenti, la nullità assoluta ed insanabile in conseguenza dell'omesso avviso del differimento all'imputato non dichiarato

contumace, perché - in difetto della citata presunzione legale di conoscenza e della conseguente attribuzione della rappresentanza processuale dell'imputato al difensore - essa si traduce in una omessa citazione.

Questa conclusione sarebbe sostenuta da un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e, qualora non accolta, si chiede che il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell'articolo 618 del codice di procedura penale.

5.4. Effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto tra un primo orientamento (Sez. 5, n. 12182 del 07/06/2013, dep. 2014, Santorsola, Rv. 262736; Sez. 5, n. 13283 del 17/01/2013, Bucca, Rv. 255188; Sez. 2, n. 25675 del 19/5/2009, Gurgone, Rv. 244170; Sez. 6, n. 15862 del 21/03/2006, Terlizzi, Rv. 234549) il quale esclude, nel caso di omessa rinnovazione dell'avviso all'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, che si versi in ipotesi di mancanza della *vocatio in ius* (trattandosi di mera irrivalenza della successiva convocazione dell'imputato attuata per il tramite del difensore) e un diverso indirizzo il quale, invece, ritiene che la mancata rinnovazione dell'avviso all'imputato integra una nullità assoluta coinvolgente la *vocatio in ius* ed alla quale consegue la nullità di tutti i successivi atti del processo (Sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011 Caravana, Rv. 252461, Sez. 1, n. 15814 del 19/3/2009, Calandi, Rv. 243733; Sez. 6, n. 14376 del 26/2/2009, Amendola, Rv. 243260).

Il Collegio ritiene di aderire al primo insegnamento nomofilattico che è stato anche recentemente ripreso allorché la Corte ha ribadito che all'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420-*quater*, comma secondo, cod. proc. pen., tuttavia l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948).

Va chiarito che entrambi gli orientamenti concordano sulla circostanza che la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifici i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia ma limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è libero assente, costituisce una anomalia che non consente di ritenere l'imputato medesimo rappresentato dal difensore ex art. 420-*quater*, comma 2, codice di procedura penale.

Tuttavia le posizioni divergono sulla qualificazione della conseguente nullità che va inquadrata, ad avviso del Collegio, in quella di ordine generale a regime

intermedio, che deve essere pertanto eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore, perché l'omissione dell'avviso – non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, sempre che quest'ultimo sia stato, situazione nella specie ricorrente, in precedenza regolarmente citato – non determina una nullità assoluta di ordine generale, trattandosi di situazioni giuridiche non sovrapponibili: una cosa è l'omessa citazione a comparire, che determina un black-out totale, ed altra l'omesso avviso di rinvio dell'udienza ad un imputato già regolarmente citato, che è comunque a conoscenza di un processo già incardinato.

A questo proposito, la Corte di appello ha infatti chiarito (e la circostanza non risulta controversa) come il controllo effettuato alla seconda udienza preliminare, quella del 5 marzo 2013, avesse evidenziato che gli imputati, con riferimento ai quali l'eccezione è stata tardivamente proposta, erano stati tutti ritualmente citati per la prima udienza (come è stato desunto dal controllo di ciascuna singola notifica), alla quale avevano presenziato i rispettivi difensori fiduciari.

Né si ritiene di sottoporre la questione la vaglio delle Sezioni Unite, avendo la Corte già chiarito, nella sua più autorevole composizione, quantunque in una risalente pronuncia resa sotto il vigore del codice abrogato, che l'adozione del procedimento in "assenza" anziché in contumacia, costituisce una nullità cosiddetta a regime intermedio (Sez. U, n. 4895 del 19/04/1986, Di Pasquale, Rv. 172955).

6. Con il primo motivo di ricorso Maria Francesca Tardani si duole del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 10 gennaio 2014 allorquando era impossibilitata a deambulare.

La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.

Dalla stessa articolazione del motivo di gravame si coglie come l'impedimento della ricorrente non fosse assoluto e di ciò vi è ampia traccia nel testo della sentenza impugnata, laddove, pur dandosi atto che il perito aveva parlato di impossibilità di deambulare, si afferma, con logica ed adeguata motivazione, che la relazione peritale non escludeva la possibilità per l'imputata di presenziare all'udienza sia pure con il ricorso di particolari accorgimenti (che il Presidente del Collegio si era anche fatto carico di procurare).

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri

ven

di assolutezza richiesti dalla legge (*ex multis*, Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, T., Rv. 271167).

7. Con il quinto motivo di ricorso Rodolfo Luigi Fiesoli lamenta la violazione di legge in ordine all'espletamento dell'incidente probatorio, quanto all'assunzione delle testimonianze delle persone offese Mameli e Fiorenza, per mancato deposito di tutti gli atti di indagine ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*, codice di procedura penale e dell'articolo 398, comma 3-*bis*, stesso codice.

Si duole, poi, della violazione dell'articolo 498 codice di procedura penale essendo stato inibito alla difesa di svolgere il proprio diritto al controesame dei predetti testi nel corso del dibattimento (per una più completa articolazione della censura, v. 2.2.5. del ritenuto in fatto).

7.1 La Corte di appello, scrutinando la doglianza che devolveva anche altre questioni (che qui per il momento non rilevano), ha affermato che, nell'incidente probatorio, le parti offese (del reato di violenza sessuale) Mameli e Fiorenza erano state sentite ai sensi dell'articolo 392, comma 1, codice di procedura penale, senza la piena *discovery* prevista dal successivo comma 1-*bis*. Avendo pertanto il pubblico ministero optato per la prima ipotesi, l'incidente probatorio, ad avviso della Corte del merito, si era svolto per entrambi i testi nel pieno contraddittorio ma sulla base di una parziale *discovery* degli atti, senza alcuna violazione di legge.

La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha poi chiarito come il successivo esame dibattimentale dei testi avrebbe consentito di attuare a pieno la difesa dell'imputato, che fosse stata, proprio a causa della parziale *discovery*, in qualche modo compressa nella fase dell'incidente probatorio e, prendendo atto della rinuncia del pubblico ministero all'esame dibattimentale delle parti offese Mameli e Fiorenza (citate con riguardo al solo capo v) relativo ai maltrattamenti, reato contestato ai coimputati e non al Fiesoli), ha affermato che ciò aveva comportato il rigetto della richiesta di controesame da parte dei difensori dell'imputato, in conseguenza del fatto che tali parti offese non erano state incluse anche da costoro nella lista-testi dell'imputato, tanto sulla base del principio secondo il quale, in tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il pubblico ministero) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex articolo 507 codice di procedura penale (Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015, Zappone, Rv. 263095).

7.2. Deve darsi preliminarmente conto del fatto che il motivo di gravame è articolato sotto due profili.

7.2.1. Il primo riguarda il rapporto tra l'incidente probatorio tipizzato nel primo comma dell'articolo 392 e quello previsto nel comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una violazione del diritto al contraddittorio perché, essendosi in presenza delle condizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 392 codice di procedura penale, non sono stati depositati, come previsto dall'articolo 393, comma 2-*bis*, stesso codice, dal pubblico ministero tutti gli atti di indagini compiuti, derivando da ciò una serie di invalidità che avrebbero contaminato "a cascata" il decreto dispositivo del giudizio.

La doglianza non è fondata.

Come ha correttamente precisato il Tribunale, la disciplina processuale penale esistente in tema di *discovery* di atti di indagine da parte del pubblico ministero in sede di incidente probatorio, a seguito di plurimi interventi del legislatore (L. 15 febbraio 1996, n. 66; L. 1 ottobre 2012, n. 172, oltre alla novella, che qui non rileva, di cui al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), è costruita secondo un doppio binario che, tuttavia, non presenta quel sistema di relazioni sostenuto dalla difesa del ricorrente.

Il primo comma dell'articolo 392 codice di procedura penale disciplina l'incidente probatorio "cautelare" al quale si può ricorrere in presenza di "pericula" (urgenza, indifferibilità o, comunque, di salvaguardia della genuinità della fonte di prova) e al cospetto di tutte le altre condizioni richieste dalla fattispecie processuale.

Siccome i "pericula" sono elementi costitutivi della fattispecie cautelare, essi vanno allegati e provati per ottenere l'anticipazione della prova.

Il comma 1-*bis* prevede un incidente probatorio "ratione personae e ratione materiae" in vista dell'assunzione anticipata della prova orale da parte di soggetti "vulnerabili", dove il "bisogno cautelare" è assistito da una presunzione assoluta e tuttavia fondata su una regola "cautelare" astratta.

La conseguenza è che, in concreto, non occorre né allegare e neppure provare, nel secondo caso, la sussistenza di pericoli di contaminazione della prova, che sarebbe in *re ipsa*, necessitando esclusivamente la qualifica soggettiva e che si proceda per uno dei reati che rientrano nel novero di quelli indicati nel comma 1-*bis* dell'articolo 392 codice di procedura penale.

Si tratta di due disposizioni processuali tra loro alternative.

A ragione, perciò, la *discovery* degli atti è retta da regole differenti, con la conseguenza che, essendo le fattispecie alternative, il ricorso all'una o all'altra tipologia determina il regime applicabile e gli oneri più o meno stringenti che l'istante deve osservare per accedere all'una oppure all'altra fattispecie.

Essendo stato l'incidente probatorio azionato sulla base del primo comma dell'articolo 392, comma 1, lettera b), codice di procedura penale (cioè per

l'assunzione di una prova orale sulla base del fondato motivo, poggiante su elementi concreti e specifici, che il testimone fosse esposto, tra l'altro, a violenza o minaccia per non deporre o per deporre il falso), la *discovery* è, in questi casi, parziale ed è soddisfatta con il deposito delle sole dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (articolo 398, comma 3, codice di procedura penale), limitazione, questa, ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini, che costituisce giusto motivo di contenimento delle allegazioni investigative tanto per la previsione generale quanto, a maggior ragione, per quelle di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 392 codice di procedura penale, allorquando sussistono, in concreto, anche per queste ultime i *pericula* che, di per sé, già legittimerebbero, ma in astratto, l'espletamento anticipato della prova per qualsiasi dichiarante, indipendentemente cioè dalla qualifica soggettiva e dal titolo di reato per il quale si procede, proprio in base al primo comma dell'articolo 392 del codice di rito che, a queste condizioni, assorbe il secondo e lo contiene, escludendone l'applicazione.

VCM

7.2.2. Il secondo profilo di doglianza riguarda la compressione del diritto alla prova nella fase dibattimentale.

La censura non è fondata ma con le precisazioni che seguono.

La Corte di appello non ha tenuto conto di un orientamento piuttosto chiaro e, in diverse occasioni, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale, alla stregua dell'articolo 495, comma 4-*bis*, codice di procedura penale, è riconosciuta alle parti il diritto di non consentire alla rinuncia all'esame di un teste ammesso su richiesta della parte avversa conservando la facoltà di vedere assunte le prove contrarie, in quanto esse riacquistano un diritto pieno a controdedurre in ordine alle circostanze introdotte nel processo sulla scorta delle prove già ammesse. Da ciò consegue che, in conformità all'articolo 6, par. 3, lettera d), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e Patto internazionale sui diritti civili e politici, e anche dall'articolo 111, comma terzo, Cost., il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove rinunciate e in precedenza ammesse siano ritenute manifestamente superflue o irrilevanti (*ex multis*, Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004, Spinelli, Rv. 229883).

Ciò si spiega in quanto, con riguardo alla "*controprova*", il "*thema probandum*" è quello fissato, a priori, con la capitolazione, implicita o esplicita, delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame, per cui se interviene la rinuncia all'esame ad opera della parte che l'aveva chiesto, l'altra parte può allora legittimamente avvalersi della facoltà di cui all'articolo 495, comma 4-*bis*, codice di procedura penale.



Per questa ragione è stato anche affermato che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'articolo 495, comma 4-bis (o, secondo i casi, la violazione dell'articolo 495, comma 2) codice di procedura penale, deve dare ingresso alla prova utilizzando i parametri previsti dall'articolo 190 codice di procedura penale (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo articolo 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, Randazzo, Rv. 235598). Ne discende che il giudice è tenuto a disporre l'assunzione della prova contraria richiesta dalla parte, salvo si tratti di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, cioè di prove incongruenti rispetto al *thema decidendum* o tese a dimostrare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile (Sez. 3, n. 1752 del 12/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268803; Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004, cit.).

Su questa scia, è stato anche chiarito che il giudice di appello, in questi casi, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile, come nel caso in esame, alla violazione del diritto alla prova (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, dep. 2004, Cellini, Rv. 228462).

E' vero che la decadenza dalla prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato, conseguendo da ciò che, qualora il pubblico ministero abbia rinunciato all'esame dei propri testimoni, la difesa può procedervi solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237411).

Questo principio è però valido se ed in quanto la parte decaduta voglia, in caso di rinuncia dell'altra parte, espletare la prova diretta ma non è sostenibile in tema di prova contraria.

La Corte d'appello ha respinto l'eccezione sul rilievo che il pubblico ministero aveva rinunciato ad una prova richiesta nei confronti di imputati diversi dal Fiesoli (in ordine cioè ai maltrattamenti di cui al capo v) della rubrica), affermando il principio che, rispetto a tale tema, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'esame diretto e, non avendolo fatto, era decaduto dall'esercizio della facoltà sicché non poteva avvalersi della condizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 495, secondo la quale la rinuncia ai testi da parte di chi li ha richiesti è inefficace se non vi è il consenso dell'altra parte.

Il ricorrente ha però obiettato, allegando al ricorso la lista testimoniale del pubblico ministero (allegato 11), che la citazione dei testi Fiorenza e Mameli era stata chiesta con riferimento ai fatti relativi a tutte le imputazioni, senza distinzione alcuna.

Comprovata detta circostanza, le determinazioni della Corte territoriale, pur essendo conformi al diritto, sono allora errate nel percorso motivazionale espresso nella sentenza impugnata *in parte qua*, tanto in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza esposti.

Tuttavia occorre considerare che, nel caso di specie, i testi erano già stati esaminati e controesaminati in sede di incidente probatorio, con la conseguenza che la difesa aveva già esercitato la facoltà che assume negata.

Infatti la rinuncia all'esame di un teste, già sentito nell'incidente probatorio nel contraddittorio delle parti, implica soltanto una mera rinuncia ad una ulteriore interlocuzione con la fonte di prova e non con quanto la stessa ha già dichiarato, essendo utilizzabili le precedenti dichiarazioni contenute nel verbale acquisito al fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, lettera e), codice di procedura penale, per cui, se queste ultime includevano anche il controesame delle altre parti, la rinuncia vale a mantenere ferma, senza variazioni di sorta, l'utilizzabilità anche del controesame, con la conseguenza che essa non fa sorgere, nel caso di specie, facoltà ulteriori in capo alle parti che non avevano chiesto l'esame diretto del dichiarante, maturando così una preclusione a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni per la parte che, avendo partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod. proc. pen., abbia ommesso di inserire il teste nella propria lista ex art.468 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 21/03/2017, Aracu, Rv. 270366).

Vero è che il ricorrente lamenta anche di aver svolto, nell'incidente probatorio, un controesame "dimezzato" perché non erano stati depositati tutti gli atti di indagine ma ciò, a maggior ragione, doveva indurre la parte a chiedere l'esame diretto per evitare la decadenza nella quale è successivamente incorsa, in quanto, come affermato in sentenza dal Tribunale, nulla precludeva alla difesa, a seguito della conclusione delle indagini preliminari e del pieno accesso agli atti, di indicare uno o entrambi i soggetti come propri testimoni così esercitando, sulle circostanze di interesse, il diritto alla prova diretta e recuperando il "gap" derivato dal parziale deposito degli atti per la prova anticipata, con la conseguenza che l'inerzia serbata sul punto specifico dal ricorrente (al quale soltanto il contenuto dell'incidente probatorio è opponibile) preclude ogni doglianza sul punto.

8. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il sesto motivo del ricorso, e Consorti, Goffredi, Serpi, Vannucchi, Tempestini, Maria Francesca Tardani e Sassi, nei rispettivi motivi di ricorso, hanno eccepito l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine ai provvedimenti resi sull'ammissione delle prove.

Le doglianze, in alcuni casi, non sono comuni ma le stesse vanno congiuntamente esaminate in quanto le censure concernono questioni sul diritto alla prova che i ricorrenti assumono pregiudicato.

Va comunque premesso che il nucleo comune (e centrale) delle eccezioni attiene alla revoca del provvedimento originario di ammissione in relazione a quattro testi, oltre alla esclusione di un altro numero di testi e consulenti tecnici della difesa, a fronte di quelli preventivamente scelti dal Collegio e sentiti in udienza (alla fine del dibattimento, per quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, 34 per la pubblica accusa e le parti civili e 34 per le difese).

8.1. Alla principale eccezione formulata dai ricorrenti (l'aver cioè il Tribunale revocato, in violazione di legge, l'ammissione di alcuni testi e non averne ammesso altri sulla base di una regola di giudizio impropria perché fondata su parametri di congruenza probatoria estranei alla fase deputata al regolamento delle prove da assumere), la Corte territoriale ha replicato affermando che il Tribunale *"era poi giunto - pur sempre muovendosi nell'ambito delle prerogative riservategli dall'art. 495 c.p.p. che prevede addirittura la revoca di prove già ammesse e successivamente valutate come superflue alla luce di quanto già acquisito"* e quindi sulla base della *"completezza degli elementi probatori e di nitidezza del panorama emergente dal contraddittorio delle parti"*. VCA

In altri termini, secondo il ragionamento dei giudici di secondo grado, il Tribunale era pervenuto alla contestata decisione proprio sulla base del principio che i ricorrenti stessi, a ragione, ammettevano essere l'unico processualmente consentito e, per questa via, la Corte d'appello, condividendo l'impostazione del primo giudice, non ha rilevato nullità, né ha dato corso alla richiesta di rinnovazione.

Le censure, dunque, non si appuntavano (e continuano a non fondarsi) sul fatto che il Tribunale avesse revocato o escluso l'ammissione delle prove sulla base dell'insussistenza delle ragioni per ritenere la prova superflua e/o sovrabbondante ma sul fatto che il Collegio fosse ricorso a parametri di congruenza probatoria per ritenere non rilevanti le (ulteriori) prove richieste dalle parti.

Tuttavia l'ordinanza del Tribunale, resa in data 31 marzo 2015, non merita le censure che le vengono mosse, essendo state le prove (già in precedenza ammesse), revocate e le ulteriori prove orali (*"indicate nelle liste da ultimo depositate"*) non ammesse per essere tutte divenute sovrabbondanti e superflue, sul rilievo che *"la lunga istruttoria sin qui svolta abbia toccato compiutamente ed in modo approfondito tutti i fatti oggetto della imputazione, sì da assicurare alle parti del processo il pieno e continuo esercizio del diritto di difesa"* e da qui il convincimento espresso secondo cui non vi fosse *"necessità alcuna di introdurre*

*ulteriori mezzi di prova orale (...) e che parimenti i quattro testimoni residui, ormai superflui rispetto ai fatti per i quali sono stati citati, debbano essere oggetto di un formale provvedimento di revoca".*

In tema di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, è il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico, di cui all'art. 495, comma secondo, codice di procedura penale, va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma quarto del medesimo articolo di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue". Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiodicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190, comma primo, codice di procedura penale, richiamato dall'art. 495, comma primo, stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017 S., Rv. 269331; Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Zerabib, Rv. 243306; Sez. 6, n. 5562 del 13/04/2000, Ventre, Rv. 220547; Sez. 6, n. 13792 del 06/10/1999, Malorgio, Rv. 215281).

Ne deriva, soprattutto in considerazione del momento in cui il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza ossia proprio in forza del maturo grado di conoscenza raggiunto nel corso del dibattimento, che la decisione, del tutto congrua, ha tenuto in massimo conto l'imponente materiale probatorio formato dalle parti e già raccolto, il che già esclude di ritenere qualsiasi decisività delle prove rivendicate non ammesse o revocate.

Conclusivamente, nel percorso argomentativo del Tribunale, non vi è alcun minimo riferimento alla congruità o meno della prova richiesta per stimarne l'irrilevanza e neppure sono indicate ragioni di maggiore o minore pertinenza tra la prova esperita e quella revocata o non ammessa, in relazione alla provenienza delle fonti di prova (intranee o estranee alla comunità), avendo il Tribunale spiegato le ragioni della ritenuta superfluità, laddove ha premesso che il processo, iniziato nell'ottobre 2013, aveva occupato, sino alla data della pronuncia dell'ordinanza, 80 udienze, nel corso delle quali erano stati, tra l'altro, ascoltati 34 testimoni del pubblico ministero e delle parti civili (di cui 5 comuni ad alcune difese degli imputati), 19 imputati e 34 testimoni indotti dalle difese,

15

cosicché, come si è anche in precedenza evidenziato, la lunga istruttoria aveva toccato compiutamente ed in modo approfondito tutti i fatti oggetto della imputazione, sì da assicurare alle parti del processo il pieno e continuo esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che l'ordinanza del Tribunale risulta adeguatamente e logicamente motivata ed in linea con i criteri stabiliti dal codice di rito per il regolamento dei poteri istruttori da parte del giudice, sicché anche la sentenza impugnata, avendo ritenuto corretta la motivazione del primo giudice, va esente da censure, anche laddove ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione ai casi in cui i ricorrenti hanno lamentato, a torto, essere stato violato, nel corso del primo giudizio, il diritto alla prova.

8.2. I ricorrenti si sono poi doluti di un'altra questione riguardante la lamentata compressione del diritto alla prova, circa il fatto che il Tribunale avesse proceduto all'esame del perito Luise senza consentire ai consulenti della difesa di assistere, coadiuvando i difensori degli imputati, all'esame del perito e senza ammettere successivamente l'esame dei propri consulenti tecnici, pure espressamente richiesto dopo che era stato concluso l'esame del perito.

A questo proposito, la Corte di appello ha escluso qualsiasi nullità dell'esame peritale, ricordando i dati salienti della vicenda relativa alla citazione, a seguito della quale il perito, dott. Luise, fu esaminato (il perito si era occupato della trascrizione delle conversazioni ambientali riportate su un dvd intestato "Aversa", un cd "Vainella - Sassi", una chiave USB ed un dvd "teste Calamai") su provvedimento repentino del Presidente del Collegio, comunicato via mail ai difensori nel pomeriggio precedente all'udienza del 31 marzo 2015, così non consentendo, secondo le doglianze difensive, la presenza dei consulenti di parte, attraverso quindi una estemporanea modalità di decisione e comunicazione aliena dai comuni canoni processuali.

La Corte territoriale non ha nutrito dubbi quanto al fatto che la rimostranza dei difensori avesse un ragionevole fondamento quanto alla forma, ma nella sostanza ha sottolineato come la trascrizione del perito di ufficio fosse agli atti sin dal 2 luglio 2014 e non fosse stata né all'epoca né successivamente svolta alcuna osservazione critica o depositata memoria dai consulenti tecnici di parte, mentre lo stesso Luise aveva fornito in udienza spiegazioni adeguate sulle modalità con le quali aveva con costoro interloquuto anche dopo la relazione conclusiva a loro inviata.

Da ciò la Corte del merito ha tratto la logica conclusione che, in definitiva, non era stato leso alcun diritto al contraddittorio e di difesa.

Va sul punto chiarito che le osservazioni formulate dai ricorrenti sul ruolo dei consulenti di parte nel processo penale con specifico riferimento alla collaborazione prestata all'attività difensiva non consentono di inquadrare, come

del resto i ricorrenti reclamano, le questioni agitate nel solco della più generale previsione della nullità, tipizzata nell'articolo 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale relativa all'inosservanza di norma che attiene all'assistenza dell'imputato, non perché sia esclusa in partenza la configurazione di una tale nullità ma per la semplice ragione che, nel caso in esame, il Tribunale non ha estromesso dal processo i consulenti di parte e neppure non ne ha consentito la partecipazione.

A questo proposito, nell'ambito del concetto di assistenza dell'imputato, la Corte ha affermato (Sez. 6, n. 275 de 17/01/1997, Tornabene, in motiv.) che il centro di riferimento della stessa è il difensore, ed il consulente svolge solo una funzione di collaborazione con lo stesso sotto il profilo tecnico, apprestando solo quelle cognizioni tecniche in determinati settori, che il difensore potrebbe non avere. Conseguentemente gli avvisi dati al difensore in ordine a qualsiasi attività peritale soddisfa le esigenze di tutela dell'assistenza dell'imputato, quale prevista nella detta norma di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale.

Ciò si desume anche dal fatto che, nel caso che i consulenti tecnici siano stati nominati, prima ancora che sia stata disposta la perizia (art. 233 cod. proc. pen.), qualora la perizia sia disposta nel corso dell'istruttoria dibattimentale (nella quale, quindi, è già presente il difensore), va disposta la sola citazione del perito e non va dato alcun avviso dell'udienza di conferimento dell'incarico al consulente di parte (art. 224 cod. proc. pen.). Nel caso in cui la perizia sia disposta con incidente probatorio, l'avviso deve essere dato al solo difensore e non anche al consulente di parte (art. 398, comma 3, cod. proc. pen.), già nominato, salvo, ovviamente il diritto di quest'ultimo di partecipare al conferimento dell'incarico ed alle operazioni peritali.

Infatti, sotto tale ultimo aspetto, quello cioè della partecipazione al processo o ad attività, deve ricordarsi il principio affermato dalla Corte secondo il quale il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento dà luogo ad una nullità di ordine generale, da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza (Sez. 3, n. 35702 del 09/06/2009, Raso, Rv. 244423).

Vanno pertanto distinti due aspetti del problema, quello della "partecipazione" del consulente di parte al processo e quello degli atti (avvisi) prodromici a detta partecipazione o a determinate attività, ipotesi, quest'ultima, dove non si può affermare, stando alla disciplina processuale positiva, che vi sia una piena parificazione, ai fini dell'assistenza all'imputato, tra consulente di parte e difensore, nel senso cioè che è sufficiente informare quest'ultimo per ritenere avvisato anche l'altro, salvi i casi in cui l'avviso debba essere espressamente dato al consulente e fermo restando che questi, anche laddove non sia previsto

che debba essere personalmente avvisato, può affiancare il difensore e non può essere assolutamente escluso dall'esercizio della "funzione difensiva", integrandosi diversamente la nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale.

A conferma dell'assunto, invece, che è predicabile una equiparazione tra difensore e consulente di parte, si possono citare, in via esemplificativa, le disposizioni processuali, sottolineate da alcuni ricorrenti, che parificano espressamente il consulente di parte al difensore: l'art. 103 codice di procedura penale che, disciplinando le garanzie di libertà del difensore, le stende ai consulenti tecnici; il quinto comma della medesima disposizione che vieta le intercettazioni dei difensori e dei consulenti tecnici; l'art. 200, comma 1, lettera b), relativo all'opponibilità del segreto professionale, che equipara difensore e consulente tecnico; gli articoli 391-bis, comma 1, e 391-sexies, che consentono al consulente tecnico di alternarsi al difensore nello svolgimento dei compiti ivi previsti. Va infine ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 2, l. n. 217 del 1990, nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia, affermando che "*la facoltà dell'imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa*" (Corte cost. sent. n. 33 del 19/02/1999).

Nel caso in esame - premesso che effettivamente il Tribunale aveva comunicato, fuori udienza, che l'esame del perito si sarebbe tenuto il giorno successivo agli avvisi, tutti andati a buon fine per i difensori, e posto che soltanto costoro e non anche i consulenti di parte avevano diritto di essere avvisati - non si è verificata alcuna estromissione di questi ultimi dalla partecipazione al processo nel corso dell'esame del perito, per il semplice fatto che, per concomitanti impegni professionali (declamati come indifferibili, secondo le asserzioni difensive), i consulenti non sono comparsi all'udienza e i difensori avevano chiesto il differimento dell'esame peritale e quindi dell'udienza, in contrasto con le esigenze istruttorie reiteratamente segnalate nel corso del processo dal Tribunale.

Va allora ricordato che (in disparte il fatto che tutti i consulenti erano impediti per indifferibili impegni, circostanza rispetto alla quale i ricorsi non sono allineati al principio di autosufficienza, e in disparte il fatto, pacifico, che la trascrizione del perito di ufficio fosse, come si evince dal testo della sentenza impugnata, agli atti del processo sin dal 2 luglio 2014 e non fosse stata né all'epoca né successivamente svolta alcuna osservazione critica o depositata memoria dai consulenti tecnici di parte, mentre lo stesso perito aveva fornito in udienza spiegazioni adeguate sulle modalità con le quali aveva interloquuto con i consulenti di parte anche dopo la relazione conclusiva a loro inviata), il quarto

comma dell'articolo 230 codice di procedura penale chiarisce che *"la nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali"*, ivi compreso l'esame del perito, il che esclude, in radice, l'esistenza dell'eccezione di nullità.

È infatti legittimo, in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore dell'imputato per consentire la presenza dei consulenti di parte, assenti, per loro asserito impedimento, ad assistere l'imputato durante l'esame del perito, allorché i consulenti nominati dalla difesa siano, come nel caso di specie, da tempo a conoscenza degli esiti peritali, abbiano partecipato agli sviluppi dell'attività peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice che al perito osservazioni e riserve, in quanto la *"nomina"* dei consulenti tecnici e lo *"svolgimento della loro attività"* non devono comportare ritardo tanto all'esecuzione della perizia quanto al compimento di qualsiasi altra attività processuale, essendo la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 230 codice di procedura penale ispirata dall'esigenza di salvaguardare la speditezza del processo. Né è infatti previsto che al consulente di parte si applichino le norme che disciplinano l'impedimento del difensore per concorrente impegno professionale, le quali, peraltro, rilevano, ai fini del differimento dell'udienza, soltanto alle condizioni normativamente fissate.

Quanto all'ulteriore doglianza, circa la non ammissione dell'esame dei consulenti di parte, non risulta che la questione sia stata proposta con i motivi di appello, con conseguente preclusione ad essere qui riproposta, e comunque sfugge alla Corte se e quali fossero le coordinate processuali che obbligavano il giudice ad ammettere l'esame del consulente di parte che, quanto a tale incumbente, è invece parificato al testimone, tanto che dell'esame testimoniale si seguono le disposizioni in quanto applicabili (articolo 501 codice di procedura penale), posto che risulta esclusivamente essere stata sollevata un'eccezione di nullità incartata a verbale dell'udienza del 31 marzo 2015, a seguito del rigetto dell'istanza di esame dei consulenti, e posto che l'ordinanza istruttoria di superfluità dell'espletamento di ulteriori esami pronunciata dal Tribunale, in precedenza scrutinata, vale anche per il diniego di ingresso dell'esame dei consulenti, sulla cui decisività a fini di prova, rispetto a quanto i consulenti stessi potevano veicolare nel processo con scritti, relazione e documenti, i ricorsi, peraltro, appaiono del tutto silenti.

9. Restano da esaminare le doglianze che sono state sollevate circa la violazione del diritto alla prova e relative ad elementi sopravvenuti alla sentenza di primo grado, circostanza che ha indotto i ricorrenti a richiedere al giudice



d'appello, anche con i motivi aggiunti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in forza del secondo comma dell'articolo 603 codice di procedura penale, risultando evidente che ogni altra questione riguardante l'assunzione delle prove orali (non sopravvenute alla sentenza di primo grado), che pure con una certa promiscuità sono state riproposte, sono da ritenersi assorbite, anche per quanto attiene all'assenza di profili di decisività, dai principi in precedenza esposti.

A ciò si aggiungono le doglianze circa aspetti probatori diversi da quelli già scrutinati in relazione alle prove orali non ammesse o revocate, che hanno formato oggetto di richiesta di rinnovazione ai sensi dell'articolo 603, comma 1, codice di procedura penale (acquisizione di un file-audio contenente la registrazione di una conversazione tra Giuseppe Aversa e Eris Fiorenza nonché della riproduzione di alcune trasmissioni televisive; file audio-video di una trasmissione televisiva cui partecipo Marika Corso).

9.1. Molti ricorrenti hanno agitato doglianze, in alcun caso risultate fondate, riguardanti la mancata ammissione di prove decisive.

Sul punto, in via generale e salvi gli approfondimenti in ordine alle singole vicende processuali, è il caso di chiarire che, ai fini della decisività, occorre che i fatti oggetto della prova siano tali da scardinare l'impianto logico della motivazione e da avvalorare, per forza propria, una diversa decisione, con la conseguenza che la prova non è decisiva quando ad una conclusione diversa, rispetto a quella cui il Giudice del merito è pervenuto sulla base delle prove ammesse ed acquisite al corredo processuale, si perverrebbe non in virtù della forza propria della prova che si assume omessa ma soltanto a conclusione di un riesame complessivo di tutti gli elementi già considerati dal giudice, unitamente a quelli di cui si chiede l'acquisizione.

In altri termini, esula dal concetto di decisività la prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi processualmente acquisiti, non per eliderne in radice l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative (Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005, dep. 2006, Russo, Rv. 233328).

Ne consegue che ha carattere decisivo solo la prova capace di inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del giudice e tale caratteristica non è stata riscontrata in alcuna delle doglianze sollevate dai ricorrenti.

Pertanto, seguendo tale impostazione, vanno ritenuti, sin d'ora, inammissibili il motivi di ricorso Consorti (da 8 a 12) e Goffredi (da 9 a 13), salve le precisazioni che, come anticipato, saranno di seguito svolte sui punti agitati con i gravami.

stan

9.2. Va poi precisato che la Corte del merito ha tenuto ben presente le regole che presiedono all'una e all'altra forma di rinnovazione del dibattimento, nel senso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'articolo 495, comma primo, codice di procedura penale che richiama la regola generale stabilita dall'articolo 190, comma primo, codice di procedura penale, secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200); diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526).

9.3. Quanto alle prove sopravvenute alla sentenza di primo grado (sostanzialmente evocate a seguito della chiusura dell'indagine amministrativa espletata da una Commissione di inchiesta regionale; acquisizione del memoriale di Marika Corso ed esame del giornalista Casanova), la Corte territoriale le ha ritenute di alcuna utilità per effetto dei diversi parametri, rispetto a quelli giudiziari, impiegati per l'indagine amministrativa; per essere già ampiamente acquisiti al processo i dati (cioè se, come avrebbe riferito la Corso, il memoriale fu consegnato al Fiesoli ovvero al giornalista Casanova, come sostenuto da costui) derivanti dall'acquisizione del memoriale e dall'audizione del Casanova.

Quanto alle altre registrazioni delle trasmissioni televisive e delle interviste, già non acquisite dal Tribunale, la Corte distrettuale le ha stimate di alcuna indispensabilità ai fini della decisione, risultando pacificamente che l'Aversa aveva avuto atteggiamenti diversi rispetto al regime di vita trascorso presso il Forteto, avendo scritto anche un libro da perfetto seguace del Fiesoli, salvo poi a ricredersi ed a cercare di ritirarlo dal commercio.

Si tratta, in entrambi i casi, di conclusioni, rese in applicazione dei principi di diritto che disciplinano le ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non illogiche e fondate su una valutazione in ordine alla non manifesta inconcludenza o irrilevanza delle prove dedotte dalle parti e che presuppone un apprezzamento di merito il quale sfugge al sindacato di legittimità, allorquando abbia formato oggetto, come nel caso di specie, di apposita motivazione, che

VCh

abbia dato ragione del provvedimento adottato sul punto dal giudice attraverso spiegazione immune da vizi logico-giuridici (Sez. 1, n. 8045 del 09/04/1992, Pirisi, Rv. 191304), fermo restando poi che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

10. E' stata poi lamentata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli articoli 191, 499, comma 5, 511 e 514 codice di procedura penale e conseguente vizio di motivazione, eccependosi l'inutilizzabilità della testimonianza di Gino Calamai per essere stata consentita al testimone la consultazione di uno scritto asseritamente elaborato di suo pugno, senza che alla difesa sia stato consentito di prendere cognizione del suo contenuto.

La doglianza non è fondata.

La Corte di appello ha disatteso l'eccezione sul rilievo che i documenti utilizzati dal teste per rispondere all'esame dibattimentale erano stati controllati dal solo Presidente del Collegio e non dai difensori, in quanto trattandosi di appunti personali e privati presi dal soggetto in ausilio della memoria, in relazione a tutti gli anni passati al Forteto, non avevano alcun valore esterno, né potevano rappresentare una qualche insidia per l'esame incrociato in dibattimento, che si era svolto, come tutti gli altri, con ritmo serrato e non tralasciando i pur minimi particolari utili alle difese.

In effetti, come risulta dalla sentenza di primo grado, il teste, nelle oltre dieci ore della sua deposizione, che aveva occupato quasi interamente due udienze, consultò, su autorizzazione del tribunale, un promemoria da lui manoscritto esclusivamente per meglio datare e inquadrare cronologicamente le perizie disposte nel processo Aversa a seguito della causa davanti alla Corte di Giustizia.

Peraltro, l'articolo 499, comma 5, codice di procedura penale – che consente, nel corso dell'esame testimoniale, al teste di essere autorizzato a consultare, *"in aiuto alla memoria, documenti da lui redatti"* – non prevede affatto che il materiale consultato debba essere acquisito agli atti del procedimento (*recte* del fascicolo per il dibattimento), costituendo, questo sì, uno strappo, non consentito sulla base dei principi, al canone dell'oralità ma presuppone soltanto che i dati, anche conoscitivi, oggetto della consultazione e rappresentati nello scritto, transitino nel dibattimento attraverso l'esame e il controesame del teste e, quindi, con la garanzia di pienezza del contraddittorio e

van

con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio stesso è funzionale.

Né l'espressione "*documenti da lui redatti*" autorizza a ritenere che non sia consultabile una memoria o uno scritto formato dal dichiarante, non potendo essere assegnato, se non arbitrariamente, un significato restrittivo al termine "*documenti*", invece richiedendosi, per la consultazione, soltanto la presenza di due condizioni: una soggettiva, cioè che i documenti siano stati redatti dal testimone e non da terzi; ed una finalistica, cioè che i documenti siano consultati esclusivamente "*per aiuto alla memoria*".

11. E' stata infine lamentata la violazione degli articoli 178, comma 1, lettera c), 499, comma 6, e 506 codice di procedura penale, e per correlata mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità dell'esame di Luigi Goffredi per violazione del principio del contraddittorio circa le domande poste dal Presidente sul contenuto del quaderno CESVOT, non essendo stato tale documento preventivamente acquisito agli atti del dibattimento e quindi portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore.

Assume il ricorrente che, al termine dell'esame dell'imputato, il Presidente del Collegio interveniva ponendo alcune domande sui contenuti di un quaderno pubblicato dal CESVOT nel 2006, nel quale, presentandosi l'originalità del modello Forteto, veniva fatto riferimento al concetto di famiglia mono funzionale.

Tale documento, infatti, non era stato ammesso agli atti del processo, né alcuna istanza era stata formulata in tal senso dalle parti; costituiva, bensì, parte del sapere privato del giudice sul quale la difesa non era stata evidentemente messa nelle condizioni di poter interloquire.

La doglianza è manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il quaderno Cesvot, come emerge dal testo della sentenza di primo grado, è stato acquisito agli atti e, pertanto, il suo contenuto era conosciuto dalle difese ed è stato legittimamente utilizzato per la formulazione delle domande nel corso dell'esame dell'imputato.

A parte ciò, in tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Galluzzi, Rv. 247826).

Nel caso in esame, il Tribunale ha tratto il proprio convincimento sul punto non dalla scienza privata del giudice, ossia su un dato che apparteneva solo al

giudice, ma dalle risposte rese dall'imputato in relazione ad un documento peraltro ritualmente acquisto agli atti.

12. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il settimo motivo del ricorso, Consorti, Goffredi, Vannucchi e Maria Francesca Tardani, nei rispettivi motivi di ricorso, si dolgono del fatto che i Giudici del merito abbiano rigettato la richiesta di esclusione delle parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli, difese dall'avv. Stefani, per violazione degli articoli 76 e 100 codice di procedura penale, in particolare perché, rilasciata la procura speciale in calce all'atto di costituzione all'avv. Stefani, questi, assente all'udienza del 5 marzo 2013, aveva nominato in propria sostituzione l'avv. Casini per il deposito dell'atto di costituzione tanto per la Corso quanto per la Fiesoli.

12.1. Nel rigettare la richiesta di esclusione delle parti civili, è stato osservato che la procura in calce agli atti di costituzione Corso e Fiesoli depositati all'udienza del 5 marzo 2013, rilasciata in entrambi i casi al difensore, avv. Eraldo Stefani, conferiva espressamente a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile anche tramite sostituti processuali debitamente nominati e di nominare sostituti processuali, tanto in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il soggetto cui il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile può delegare tale attività, a condizione che la procura preveda espressamente una simile facoltà.

12.2. Si tratta di un approdo assolutamente corretto, convalidato dal recente arresto delle Sezioni Unite che, nel rimarcare la distinzione concettuale tra *legitimatio ad causam* e *legitimatio ad processum*, hanno affermato che il sostituto del difensore può effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all'atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire.

In altri termini, lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, può attribuire al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata all'esercizio del potere di costituzione, con la conseguenza che una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76 codice di procedura penale, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile. Affinché, dunque, il potere di "sostituzione" sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., con la sottolineatura che il potere di sostituzione ben potrà operare anche ove la relativa previsione sia contenuta in unico atto con il quale siano conferite sia la procura di cui agli artt. 76 e 122 sia la procura di cui all'art.100, essendo tale potere comunque

"coperto" dal conferimento della prima (in tal senso, Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, in motiv.).

Ne consegue che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, ha la facoltà di costituirsi parte civile, a condizione che detta facoltà gli sia stata espressamente conferita con la predetta procura.

Nel caso in esame, siccome entrambe le parti danneggiate dal reato, con la procura in calce agli atti di costituzione, conferivano espressamente al procuratore speciale il potere di costituirsi parte civile anche tramite sostituti processuali debitamente nominati, le richieste di esclusione delle parti civili Corso e Fiesoli sono state correttamente rigettate e i motivi di gravame devono ritenersi non fondati.

VCM

13. Rodolfo Luigi Fiesoli, con l'ottavo motivo del ricorso, sostiene che il processo svolto a suo carico è risultato, nel suo complesso, non equo, dolendosi della violazione dei diritti fondamentali riconducibili all'equo processo garantito dagli art 111 Cost. e 6 CEDU.

Assume essersi verificata una corposa serie di gravissime violazioni alle quali la Corte d'appello di Firenze non ha posto rimedio, risultando così violato, nel suo insieme, il generale diritto di ogni accusato a un processo equo (non avrebbe goduto del diritto a essere giudicato da un giudice imparziale; non avrebbe beneficiato di un'effettiva assistenza difensiva, non essendo stato concesso ai difensore d'ufficio il tempo necessario per preparare la difesa; non avrebbe potuto compiutamente esercitare il diritto di difendersi provando; non avrebbe goduto del diritto alla parità delle armi; non sarebbe stato posto in grado di esercitare compiutamente il diritto al contraddittorio).

La doglianza è priva di fondamento posto che i rilievi, che corrispondono alle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata, sono stati ritenuti non fondati, cosicché il motivo di gravame, peraltro sganciato da qualsiasi giudizio di relazione con sanzioni processuali eventualmente azionabili, deve stimarsi del tutto sfornito di giuridica consistenza.

14. Siccome la maggior parte dei motivi di ricorso sono articolati mediante la denuncia del vizio di motivazione, è necessario fissare alcuni principi di diritto, validi in relazione a tutte le censure strutturate al riguardo, circa il limite del sindacato di legittimità con riferimento al vizio della motivazione ed al controllo sul fatto così come accertato e, dunque, ricostruito dai giudici di merito nella sentenza di primo grado e nella sentenza impugnata.

Prima di enunciare i principi che il Collegio ha ritenuto di applicare nello scrutinio dei motivi di ricorso, sono tuttavia necessarie due fondamentali premesse.

14.1. La prima premessa, di carattere statico, attiene al rapporto che intercorre tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello quando la seconda ne confermi le statuizioni, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della prima decisione mediante un esame del *thema probandum* necessariamente eseguito con criteri omogenei.

In tal caso, nella misura in cui le sentenze di primo e di secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive pronunce, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (*ex multis*, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906), con la conseguenza che il giudice di legittimità può ritenere la sentenza impugnata integrata da quella che l'ha preceduta, così da farle confluire in un prodotto unico, a condizione però che le due decisioni, come è stato in precedenza anticipato, abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

La seconda premessa, di carattere dinamico, attiene invece al rapporto che intercorre tra la sentenza d'appello e le censure mosse nei confronti della sentenza appellata, allorquando la sentenza gravata, saldandosi con quella di primo grado, richiami esplicitamente o implicitamente quest'ultima.

A tale proposito - qualora l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti - il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado (*ex multis*, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012; dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), incorrendo nel vizio di motivazione solo se, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, ometta di motivare o motivi "*per relationem*", limitandosi a richiamare quest'ultima (*ex multis*, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666), fermo restando che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello o di un punto di doglianza non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, perché manifestamente infondata,

non consentita o, comunque, inammissibile, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (*ex multis*, Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).

14.2. Ciò premesso, secondo un ripetuto insegnamento che scaturisce dalle pronunce delle Sezioni unite, la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione logica della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio ma esclusivamente del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, in motiv.; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motiv.; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, in motiv.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, in motiv.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, in motiv.; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, in motiv.; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, in motiv.).

Questo postulato non è stato posto in discussione dalle modifiche che il legislatore ha apportato all'articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale, come introdotte dall'art. 8 legge 20 febbraio 2006 n. 46.

La novella ha solo ulteriormente circoscritto il perimetro, ampliandolo, del vizio di motivazione – tanto con riferimento alla categoria concettuale della contraddittorietà, aggiunta alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, quanto alla rilevanza attribuita alla natura extratestuale del vizio (quando esso cioè risulti da *"altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"*) – ma non ha affatto snaturato la scelta del legislatore di limitare il sindacato logico sul vizio di motivazione entro confini rigorosi, in modo da salvaguardare il ruolo nomofilattico tradizionalmente attribuito alla Corte di Cassazione.

Cosicché, anche laddove il sindacato della Corte non soggiace più al primitivo limite delineato dall'esclusiva rilevanza testuale del vizio di motivazione, potendo essere esteso, in conseguenza della novella del 2006, alla c.d. *"etero-integrazione"*, innescata dal richiamo specifico nell'atto di impugnazione ad altri atti del processo, deve ritenersi che il sindacato logico sia stato mantenuto, di regola, all'interno del documento con cui la decisione è stata adottata, potendo il giudice di legittimità attingere ad altri atti soltanto se, nel rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso, gli stessi siano stati specificamente indicati dal ricorrente per comprovare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, restando altrimenti fermo, per il giudice di legittimità, il divieto di accedere, nel caso di *error in*



*iudicando*, agli atti del processo, con la conseguenza che alla Corte è preclusa, al di fuori del segnalato ampliamento, qualsiasi verifica degli atti o dei documenti probatori contenuti nel fascicolo processuale, tanto al fine di evitare una indebita sovrapposizione tra l'apprezzamento del giudice di legittimità e quello del giudice di merito.

Il fatto poi che il vizio di motivazione deve risolversi nella mancanza, nella contraddittorietà o nella "*manifesta illogicità*" significa che esso deve essere riconducibile ai soli rilievi di macroscopica evidenza, essendo, al contrario, prive di rilievo tutte le incongruenze della decisione che non assumano carattere di illogicità e di inadeguatezza.

Ciò conferma che, pur nel mutato quadro processuale, il controllo di legittimità non può mai risolversi in un esame volto ad una nuova ricostruzione del fatto e che il vizio extratestuale della motivazione, emergente da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, non autorizza a ritenere che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "*rilettura*" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ne consegue che la rilevabilità extratestuale del vizio è sostanzialmente riservato ai casi di travisamento della prova, ossia quando il giudice del merito abbia utilizzato una prova inesistente o prospettato un risultato di una prova oggettivamente diverso da quello effettivo, affermando esistente una prova in realtà inesistente o supponendo il contenuto di una prova, pure esistente, ma incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio.

In altri termini, è consentito, nel giudizio di legittimità, eccepire il "*travisamento delle prove*", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623), ma non è possibile sollecitare la rivalutazione del materiale d'indagine, proponendo una spiegazione alternativa, magari anche plausibile, rispetto agli enunciati motivazionali, coerenti e non manifestamente illogici, espressi dal giudice del merito.

Perciò, la giurisprudenza di legittimità è compatta nel ritenere che, a seguito delle modifiche dell'articolo 606, comma primo, lettera e), codice di procedura penale ad opera dell'articolo 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "*travisamento del fatto*", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, mentre è, invece, consentito dedurre il vizio di

VCH

"*travisamento della prova*", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (*ex multis*, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Quindi, la previsione del riferimento agli "*altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame*" per la deduzione dei vizi della motivazione, può dirsi che ha eliminato la preclusione assoluta all'esame degli atti processuali, consentendo perciò di verificare, fermo il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo della rappresentazione che di esso abbia fornito la motivazione del provvedimento impugnato, a condizione però che detto atto sia rilevante e decisivo (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Queste precisazioni si sono rese necessarie perché i ricorrenti hanno diffusamente richiamato atti del processo per contestare il merito della decisione impugnata, così sconfinando in censure che, come sarà più chiaro in seguito, sono precluse nel giudizio di legittimità, in quanto si connotano per la loro portata tipicamente fattuale, laddove i ricorrenti, nel censurare la congruità della motivazione, hanno introdotto rilievi di merito che non possono rientrare nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, quando queste siano state adeguatamente e logicamente risolte dal giudice del merito.

Vanno pertanto ribaditi i principi di diritto in base ai quali, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno perché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Van

Ciò vale, come in precedenza segnalato, anche a seguito della modifica dell'articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale per effetto della legge n. 46 del 2006, restando precluse al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli *"altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"* non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, n. 19855 del 22/03/2006, Blandino, Rv. 234095).

Il giudice di legittimità non può, quindi, essere sollecitato, attraverso il richiamo a specifici atti del processo, a svolgere, in presenza di una adeguata motivazione della sentenza impugnata priva di vizi di manifesta illogicità, una lettura del materiale probatorio alternativa rispetto a quella che, emergente dal testo del provvedimento gravato, sia stata sostenuta dai giudici del merito, perché il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

Questo perché la Corte di cassazione è istituzionalmente chiamata a sindacare non il risultato probatorio ma esclusivamente il relativo procedimento e la logicità del discorso argomentativo sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa la possibilità, come si è in precedenza segnalato, che il giudice di legittimità sovrapponga la propria valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi dal giudice del merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendo il sindacato essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una *"rilettura"* degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che

van

l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

15. Rodolfo Luigi Fiesoli, con il nono ed il decimo motivo del ricorso, e gli altri ricorrenti con analoghe censure, hanno contestato le regole di giudizio che la Corte di appello ha adottato per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

Salvo a riprendere il tema di prova in relazione alle singole vicende, va chiarito in via preliminare come i giudici del merito abbiano conformemente seguito nella valutazione della prova dichiarativa, con specifico riguardo alle narrazioni delle persone offese, le tracce disegnate a questo proposito dalla giurisprudenza di legittimità. vca

La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che le regole dettate dall'articolo 192, comma terzo, codice di procedura penale non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

E' pur vero che, nel caso in cui la persona offesa, come nella specie, si sia costituita parte civile, il Giudice deve valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ma i Giudici del merito non si sono sottratti a tale incombenza, posto che i riscontri esterni sono stati enunciati nella sentenza impugnata e le obiezioni difensive tutte esplicitamente o implicitamente disattese.

Sul punto, la Corte di legittimità ha, in diverse occasioni, sottolineato che i riscontri esterni, i quali non sono predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e possono essere tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente che essi devono essere ricercati e valutati, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, nella prospettiva della

verifica del grado di affidabilità della dichiarazione e non ai fini specifici previsti dall'articolo 192, comma 3, codice di procedura penale, disposizione che non si applica alle dichiarazioni della vittima del reato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, cit.); con la conseguenza che, per fondare il ragionevole convincimento che il dichiarante non abbia mentito, è sufficiente che i riscontri siano idonei a confermare la credibilità della dichiarazione nel suo complesso e non rispetto a ciascuno dei particolari riferiti dalla fonte di prova orale, come invece i ricorrenti pretendono di ottenere operando una indebita parcellizzazione del patrimonio dichiarativo introdotto nel processo. Neppure è necessario che i riscontri attengano necessariamente alla posizione soggettiva della persona attinta dalle dichiarazioni, perché le narrazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non possono mai essere equiparate alla chiamata in reità o in correità (Sez. 3, n. 33589 del 24/04/2015, T., non mass.).

Perciò i rilievi formulati con il nono e il decimo motivo del ricorso Fiesoli, nonché quelli analoghi degli altri ricorrenti, devono, sin d'ora e salvo l'esame che, di volta in volta, ne sarà fatto in seguito, ritenersi del tutto infondati.

VCh

16. L'esame dei motivi di ricorso - che attingono le singole vicende processuali, dalle quali sono scaturite le imputazioni contestate ad ognuno dei ricorrenti, singolarmente o in concorso tra loro - deve essere preceduto da una breve sintesi di alcuni elementi di prova che la Corte di appello, in conformità e seguendo le medesime linee tracciate in maniera più diffusa dalla sentenza di primo grado (pag. 90 ss.), ha ritenuto di evidenziare, unitamente ad altri elementi, al fine di disattendere le doglianze sollevate dai ricorrenti in ordine ai rimproveri che le sono stati mossi.

Si tratta di una premessa di carattere generale (della quale si è già dato conto: v. da 1.1.4. a 1.1.9. del ritenuto in fatto) contenuta in poche pagine della sentenza impugnata che ha valorizzato il contesto fattuale nel quale sono maturati i delitti, contesto ritenuto rilevante sulla base di precise acquisizioni probatorie.

I ricorsi hanno prevalentemente trascurato questa premessa, collocandola sullo sfondo, assegnando ad essa una scarsa rilevanza e finendo in sostanza per non confrontarsi con una parte molto significativa della *ratio decidendi*.

La Corte di appello ha affermato che, al di là delle riflessioni sociologiche e metagiuridiche sul fenomeno "Forteto", l'obiettivo principale, rispetto all'esame delle risultanze dibattimentali, è stato costituito dall'analisi delle singole imputazioni prima di tutto a carico del principale imputato (il Fiesoli) e poi di tutti gli altri imputati.

La Corte territoriale ha poi spiegato come il Fiesoli fosse il capo indiscusso, il leader della comunità e colui che aveva dettato le regole ed il modello di

convivenza all'interno della struttura, curando personalmente ed autoritariamente i rapporti con l'esterno e come ciò fosse risultato ampiamente dimostrato dal dibattito, dai testi dell'accusa come da quelli della difesa, dagli stessi coimputati come la Bocchino, che si erano colpevolmente riconosciuti, in un secondo momento, come uno strumento nelle mani del fondatore della comunità.

Da ciò la Corte del merito ha tratto logico argomento per affermare come le teorie più o meno eccentriche del principale imputato avessero fatto presa su un numero notevole di soggetti provenienti dalle esperienze più disparate, con la conseguenza che, come risultato sulla base dei dettagliati racconti delle parti offese, i minori e gli ospiti della comunità avevano certamente subito condotte maltrattanti.

Prima di esaminare nel dettaglio tali condotte e l'atteggiamento fortemente sessualizzato costantemente tenuto dal Fiesoli, la Corte fiorentina ha ricordato la testimonianza "neutra" - in quanto nemmeno parte offesa - e lontana nel tempo, di Edoardo Martinelli, un sindacalista che negli anni '70, quando ancora doveva nascere la comunità agricola, già frequentava Marco Ceccherini e la moglie Angela Bocchino, apprendendo subito le tecniche confessionarie pubbliche del gruppo nascente, tendenti a dimostrare che ciascuno proveniva da un passato "abusante" familiare, nonché schivando le aggressioni sessuali dello stesso Fiesoli che immediatamente si proponeva come disinibito assertore della necessità di superare la paura dell'omosessualità. Lo stesso Martinelli aveva raccontato di aver approcciato poi il Forteto in quanto aveva frequentato una ragazza, con effettivi problemi di abuso in famiglia, che si era inserita nella comunità, assieme ai suoi fratelli, ma con nessun esito positivo quanto alla "terapia" delle confessioni pubbliche: infatti incontrandola anni dopo aveva da lei appreso che i fratelli si erano suicidati. JCH

Ricorda ancora la Corte gli altri come altro teste esterno ma altrettanto significativo (il Benvenuti), che aveva seguito la vita della comunità in tutto il suo svilupparsi, aveva raccontato della sudditanza di tutti al Fiesoli, che con molti degli ospiti coltivava regolarmente i suoi rapporti omosessuali e che per contro stigmatizzava quelli etero, tanto che nei suoi confronti il fondatore era stato poi ancora più condizionante e contraddittorio, in quanto gli aveva impedito di coltivare la relazione omosessuale anche sentimentale e corrisposta con Mauro Vannucchi, e successivamente lo aveva osteggiato anche in altre relazioni omosessuali come quella con Gino Calamai, mentre nel frattempo lui stesso era stato sessualmente approcciato sia dal Fiesoli che dal Goffredi, i due capi carismatici che sovrintendevano a tutti gli affidamenti dei minori, spostandoli da una coppia ad un'altra a loro piacimento e senza una motivazione plausibile. Anche questo paradosso, come la cura di malati psichiatrici senza alcuno

strumento professionale per farlo, facevano parte del fardello di accuse che il teste aveva rovesciato anche su se stesso, avendo avuto come dipendente un ragazzo affetto da disturbi mentali che nel Forteto lui stesso, come altri adulti, aveva ripetutamente picchiato e malmenato.

Altri elementi di riflessione forniti dal teste attenevano al regime di screditamento sempre attuato in relazione alla famiglia di origine, che egli stesso aveva allontanato, rendendosi conto più tardi dell'errore, ma aspettando anni a ribellarsi per paura di ricevere lo stesso trattamento di violente ritorsioni che aveva visto applicare ai fuoriusciti o dissidenti come il Calamai.

Altrettanto sintomatica la circostanza, riportata infine dal teste, che fino alla sua uscita dal Forteto di fatto non vi era stato alcun sostanziale mutamento ideologico rispetto al regime iniziale di separazione tra i sessi e di preferenza per i rapporti omosessuali, anche se le nuove generazioni ponevano in atto scelte diverse in rapporto all'esterno, tollerate dagli affidatari: come dire che le teorie di Fiesoli/Goffredi erano rimaste solide ed inattaccabili, oltre che radicate nelle menti degli adepti, anche se nella pratica i più giovani riuscivano a non isolarsi del tutto nella comunità, comunque impermeabile ai richiami della società esterna.

Secondo la Corte distrettuale, tali testimonianze rappresentavano un doveroso ed utile preambolo per l'inquadramento delle contestazioni a carico di Fiesoli, Goffredi e dei coimputati, in quanto provenienti da soggetti non coinvolti nel gruppo più o meno omogeneo delle parti offese e/o parti civili e nemmeno sospettabili di quel complotto cui le difese avevano fatto ripetutamente riferimento per screditare le pesanti accuse da costoro provenienti e rivolte ai suddetti imputati.

Il dato strutturale di fondo è dunque costituito, secondo la logica ricostruzione fattuale eseguita dai Giudici del merito, dalla circostanza, diffusamente articolata nella decisione del tribunale (pag. 137 ss.), che la cooperativa "Il Forteto" era rimasta inalterata, nei suoi tratti essenziali e dunque quanto alle metodiche ivi praticate, dalla sua costituzione fino all'accertamento processuale, mantenendo quei caratteri maltrattanti nei confronti di coloro che vi si trovavano "ospitati" già evidenziati dalla sentenza di condanna del 1985 a carico del Fiesoli e del Goffredi per il reato di maltrattamenti, avendo le prove orali e documentali raccolte evidenziato, in termini di certezza processuale, la costante natura maltrattante delle regole di vita adottate dai membri della comunità "Il Forteto" e la consumazione, al suo interno, di reiterati e sistematici atti lesivi di diritti fondamentali della persona inquadrabili in una cornice unitaria, caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio attraverso (a) l'atteggiamento giudicante, privo di reale comprensione e disponibilità verso i legami degli ospiti con la loro famiglia

di origine; (b) la separazione, immediata e non derogabile, tra i fratelli che facevano ingresso al Forteto; (c) il ricorso "scientifico" al meccanismo dei "chiarimenti", teorizzato dal Fiesoli e dal Goffredi; (d) il ricorso alle punizioni, fisiche e psicologiche, quale strumento di correzione, educazione ed instradamento verso le regole della comunità; la denigrazione, l'emarginazione, l'isolamento, condotte anche accompagnate da aggressioni fisiche, a fronte di ogni forma di distacco dalle regole, operato dalla comunità nel suo complesso verso il dissenziente o il "ribelle", giovane o adulto che fosse, come momento di pressione per la sua "ricanalizzazione", per il suo "riallineamento"; l'esaltazione della autosufficienza e dell'alterità de "Il Forteto" dal mondo esterno, con conseguente abbandono, specialmente da parte degli affidatari totale e irreversibile, di chi sceglieva di affrancarsi dalla comunità, di uscire dal Forteto e cercare faticosamente di recuperare una propria autonomia, una propria vita; (e) la sostanziale privazione di ogni forma di autonomia e di libera espressione della propria personalità, laddove non confacente o conforme alle regole della comunità; (f) la separazione di genere, attuata nella vita di relazione, con camere separate di soli uomini e sole donne, con tavoli separati in sala mensa, con svalutazione della figura femminile e con chiaro invito al confronto, anche affettivo e sessuale, con persone dello stesso sesso, con l'impossibilità di creare una relazione di stabile convivenza familiare all'interno della comunità.

Da ciò i Giudici del merito hanno tratto la logica convinzione, adeguatamente motivata, secondo la quale il contesto ambientale esistente alla comunità "Il Forteto", per come disvelato nel dettaglio dalle prove orali e documentali raccolte, era, dunque, indiscutibilmente maltrattante, specialmente per chi vi si era trovato a vivere al di fuori di una scelta libera e consapevole, subendone l'imposizione e gli effetti.

17. Passando all'esame delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata in relazione alle singole contestazioni mosse ai ricorrenti, vanno metodologicamente esaminati dapprima i motivi di ricorso in relazione ai reati di violenza sessuale, contestati al solo Fiesoli, e successivamente i motivi di ricorso in relazione ai reati di maltrattamenti contestati al Fiesoli e, di volta in volta, agli altri ricorrenti.

17.1. La prima vicenda riguarda l'accusa di violenza sessuale elevata a carico del Fiesoli (capo a) della rubrica) in danno di Giuseppe Aversa (motivi 11 - 12 e 13 del ricorso Fiesoli).

Al netto di rilievi tipicamente fattuali, desumibili dalla stessa articolazione dei motivi in precedenza riassunti, il ricorrente Fiesoli muove, *in parte qua*, alla sentenza impugnata tre fondamentali critiche: 1) essere il dichiarante inattendibile per non aver collocato nel tempo la violenza sessuale che assume



subita, 2) avere la Corte di appello omesso di esaminare le doglianze formulate con l'impugnazione della prima sentenza, con particolare riferimento alla credibilità della persona offesa; 3) avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale.

Le doglianze, in parte largamente inammissibili, non sono fondate.

La Corte del merito ha innanzitutto preso in considerazione un aspetto ampiamente articolato nei motivi di appello e puntualmente ribadito con il ricorso per cassazione circa la cd. teoria del complotto, affermandone la palese inconsistenza, in questa come nelle altre vicende, sul fondamentale rilievo, adeguatamente e logicamente motivato, che la tesi difensiva – per cui Giuseppe Aversa, come le altre parti offese, sarebbe non credibile per l'attaccamento mostrato alla comunità, per il libro scritto e reclamizzato pubblicamente ("Ho ucciso mia madre"), per le trasmissioni in cui la prassi del Forteto era stata da lui sponsorizzata e condivisa – è stata disattesa per il fatto di avere il dichiarante reso una lunghissima e travagliata testimonianza a seguito della quale aveva rievocato, con un atteggiamento mentale diretto a rimuoverli, fatti avvenuti a notevole distanza di tempo che, per la loro invasività, avevano inevitabilmente comportato una caduta del ricordo produttiva di talune contraddizioni, prevalentemente temporali, non spiegabili con una concordata predisposizione preventiva alla menzogna, sicché il narrato, sotto lo specifico aspetto censurato *in parte qua* con il ricorso, comprova viceversa la tesi che nessun accordo calunnioso vi fosse alla base del comitato dei denunciati, quanto piuttosto una presa di coscienza graduale e collettiva sulla quale poi ciascuno aveva inserito il proprio personale, ambiguo, vissuto di anni di permanenza nella comunità.

Dunque, la credibilità del dichiarante è stata affermata dalla Corte distrettuale sulla base del lungo esame dibattimentale sostenuto dalla vittima, unito ai riscontri espressamente menzionati nella sentenza di primo grado (pag. 300 ss.) e alla assoluta irrilevanza del preciso momento in cui la condotta lasciava venire relazionata, essendo stata la parte offesa, come tutti gli altri, sentita a distanza di diversi anni dai fatti che, come emerso dal racconto dell'allora fidanzata Bartolini, aveva cercato di rimuoverli, ovvero di dare agli stessi un contenuto diverso, ancora all'epoca combattuto dai sensi di colpa per aver rifiutato l'offerta di "amore puro" del capo (pag.144 della sentenza di appello).

Sotto tale profilo, valendo il rilievo anche per tutte le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, la Corte di appello ha opportunamente sottolineato come, nella valutazione della prova dichiarativa, non costituisca operazione corretta la parcellizzazione delle singole risposte rese dal dichiarante in sede di esame dibattimentale allo scopo di minarne la credibilità, quando la deposizione rievochi un contesto temporale di anni, anzi decenni, sulla vita interna di una comunità

Ven

che teneva aggregati centinaia di ragazzi, come il dichiarante convinti dal Fiesoli che al di là del Forteto non esistesse alcuna realtà degna di essere vissuta.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte fiorentina si è attenuta al principio, reiteratamente affermato da questa Sezione proprio in tema di reati sessuali, secondo il quale è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, quando queste siano riferibili, come nella specie, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutisi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia, diversamente dal caso in cui la deposizione sia riferibile ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (Sez. 3, n. 3256 del 18/19/2012, dep. 2013, C., non mass.; Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006, Gentile, Rv. 235575).

17.2. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, contestata al Fiesoli in tutti i capi di imputazione a suo carico, quindi anche per i maltrattamenti, tranne che per i capi t) ed u), quest'ultimo dichiarato prescritto già con la sentenza di primo grado, la circostanza aggravante è stata ritenuta configurabile sul rilievo che il ricorrente ha esercitato un *munus* pubblico quando, in diretta correlazione con il Tribunale per i minorenni, col quale si rapportava di continuo, acconsentiva all'affidamento di minori disagiati, abusati o con problemi psichici, che tramite lui venivano poi affidati formalmente a "coppie funzionali" create *ad hoc* tra due soggetti che non erano legati da alcun vincolo, per l'accudimento di ciascun minore.

Dunque, quale referente delle istituzioni, anche dei servizi sociali, come degli altri enti che controllavano (o che avrebbero dovuto controllare) l'andamento di tali affidamenti, il Fiesoli svolgeva, secondo l'accertamento di fatto adeguatamente motivato compiuto dai giudici del merito, un servizio pubblico di supporto, alla stregua di un centro di accoglienza per minori, con la conseguenza che le prestazioni fornite sono state correttamente intese, nella sentenza impugnata, come servizio pubblico e, quindi, rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante, vuoi in ordine ai maltrattamenti inflitti a tutte le parti offese, vuoi in ordine alle violenze sessuali in danno di alcune di esse.

Infatti, contestata espressamente, oltre all'abuso dei poteri, la violazione dei doveri (si ricorda che, nel caso in esame, la condotta è consistita nell'aver baciato in bocca e toccato con modalità lascive la vittima, che ha rifiutato, ormai maggiorenne, avances più invadenti), va chiarito che, per l'integrazione della circostanza aggravante, si richiede che la commissione del fatto sia stata anche soltanto agevolata dall'esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri, sicché non è necessaria l'esistenza di un vero e proprio nesso funzionale (Sez. 2, n.

20870 del 30/04/2009, Bazzicalupo, Rv. 244738), né occorre l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio e neppure necessariamente si presuppone che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, cosicché l'aggravante si configura anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Sez. 6, n. 4062 del 07/01/1999, Pizzicaroli, Rv. 214143).

In definitiva, per la configurabilità dell'aggravante è sufficiente un abuso della posizione giuridica, situazione soggettiva che la dottrina penalistica ha compiutamente teorizzato verso la metà degli anni settanta del secolo scorso, la quale comprende sia l'abuso dei poteri e sia la violazione dei doveri, questi ultimi nel caso in esame platealmente inosservati anche in considerazione degli obblighi incombenti sui dirigenti della Cooperativa/Comunità nei confronti delle persone affidate e/o comunque presenti nella struttura per essere ivi protette, educate e, quanto a quelle maggiorenni, rispettate nel corso della loro permanenza in essa, non maltrattate e pregiudicate nella libertà sessuale.

I fatti di reato vanno perciò inquadrati, avuto riguardo alla ritenuta aggravante, in un contesto qualificato dall'esistenza di una posizione di supremazia posseduta dal Fiesoli e dagli altri responsabili/affidatari che, abusando di detta posizione e, quindi, dell'autorità esercitata sugli ospiti, hanno imposto, con atteggiamenti mortificanti e soggioganti, secondo il logico e concorde convincimento espresso dai Giudici del merito, un regime di vita che costoro non avevano scelto ma subito, proprio alla luce della condizione di assoggettamento non solo economico ed abitativo nella quale le vittime si trovavano, e ciò a prescindere dalla loro minore o maggiore età.

18. La seconda vicenda riguarda l'accusa di violenza sessuale elevata a carico del Fiesoli (capo d) della rubrica) in danno di Marco Mameli (motivi 14 - 15 e 16 del ricorso Fiesoli).

Anche con riferimento tale imputazione tre sono i rilievi che il ricorrente, in definitiva, muove nei confronti dell'impugnata sentenza: 1) la manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio, laddove la persona offesa è stata ritenuta attendibile nonostante risultasse il suo innamoramento nei confronti del ricorrente, situazione del tutto antitetica ed incompatibile con l'ipotesi della violenza; 2) il fatto che sono stati dichiarati prescritti dalla Corte di appello i fatti di violenza antecedenti il 15 dicembre 1996 mentre la prescrizione avrebbe dovuto coprire, sulla base dello stesso ragionamento eseguito dalla Corte distrettuale, tutte le condotte antecedenti il 15 dicembre 2001, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato individuato nell'ordinanza

cautelare spedita il 15 dicembre 2011; 3) l'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale.

Le doglianze non sono fondate.

18.1. Va ricordato che l'accusa mossa al ricorrente fonda sul fatto che egli, nominato tutore del Mameli, con provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10 marzo 1992, aveva ripetutamente preteso di avere rapporti sessuali con la vittima, minacciandola, in caso di diniego, di denigrarla agli occhi dei componenti la comunità il Forteto e dei suoi genitori affidatari di fatto (Francesca Tardani e Luigi Serpi), rendendogli così la vita impossibile, commettendo i fatti con abuso di autorità derivante dalla sua qualità di tutore e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità.

In tal modo, Marco Mameli, sin dal suo ingresso in comunità, avvenuto nell'anno 1991, e sino al maggio 2010, era stato indotto e costretto a subire atti sessuali consistiti in abituali e reiterati coiti anali e orali nonché, a volte, nel vedersi infilato un dito nell'ano.

La Corte d'appello ha affermato come fosse del tutto impraticabile la tesi difensiva secondo la quale l'innamoramento del ragazzo per il ricorrente (circostanza convalidata da un tatuaggio che la persona offesa portava sul braccio, sul quale era impresso il nome del Fiesoli, non potendo ritenersi verosimile la spiegazione data dal teste in udienza, di averlo inciso per un ricordo negativo della persona) potesse escludere in radice la configurabilità del reato contestato.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta non ponendo in discussione l'ipotesi che il Mameli avesse potuto subire il fascino del fondatore della comunità, sentendosi privilegiato per le attenzioni, anche sessuali e più che pesanti, che l'imputato gli aveva riservato sin da adolescente, essendo la vittima entrata in comunità a 14 anni, ma ha escluso che potesse ritenersi reale innamoramento l'infatuazione di un giovane rispetto all'adulto ricorrente, all'epoca (1991) cinquantenne, nominato suo tutore dal Pretore di Pontassieve nel 1992 e formalmente affidato alla coppia Fiesoli — Castellucci (moglie del Fiesoli, poi da lui allontanata), anche se poi il padre e la madre affidatari erano di fatto rappresentati dalla "coppia funzionale" Francesca Tardani- Luigi Serpi.

Secondo la Corte distrettuale era inimmaginabile un rapporto paritario tra la figura del tutore, capo della comunità, ed il ragazzino Mameli, da molti considerato "malato", in quanto femminilizzato, figlio di un padre violento ed alcolizzato, non potendosi peraltro fisiologicamente scollegare tale punto di partenza dal prosieguo del legame ormai intessuto, delle lusinghe e delle blandizie che il ricorrente gli andava elargendo, garantendogli la guarigione da una fantomatica "malattia" intesa come omosessualità latente, attraverso il suo

intervento purificatorio che altro non era se non una serie cadenzata di rapporti orali, anali ed altri abusi a suo danno. Anche la ripetizione nel tempo di tali condotte, pur quando il Mameli si era sposato con la Ceccherini ed aveva avuto da lei dei figli, erano del tutto indicative di un continuo abuso della posizione di inferiorità del ragazzo, come lo stesso, in incidente probatorio, aveva puntualmente specificato, a proposito dei rapporti sessuali, che non aveva mai chiesto di avere.

Significativo è stato poi ritenuto il momento di ribellione del ragazzo, dopo i 18 anni, quando si domandò come mai dovesse ancora sottostare alle avances continue del Fiesoli nella prospettiva di una guarigione che non arrivava, evidentemente ritenendo davvero che l'intervento pesante ed invasivo di costui sul suo corpo, le dita nell'ano, i rapporti orali e anali completi sempre pretesi, e quindi le continue pressioni fisiche lesive dell'intimità fossero il viatico per il superamento delle sue angosce, della confusione interiore in cui veniva fatto vivere.

In tale quadro, la Corte di appello ha affermato come la spudoratezza delle manovre poste in atto dall'imputato, quasi alla luce del sole, davanti agli altri membri della comunità, come la stessa affidataria Tardani, fosse dimostrativa del fatto che il Mameli si trovava in una condizione di minorazione o deficienza psichica non dovuta a malattie o infermità vere e proprie, a patologie organiche o funzionali, ma ad una situazione di carenze affettive e familiari che il Fiesoli, insinuandosi quotidianamente nel suo vissuto, aveva cinicamente cavalcato per il soddisfacimento dei suoi fini illeciti. Il tutto comprovato anche dal fatto, riportato dal teste sia in incidente probatorio che in dibattimento, che qualsiasi confidenza egli facesse alla affidataria Tardani veniva riportata immediatamente al capo, che quindi si permetteva di tenere sotto controllo anche la sua successiva relazione con la moglie Valentina Ceccherini, manovrandolo pure nell'intimità con costei.

Pertanto, la Corte del merito non ha mancato di sottolineare come le acquisizioni processuali sopra delineate fossero ampiamente dimostrative della sussistenza della fattispecie contestata, configurabile in forza del secondo comma n. 1) dell'articolo 609-bis codice penale, pervenendo correttamente a tale conclusione in conformità al principio di diritto secondo il quale, in tema di violenza sessuale in danno di persona che, come nella specie, versi in stato di inferiorità psichica, anche un rapporto consensuale, se connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, consente di configurare il reato di cui all'articolo 609-bis, comma secondo n. 1), codice penale, soprattutto quando le condizioni di menomazione siano dovute, come nel caso in esame, a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (Sez. 3, n. 15910 del

VCA

12/02/2009, Figus, Rv. 243403), in quanto, secondo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che va ribadito con convinta adesione, l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste proprio nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010 T., Rv. 247655), realizzandosi in tal caso una situazione di handicap nel quale la vittima stessa versa e della quale l'agente approfitta per l'appagamento dei suoi impulsi sessuali.

Non a caso la Corte rigettata ha escluso, in ordine a tale specifica vicenda ed a differenza di quella precedente, la configurabilità della diminuzione del fatto di minore gravità sul fondamentale rilievo della forte invasività della condotta, ritenuta, a ragione, persistente e violatrice di qualsiasi dignità, facente leva subdolamente sui dubbi che la vittima nutriva sulla propria identità sessuale, così aggravandone lo scorporo (pag. 148 della sentenza impugnata).

Su queste basi, accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, "sub specie" di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente.

18.2. Neppure fondata è l'eccezione diretta ad ampliare l'operatività della prescrizione per le condotte delittuose realizzate fino al 15 dicembre 2001, sul rilievo che, ai fini della determinazione del termine ordinario a prescrivere, si deve computare anche l'aumento per la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, con la conseguenza che, nel caso in esame, il termine ordinario di prescrizione non può ritenersi pari a dieci anni ma deve essere aumentato per il calcolo della recidiva, come ha correttamente statuito la Corte di appello.

Infatti, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizione minimo del reato, ai sensi dell'articolo 157, comma secondo, codice penale e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex articolo 161, comma secondo, codice penale, senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017 Zandomenghi Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).

18.3. Per le medesime ragioni in precedenza espresse (v. 17.2. del considerato in diritto), deve ritenersi infondata la censura con la quale il ricorrente si duole della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di

cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, in quanto, anche nel caso in esame, deve ritenersi integrato un abuso della posizione giuridica soggettiva che ha agevolato la realizzazione del delitto.

19. La terza vicenda riguarda l'accusa di violenza sessuale elevata a carico del Fiesoli (capo f) della rubrica) in danno di Eris Fiorenza (motivi 17 e 18 del ricorso Fiesoli).

Con riferimento a tale imputazione due sono i rilievi che il ricorrente, in definitiva, muove nei confronti dell'impugnata sentenza: 1) la manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio, laddove la persona offesa è stata ritenuta credibile; 2) la non configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale.

Le doglianze non sono fondate.

19.1. Va ricordato che l'accusa mossa al ricorrente fonda sul fatto che egli, con abuso di autorità quale responsabile della comunità il Forteto e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della stessa, avesse reiteratamente costretto ed indotto Eris Fiorenza a subire baci sulle labbra, baci in bocca, toccamenti sull'ano e a compiere toccamenti sul suo pene, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, dicendogli nel contempo, "non essere timido, ti tolgo tutta la merda che hai subito, ti do il bene".

Sul punto la Corte territoriale ha affermato che, nel maggio 2011, fu la vittima a rivelare alla sua affidataria Elisabetta Sassi le avances risalenti ad alcuni anni prima del Fiesoli a suo danno, osservando come la difesa avesse messo in dubbio la veridicità dell'assunto, anche alla luce della registrazione della conversazione acquisita tramite Giuseppe Aversa, sospettando il preventivo concerto tra i due consistito nell'essersi accordati per rivelare il falso ossia le manovre abusanti messe in atto dal ricorrente a danno di entrambi.

Sul punto, la Corte del merito ha risposto che - anche a prescindere dalla paventata ipotesi di conseguire un profitto, certamente non ingiusto, nella prospettata costituzione in giudizio contro Fiesoli, della quale indubbiamente l'Aversa aveva parlato con più di un ospite del Forteto da lui contattato, evidentemente al fine di incoraggiarne la testimonianza (non bastando ciò a renderlo poco credibile) - sta di fatto che il Fiorenza, sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento, aveva mostrato, al pari del Mameli, equilibrio ed assenza di accanimento, tracciando un profilo del Fiesoli diverso da quello del Mameli, non avendo subito le stesse violenze, nel senso di rapporti orali o anali completi, quanto piuttosto toccamenti lascivi, anche anali, baci in bocca e carezze al membro di lui.

Dunque proprio la specificazione di tali condotte, peraltro limitate nel tempo (anno 2008), esclude, come hanno concordemente affermato i Giudici del merito, il sospetto che il Fiorenza potesse aver preso parte ad una macchinazione contro il Fiesoli che, se architettata insieme all'Aversa, avrebbe potuto esternare ben altri e più gravi comportamenti abusanti, mentre non è apparso dirimente il dubbio sollevato dalla difesa circa l'*outing* effettuato solo nel 2011 e cioè a distanza di anni dai fatti, potendosi spiegare ciò in base al carattere chiuso del Fiorenza, che non parlava molto, a detta di tutti, e che con difficoltà si era anche espresso in sede di incidente probatorio, essendo ragionevole ritenere che un fatto così scabroso e difficile da svelare fosse stato da lui tenuto segreto proprio perché, come riconosciuto da altri ospiti, coinvolgendo il capo della comunità, si sarebbe ribaltato contro di lui, vista la capacità del ricorrente di bollare come "di fuori" coloro che gli si ribellavano.

Sulla base di tali elementi, contrariamente all'assunto del ricorrente che critica il contenuto della decisione *in parte qua*, non sono in alcun caso rilevabili vizi argomentativi incidenti sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento impugnato, avendo la Corte distrettuale ritenuto, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insindacabile in sede di giudizio di legittimità, non esservi alcun motivo di dubitare delle accuse emergenti dalle dichiarazioni del Fiorenza quanto alle violenze sessuali dallo stesso subite.

VCM

19.2. Per le medesime ragioni in precedenza espresse (v. 17.2. del considerato in diritto), deve ritenersi infondata la censura con la quale il ricorrente si duole della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, in quanto, anche nel caso in esame, deve ritenersi integrato un abuso della posizione giuridica soggettiva che ha agevolato la realizzazione del delitto.

Va peraltro segnalato che, nel caso di specie, il ricorrente rivestiva anche una posizione di garanzia nei confronti della vittima, atteso che le violenze furono commesse quando questa era ancora minorenni, accentuandosi ulteriormente la violazione dei doveri connessa agli obblighi di mantenimento e di cura degli ospiti affidati alla comunità.

20. La quarta vicenda riguarda l'accusa di violenza sessuale e di violenza privata elevata a carico del Fiesoli (rispettivamente capi h) ed i) della rubrica) in danno di Jonathan Bimonte, per la quale sono stati presentati dal Fiesoli motivi di ricorso (19 e 20) limitatamente al capo h).

Va, infatti, chiarito che il reato di violenza privata non risulta minimamente attinto, quanto al capo i) che lo ha definito, da motivi di impugnazione, neppure in ogni caso specifici, con conseguente giudicato interno del capo della sentenza



che ha pronunciato su detto reato (del quale tuttavia si darà atto in considerazione della *ratio decidendi* della sentenza impugnata).

Con riferimento invece all'imputazione di violenza sessuale, due sono i rilievi che il ricorrente, in definitiva, muove nei confronti dell'impugnata sentenza: 1) la mancanza assoluta, addirittura grafica, della motivazione sul rilievo che la Corte d'appello, benché avesse riconosciuto che l'unico episodio narrato dal Bimonte, riconducibile all'ipotesi della violenza sessuale, non aveva ricevuto conferma da Camilla Pezzati, pur indicata dalla persona offesa come presente al fatto, non ha tratto da ciò le debite conseguenze, tanto in termini di riscontro negativo, che di credibilità intrinseca; 2) la non configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, sul rilievo che la parte civile era all'epoca maggiorenne cosicché il discusso servizio pubblico di supporto attribuito dalla Corte d'appello al Fiesoli si sarebbe esaurito più di 11 anni prima dell'episodio dell'asserito tocco lascivo, non potendo certo quel *munus* pubblico aver facilitato od agevolato la contestata consumazione del reato.

Le doglianze non sono fondate.

20.1. Va ricordato che l'accusa mossa al ricorrente fonda sul fatto che egli, nell'approfittare dello stato di diminuita resistenza derivata dall'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, avesse costretto Jonathan Bimonte a subire atti sessuali consistiti in tocamenti delle mani, delle gambe e dell'organo genitale, dicendogli, nel contempo, che "doveva fidarsi di lui, sbloccarsi del peso delle violenze del padre, che gli voleva bene, che era innamorato di lui come di tutti i ragazzi del Forteto che per lui erano come dei figli" e, al rifiuto di Jonathan di proseguire, dicendogli che era "un pezzo di merda" (capo h) nonché, sempre nella qualità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, dicendo a Jonathan Bimonte, in conseguenza dell'opposto rifiuto, che non doveva più andare alla villa a mangiare con gli altri, che non si doveva più presentare in comunità, perché, se lo avesse visto, l'avrebbe pagata cara, lo costringeva ad omettere tali comportamenti (capo i).

Sul punto, la Corte di appello ha dato atto che non è stato confermato da Camilla Pezzati l'episodio, secondo il quale costei si sarebbe trovata con Jonathan Bimonte, quando questi ha affermato di aver subito un tocco sulla coscia e sul davanti del pantalone, accompagnato dalla profferta di amore puro del Fiesoli, avances che la persona offesa rifiutò, ribellandosi e conseguendo a tale rifiuto l'intimazione di non tornare più alla villa del Forteto, altrimenti l'avrebbe pagata cara (capo i) relativo alla violenza privata aggravata), cosa cui il Bimonte ottemperò, non condividendo più gli spazi comuni della mensa e rimanendo sempre nel suo alloggio.

La Corte d'appello ha tuttavia ritenuto che il fatto (non contestato) - secondo cui, una volta uscito dalla comunità nel febbraio 2008 ed in dissenso col

suo fondatore, il Bimonte fosse riuscito negli anni successivi a tornarvi solo periodicamente e per salutare il fratello Cristopher - non comprovava, come sostenuto dal ricorrente, che si era trattato da parte del Fiesoli di una minaccia (non avvertita dalla persona offesa), quanto piuttosto di vera e propria violenza privata, apparendo serio il tenore della frase, tanto che il Bimonte effettivamente interruppe ogni frequentazione con il resto della comunità.

Ed allora da ciò, in maniera del tutto congrua, la Corte distrettuale ha tratto argomento per ritenere, da un lato, irrilevante, sia pure implicitamente, la mancata conferma della Pezzati, e, dall'altro, per ritenere dimostrata la commissione di entrambi i reati, essendo, con tutta evidenza, il secondo, in virtù della sequenza e dello sviluppo storico dei fatti ed il cui accertamento è ormai irrevocabile, logica conseguenza del primo, ravvisandosi in ciò la motivazione che il ricorrente assume mancante.

20.2. Anche in ordine alla vicenda Bimonte, deve ritenersi infondata la censura con la quale il ricorrente si duole della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale (v. 17.2. del considerato in diritto).

Ven

21. L'ultima vicenda processuale, in ordine al reato di violenza sessuale (capo k) della rubrica), attiene all'accusa elevata a carico di Rodolfo Luigi Fiesoli e di Daniela Tardani per il fatto, ritenuto dalla sentenza di primo grado come violenza di gruppo (articolo 609-*octies* codice penale) e dalla sentenza di appello come violenza sessuale in concorso (articoli 110 e 609-*bis* codice penale), commesso ai danni di Manuel Gronchi.

Agli imputati si rimprovera di avere, con abuso di autorità Rodolfo Fiesoli quale responsabile della comunità il Forteto e Daniela Tardani quale genitore affidatario di Manuel Gronchi, abusando rispettivamente della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, e dalla sua qualità di affidataria, costretto ed indotto Manuel Gronchi, dall'età di diciotto anni in poi, a subire atti sessuali - agiti materialmente da Rodolfo Fiesoli nel mentre Daniela Tardani vi assisteva dopo aver accompagnato ed indotto Manuel Gronchi nella camera da letto del Fiesoli - quali baci in bocca, leccate del collo, palpeggiamenti del sedere inserendo la mano dentro i pantaloni, svolti nel mentre Rodolfo Fiesoli si ciucciava e si odorava le dita con godimento, palpeggiamenti dell'organo genitale da sopra i pantaloni, costrizioni a toccare il suo membro da sopra i pantaloni, dicendogli una volta "ti farei tutto", "guarda che culo bello che tu hai" e, in genere, "che le donne erano tutte puttane, che bisognava stare tra loro uomini e che il bene che gli voleva era un bene puro".

Sul punto, la sentenza di appello è attinta, *in parte qua*, da una pluralità di impugnazioni presentate da Rodolfo Luigi Fiesoli (motivi 21 - 22 e 23), da Daniela Tardani (motivi da 2 a 7), da un lato, nonché dal pubblico ministero e dalla parte civile, dall'altro, entrambi questi ultimi gravami affidati rispettivamente ad un unico complesso motivo.

Siccome gli imputati contestano radicalmente la commissione del fatto, mentre la parte pubblica e quella privata si dolgono della qualificazione giuridica di esso, è opportuno, nell'ordine logico, partire dall'esame dei ricorsi Fiesoli e D. Tardani.

21.1. I quali sostanzialmente si dolgono del fatto che le sentenze di merito abbiano ritenuto attendibile la persona offesa, nonostante una serie di elementi di segno contrario, e abbiano ritenuto la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, senza la quale, ad avviso della Daniela Tardani, il reato sarebbe stato, in seguito alla derubricazione, procedibile a querela.

Le doglianze non hanno fondamento.

21.2. Dal testo della sentenza impugnata emerge come la Corte di appello abbia preso in considerazione tutti i rilievi mossi dalle difese: il fatto che la persona offesa fosse di indole ribelle, irrequieto, dedito a piccoli furti in comunità e non affidabile, cosa del resto riconosciuta dallo stesso dichiarante; la nebulosità della collocazione temporale degli episodi contestati, sia quando il Gronchi, riferendosi agli anni 2003/2005, aveva preso come punto di riferimento i mondiali del successivo anno 2006 e sia quando aveva raccontato un particolare non coincidente con gli atti sessuali attribuiti al Fiesoli il quale, quando lo avrebbe blandito e toccato nelle parti intime, gli aveva riferito (per metterlo a proprio agio) di una certa Giovacchini, che avrebbe avuto difficoltà nel provare orgasmo col marito, ma dagli atti era risultato che tale coppia si era trasferita nel Forteto da Bologna nel 2007, unitamente al gruppo di don Benuzzi, per cui le date non collimavano. Su quest'ultimo punto, tuttavia, la Corte territoriale ha chiarito che, a parte il poco rilevante spessore del particolare, il Fiesoli poteva averlo riferito al Gronchi in svariate occasioni di visita nella sua camera, non necessariamente coincidenti con le sue avances, e comunque, dall'esame della Giovacchini, era risultato che la stessa sin dal 2005-2006 aveva cominciato a frequentare il Forteto, trasferendosi poi stabilmente nel 2007, e quindi anche questa confidenza al Fiesoli - che peraltro lei aveva escluso di aver fatto - poteva risalire a tale epoca precedente. In ogni caso, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte rigiata, sarebbe risultata incomprensibile una invenzione così specifica da parte del Gronchi, mentre si poteva ritenere che il Fiesoli avesse cercato di metterlo a suo agio con un argomento così intimo, per passare alle carezze, ai baci sul collo ed ai palpeggiamenti nei pantaloni che

stan

rappresentavano il suo modo di togliergli "la materialità" e di dimostrarli il suo "amore puro".

A tali scene di seduzione secondo il Gronchi aveva assistito la sua affidataria Tardani, che lo aveva accompagnato nella stanza del Fiesoli proprio per favorire il suo "benessere".

Ad ogni modo, i Giudici del merito hanno concordemente ritenuto come, in ordine al *thema probandum*, le dichiarazioni della persona offesa fossero da ritenersi spontanee, genuine e credibili, rese in assenza di qualsiasi risentimento, rancore o intento persecutorio o calunniatorio.

Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno poi ritenuto ampiamente riscontrata *ab externo* la dichiarazione della persona offesa, posto che il Gronchi aveva, prima dell'inizio del procedimento, parlato degli abusi sessuali subiti con Grazia Vannucchi, la quale ne aveva fatto espresso cenno nel corso della sua deposizione.

Ma soprattutto un formidabile e decisivo riscontro sul punto era derivato dalla deposizione di Valentina Ceccherini, la quale aveva raccontato al dibattimento la conversazione da lei direttamente ascoltata tra Manuel Gronchi e Daniela Tardani, avvenuta alla presenza di Rodolfo Fiesoli, nella quale l'affidataria lo stimolava a lasciarsi andare a quest'ultimo, a permettergli di essere baciato, quale presupposto necessario per il superamento dei problemi e della materialità: *"passavo dalla stanza degli armadi che era in villa, nella villa vecchia... era la stanza di passaggio dove c'erano gli attaccapanni, tra la mensa e le docce, e lui era lì con la Daniela Tardani e Rodolfo Fiesoli e sentivo che... lo sentii perché ero lì che mi mettevo la giacca che stava negli attaccapanni e poi origliavo anche perché... e sentivo che gli diceva: <<No, ma te...>>... La Daniela gli diceva: <<No, ma lui ti vuole baciare perché ti vuole levare gli imbarazzi, perché ti aiuta a superare la tua materialità. È un modo per darti la libertà. È un modo per renderti libero>>...Lo diceva la Tardani e Rodolfo gli accarezzava la schiena"* (pag. 541 sentenza di primo grado).

A questo proposito la Corte di appello ha sottolineato come nel quadro generale delle accuse mosse nei confronti del Fiesoli, le dichiarazioni di Manuel Gronchi apparissero omogenee ed allineate e come gli affidatari, ivi compresa Daniela Tardani, fossero imbevuti delle teorie fiesoliane ed intendessero l'abbandono fisico al fondatore come una sorta di catartico superamento dei pesanti problemi psicologici che ogni ragazzo del Forteto portava con sé.

Sotto tale profilo, la prima sentenza ha più volte rimarcato come al Forteto non esistevano coppie, relazione affettive, sentimentali e sessuali tra uomo e donna.

La crescita, la maturazione, l'affrancamento dalla "materialità" passava, secondo le teorie professate dai fondatori della comunità, attraverso il confronto

omosessuale tra uomini e tra donne; il principio doveva dunque essere trasmesso fin dall'infanzia, dall'adolescenza, alle nuove "leve"; la separazione di genere doveva essere percepita come "naturale", attraverso i chiarimenti e la vita quotidiana nella comunità, dove non vi erano coppie, dove per venticinque anni non erano nati figli, dove uomini e donne dormivano, mangiavano e vivevano separati, dove erano tollerati e incoraggiati i rapporti omosessuali, con l'unico limite, paradossale ma in linea di continuità con la logica perversa sottostante, che non determinassero l'insorgenza di una relazione stabile e profonda, di un sentimento vero, di un amore, temuto e osteggiato.

L'episodio di violenza sessuale narrato dal Gronchi risultava pertanto ampiamente provato non solo sulla base delle sue dichiarazioni e del riscontro diretto (equiparabile a tutti gli effetti ad prova autonoma concorrente) fornito dalla Ceccherini e da quello *de relato* della Vannucchi ma anche in considerazione della tecnica, comune alla maggior parte delle violenze, le quali, sostenute dalla condotta abusiva ed induttiva dell'agente, erano logica conseguenza della messa in pratica delle teorie predicate dal Fiesoli.

In tale quadro – dove la commissione del reato risulta, all'evidenza, tanto dal plurimo patrimonio dichiarativo utilizzato dai giudici del merito, rispetto al quale i ricorsi sono silenti e non prendono alcuna posizione sulla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, integrando in pieno il vizio di aspecificità, quanto dalla prova logica, trattandosi di fatti che trovano agevole spiegazione ed ulteriore riscontro in un *modus operandi* stratificato e pianificato sulla base di teorie che erano state imposte agli abusati quale indispensabile presupposto della loro convivenza all'interno della comunità e quale supposta terapia di guarigione di fantomatiche malattie – appare francamente pretestuosa la doglianza circa il denunciato difetto di motivazione in ordine al fatto che il dichiarante si sia confuso circa la cronologia degli accadimenti o che la coimputata non si sarebbe esposta davanti a terzi, e al dichiarante stesso, qualora avesse condiviso il delitto con il suo autore, trattandosi di elementi esterni, suscettibili di alternative spiegazioni e quindi non decisivi, inidonei a destrutturare la *ratio decidendi* e pertanto a ribaltare il convincimento raggiunto dai giudici del merito in ordine alla sussistenza del fatto.

Non sussiste infatti il vizio di motivazione qualora il giudice di appello, sebbene specificamente richiesto, abbia ommesso di motivare su un elemento rilevatosi non decisivo ai fini della formazione del suo convincimento, sempre che la conclusione, cui il giudice del merito è pervenuto, sia stata conseguita, ed in modo determinante, in forza di altri e diversi specifici elementi processuali, adeguatamente e logicamente enunciati nel provvedimento gravato e, nel caso in esame, neppure espressamente censurati e contestati, di evidenza tale da escludere che la doglianza sollevata possa, anche solo astrattamente, ribaltare il

raggiunto convincimento, non potendo dall'annullamento conseguire un risultato di prova diverso da quello certificato nel testo della sentenza impugnata.

21.3. Quanto alla censura con la quale i ricorrenti si dolgono della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale, essa è parimenti infondata ed è sufficiente richiamare, sul punto, quanto in precedenza già esposto (v. 17.2. del considerato in diritto), essendo del tutto irrilevante ed assorbita, anche in considerazione dell'accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la questione circa la procedibilità del reato.

21.4. Sono invece fondati, per quanto di ragione, i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile.

La Corte di appello ha qualificato il fatto come concorso in violenza sessuale e non come violenza sessuale di gruppo sostenendo che la Tardani aveva assistito alle manovre indubbiamente lascive del Fiesoli sul suo affidato Gronchi, praticate al fine propedeutico di procurargli "benessere", ma da lei non condivise, in assenza di una sua manifesta, autonoma volontà di contribuirvi, al di fuori quindi di un concorso morale negli atti sessuali.

La Corte toscana, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, è pervenuta a tale conclusione sulla base dello stesso racconto del Gronchi, con la conseguenza che la Tardani non aveva fatto altro che accompagnarlo nella stanza, invitandolo a lasciarsi andare, come osservato anche dalla teste Valentina Ceccherini che casualmente era passata in prossimità ed aveva sentito alcune frasi della donna mentre il Fiesoli accarezzava le spalle di lui.

Dunque il contributo per la coimputata si sarebbe limitato, secondo la Corte territoriale, al pronunciamento di frasi tranquillizzanti ed incoraggianti ed all'accompagnamento nella stanza, non potendo perciò ipotizzarsi una violenza di gruppo, piuttosto che un concorso nella violenza sessuale commessa dal Fiesoli.

21.4.1. Senonché la questione della qualificazione giuridica non è posta dalla Corte territoriale su binari conformi agli enunciati della giurisprudenza di legittimità.

Il delitto di violenza sessuale di gruppo, dal punto di vista della tipizzazione della fattispecie incriminatrice, non necessariamente evoca una tipologia di violenza sessuale commessa contemporaneamente da più soggetti che abusano della vittima aggredendola e assalendola, che indubbiamente costituisce la forma più odiosa di violenza sessuale, ma il fatto tipico ammette anche la sola presenza del compartecipe sul luogo del fatto quando detta presenza, anche solo rafforzandone il proposito o influenzando sulla capacità di resistenza della vittima, agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo.

Il fatto tipico è invero definito dalla stessa legge penale in quanto il primo comma dell'articolo 609-octies codice penale recita: "la violenza sessuale di

VCh

*gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis".*

A questo proposito, secondo la nozione che è stata data dalla giurisprudenza di legittimità, il segno linguistico, con il quale la legge penale opera il riferimento alle "più persone riunite" nei reati connotati da condotte tipizzate dalla violenza o dalla minaccia, autorizza a ritenere che, per l'integrazione del fatto tipico che tale espressione richiama, sia sufficiente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518).

Di conseguenza la violenza sessuale di gruppo non sarebbe altro che una violenza sessuale "a condotta plurisoggettiva necessaria coesistente", dove la forma della partecipazione del correo deve essere qualificata dalla simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, cosicché la condotta partecipativa qualificata può consistere tanto nel simultaneo compimento da parte dei correi di atti di violenza o di minaccia, di abuso o di induzione, quanto può tradursi nella presenza del correo sul luogo ove la vittima è trattenuta e nel preciso momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, sia perché costui trae forza dalla presenza delle altre persone (cd. gruppo) e sia perché è indebolita ~~la~~ <sup>la</sup> possibilità di reazione della vittima.

Si è, quindi, ritenuto che la espressione "più persone riunite" definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui *quid pluris* rispetto al concorso ex art. 110 codice penale è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano presenti (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, in motiv.).

Ciò posto, la presenza o meno della Tardani, allorquando il Fiesoli ha compiuto gli atti sessuali sul Gronchi, forma oggetto di una motivazione contraddittoria da parte della Corte del merito perché si afferma, da un lato, che la coimputata avrebbe assistito agli atti sessuali, evidentemente nel momento del loro compimento, e, dall'altro, che la stessa si sarebbe solo limitata ad incoraggiare la vittima e ad accompagnarla sul luogo del delitto.

Nel primo caso, l'esito sarebbe favorevole ai ricorrenti (Procuratore generale e parte civile) dovendosi applicare il principio di diritto secondo il quale il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609-octies codice penale, costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che

ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (*ex multis*, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227495). Nel secondo caso, sarebbe corretta la soluzione cui la Corte del merito è pervenuta ma tale conclusione è contraddetta dalla presenza di elementi a favore della prima. Ricorre pertanto un caso di motivazione contraddittoria che si ha quando le ragioni logico-giuridiche attinenti ad uno stesso fatto o a un complesso di fatti, aventi influenza sul "*thema decidendum*", sono fondate su argomentazioni, emergenti dal testo del provvedimento impugnato, che si escludono o si rendono inconciliabili a vicenda, producendo un insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto, in plurimi momenti del suo apprezzamento.

21.4.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata *in parte qua* con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità ed anche ad elidere la pena di mesi due di reclusione inflitta in continuazione a Daniela Tardani in conseguenza dell'annullamento senza rinvio (*v. infra* 28.2) del reato di maltrattamenti (capo v/g) in danno dello stesso Manuel Gronchi.

VCh

22. Conclusivamente, i reati sessuali, contestati al solo Fiesoli (con l'eccezione del reato di cui al capo k) contestato anche a Daniela Tardani), risultano comprovati, secondo l'adeguato e logico convincimento espresso concordemente dai giudici del merito, dalle attendibili (sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco) dichiarazioni delle persone offese, di per sé sole sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità, oltre a risultare riscontrate da altre dichiarazioni e dal *modus operandi* del Fiesoli che, senza il minimo costrutto scientifico, ricorreva sistematicamente e prevalentemente a compiere atti sessuali sulle vittime e poneva in essere condotte, caratterizzate dall'induzione e connotate dall'abuso della posizione giuridica soggettiva, patrocinandole come pratiche terapeutiche, dopo aver creato e mantenuto nel tempo, come sarà più chiaro in seguito, una situazione ambientale all'interno della comunità "Il Forteto" in forza della quale, oltre ad essere imposti determinati comportamenti che si risolvevano nella soggezione a regole maltrattanti, il dissenso veniva represso con il ricorso ad un regime punitivo diretto a piegare la volontà e a mortificare la dignità delle persone che dovevano prestare obbedienza alle prescritte regole di convivenza.

Ne consegue che, su queste basi probatorie ampiamente acquisite al corredo processuale e motivatamente enunciate nel testo della sentenza impugnata, la



ricostruzione del giudice di merito si sottrae ai rilievi di violazione di legge e di difetto di motivazione, essendo sostenuta da logiche argomentazioni adeguatamente motivate e autosufficienti a giustificare l'esito della pronuncia, senza che le censurate carenze motivazionali, laddove in minima parte sussistenti, possano condurre ad una opposta conclusione, perché la critica di eliminazione di risultanze processuali, nella quale si risolve la sostanza della doglianza articolata con più motivi di ricorso in relazione alle diverse vicende analizzate, se non decisiva a scardinare il ragionamento giudiziale per essere lo stesso ampiamente idoneo a giustificare la soluzione adottata, si risolve nell'opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione inidonea a conseguire il pronosticato scardinamento, impedendo l'ingresso al sindacato demandato al giudice di legittimità che, come già sottolineato, è soltanto limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, nella specie ampiamente sussistente, sui vari punti della decisione impugnata.

Ven

23. Prima di esaminare le singole censure sollevate con riferimento ai reati di maltrattamenti, sono necessarie alcune fondamentali premesse metodologiche.

23.1. La Corte di appello ha più volte precisato come, dal punto di vista della tecnica di formulazione dell'imputazione, i capi di accusa per il reato di cui all'articolo 572 codice penale siano stati articolati attraverso uno sdoppiamento dell'incolpazione: più imputazioni singole elevate a carico soltanto di Rodolfo Luigi Fiesoli e riguardanti separatamente i reati allo stesso attribuiti in relazione alle relative vittime (capi c - e - g - j - l - m - n - o - p - r - s - t) ed un'unica, complessa, imputazione elevata a carico degli altri imputati, in concorso con il Fiesoli ed in relazione alle singole persone offese (capo v dalla lettera a) alla lettera j) per quanto ancora qui interessa).

Più in dettaglio, quest'ultimo capo di imputazione nella sua interezza contiene, come ha precisato la Corte d'appello, nella prima parte dell'editto accusatorio la formulazione dell'accusa nei confronti di tutti gli imputati, cui è stato addebitato il capo v) nelle singole lettere di riferimento coincidenti con la posizione delle rispettive persone offese, in concorso con Rodolfo Luigi Fiesoli, per il quale però il capo di accusa è stato separatamente articolato, ed inoltre contiene, nella seconda parte, le specifiche contestazioni, di volta in volta, in relazione con i soggetti passivi del reato ed in aggiunta a quelle, sempre *ratione personae*, concorrenti con il Fiesoli ed indicate nella prima parte del capo di accusa sub v).

Da queste premesse, indiscutibili in fatto e in massima parte corrette in diritto, la Corte di appello non ha tuttavia sempre fatto scaturire, in materia di

tempo della consumazione dell'illecito, le dovute conseguenze giuridiche, dovendosi ricordare che, a tale riguardo, i ricorsi hanno, a volte, denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, a volte, la prescrizione del reato.

23.2. Per rendersene conto è necessario un inquadramento giuridico del reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 codice penale), il quale integra, secondo un unanime indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, una ipotesi paradigmatica di reato abituale.

Il codice penale, pure prevedendo fattispecie di reato di durata, non menziona il reato abituale, a differenza dell'abitualità criminosa (articolo 103 codice penale), e non dà alcuna definizione dei reati di durata, il cui prototipo è costituito dal reato permanente che, con riferimento a numerosi istituti di diritto penale sostanziale e processuale, contiene spesso, quanto agli effetti che produce, una disciplina ad hoc.

A differenza del reato permanente, del quale la dottrina si è spesso occupata per tracciarne la configurazione dogmatica, il reato abituale è stato oggetto di rare, sebbene fondamentali, speculazioni dottrinali, pur in presenza di non poche fattispecie penali che si sono nel tempo moltiplicate (da ultimo è significativo il reato di atti persecutori) e che risultano caratterizzate, sul piano della struttura obiettiva, dalla reiterazione di più fatti omogenei e perciò considerate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quali tipici esempi di reati abituali.

Secondo una diffusa opinione dottrinale, da sempre condivisa dalla giurisprudenza, il reato abituale è, in sintesi, contraddistinto dalla reiterazione di più fatti omogenei, richiesta o talora soltanto <<ammessa>> oppure <<tollerata>> per la realizzazione del fatto tipico delineato in una fattispecie incriminatrice, che tale figura preveda come elemento costitutivo di reato.

La giurisprudenza e la dottrina generalmente riconoscono, con fondamento, che la struttura del reato abituale è costituita da tre elementi: a) dalla reiterazione di più fatti; b) dalla identità o, comunque, dalla omogeneità di tali fatti; c) dal nesso di abitualità tra i fatti stessi.

Quanto al primo elemento (reiterazione di più fatti), la caratteristica fondamentale del reato abituale sta in ciò: che la reiterazione (dei più fatti) non dà vita ad una pluralità di condotte, unificate per *fictionis iuris*, bensì a frammenti di un'unica condotta (commissiva o omissiva) a struttura complessa, cosicché il reato abituale differisce e non è inquadrabile né nel reato a condotta plurima e neppure nel reato a condotta reiterata.

Quanto al secondo elemento (identità oppure omogeneità dei fatti che compongono l'elemento materiale del reato abituale), occorre che i frammenti della condotta (ossia, appunto, i fatti che compongono l'elemento materiale del

VCH

reato abituale) devono essere necessariamente dotati della medesima carica offensiva, ossia devono concorrere alla lesione o alla messa in pericolo dello stesso bene giuridico che, attraverso la tipizzazione del reato abituale, è protetto dalla norma incriminatrice.

Quanto al terzo elemento (nesso di abitualità tra i fatti che compongono l'elemento materiale del reato abituale), occorre che tra i più episodi della serie sussista un legame, ossia proprio l'abitudinalità, evincibile dai segni linguistici utilizzati per la descrizione del fatto tipico (come "*abituale, abitualmente, con atti reiterati*") o chiaramente evincibili in via interpretativa (come nel caso appunto del reato di maltrattamenti in famiglia), in quanto la semplice e meccanica ripetizione di più fatti omogenei non è sufficiente ad integrare il modello legale di un reato abituale.

In dottrina l'importanza di tale ultimo requisito nella definizione della struttura del reato abituale, è stata opportunamente sottolineata ritenendosi, con impostazione del tutto condivisibile, che esso necessariamente consista nel rapporto di persistente frequenza tra i vari episodi della serie e, dunque, nella non sporadicità di essi, ravvisandosi in ciò il nesso in parola.

A conferma di tale impostazione si afferma come lo stesso legislatore faccia riferimento esplicito o implicito al concetto di frequenza per connotare l'abitudinalità, seppure a fini diversi: a) per costruire una aggravante inerente alla persona del colpevole (quale quella prevista dall'articolo 94, comma secondo, codice penale), in tema di ubriachezza abituale, ove si parla di persona, oltre che dedica all'uso di bevande alcoliche, che sia in stato frequente di ubriachezza; b) negli articoli 102, 103, 104 e 105, che prevedono forme qualificate di pericolosità che sono l'abitudinalità, sia presunta che ritenuta, e la professionalità, indicando tali norme, oltre alla caratteristica soggettiva di colui che è dedito al reato, dati oggettivi di ripetuta commissione di reati (almeno tre) con modalità temporali (contestualità, periodo di consumazione) e richiedendo pertanto il carattere non occasionale o episodico degli stessi.

In conclusione, il reato abituale strutturalmente richiede un connotato di (sia pur relativa) frequenza perché senza il nesso di abitudinalità, da un lato, non si potrebbe individuare una offesa unitaria e, dall'altro, non avrebbe senso l'unificazione di più episodi identici nel reato abituale improprio ed in quello eventualmente abituale, sul fondamentale rilievo che gli episodi non legati da nesso di abitudinalità resterebbero tra loro separati e, se dotati di autonoma rilevanza penale, sarebbero assoggettati alla disciplina del concorso o della continuazione, evenienza che la struttura del reato abituale, nella sua ontologica unicità, esclude.

La giurisprudenza di legittimità, in una risalente ma significativa decisione, ha affermato, pressoché in liena con le precedenti considerazioni, che è reato

abituale quello per la cui sussistenza è richiesta, come elemento costitutivo, la reiterazione abituale di fatti, formati da coppie di azioni e di eventi omogenei, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, non costituisce reato, reato abituale proprio, ovvero costituisce un reato diverso da quello risultante dalla sua reiterazione, reato abituale improprio (Sez. 3, n. 435 del 14/03/1968, Scarangella, Rv. 107837).

23.3. Quindi, a proposito del reato di maltrattamenti in famiglia, è fondamentale considerare – sulla base di una non recente ma condivisibile impostazione dottrinale che il Collegio in massima parte condivide – come la lesione del bene protetto dall'incriminazione dipenda dall'atteggiamento psicologico impresso alla condotta, sebbene ciò, proprio in considerazione della natura abituale del reato di maltrattamenti, sia ritenuto non sufficiente per l'integrazione della fattispecie imcriminate, in quanto la volontà di maltrattare un soggetto acquista rilevanza solo quando si compia attraverso una serie di atti, occorrendo la realizzazione di più fatti, i quali solo, nel loro insieme, possono rivelare l'aggressione alla dignità di persona del soggetto passivo e la diminuzione della sua autonomia.

Sotto tale profilo, è stato esattamente sottolineato come non sia la pluralità di azioni o di omissioni, in sé considerate, a costituire i maltrattamenti, quasi che la figura criminosa dipenda da un ripetersi quantitativo di episodi aggressivi, in quanto la lesione del bene non deriva dalla quantità di attacchi apportati all'integrità fisica o morale del soggetto passivo, ma dal modo in cui le aggressioni vengono realizzate, e questo particolare atteggiarsi della condotta è dato dall'intenzione che, attribuendo una finalità particolare ai vari episodi criminosi, trasforma le singole azioni in un tipo di fatto diverso dagli atti di cui si compone.

Questa è la ragione per la quale, affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in parola, occorre che i singoli fatti appaiano congiunti tutti insieme da un nesso di abitudine, nel senso che essi non devono risultare, di volta in volta, meramente occasionali o improvvisi, ma devono essere avvinti, nella loro serie, da un'unica intenzione criminosa, in quanto è appunto il collegamento di codesta pluralità di azioni la cifra che caratterizza il reato di maltrattamenti, a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il reato è realizzato attraverso un comportamento assunto a sistema così da produrre, a danno del soggetto passivo, quella situazione penosa permanente che si intende specificamente reprimere con la previsione legislativa.

Questo carattere della condotta è stato chiaramente rimarcato dalla giurisprudenza, anche non recente, con una costanza di decisioni estremamente significativa, essendo stata ravvisata la necessità circa la realizzazione, ai fini

dell'integrazione del modello legale di reato, di una serie continua di fatti lesivi della personalità del soggetto passivo, produttivi di sofferenze attraverso una reiterazione abitudinaria di atti violenti ed offensivi tali da risolversi in condotte persecutorie lesive dell'altrui personalità e caratterizzate da una insistenza sistematica di vessazioni fisiche e morali innescate da una serie di fatti vessatori posti in essere dal soggetto attivo del reato in danno del soggetto passivo.

E' possibile quindi affermare, coniugando le precedenti considerazioni con le linee tracciate al riguardo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che la fattispecie incriminatrice *de qua* integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire reato ed essere quindi in sé non punibili (atti di vessazione, di sopraffazione, di sopruso, di umiliazione generica, etc.) ovvero non penalmente perseguibili (ingiurie) o procedibili solo a querela, come le percosse o le minacce lievi (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148) ma che rinvengono la *ratio* dell'incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si ha con l'ultimo atto di questa serie di fatti (Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, dep. 1987, Nenna, Rv. 175315), mentre il reato stesso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, P., Rv. 268559) e ciò avviene quando l'agente realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine e il delitto può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 capoverso codice penale, come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra, fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento, compiuta in costanza del nesso di abitudine, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta.

STC

23.4. Va ora dato conto delle principali eccezioni che sono state mosse con i ricorsi, alcune delle quali saranno anche esaminate nel corso dello scrutinio delle singole doglianze.

23.4.1. Con il settantacinquesimo motivo di ricorso Rodolfo Luigi Fiesoli, in relazione ai capi c), e), g), l), m), n), o), p), r), s) e t) della rubrica, lamenta la

contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del delitto di maltrattamenti dopo l'anno 2000, con conseguente ed erronea applicazione dell'articolo 572 del codice penale, a partire da tale data in poi, nonché la violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale con riferimento ai fatti asseritamente commessi entro tale data.

La tesi è nel senso che, nell'affrontare *funditus* il tema delle cd. regole, la difesa ne aveva, anche alternativamente, contestato: a) l'esistenza formale; b) la loro natura oggettivamente maltrattante; c) la pratica attuazione; d) il carattere generalizzato (nei riguardi cioè di tutti i componenti del Forteto) dell'attuazione; e) la perennità, sino all'arresto di Fiesoli (dicembre 2011), della loro applicazione.

Si contesta pertanto alla decisione impugnata di essere incorsa in una palese contraddittorietà quanto alla "permanenza" delle cd. regole e del "connesso" delitto di maltrattamenti, reputato sussistente anche oltre l'anno 2000 nonostante fosse stato riconosciuto che, dopo l'anno 2000 (il riferimento è alla sentenza della Corte EDU), agli ospiti erano state giocoforza riconosciute diverse libertà (di fare sport, di frequentare l'università, di fare viaggi con o senza gli affidatari).

Osserva il ricorrente che, ai fini dell'articolo 572 codice penale, conta poco se l'asserito cambiamento sia spontaneo oppure indotto dall'intervento dell'Autorità giudiziaria sovranazionale. L'ostacolo, se mai esistito, sarebbe stato superato, con la conseguenza che tale vizio motivazionale genera altresì quelli di erronea applicazione dell'articolo 572 codice penale e di in violazione degli articoli 157 e 158 codice penale in quanto, cessate nell'anno 2000 le condotte maltrattanti, ciò comporta la declaratoria della loro prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo (ordinanza di custodia cautelare in carcere) è intervenuto in data 15 dicembre 2011.

23.4.2. Sulla stessa scia si pongono altri motivi di ricorso sollevati dallo stesso Fiesoli e da altri ricorrenti, che denunciano la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei fatti di reato contestati e le cui doglianze possono riassumersi ricordando le censure sollevate con il venticinquesimo motivo Consorti e con il ventesimo motivo Goffredi.

E' stato sostenuto, come in precedenza già riportato, che il delitto di cui all'articolo 572 codice penale si perfeziona solo nell'istante in cui viene posto in essere quell'atto che, sorretto dal dolo di maltrattare ed unendosi agli altri precedentemente compiuti, realizza l'offesa al bene giuridico protetto. La consumazione, dopo questo momento, potrà certamente protrarsi nel tempo, fin tanto che il soggetto attivo consapevolmente continui ad alimentare la reiterazione dei comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica della persona

offesa. Tuttavia, è altrettanto indiscutibile che non potrà mai andare oltre tale frangente, pena l'attribuzione all'imputato di un fatto non (più) suo, dal punto di vista sia oggettivo-materiale, che soggettivo-psicologico.

Invece, la sentenza impugnata avrebbe individuato il *tempus commissi delicti* nel momento dell'uscita dalla Comunità da parte di ciascuna delle persone offese e ciò ha comportato che è stato assunto quale punto di riferimento un evento del tutto esterno al fatto tipico, sottratto alla sfera di controllo dell'agente (ed, anzi, rimesso all'esclusiva volontà della vittima) e completamente sganciato dall'accertamento di qualsiasi comportamento maltrattante.

Ne consegue che la scelta dei Giudici del merito di prescindere completamente, nell'individuazione del momento consumativo dei reati contestati, dall'accertamento dell'ultimo atto maltrattante, si pone, ad avviso dei ricorrenti, in contrasto con la Carta Costituzionale, con i principi generali di un diritto penale del fatto, cosicché la Corte di appello, facendo proprio l'apodittico automatismo per cui la consumazione del reato coincide con l'uscita dal Forteto della vittima, avrebbe dimostrato di confondere la struttura (e, conseguentemente, la disciplina) del reato abituale con quella del reato permanente.

Ne consegue che il reato di maltrattamenti, in quanto reato necessariamente abituale, si perfeziona non con la cessazione dello stato di prostrazione della vittima (che è mero effetto della condotta, e come tale ben può essere permanente nel tempo, essendo ciò tuttavia ininfluenza ai fini del *tempus commissi delicti*), ma con il compimento dell'ultimo atto che contribuisce concretamente al mantenimento - fino a quella data - delle condizioni di vessazione della vittima, imponendosi perciò un arretramento del *tempus commissi delicti* del concorso in maltrattamenti (se non riguardo all'ultimo atto maltrattante posto in essere dai ricorrenti, quanto meno) all'ultimo atto maltrattante posto in essere da uno qualsiasi dei concorrenti.

Ogni altra opzione che non tenga conto dell'effettivo e storicamente determinato comportamento maltrattante posto in essere da uno degli imputati o da uno dei compartecipi nel delitto, infatti, finirebbe per risolversi in una forma di responsabilità oggettiva.

23.5. Ciò posto, va detto che la Corte di appello, allineandosi ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha condiviso il ragionamento del Tribunale ritenendo che, ai fini della rilevanza penale, i maltrattamenti non si compendiano esclusivamente in aggressioni fisiche o offese, ma si esplicano anche in condotte umilianti, sminuenti, castranti, tese a comprimere la psiche della vittima, assoggettandola ad ogni sorta di prepotenze ed angherie, oltre che a mortificazioni dello spirito e del corpo.

Vca

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Sez. 5, n. 41142 del 22/10/2010, C., Rv. 248904; Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, dep. 2010, Z., Rv. 246028).

In tale quadro, la Corte territoriale ha ritenuto come fossero certamente sussumibili nel novero delle condotte maltrattanti le punizioni che ai minori venivano inflitte; l'isolamento e la derisione cui essi erano sottoposti, se non seguivano le indicazioni del Fiesoli, chiamato "*il profeta*", se non confessavano debolezze mai commesse ed abusi mai ricevuti; le rigide regole di separazione dalla famiglia di origine, denigrata e calunniata; la separazione interna dei fratelli affidati a diverse "*coppie funzionali*" ed infine l'ulteriore separazione interna tra soggetti maschili e femminili, con più o meno larvata imposizione di rapporti omosessuali, comunque preferiti a quelli eterosessuali.

Nella lista delle condotte maltrattanti, erano poi da includere i cosiddetti "*chiarimenti*" come forma invasiva di pressione psicologica e di controllo dell'intimità degli ospiti, costretti a confessare molestie pesanti subite in famiglia ovvero atteggiamenti sessualizzanti nemmeno mai fantasticati.

Secondo la Corte del merito, proprio queste modalità subdole di influenza negativa sulla psiche avevano condizionato lo sviluppo dei giovani ospiti del Forteto ed in particolare le persone offese che avevano trascorso una buona parte della loro adolescenza e gioventù nella comunità.

In siffatto contesto ambientale devono, dunque, essere inquadrare le condotte poste in essere dai ricorrenti sia in concorso tra loro e sia, secondo i casi, anche al di fuori dell'ipotesi concorsuale. Ed è in questo contesto che tali fatti maltrattanti, così come accertati nelle sentenze di merito, assumono i caratteri di un'abitudine condivisa, volta a ledere l'integrità del patrimonio soprattutto morale delle vittime mediante comportamenti cementati dall'unicità dell'intenzione criminosa che, nella ripetizione, anche concorsuale, di tali condotte, ha realizzato una complessiva attività di vessazione idonea a determinare sofferenze fisiche e morali ai soggetti passivi.

All'obiezione difensiva secondo la quale negli anni settanta la famiglia tradizionale veniva osteggiata e criticata e che in tale cornice si erano mossi i fondatori della comunità, la Corte d'appello ha congruamente risposto nel senso



che "nessuna innovazione, nessun apporto di teorie, per quanto stravaganti e rivoluzionarie, possono dirsi congrui ed ammissibili se passano da una analisi così morbosa e sessualizzata del vissuto, da parte di soggetti peraltro incompetenti, non dotati di strumenti scientifici di approccio ma per contro forti di un'attività manipolatoria rozza e violenta ed esercitata attraverso il controllo della sessualità altrui, in taluni casi anche attraverso l'approccio omosessuale fisicamente imposto. Il tutto a fronte di vittime per lo più minorenni, incapaci di una analisi critica e pronte ad assorbire qualsiasi messaggio anche il più nocivo in quanto provenienti a loro volta da realtà familiari e personali infelici, misere, devianti e talvolta decisamente tragiche".

Nel pervenire alla conclusione di ritenere integrato il reato di maltrattamenti sulla base delle condotte riportate nei capi di imputazione, la Corte distrettuale ha chiarito come non fosse necessario approfondire ulteriormente se effettivamente i genitori naturali dei fratelli Bimonte, dei fratelli Fiorenza, dei fratelli Daidone, siano stati maltrattanti o abusanti, ovvero se la costruzione accusatoria a loro carico sia partita dal Forteto, costituendo dato certo che "quei minori vivevano in situazioni marginali di disadattamento ed abbandono o trascuratezza genitoriale, ed in qualche caso alla miseria economica si aggiungeva quella morale, ma il risultato è stato che qualsiasi comportamento deviante dei familiari è stato forzato ed ingigantito dal Fiesoli, interpretato come abuso sessuale a tutti gli effetti, vuoi da parte di un nonno (come per Fiesoli Donatella) vuoi da parte di una madre compiacente che si prostituiva (come per la Corso) ovvero da parte di genitori favoreggiatori della prostituzione dei figli minori (come per Aversa e Daidone, la madre, o per Fiorenza e Bimonte, il padre) ovvero da parte di un anziano zio (come per Vannucchi Grazia)".

Da ciò la logica conclusione secondo la quale - a prescindere dalla verità sostanziale del retroterra familiare di quei minori che venivano indistintamente affidati alla comunità, alla cooperativa, al Fiesoli o a singole coppie affidatarie ("funzionali" e non conviventi né tra loro sposate) - costituiva dato ampiamente comprovato quello di aver perseguito lo scopo di procurare l'allontanamento rigido e drastico dei minori dalle famiglie di origine, inculcando la denigrazione sistematica delle figure genitoriali naturali, considerate controproducenti a tutti gli effetti e negative per i figli, tanto da impedire qualsiasi contatto con loro.

Sotto tale aspetto, la Corte territoriale ha affermato che <<le teorie del Forteto, meglio del Goffredi, condivise ed adottate dal Fiesoli, puntavano a separare il singolo individuo dalla famiglia di origine per favorire un nuovo tipo di rapporto, non di coppia etero ma tra uguali per sesso e per scelta di vita. Evidentemente per giungere a questo obiettivo bisognava demolire il passato, renderlo aberrante e insidioso fino a rinnegarlo, e questa opera, a prescindere dal peso specifico dei genitori naturali, dalle loro colpe accertate giudizialmente o

meno, dal degrado da cui i bambini/ragazzi provenivano, sicuramente rappresenta per un minore una ulteriore violenza dura da sopportare, un lavaggio sistematico del cervello ed una scossa all'io profondo che anziché rimuovere con adeguato sostegno psicologico le ferite dell'infanzia (nel Forteto gli psicologi latitavano e gli stessi Fiesoli e Goffredi non avevano alcun titolo di studio ad hoc, facendo tutt'altri mestieri), le ingigantiva. In tal modo si esasperava la reazione dei minori indotti a chiudere definitivamente con la famiglia dalla quale provenivano, tagliando i ponti e così "uccidendo la madre", come aveva fatto Aversa nel suo libro, tanto da costringerla a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per vedere garantito il suo diritto di genitore a riprendere i contatti con i suoi due figli. Prova ne sia che proprio la reazione di un genitore di per sé non così "colpevole" per abusi o maltrattamenti, allontanato dal figlio Alessandro Palozzo, che da Bologna si era avvicinato alla comunità del Forteto, abbia innescato la prima querela contro Fiesoli, indicato come responsabile della brusca ed incomprensibile rottura dei rapporti del ragazzo con la famiglia, dal momento che aveva conosciuto il profeta.

Anche i cosiddetti chiarimenti rappresentano una forma maltrattante di aggressione della sfera intima ed emozionale del minore, costretto per ore a rimanere seduto, per poi ammettere in pubblico non di essere andato male a scuola o di aver fatto qualche marachella in comunità, come vorrebbe la difesa, ma di aver fatto fantasie sessuali sui suoi genitori, ovvero di essersi masturbato, ovvero di avere pensieri libidinosi nei confronti di altro ospite, possibilmente dello stesso sesso, insomma una serie di confessioni torbide e morbose che non nascevano né potevano nascere da esigenze profonde del minore ma venivano veicolate dagli adulti manipolatori, Fiesoli per primo>>.

In considerazione di ciò, la Corte fiorentina ha ritenuto pienamente configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di tutte le parti offese, sia quelle che poi effettivamente erano diventate omosessuali e sia quelle che, rifiutando le imposizioni continue e laceranti del leader, avevano lungamente continuato, e con fatica, a vivere in comunità (non avendo altra scelta o opportunità lavorativa e di alloggio), con l'ostracismo dei "fedelissimi" che le indicavano come appestate, isolandole.

Cosicché la Corte d'appello ha aggiunto che, in proposito, le obiezioni difensive sulle libere scelte di ciascuno, mai ostacolate dal capo e dai singoli affidatari, trovava il naturale limite proprio in tale reazione di "muro" e di derisione da parte degli altri membri della comunità, che come tale non poteva non assumere i connotati di ulteriore condotta vessatoria.

Infine per le sole donne, ancora un motivo di umiliazione si aggiungeva agli altri e riguardava la continua svalutazione della figura femminile, offesa volgarmente ed additata come *minus habens* dal Fiesoli (che le definiva "tutte

maiale"), ravvisandosi anche in ciò comportamenti maltrattanti, interni ad una convivenza non certo familiare ma comunitaria e durata decenni per molti degli ospiti, impossibilitati a crearsi un'alternativa decente al di fuori del Forteto.

In proposito la Corte del merito ha sottolineato come in realtà l'immagine proiettata all'esterno di tale comunità fosse indubbiamente diversa e carica di opposte peculiarità positive, non fosse altro che per la possibilità data alle istituzioni locali di collocare in un ambiente collettivo e controllato da adulti una serie di minori che rappresentavano casi difficili da gestire in altra maniera.

In tal modo la comunità si era accresciuta, ma non solo per il carisma del Fiesoli ma, come è stato desunto dall'analisi dei molteplici documenti provenienti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, per la incombente e sempre presente necessità di risolvere velocemente casi di affidamento spinosi, in relazione a più fratelli, in tal modo non dispersi in famiglie diverse, ma convergenti in un unico sito ospitante e per tutti accogliente, senza molte formalità.

Rispondendo all'obiezione difensiva secondo cui alcuni dei capisaldi maltrattanti fossero venuti meno in corso di istruttoria dibattimentale in quanto smentiti da diversi testimoni, come l'impossibilità di uscire dalla comunità o di viaggiare, o l'impedimento allo studio ed all'attività sportiva, o la mancanza di privacy per le telefonate ricevute dai parenti, la Corte distrettuale ha precisato che tale diverso corso dell'impostazione della vita pratica comunitaria all'interno del Forteto, solo apparentemente meno rigida, ma sempre manipolatoria delle coscienze, si ricollegava agli anni dal 2000 in poi, quando nei più giovani ospiti si era creata una certa insofferenza e ribellione verso le regole che sempre più cozzavano col mondo esterno in incalzante evoluzione, cosicché, come si evince dal testo della sentenza impugnata, *<<anche l'avversione alla famiglia tradizionale degli anni '70, che aveva favorito il radicarsi delle teorie del Fiesoli, non poteva assurgere, come vorrebbe la difesa, a giustificazione per quanto si era idealizzato e consolidato fino agli anni 2000: da quella demolizione si era infatti partiti per la costruzione plagiante di un modello a sua volta castrante in danno della naturalità di certi rapporti affettivi e sessuali e mortificante delle singole personalità, già provenienti da situazioni di infelicità e oppressione>>*.

23.6. Sulla base di tali considerazioni, osserva la Corte come la sentenza impugnata, al netto dello scrutinio che sarà riservato con riferimento alle singole vicende maltrattanti cristallizzate nelle imputazioni, si sia fatta ampiamente carico, nonostante la opposta ma infondata opinione dei ricorrenti, di rispondere a tutti i rilievi difensivi formulati con gli atti di appello, quanto alla natura maltrattante delle condotte, alla loro persistente frequenza, alle finalità per le quali quelle condotte erano state imposte, alle ragioni per le quali una loro apparente attenuazione fosse del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, alla loro riconducibilità ai singoli imputati.

Va piuttosto sin d'ora chiarito come, dalle argomentazioni spese a questo riguardo dalla sentenza impugnata, risultino anche assorbite tutte le altre marginali questioni, in quanto non direttamente incidenti sul *thema probandum*, la cui soluzione ha comunque trovato adeguata risposta proprio nella ricostruzione probatoria del regime di vita realizzato all'interno della comunità e che, quantunque attenuato in conseguenza della sentenza della Corte Edu, è stato comunque riproposto, dal 2000 in poi, con modalità tali da risultare chiaramente vessatorio e, per le vittime, produttivo di sofferenze psichiche.

23.7. Maria Francesca Tardani, con il decimo motivo di ricorso, si è doluta del fatto che la Corte territoriale non avrebbe risposto ai rilievi mossi dalla difesa nel motivo 3.6 dell'appello circa l'insussistenza del dolo di reato ovvero, in ipotesi, circa la sussistenza di una scarsa intensità del dolo, osservando che, al cospetto di un quadro composito e complesso, la Corte distrettuale non avrebbe preso posizione su tale decisivo tema di prova, eludendolo ed incorrendo, sulla base di una apodittica affermazione sull'intensità del dolo, nel vizio di motivazione denunciato, costituito dalla mancanza di motivazione su tale decisivo punto.

La doglianza non alcun giuridico fondamento.

23.7.1. L'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti è costituito dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di sottoporre reiteratamente il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e/o morali cosicché, per la sussistenza del reato, non è richiesto il dolo specifico né si esige che l'agente persegua particolari finalità, essendo sufficiente che la condotta maltrattante sia realizzata con la consapevolezza e la volontà di compiere una serie di fatti vessatori che, manifestandosi ripetutamente nel tempo, devono essere ispirati e legati tra loro da una medesima intenzione, perché, avuto riguardo alla struttura del reato, il dolo deve comprendere tutta la pluralità dei fatti maltrattanti in modo da costituire l'elemento unificatore dei medesimi, cementificando i frammenti di azione o di omissione in un'unica condotta punibile.

A questo principio di diritto si sono pienamente attenuti sia il Tribunale (il quale ha anche citato, a questo proposito, giurisprudenza di legittimità: ad es. Sez., 6 n. 15146 del 02/04/2014, D'A., Rv. 259677) che la Corte d'appello in numerose parti della motivazione dei rispettivi provvedimenti, con la conseguenza che la censura di mancanza di motivazione deve ritenersi del tutto priva di fondamento.

23.7.2. E' il caso allora di precisare – siccome l'impostazione critica, secondo cui i giudici del merito non avrebbero dato risposta a precise obiezioni appositamente formulate, proviene da numerosi ricorrenti anche se a proposito di questioni, di volta in volta, diverse tra loro – che il vizio di mancanza di motivazione ricorre quando dal provvedimento impugnato non possa desumersi il processo logico seguito dal giudice di merito, né gli elementi che lo abbiano

determinato a privilegiare una soluzione, anziché altra, opposta o comunque diversa, sempreché il giudizio investa punti essenziali ai fini del decidere, ossia verta su questioni risolutive ai fini dell'accertamento sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che il difetto di motivazione sussiste, in concreto, quando non sia possibile ricostruire il processo logico - giuridico che ha determinato il giudice ad adottare la decisione impugnata o quando tale decisione non sia logicamente sorretta dalle considerazioni esposte nel provvedimento.

Restando, poi, nel perimetro della censura formulata, la Corte d'appello ha dato conto del dolo di maltrattamento da parte degli imputati condannati, ivi compresa la ricorrente, con dovizia di particolari e in plurime parti della sentenza impugnata (v., a titolo esemplificativo, la sintesi contenuta sub paragrafo 16 del considerato in diritto) dove, al netto dei rinvii alla motivazione della sentenza di primo grado, ha esaminato le singole imputazioni e gli addebiti oggettivi e soggettivi a carico di ciascun imputato.

23.8. Resta da risolvere soltanto una ulteriore e connessa questione preliminare che è stata sollevata con i ricorsi, in quanto dalla sua soluzione dipendono le conseguenze giuridiche che la Corte ha tratto in punto di *tempus commissi delicti* e di prescrizione.

Quasi tutti i ricorrenti hanno sostenuto, con fondamento, che il reato di maltrattamenti si consuma (e, quindi, la prescrizione inizia a decorrere) con il compimento da parte del soggetto attivo dell'ultimo "fatto maltrattante" e, rispetto alle date di consumazione contestate con le rispettive imputazioni, hanno rimarcato un'anomalia costituita dalla circostanza che, in alcuni casi, vi fosse una *vacatio temporis*, tra i fatti cd. maltrattanti, talmente estesa da far ritenere, a tutto concedere, consumato in epoca remota il reato di maltrattamenti e da far ritenere non innescata una nuova serie di fatti tale da integrarne un altro, non potendosi attribuire, con tutta evidenza, alla libera scelta delle persone offese di rimanere o di allontanarsi dalla comunità la cessazione o meno della consumazione del reato.

A queste obiezioni, la Corte di appello ha prevalentemente risposto in maniera corretta evidenziando come i "fatti maltrattanti" contestati agli imputati (sebbene erroneamente sussunti dalla Corte del merito nella categoria del reato permanente) fossero non soltanto quelli dove erano indicati, nei loro confronti, specifici atti platealmente distanti dalla data di consumazione indicata dall'accusa ma anche quelli contenuti nella prima parte dell'imputazione e attribuiti in concorso con il Fiesoli, con la conseguenza che - ai fini del "periodo di consumazione" il quale, nei reati abituali, coincide con la persistente frequenza dei fatti stessi - dovessero essere considerati anche quei frammenti (episodi) che, organici al regime di vita interno alla comunità, si risolvevano in fatti

Von

commissivi e/o omissivi vessatori e comunque generatori di uno stato di sofferenza inflitto alla vittima (recisione dei legami con la famiglia di origine nella perseguita strategia di creare il vuoto verso l'esterno; separazione, immediata e non derogabile, tra germani; ricorso "scientifico" al meccanismo dei "chiarimenti"; ricorso alle punizioni; separazione di genere, con svalutazione della figura femminile e con chiaro invito al confronto, anche affettivo e sessuale, con persone dello stesso sesso, con l'impossibilità di creare una relazione di stabile convivenza familiare all'interno della comunità).

Queste situazioni di fatto, pacificamente incidenti sulla integrazione dell'elemento materiale del reato, persistevano nei confronti di tutte le vittime che, in quanto interne alla comunità, le subivano.

Perciò, la questione della permanenza delle vittime nella comunità e della loro persistente collocazione in essa per libera scelta è mal posta: non erano le persone offese che, restando o allontanandosi dalla comunità, si arrogavano la facoltà di radicare, in un certo contesto temporale piuttosto che in un altro, il momento consumativo del reato ma erano comunque gli imputati che, consapevolmente mantenendo, senza rimuoverlo, ed imponendo quel regime di vita, compivano fatti produttivi di persistente sofferenza per le vittime, le quali non dovevano essere sottoposte a tale, insopportabile, regime di vita, lesivo dei diritti fondamentali della persona e della dignità di ognuno, con la conseguenza che è del tutto assertiva anche la collegata doglianza secondo la quale la prova della insussistenza di condotte maltrattanti sarebbe stata data proprio dalla permanenza delle vittime nella comunità.

In tale quadro, va allora chiarito che, anche la consumazione di reiterati atti lesivi di diritti fondamentali della persona inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente insopportabile, integra il delitto di maltrattamenti.

E' solo il caso di ricordare che, da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione. È sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali (Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997, Miriani, Rv. 208444).

23.9. Piuttosto, occorre a questo punto coniugare i precedenti approdi con l'ambito di operatività temporale delle contestazioni.

Nel reato abituale, allo stesso modo che nel reato permanente, occorre distinguere il caso in cui il capo di imputazione, omettendo di specificare la data di cessazione della abitudine, si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del

fatto o quella della denuncia; il caso in cui il capo di imputazione si limiti ad indicare soltanto la data dell'accertamento; il caso in cui il capo di imputazione indichi, con espressioni quali "fino al", "sino al" o equivalenti, la data precisa di cessazione della condotta illecita.

Nel primo caso, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento deve tener conto, pertanto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199169).

Nel secondo caso (ipotesi in cui il capo di imputazione indichi esclusivamente la data di accertamento, senza alcun riferimento a quella di cessazione della permanenza o dell'abitudine), il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto; in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza (o dell'abitudine), di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, cit., Rv. 199170).

Nel terzo caso (in cui il capo di imputazione indichi la data precisa di cessazione della condotta illecita ossia nella contestazione cd. "chiusa"), non è consentito di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell'imputazione o di contestazioni suppletive (Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015, Mele, Rv. 265512; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia, Rv. 239319).

Quindi, nel caso di contestazione di un reato permanente (o abituale) nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex articolo 516 codice di procedura penale; qualora invece il reato permanente (o abituale) sia stato

contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il pubblico ministero limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085).

Siccome nelle vicende oggetto dei ricorsi le contestazioni circa la consumazione dei reati di maltrattamento sono tutte chiuse e, nel capo v), sono indicate talune date di consumazione antecedenti a quelle specificate nei separati capi di imputazione per il Fiesoli, deve ritenersi specificato nell'imputazione il momento terminale della consumazione, cosicché questa deve ritenersi interrotta a quell'epoca e non si può protrarre oltre, in mancanza di un'ulteriore e specifica contestazione da parte del pubblico ministero, con la conseguenza che, ove il momento di interruzione della permanenza (o dell'abitualità) venga indicato, come nella specie, in imputazione con formule chiuse ma parzialmente indeterminate, quali "fino al mese di ..." e similari, per il principio del *favor rei* la consumazione deve essere individuata nel primo giorno del mese relativo all'anno di riferimento.

Ne consegue che, ai fini della prescrizione del reato, non è corretta la decisione della Corte di appello che ha ritenuto consumati i reati di cui al capo v) nelle date, quando successive, di consumazione dei corrispondenti reati attribuiti a Rodolfo Luigi Fiesoli e, in tal caso, ritenendo impropriamente *tamquam non esset* la data di cessazione dell'abitualità specificamente indicata dall'accusa per ognuno degli imputati nel capo v) dell'imputazione relativamente alle singole persone offese.

23.10. Sulla base delle precedenti considerazioni, fatto salvo quanto sarà esposto in relazione alle singole vicende processuali, devono ritenersi infondati il settantacinquesimo motivo del ricorso Fiesoli, il venticinquesimo motivo del ricorso Consorti, il ventesimo motivo del ricorso Goffredi, il sesto e il decimo motivo del ricorso Serpi, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso Mauro Vannucchi, il quinto e l'ottavo motivo del ricorso Tempestini, il settimo ed il nono motivo, *in parte qua*, del ricorso M.F. Tardani, il quinto motivo del ricorso Sassi, il secondo motivo del ricorso Bocchino, il quarto motivo del ricorso Giorgi, il nono, il decimo ed il dodicesimo motivo del ricorso D. Tardani.

24. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 24 - 25 e 26 in precedenza riportati) nonché Luigi Goffredi e Mariella Consorti (con i rispettivi ed omologhi motivi 14 e 15 in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa (rispettivamente capi c) e capo v/a) della rubrica).



Le doglianze non sono fondate, quantunque i reati attribuiti alla Consorti e al Goffredi devono essere dichiarati prescritti per le ragioni di seguito enunciate.

24.1. La Corte di appello ha affermato che la responsabilità dei ricorrenti fonda, in primo luogo, su quanto riferito dalla persona offesa, che facendo parte della generazione più giovane del Forteto aveva usufruito di un clima meno oppressivo dal 2000 (peraltro ricollegato alla sentenza CEDU che riguardava sua madre Scozzari), tuttavia costantemente risentendo della figura del Fiesoli quale capo indiscusso della comunità, che impartiva le regole poi applicate dalle singole coppie affidatarie, nel caso di specie Gino Calamai e Mariella Consorti.

In particolare, l'Aversa aveva certamente usufruito di un trattamento più morbido, essendo stato uno degli sponsor della comunità, tanto da scrivere col Fiesoli il libro che doveva sancire l'allontanamento psicologico dalla madre; tuttavia da quando aveva iniziato a rivendicare una certa autonomia decidendo di arruolarsi in polizia e quindi di allontanarsi dalla comunità, era stato fatto oggetto di ostracismo proprio perché aveva deviato dalle aspettative del Fiesoli.

Il trattamento privilegiato, che aveva goduto, era quindi collegato all'accettazione incondizionata alle regole che egli propagandava nei convegni e nelle occasioni pubbliche.

Reclamata la propria indipendenza e comunicata la decisione di arruolarsi in polizia, aveva invece subito la reazione del Fiesoli ed erano scattati i meccanismi di denigrazione, isolamento e mortificazione.

L'Aversa si era reso conto che le accuse rivolte alla madre (che avrebbe preso soldi dai pedofili) gli erano state indotte mentre era ancora adolescente proprio dal Fiesoli, che si preoccupava di dettargli lettere da inviare al giudice minorile per manifestare la sua contrarietà ad incontrarla.

La Corte distrettuale ha poi replicato all'obiezione difensiva secondo la quale le prove di un comportamento più tollerante da parte dell'imputato, nei confronti della persona offesa e degli altri ospiti di seconda o terza generazione, escludevano che poteva esservi stata una prosecuzione nei supposti maltrattamenti ed ha affermato come fosse fuori discussione l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'Aversa non potendosi attribuire, da un lato, natura di complotto alle sue legali iniziative, maturate quando s'accorse delle pressioni psicologiche che aveva subito all'interno della comunità, iniziative dirette a coordinare il gruppo delle persone offese a far valere i corrispondenti diritti al risarcimento del danno e dovendosi considerare, dall'altro, come decisive conferme alle sue dichiarazioni erano state desunte dalle testimonianze di Irene Bartolini e di Bianca Nannini.

Altro importante elemento di riscontro è stato desunto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, dall'episodio dell'aggressione al suo affidatario Calamai, che lo aveva difeso e che venne visto dall'Aversa e dalla Nannini

sanguinante, quando essi si precipitarono in comunità, da lui informati dell'accaduto, mentre ai Carabinieri intervenuti i responsabili tentarono di sminuire l'aggressione avvenuta su iniziativa di Luigi Serpi ed altri.

Conclusivamente, la Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto fondata l'accusa non solo sulla base delle dichiarazioni della vittima ma anche delle ragazze che l'Aversa aveva frequentato le quali, come testimoni, hanno avallato la prospettazione accusatoria, senza avere alcun particolare fine di lucro ma toccando con mano attraverso il clima che al Forteto si respirava, le pesanti ingerenze nella vita privata del ragazzo da parte del Fiesoli *in primis*, che anche su di loro si riflettevano.

Quanto alla posizione dei coimputati, i Giudici del merito hanno concordemente valutato il coinvolgimento di Mariella Consorti che aveva tenuto condotte fortemente maltrattanti nella prima fase di inserimento dell'Aversa in comunità, lo aveva condizionato e punito ripetutamente, lo aveva mortificato negli anni dello sviluppo, costringendolo alle false accuse alla madre, avversandolo nella sua decisione di entrare in polizia ed accusandolo di tradire l'ideale della comunità. VCh

Come emerge dal testo della sentenza di primo grado, la Consorti, portata a conoscenza dall'Aversa dell'approccio sessuale subito da parte del Fiesoli, si era ben guardata dal prendere le difese del ragazzo, schierandosi apertamente dalla parte del "capo" ("*...Mariella Goffredi che mi prese da una parte e mi disse <<te hai sbagliato, quelle cose da Rodolfo te le dovevi far fare perché lui lo faceva per il tuo bene, così ti liberava dalla materialità>>*" ).

Da parte sua Luigi Goffredi aveva avuto un ruolo centrale nella "battaglia" ingaggiata dal Forteto contro la madre dell'Aversa, dettando le lettere che il minore scriveva al giudice, affiancando il Fiesoli nell'opera di demolizione della figura materna.

24.2. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte di appello ha utilizzato tutte le informazioni processuali disponibili per deliberare sui capi d'accusa, ritenendo correttamente assorbite quelle del tutto ininfluenti per giustificare un opposto convincimento; ha adeguatamente motivato circa il fatto che dopo il 2000 vi era un clima meno oppressivo all'interno della comunità e che la persona offesa era stata ammessa ad un regime privilegiato, successivamente capovolto allorquando aveva manifestato segni di autonomia; ha indicato i fatti maltrattanti reputandoli autosufficienti per l'affermazione di responsabilità; non è assolutamente sostenibile – posto che taluni dati sono stati rappresentati in maniera da offrire solo una spiegazione alternativa dei fatti, peraltro non consentita – che le prove contrarie, laddove si assumono non valutate o valutate in senso diverso da quello pronosticato dalle difese, contengano attributi di decisività diretti a

destrutturare le prove a carico (i giudici del merito hanno ampiamente spiegato le ragioni per le quali le precedenti posizioni pubbliche dell'Aversa, le sue interviste, il DVD, di cui si è reclamata l'acquisizione non costituissero elementi a discarico); né rileva che il reato di maltrattamenti non sia stato contestato anche al Calamai, affidatario della persona offesa, essendo peraltro risultato che costui era stato aggredito per aver successivamente preso posizione a favore dell'Aversa; la doglianza sul travisamento della prova, in presenza di una logica ed adeguata motivazione, fonda su circostanze fattuali e censure di merito il cui esame è precluso nel giudizio di legittimità.

24.3. Ne consegue l'infondatezza dei ricorsi *in parte qua*, derivando da ciò il rigetto per la posizione Fiesoli e l'annullamento senza rinvio per le posizioni Consorti e Goffredi per essere nei loro confronti maturata la causa estintiva della prescrizione del reato, antecedentemente alla data della pronuncia della sentenza di primo grado per la sola Consorti con conseguente revoca delle statuizioni civili adottate sul punto, che invece vanno confermate per il Goffredi in ordine al quale la causa estintiva è maturata dopo la sentenza di appello.

Rinviando a quanto in seguito sarà esposto con riferimento alle questioni riguardanti le prescrizioni dei reati ed i relativi calcoli, è sufficiente qui considerare che la natura chiusa della contestazione di cui al capo v/a radica la cessazione dell'abitudine e, quindi, la consumazione per il Fiesoli alla data del 1 settembre 2009 e per Consorti - Goffredi alla data del 1 settembre 2007.

Quest'ultima considerazione consente di ritenere assorbita la doglianza che i ricorrenti Consorti (con il tredicesimo motivo) ed il Goffredi (con il quattordicesimo motivo) hanno sollevato eccependo il difetto di correlazione tra accusa e sentenza sul presupposto, sostenuto dalla Corte di appello ed effettivamente errato, secondo il quale la consumazione del reato dovesse radicarsi, come per il Fiesoli, alla data del settembre 2009.

25. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 27 - 28 - 29 - 30 e 31 in precedenza riportati) nonché Luigi Serpi e Maria Francesca Tardani (con i rispettivi motivi 8 - 9 e 10 nonché con il settimo complesso motivo sviluppato sotto plurimi profili, motivi tutti in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Marco Mameli (rispettivamente capi e) e capo v/h) della rubrica).

Le doglianze non sono fondate.

25.1. La Corte di appello ha affermato che la responsabilità dei ricorrenti fonda su quanto riferito dalla persona offesa, la cui narrazione ha ricalcato quella degli altri ospiti più stanziali, dal 2001 al 2011, con l'aggiunta di un rapporto particolarmente stretto e di tipo omosessuale col Fiesoli, ed il suo racconto, come rimarcato anche dal Tribunale, non poteva dirsi smentito sul rilievo che,

proprio a causa della relazione privilegiata col Fiesoli, egli era stato sollevato da certi incombenti, salvo poi ad essere isolato e denigrato quando aveva assunto una posizione critica verso costui e la comunità (tema di prova, quest'ultimo, riscontrato, come risulta dal testo della sentenza impugnata, anche dalla deposizione Bocchino).

La Corte del merito ha sottolineato come il percorso tracciato dalla vittima fosse comune a tutte le persone offese, psicologicamente assoggettate al carisma del Fiesoli, in considerazione della sua indiscussa autorità di capo spirituale, ma anche di affidatario ufficiale o officioso dei minori e dei soggetti deboli, anche maggiorenni, ospiti della comunità da lui gestita, ed in un contesto nel quale era costantemente praticata una strategia diretta, con varie forme di esplicitazione ma con atteggiamento perdurante, a mortificare la persona per soggiogarla alle teorie del Forteto quanto a disprezzo della famiglia tradizionale, elogio della scelta omosessuale, separazione di genere, creando consenso intorno ad esse ed isolamento intorno a chi si fosse ribellato.

La Corte d'appello ha poi preso in considerazione l'obiezione, sulla quale hanno maggiormente insistito le difese, circa le divergenze evidenziate tra quanto riferito dalla vittima nell'intervista del 2007 agli studenti della mediateca fiorentina e quanto dichiarato in dibattimento, convalidando l'esistenza di tali discrasie, ma risolvendole, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, sul presupposto che, tra le divergenti versioni, dovesse necessariamente prevalere quella emersa dal contraddittorio dibattimentale, a fronte di una intervista pubblica che aveva tutti i limiti di un fenomeno mediatico (come quelle televisive dell'Aversa e della Corso di cui era stata chiesta dalle difese l'acquisizione a titolo di rinnovazione dell'istruttoria), falsato quindi dall'inevitabile richiamo dei riflettori, in un momento in cui il Forteto era ancora in auge come postazione educativa e di supporto alle istituzioni locali ed i suoi ospiti non avevano maturato quella coscienza critica che poi li avrebbe indotti ad allontanarsene, prendendo innanzitutto le distanze dal suo fondatore.

Anche la possibilità per la vittima di vivere insieme a Valentina Ceccherini, che ne ha riscontrato la deposizione sui punti centrali del narrato e dalla quale aveva avuto un figlio, era rimasta in realtà solo teorica, essendo emerso dal dibattimento, come si evince dal testo della sentenza impugnata, che costei dormiva col bambino.

In aggiunta, il Mameli, seguendo le indicazioni del Fiesoli il quale li voleva fisicamente separati, non aveva, per lungo tempo, confessato alla moglie il legame particolare di tipo sessuale che lo continuava a legare al Fiesoli e che è stato già esaminato con riferimento al reato di violenza sessuale.

Conclusivamente, la Corte territoriale ha ritenuto come, dalla prova dichiarativa, lineare e priva di accenti di risentimento, emergesse chiaramente

Van

tutta la serie di forzature psicologiche operate sulla vittima, sin da quando era bambino-adolescente, costretta ad inventarsi abusi in famiglia o desideri e fantasticherie sessuali precoci, pur di assecondare i suoi affidatari ed il Fiesoli durante i cosiddetti chiarimenti, solo al fine di guadagnarsi la loro approvazione, piuttosto che le loro umilianti rampogne, anche pubbliche, con la conseguenza di aver stimato, con fondamento, la sussumibilità di tali condotte nel reato di maltrattamenti, evidenziando infine come, fino all'uscita dal Forteto, l'atteggiamento degli affidatari era stato allineato con quello del leader.

25.2. Fermo quanto già sostenuto in via generale sul contenuto e la persistenza dei cd. "*fatti maltrattanti*" anche dopo l'anno 2000 ed anche con particolare riferimento al concorrente reato di violenza sessuale di cui al capo d) nella parte in cui le doglianze ivi sollevate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto dei motivi qui esaminati, ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, la Corte di appello ha utilizzato tutte le evidenze disponibili per deliberare sui capi d'accusa, ritenendo correttamente assorbite o superate (v. le mail del 2004 e il tatuaggio sul braccio) quelle del tutto ininfluenti per giustificare un opposto convincimento; ha adeguatamente motivato circa il fatto che dopo il 2000, pur essendo presente all'interno della comunità un clima meno oppressivo rispetto al periodo precedente, erano comunque operative tutte le tecniche predisposte per imporre agli ospiti della comunità determinati comportamenti produttivi di sofferenze psichiche per coloro che li subivano, situazione che nella presente vicenda deve ritenersi pienamente sussistente; non è assolutamente sostenibile – posto che taluni dati sono stati rappresentati in maniera da offrire solo una spiegazione alternativa dei fatti, peraltro non consentita – che le prove contrarie, laddove si assumono non valutate o valutate in senso diverso da quello pronosticato dalle difese, contengano attributi di decisività diretti a destrutturare le prove a carico; alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza può essere predicata avendo la Corte di appello specificamente considerato, per quanto riguarda la formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dei ricorrenti Serpi e Maria Francesca Tardani, al pari del Fiesoli, i cd. "*fatti maltrattanti*" compiuti sino al maggio 2010, epoca cristallizzata nell'imputazione (pag. 167 della sentenza impugnata); di conseguenza, essendo l'abitudine della condotta cessata al 1 maggio 2010, epoca della consumazione, alcuna prescrizione del reato è reclamabile; le doglianze sul travisamento della prova, in presenza di una logica ed adeguata motivazione, fonda su circostanze fattuali e censure di merito il cui esame è precluso nel giudizio di legittimità.

L'ulteriore obiezione, secondo la quale la motivazione sarebbe viziata per avere la Corte di appello illogicamente attribuito prevalenza alla dichiarazione processuale del Mameli e non alle provalazioni dallo stesso effettuate nel 2007

durante l'intervista agli studenti della mediateca fiorentina, è del tutto infondata e non consentita.

Occorre, infatti, considerare che il vizio denunciato sussiste solo nei casi in cui la motivazione sia manifestamente illogica, il che avviene ed è sostenibile soltanto ed esclusivamente quando dal testo della sentenza impugnata emergono illogicità o contraddizioni insuperabili e di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta, ossia in presenza di una frattura logica evidente, che sia cioè *ictu oculi* ravvisabile, tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.

Non può allora ritenersi manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale una dichiarazione dibattimentale o, comunque, processuale, soprattutto in quanto resa nel contraddittorio delle parti attraverso un procedimento dialettico di verifica/falsificazione del fatto rappresentato dal testimone, possa superare, surclassandola, una dichiarazione extraprocessuale, proveniente da un soggetto sottoposto a pressioni esercitate dal contesto ambientale di riferimento, come per altro chiaramente si evince da plurimi passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

26. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 e 38 in precedenza riportati) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Eris Fiorenza (capo g) della rubrica).

Le doglianze non sono fondate, fatta eccezione, per quanto di ragione, per il motivo 37.

26.1. La Corte di appello ha affermato che la responsabilità del Fiesoli fonda nel caso di specie sul rilievo che la persona offesa, come altri della stessa nuova generazione (Aversa, Bimonte, Daidone), pur essendo stata assoggettata ad un trattamento meno rigido e più attento ai bisogni delle generazioni tecnologizzate (wifi, cellulare, tablet, pc ecc.), ha parimenti subito il condizionamento e la manipolazione della coscienza adolescenziale, quando, giunto giovanissimo in comunità, con un fratello più piccolo, Gabriele, anch'esso ospite della stessa, accusò il padre di averli fatti prostituire entrambi.

A questo proposito, dal testo della sentenza impugnata, emerge come, in sede di incidente probatorio, il Fiorenza ammise di aver mentito sulle accuse al padre in quanto era quello che voleva sentirsi dire il Fiesoli come causa del suo essere taciturno, delle sue difficoltà di comunicazione, mentre in realtà il ragazzo aveva semplicemente vissuto una situazione disastrosa familiare, con un padre che aveva portato una prostituta a convivere in casa con la moglie, quando non era in galera.

Dunque la condizione di sudditanza in comunità per lui (come per altri giovani soggetti maschili) si era tradotta, secondo il logico convincimento della Corte distrettuale, in sottomissione anche alle voglie sessuali del Fiesoli, che di lui aveva abusato sin dal suo arrivo al Forteto, contemporaneamente inculcandogli un senso di autostima per la buona considerazione che aveva di lui, fintanto che lo aveva assecondato, per poi emarginarlo quando il ragazzo aveva preso le distanze ed aveva raccontato ai suoi affidatari quello che il Fiesoli gli faceva in camera sua. Il tutto accettato, fino a quel punto, in quanto costui, da lui definito "dio in terra" per il seguito che godeva nella comunità, non poteva essere contraddetto, e sempre nel timore di essere cacciato dalla comunità e di perdere il lavoro.

Particolarmente significativa appare la circostanza, anch'essa desumibile dal testo della sentenza impugnata e sulla quale i motivi di ricorso non sembrano prendere posizione, secondo la quale, sempre in sede di espletamento dell'incidente probatorio, fosse emerso come materialmente il Fiorenza avesse anche il fondato timore di essere picchiato, avendo assistito all'aggressione nella sala mensa di Gino Calamai, colpito ripetutamente da quattro persone perché difendeva il suo figlio adottivo Giuseppe Aversa, mentre il Fiesoli rincalzava con la frase "fate un bel lavoro", allontanandosi dalla scena.

26.2. Fermo quanto già sostenuto in via generale sul contenuto e la persistenza dei cd. "fatti maltrattanti" ed anche con particolare riferimento al concorrente reato di violenza sessuale di cui al capo f), ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, sia nella parte generale (spesso trascurata dalle censure) che in relazione alla vicenda specifica, circa il fatto che erano comunque operative tutte le tecniche predisposte per imporre agli ospiti della comunità determinati comportamenti produttivi di sofferenze psichiche per coloro che li subivano, situazione che nella presente vicenda deve ritenersi pienamente sussistente; non è assolutamente sostenibile - posto che taluni dati sono stati rappresentati in maniera da offrire solo una spiegazione alternativa dei fatti, peraltro non consentita - che le prove contrarie, laddove si assumono non valutate o valutate in senso diverso da quello pronosticato dalle difese, contengano attributi di decisività diretti a destrutturare le prove a carico; alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza può essere predicata avendo la Corte di appello specificamente considerato, per quanto riguarda la formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, i cd. "fatti maltrattanti" compiuti sino al 2009, epoca cristallizzata nell'imputazione (pag. 129 della sentenza impugnata) con la conseguenza che, nel caso di specie, l'abitualità della condotta deve ritenersi cessata alla data più favorevole per l'imputato del 1 gennaio 2009, epoca della consumazione, ed i

frammenti di condotta maltrattante succedutesi nel tempo con frequenza, mai essendo cessati o fatti cessare (i cd. "fatti maltrattanti"), si saldano con i precedenti in modo da formare una condotta unica; la doglianza sul travisamento della prova, in presenza di una logica ed adeguata motivazione, fonda su circostanze fattuali e censure di merito il cui esame è precluso nel giudizio di legittimità; è del tutto irrilevante, in tema di concorso di persone nel reato abituale, che il fatto sia stato ritenuto insussistente per alcuni concorrenti nel reato (nel caso di specie gli affidatari del Fiorenza) e sussistente per altri (il Fiesoli), posto che a quest'ultimo sono stati contestati e ritenuti "fatti maltrattanti" autonomi, rispetto ai quali quelli dei concorrenti sono stati stimati accessori e non viceversa.

Infine, la Corte distrettuale, nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata con i motivi di appello, ha affermato il principio secondo il quale il reato di maltrattamenti, essendo di natura permanente, non può essere frazionato in una serie di episodi, riconoscendo, secondo la tesi difensiva, la prescrizione di alcuni di essi in quanto risalenti nel tempo (come i cosiddetti "teatrini", rappresentazioni visive degli abusi riprodotte da adulti per stimolare il ricordo dei bambini), occorrendo piuttosto fare riferimento alle ultime percezioni di comportamenti maltrattanti ricevute dalle parti offese, che per il Fiorenza si attestano al 2009.

Corretto tale ultimo approdo e ribadita la natura abituale e non permanente del reato di maltrattamenti, è possibile, come anticipato, ritenere che, cessata la frequenza di una serie, segua ad essa, dopo un certo lasso temporale, un'altra serie reiterata di fatti omogenei, avvinti dal nesso di abitudine, idonea a configurare un nuovo reato unificabile, ricorrendone le condizioni, al precedente dal vincolo della continuazione, vincolo che tuttavia, nel caso sia maturata la prescrizione per il precedente reato già consumato, va evidentemente sciolto.

Allo stesso modo, all'interno della serie di fatti che compongono il reato abituale, è possibile ritenerne solo alcuni, senza che per questo venga meno la reiterazione della condotta e cessi il nesso di abitudine, ed escluderne altri.

La seconda opzione (la prima, che pure rileva, deve tuttavia essere esclusa sul rilievo della persistente frequenza di una serie di fatti maltrattanti che hanno mantenuto in vita la fase consumativa) può, tuttavia, avere ricadute in termini di determinazione della pena, come il ricorrente fondatamente lamenta con il motivo 37 del ricorso.

Non di meno, siccome, nella specie, la pena per il reato di cui al capo g) della rubrica è stata determinata in aumento sulla continuazione e siccome il punto della sentenza impugnata, in ordine a tali aumenti, come sarà più chiaro in seguito, è stato annullato, il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena *in parte qua*, dovrà valutare, fermo il principio che in seguito gli sarà commesso, se la

✓



eliminazione di taluni fatti maltrattanti, come i cd. "teatrini", potrà o meno, nel caso in esame e nei casi analoghi di cui al motivo di ricorso n. 42, essere considerato per un'attenuazione della misura della pena da applicare in continuazione per il reato di cui al capo g), spiegandone in caso negativo le ragioni.

27. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 39 - 40 - 41 e 42 in precedenza riportati) nonché Luigi Serpi e Daniela Tardani (con i rispettivi motivi 6 e 7 nonché 9 e 11, in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna (per il Fiesoli), mentre è stata dichiarata la prescrizione (per Serpi e Tardani) in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Jonathan Bimonte (rispettivamente capi j) e capo v/b) della rubrica).

Le doglianze non sono fondate.

27.1. La Corte di appello ha premesso come Jonathan Bimonte fosse stato, assieme ai tre fratelli, due più grandi di lui (Luna ed Emanuele) ed uno più piccolo (Christopher), ospitato per oltre un decennio al Forteto, a fronte della vicenda processuale che aveva visto il padre e la madre accusati di aver girato, il primo, e tollerato, la seconda, filmati pornografici con i figli per venderli a terzi, circostanze appurate con condanne al padre ed ad un terzo soggetto, a conferma della veridicità dell'assunto, come ribadito dalla sorella Luna.

La quale, al pari degli altri fratelli, diversi da Jonathan e in contrasto con quest'ultimo, non aveva denunciato maltrattamenti a suo danno.

Ciò ha indotto la difesa del Fiesoli a chiedere un confronto per conoscere la ragione della diversa esperienza trascorsa dai fratelli Bimonte presso il Forteto ossia la ragione per la quale le regole del Forteto avessero sortito effetti così diversi sui tre fratelli.

Il contrasto tra Luna e Jonathan, pur disposto ed espletato, non è stato risolto, con la conseguenza che il ricorrente Fiesoli denuncia, per questo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, assumendo che i Giudici del merito non avrebbero preso atto dell'esito del confronto e che la Corte di appello non avrebbe motivato come la prova d'accusa, pur in presenza di un insanabile e non risolto conflitto tra dichiarazioni, abbia superato la soglia del ragionevole dubbio (motivo 40).

Va immediatamente chiarito che, nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che, all'esito del confronto, il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova oggetto del contrasto dichiarativo ma gli impone di apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto

VCM

che dell'altra dichiarazione nonché di ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo sia alle dichiarazioni in contrasto e sia alle risultanze processuali nel loro complesso.

La Corte territoriale, valutando correttamente la prova in tale prospettiva, ha affermato come già l'induzione di ricordi, a prescindere dalla verità o falsità degli stessi, rappresenti di per sé una forzatura insopportabile per un bambino di sette anni, quale era Jonathan all'entrata in comunità ed all'uscita da un'esperienza familiare così traumatica; e costui aveva ben evidenziato la sofferenza patita per aver quotidianamente sentito parlar male della madre, offesa e denigrata da parte del Fiesoli, tanto da disfarsi dell'unico regalo che lei gli aveva portato, così come del padre, entrambi condannati per gli abusi con sentenza definitiva. E la consegna postuma dell'accorato ed affettuoso epistolario dei genitori, che il Fiesoli aveva accuratamente nascosto ai quattro figli mentre si trovavano in comunità, rappresentava, secondo il logico convincimento espresso dal giudice d'appello, *<<una ulteriore manifestazione di crudeltà mentale, una cinica scelta di privazione per i minori di qualsiasi aggancio o supporto familiare, facendo permanere nel giovane Bimonte quel profondo senso di colpa per non aver reincontrato il padre se non al suo funerale, timidamente riprendendo poi i - tardivi - contatti con la madre>>*, ravvisando in ciò *<<una esplicazione palpabile e lampante di quell'atteggiamento maltrattante, di schiacciamento ed oppressione psicologica, prima che fisica (come i cosiddetti chiarimenti cui anche il Bimonte è stato sottoposto, così come il martellamento sulla preferenza dei legami omosessuali rispetto a quelli etero) che fanno capo al profeta prima che alla coppia affidataria e che hanno accompagnato il giovane fino alla sua fuoriuscita dalla comunità nel febbraio 2008>>*. Vta

In tal modo, la Corte di appello, uniformandosi peraltro alla valutazione espressa negli altri analoghi casi, ha adeguatamente e logicamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare l'approdo cui era giunto il Tribunale, tenendo conto dell'esito del confronto e di tutte le altre evidenze disponibili, implicitamente rigettando le doglianze difensive sollevate per contestare l'esistenza di condotte maltrattanti (motivo 39).

Né rileva che le regole vigenti presso il Forteto avevano sortito esiti diversi sui fratelli Bimonte (motivo 41), in quanto il fatto da provare consisteva nello stabilire se Jonathan Bimonte fosse stato maltrattato o meno, questione positivamente risolta dai giudici del merito con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità.

27.2. Quanto ai ricorsi Serpi e Tardani, sono infondati i rilievi con i quali si assume la prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, tanto per le ragioni già in proposito evidenziate nella parte relativa all'esame del reato abituale e alle condotte maltrattanti.

Mentre in punto di responsabilità, ai fini delle statuizioni civili, la Corte di appello non ha mancato di rilevare come la Tardani si fosse adoperata con l'affidato Jonathan Bimonte per indurlo a riconoscere le condotte pedofile del padre anche in danno dei suoi fratellini, e come avesse adottato i comportamenti tipici del Fiesoli, sia con riguardo ai chiarimenti che ai metodi educativi violenti e pressanti, come raccontati dalla stessa parte offesa, questi ultimi praticati anche dal Serpi, le cui condotte violente sono state segnalate, come si evince dal testo della sentenza impugnata, non solo dal Bimonte ma da altri affidati (indicati nella motivazione della prima sentenza) che dal Serpi stesso, conosciuto come un "duro", erano stati ripetutamente malmenati.

28. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 43 - 44 - 45 e 46 in precedenza riportati) nonché Daniela Tardani (con i motivi 7, in parte, ed 8 in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Manuel Gronchi (rispettivamente capi I) e capo v/g) della rubrica).

Le doglianze non sono fondate.

28.1. La Corte di appello ha premesso come Manuel Gronchi, figlio di una coppia di tossicodipendenti, avesse ammesso di essere un soggetto indisciplinato, ribelle, insofferente alle rigide regole comunitarie, che a volte aveva anche rubato all'interno, fino ad essere costretto a dimettersi e lasciare infine il lavoro della cooperativa nel 2009 a causa dell'apprensione di un quantitativo di carne non pagata. Il teste aveva perciò reso un racconto non compiacente verso se stesso ma lucido e credibile rispetto al clima del Forteto ed alla figura del Fiesoli, che oltre ad insidiarlo sessualmente, lo aveva convinto, col supporto della Tardani, a rimuovere del tutto la figura dei suoi genitori (la madre, che poi era morta e che il Fiesoli dipingeva come una prostituta, ed il padre finito paralizzato a seguito di un tentativo di suicidio) e ad allontanare anche la nonna Eufemia che invece lo aveva visitato periodicamente in comunità, dove lui era rimasto dai 5 ai 25 anni di età, fino al 2010.

Dunque anche in questo caso, secondo il logico convincimento della Corte territoriale, le condotte maltrattanti del Fiesoli, comuni alle altre parti offese, oltre a quelle insidiose di "aiuto" per superare la "materialità" attraverso le sue manovre sessualmente lascive, hanno comportato per il Gronchi una situazione di perdurante insoddisfazione alla quale non ha potuto per anni reagire, non avendo altra via di uscita alla comunità, né familiari di supporto, atteso che anche il riavvicinamento ad una sorella abitante a Roma (figlia della stessa madre) che aveva avuto una sorte più rosea, diventando avvocato, non aveva dato un esito duraturo nel tempo.

Anche con riferimento alla presente vicenda processuale, i motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la *ratio decidendi* mirando ad un'inammissibile frantumazione della prova attraverso la messa a fuoco, di volta in volta, di un aspetto riguardante una singola condotta maltrattante rispetto alla quale è segnalata, in maniera talvolta assertiva, una controindicazione del tutto inidonea a demolire la prova, obliterando che lo stato di sfinimento psico-fisico cagionato alle vittime è derivato da una serie articolata di fatti maltrattanti che i Giudici del merito hanno puntualmente evidenziato, con accertamento di fatto che, adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie, la prova dei maltrattamenti è stata fondata anche sugli abusi sessuali subiti dalla vittima in maniera insidiosa.

28.2. Il ricorso della Tardani è, sul punto, del tutto infondato e aspecifico.

La Corte di appello ha chiarito come la ricorrente, che per anni aveva seguito la crescita del Gronchi, avesse ostacolato anche il rapporto del bambino con la nonna Eufemia, unica che lo andava a trovare al Forteto, ed avesse anche impedito, attraverso l'interessamento e l'assenso dei servizi sociali, il riavvicinamento del padre, nonostante il suo percorso di disintossicazione, favorendo invece, quando l'affidato era diventato maggiorenne, il suo rapporto intimo col Fiesoli a fini "terapeutici". Tuttavia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio essendo il reato di maltrattamenti in danno di Manuel Gronchi attribuito a Daniela Tardani estinto per intervenuta prescrizione, maturata tra la sentenza di appello e quella di legittimità, con conferma delle relative statuizioni civili già disposte e con conseguente eliminazione della relativa pena, cui provvederà la Corte di appello di Firenze a seguito del giudizio di rinvio disposto per il reato di cui al capo k), di mesi due di reclusione determinata in continuazione con i residui reati di violenza sessuale in danno del medesimo Gronchi (sub 21.4.2.) e di maltrattamenti in danno di Nicoletta Biordi.

29. Rodolfo Fiesoli (con i motivi 47 - 48 - 49 e 50 in precedenza riportati) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Irene Bartolini (capo m) della rubrica).

Le doglianze non sono fondate.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche che le sono mosse, critiche peraltro sostenute prevalentemente da mere asserzioni secondo le quali il giudice di secondo grado non avrebbe indicato i fatti maltrattanti, riconoscendo l'esistenza del delitto di maltrattamenti nonostante la carenza dell'elemento materiale del reato e il breve lasso temporale di realizzazione delle presunte condotte.

La Corte di appello ha invece chiarito come, nonostante la breve permanenza della persona offesa nel Forteto (tre mesi) giustificata dal rapporto sentimentale che la stessa aveva avuto con Giuseppe Aversa, il pressing del ricorrente nei confronti della ragazza, come desunto dalla sua testimonianza, trovasse logica spiegazione nell'intento di trattenere l'Aversa nella comunità quando costui aveva invece palesato l'intenzione di arruolarsi in polizia.

Cosicché le problematiche di rapporto di lei con la madre erano state dal Fiesoli stravolte e trasformate in problemi di relazione col padre, sempre di stampo sessuale, delineando perversioni di costui che la Bartolini non aveva mai nemmeno immaginato. Era poi seguito il disegno demolitorio della famiglia di origine, posto in atto dal ricorrente, che aveva creato nella ragazza, ventenne, un profondo disagio al pensiero di avere come genitori due specie di pervertiti da cui bisognava prendere le distanze, mentre invece la Bartolini era riuscita col tempo a recuperare faticosamente ed attraverso una terapia psicologica familiare il rapporto con loro, lasciando senza indugio la comunità e separandosi dallo stesso Aversa, dopo che aveva scoperto che costui intratteneva una relazione via chat con altra ragazza.

Inoltre la contemporanea scoperta del ricorrente, sessantenne, che baciava appassionatamente in un corridoio il giovane Matteo Pizzi, anche lui ventenne, le aveva aperto gli occhi sulla reale perversa situazione del Forteto, facendola decidere per l'allontanamento definitivo dalla comunità.

Da ciò la Corte territoriale ha tratto logico argomento per ritenere che il messaggio deviante del Fiesoli, introitato per alcuni mesi dalla ragazza, integrasse, in quanto produttivo di una mortificazione della personalità, il reato di maltrattamenti, approdo conforme a quello cui era pervenuto il Tribunale che, a questo proposito, sulla base della deposizione della Bartolini, aveva ritenuto che la stessa costituisse un interessante parametro di misura della capacità maltrattante dell'azione del Fiesoli *<<che, nel volgere di circa tre mesi, insinuandosi nelle debolezze e nelle difficoltà della giovane, era riuscito a prenderne il controllo ("con il tempo, con le sedute fatte - insomma - più frequentemente... tornavo a parlarne con lui nella sua stanza e pian piano sono riuscita a credere a queste cose e a fare... a rendere questa idea che mi aveva trasmesso come parte di me e quindi allontanandomi fino al Natale del 2008 dai miei genitori, creandomi proprio questo... cioè riuscì a manovrare una sorta di isolamento dalle persone a me più care, dai miei genitori, dalla mia vita sociale ...") ad allontanarla dalla famiglia, a spostarla a dormire con le donne, ad applicare dunque i principali punti della regola del Forteto>>*.

Correttamente, dunque, una siffatta e reiterata condotta, produttiva di disagio, di umiliazione, di prostrazione e di confusione per la vittima, integra il

reato di maltrattamenti, recando in sé, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, una sicura connotazione maltrattante.

30. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 51 - 52 - 53 - 54 e 55 in precedenza riportati) nonché Mariella Consorti (con i motivi 20 - 21 - 22 - 23 e 24 in precedenza riportati), Daniela Tardani (con il motivo 7, sotto plurimi profili, ed 8 in precedenza riportati), Elena Maria Tempestini (con i motivi 4 - 5 e 6 in precedenza riportati) e Marida Giorgi (con il motivo 3 in precedenza riportato) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Nicoletta Biordi (rispettivamente capi n), per il Fiesoli, e capo v/c) della rubrica, per le altre ricorrenti).

Il Fiesoli si duole, in sostanza, del fatto che - se anche le condotte addebitatigli fossero provate nella loro esistenza storica e fossero connotate da una ripetitività tale da integrare la richiesta abitudine - ciò non sarebbe in ogni caso sufficiente a configurare gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, in presenza di un quadro di generico "condizionamento psicologico", troppo vago ed indeterminato per rientrare nei dettami di qualsivoglia incriminazione (motivo 51); in ogni caso, la ritenuta induzione ai rapporti omosessuali, con divieto di coltivare quelli eterosessuali, sarebbe sostenuta da un'evidente contraddittorietà avendo la Biordi praticato questi ultimi (motivo 52); la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica in ordine al contrasto di deposizioni circa il momento in cui la Biordi avrebbe appreso dei presunti rapporti sessuali tra Max Fiesoli e Rodolfo Fiesoli (motivo 53); nessuna spiegazione sul dedotto allineamento tra le deposizioni di Nicoletta Biordi e quelle di Grazia Vannucchi e Alessio Fiesoli, rilevante per il giudizio di attendibilità (motivo 54) e mancanza di motivazione in ordine alle ricadute in termini di credibilità delle dichiarazioni della Biordi circa il rapporto intrattenuto con Gianni Bonanni (motivo 55).

Le doglianze, in larga parte inammissibili in quanto non consentite nel giudizio di legittimità, non sono fondate.

30.1. La Corte di appello - dopo aver premesso che Nicoletta Biordi entrò in comunità all'età di 14 anni, assieme al fratello Andrea - ha affermato, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, che la Biordi subì il medesimo lavaggio di cervello e la ripetuta richiesta di riconoscere le avances del padre a suo danno, come quelle della madre nei confronti del fratello, al fine di superare il trauma dell'abbandono, con ciò continuando forzosamente a scavare nel suo subconscio alla ricerca di turbe sessuali inesistenti ed al fine di allontanare definitivamente da sé la sua famiglia.

La sentenza impugnata dà atto che l'opera demolitrice del Fiesoli portò la persona offesa ad individuare sua madre come una "anormale" e a denigrare anche la zia che veniva a trovarla in comunità: la capacità manipolatoria poi condusse la ragazza a rapporti stretti con altre donne come Lara Volpi, ed infine il ricorrente la indirizzò su Max Fiesoli, col quale la relazione continuava tra alti e bassi e con la nascita di un figlio, Mattia. Anche in questo caso l'ingerenza del ricorrente nella coppia portò ad una serie di disturbi della Biordi che si accentuarono quando apprese dal suo compagno, nonché padre di suo figlio, del pregresso rapporto omosessuale col Fiesoli analogamente al rapporto di costui con Marco Ceccherini junior.

Rispondendo all'obiezione difensiva che riteneva fondamentale il contrasto dichiarativo di date con la versione della Volpi circa il momento in cui la ragazza avrebbe saputo di tale relazione (se nel 2001 ovvero nel 2006), allontanandosi poi dal Forteto solo molti anni dopo, nel 2011, la Corte del merito ha ritenuto tale dissonanza inidonea a minare la credibilità della persona offesa e di nessun rilievo il suo innamoramento per Gianni Bonanni.

Emerge piuttosto dalla sentenza impugnata come la Biordi avesse, per anni, lavorato duro in cooperativa, anche quando era incinta, e i maltrattamenti, cessati con la sua uscita dal Forteto con Max ed i due figli, sono stati descritti come un *continuum* di condotte nel tempo alternate, come quella di stimolare l'omosessualità e quindi l'infatuazione di Lara Volpi per lei, così come di spingerla nella braccia di Max Fiesoli attuando un meccanismo psicologico ritenuto indubbiamente maltrattante, in quanto teso ad infierire sui punti nevralgici della fragile psiche di una ragazza come la Biordi, convinta a partorire il proprio figlio con l'assistenza della Tardani piuttosto che del compagno Max, e convinta ancora che costui, come Paolo Sarti ed altri, avevano problemi di omosessualità che il Fiesoli curava e risolveva con la sua particolare metodica di approccio sessuale, come sostenuto oltre che dalla Tardani anche da Marida Giorgi e Mariella Consorti.

Cosicché nessuna importanza poteva avere il momento in cui il Max Fiesoli la informò delle avances di Fiesoli, posto che in comunità la notizia delle sue molteplici manovre intime in danno di svariati giovani, che erano tollerate se non giustificate (ed il Sarti aveva cercato di smuovere quel muro di omertà) girava da tempo: ciò che il Giudice di secondo grado ha ritenuto rilevante è che la Biordi aveva resistito, subendo quelle pressioni per anni, anche in rapporto alla educazione del figlio Mattia, (avendo preso un'altra minore in affidamento, Sharon Pisano) ed infine scappando letteralmente con entrambi ed il compagno Max dalla comunità a fine 2011 senza dare ulteriori spiegazioni a chicchessia.

In tale quadro, secondo il logico convincimento della Corte del merito, le condotte estrinsecate dal Fiesoli rispondevano <<alla stessa logica

*manipolatoria, mortificante e maltrattante, al medesimo disegno perverso spalmato nel tempo e conclusosi con l'abbandono del Forteto da parte della vittima, disegno volto ad annientare il singolo, a recidere le sue radici, ad infangare tutto ciò che non apparteneva alla comunità e poteva consentirle di ragionare con la sua testa, cosa che col tempo aveva invece fatto, dopo molti tentennamenti e lacerazioni interiori>>.*

Sul punto, la sentenza di primo grado ha, con maggiore precisione, definito le condotte maltrattanti che il ricorrente vuole assenti, laddove ha chiarito che alla ragazza non era stato permesso di proseguire gli studi, essendo stata avviata al lavoro in caseificio appena quindicenne con turni anche notturni; le erano stati tagliati i capelli perché troppo femminili ed "acchitanti"; era stata separata dal fratello Andrea, che non aveva potuto frequentare liberamente; era stata reiteratamente sottoposta a chiarimenti caratterizzati dal tema ricorrente delle fantasie sessuali e degli abusi in famiglia da parte del padre e del rapporto incestuoso con la madre e degli asseriti, ignobili, riferimenti alla competizione tra le due figure femminili per contendersi sessualmente il genitore; le figure genitoriali erano state sistematicamente denigrate e screditate in sua presenza, determinandola, dopo un momento di totale confusione, a dare credito a quelle indicazioni ed a rompere ogni relazione con la famiglia; era stata spinta ad accettare il corteggiamento di Lara Volpi e ad intraprendere con lei una relazione omosessuale; le era stata tolta dal Fiesoli la figura maschile di riferimento, Paolo Sarti, al quale si era affezionata, ritenuto inetto ad assolvere correttamente la sua funzione; era stata condizionata e controllata nella sua successiva relazione con Max Fiesoli; era stata incoraggiata, dopo l'uscita del primo gruppo di persone dal Forteto, proprio in conseguenza della diffusione di quelle notizie, a staccarsi anche da Max, che Fiesoli aveva iniziato a denigrare e ridicolizzare, esasperando le tensioni presenti nel rapporto, costringendola a vivere in una perenne tensione e sofferenza fino alla fine del dicembre del 2011.

Anche nel caso in esame, dunque, i motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la *ratio decidendi* e mirano a frantumare inammissibilmente la prova, puntando su singoli aspetti, incapaci di incrinare l'attendibilità della persona offesa, avulsi dallo specifico contesto di riferimento e dai fatti concretamente accertati dai giudici del merito.

30.2. Quanto alla posizione delle altre ricorrenti, le stesse sono state, con fondamento, ritenute responsabili del reato di maltrattamenti, commesso in concorso col Fiesoli, del quale hanno costituito "il braccio armato" e quindi coadiuvandolo, di volta in volta ed anche separatamente, la Tardani nella qualità di affidataria di fatto della Biordi, poiché il provvedimento del giudice tutelare della Repubblica di San Marino faceva generico riferimento alla "Cooperativa



agricola il Forteto", e le altre (Consorti, Giorgi e Tempestini) per avere avuto in accudimento la ragazza sin dalla sua entrata in comunità a 14 anni.

Tutte avevano reiteratamente sottoposto la persona offesa a chiarimenti, caratterizzati dal tema ricorrente delle fantasie sessuali e degli abusi in famiglia da parte del padre e del rapporto incestuoso con la madre.

Particolarmente istruttivo è quanto risulta dal testo della sentenza di primo grado nella parte in cui è riportata la confidenza fatta dalla Biordi alla Tardani, Consorti e Giorgi, circa i rapporti sessuali di Rodolfo Fiesoli su Max, alla cui notizia le ricorrenti presero incondizionatamente le difese del Fiesoli, dicendole che : <<il significato non era quello di volere da parte del Fiesoli un qualcosa di fisico ma un aiuto per Max a liberarsi da certe sue materialità, certi suoi problemi, dalla sua omosessualità.... Mi dicevano la Tardani, la Consorti... che Max fin da bambino aveva avuto queste tendenze e che il Fiesoli non aveva fatto altro che accettarle e dargli ... un suo aiuto, una sua accettazione... queste persone tendevano a venirmi anche loro incontro e a cercare di darmi... così darmi la loro opinione e il loro pensiero su queste cose... venivano da me e quello che mi dicevano precisamente era che comunque qualsiasi cosa il Fiesoli avesse fatto loro avevano piena fiducia in lui e che qualsiasi cosa avesse fatto l'aveva fatto per il bene>>.

Vch

Al cospetto di tali acquisizioni, i motivi di ricorso, oltre alla loro infondatezza, introducono, anche su punti assolutamente privi di decisività, censure di merito insuscettibili di radicare il sindacato di legittimità.

30.3. Occorre dar conto di due motivi (il ventesimo del ricorso Consorti nonché il quarto ed il quinto del ricorso Tempestini) che, pur parzialmente diversi tra loro ma esponendosi ai medesimi rilievi, possono essere congiuntamente esaminati.

La Consorti e la Tempestini denunciano la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, sul sostanziale rilievo che le condotte maltrattanti evidenziate dalla Corte d'appello sarebbero diverse da quelle ritenute dal Tribunale, ed inoltre la Tempestini deduce anche violazione di legge, sollevando l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che le condotte alla stessa attribuite, essendo risalenti nel tempo, sarebbero prescritte.

Entrambe le ricorrenti omettono però di considerare che la Corte di appello ha correttamente inteso l'imputazione, di cui al capo v), come composta di due parti: la prima contenente la lista dei fatti maltrattanti attribuiti a tutti gli imputati del capo v), in concorso morale e materiale con Rodolfo Fiesoli, e la seconda contenente, nel caso in esame al sottocapo v/c), l'indicazione di specifiche condotte maltrattanti, rientranti nella prima parte, ma attribuite, di volta in volta, a singoli imputati perché da questi ritenute materialmente commesse, con la conseguenza che, da un lato, non vi è alcuna discrasia tra

quanto disposto dal primo e dal secondo giudice, in ordine ai fatti storici contestati e ritenuti in sentenza, sui quali gli imputati si sono ampiamente difesi, e che, dall'altro, la cessazione del nesso di abitudine va fatto dipendere dalla perdurante frequenza dei fatti maltrattanti contenuti nella prima parte dell'imputazione in relazione, stante la natura chiusa delle imputazioni relative a tutti i reati di maltrattamento, alla data di consumazione del reato, così come indicata, per ciascun imputato, nel capo d'accusa.

Dovendo da tale data decorrere il termine di prescrizione (per la Tempestini e gli altri ricorrenti, nel caso in esame, la data è quella del 1 dicembre 2011), il reato non è assolutamente prescritto.

Anche i suddetti motivi sono pertanto infondati.

Va

31. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 56 - 57 - 53 - 58 e 59 in precedenza riportati) nonché Luigi Goffredi (con i motivi 17 - 18 - 19 e 20 in precedenza riportati) Mariella Consorti (con i motivi 17 - 18 - 19 e 25 in precedenza riportati), Maria Francesca Tardani (con il motivo 8, sviluppato sotto plurimi profili, ed in precedenza riportato), Daniela Tardani (motivi 10 e 11 in precedenza riportati), e Silvano Montorsi (motivi 3 e 4 in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna per il Fiesoli e, pur dichiarando la prescrizione dei reati per gli altri, ha confermato le relative statuizioni civili ed il tutto in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Marika Corso (rispettivamente capi o), per il Fiesoli, e capo v/d) della rubrica, per gli altri ricorrenti).

Le doglianze non sono fondate.

31.1. Occorre premettere che la Corte d'appello ha già dichiarato prescritti i reati di maltrattamenti attribuiti a Mariella Consorti, Maria Francesca Tardani, Daniela Tardani, e Silvano Montorsi in danno di Marika Corso.

Nel frattempo, come sarà più chiaro in seguito, la prescrizione è maturata anche in ordine alla posizione di Luigi Goffredi.

Tuttavia, in presenza delle relative statuizioni civili, i motivi di ricorso vanno comunque esaminati.

31.2. Quanto alla posizione del ricorrente Fiesoli, questi sostanzialmente si duole del fatto di aver la Corte d'appello:

1) ritenuto la persona offesa attendibile ricorrendo a una motivazione apodittica e senza tenere conto dei rilievi sollevati con i motivi di appello;

2) di aver travisato la prova, quanto alla discrasia tra le dichiarazioni rese dalla Corso durante il processo e quanto dichiarato in una trasmissione televisiva;

3) di aver reso una motivazione contraddittoria quanto alla ritenuta imposizione alla Corso di un minore in affido e

4) di non aver assunto una prova decisiva, con riferimento al DVD contenente la registrazione di un'intervista rilasciata il 31 gennaio 2013 da Marika Corso durante il programma televisivo "Pomeriggio Cinque".

Ciò posto, va ricordato come la questione circa l'ammissione delle prove sia stata già in precedenza scrutinata e occorre comunque chiarire come la Corte d'appello si sia fatta carico di considerare la discrasia tra quanto processualmente dichiarato dalla Corso e quanto poi rivelato durante una trasmissione televisiva, del cui video era stata appunto chiesta l'acquisizione, il che, come risulta dal testo della sentenza impugnata, le era stato poi contestato in dibattimento.

La Corte del merito ha tuttavia spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la persona offesa attendibile.

Esse sono fondate su basi logiche perché, contrariamente all'assunto del ricorrente che anche con riferimento a questa posizione procede indebitamente ad una frantumazione e parcellizzazione della prova, è stato tenuto conto del percorso complessivo della dichiarante caratterizzato da una esperienza venticinquennale in una struttura che l'accoglie da bambina quando aveva solo otto anni, proveniente da una famiglia sfortunata.

La sua permanenza all'interno della comunità è stata, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte territoriale, composta di diversi momenti e sfaccettature che hanno reso quantomeno arduo un racconto omogeneo e coerente, considerando il favore che il Forteto godeva all'interno e all'esterno, con la conseguenza che la presa di coscienza delle violenze psicologiche e fisiche è stata graduale ed è stata desunta dal compendio di tutte le testimonianze e dal peso specifico enorme che la persona del Fiesoli aveva esercitato su tutte le generazioni che si erano avvicinate nella comunità, *<<riuscendo a condizionare per molto tempo coloro che con fatica erano riusciti poi ad affrancarsi, a quel punto isolandoli dagli altri, e per contro premiando e blandendo coloro che rimanevano saldi ai suoi assurdi dettami>>*.

Da ciò è stato tratto logico argomento per ritenere che se le rivelazioni sul rapporto orale col Goffredi costituivano un fatto nuovo raccontato in tv, se la Corso non era stata del tutto convincente su alcuni dati temporali, se ella aveva ammesso di aver aperto la pagina facebook "Falsi educatori" in rotta col Forteto quando finalmente si era affrancata, giungendo a sottrarre Gabriele Fiorenza, che le era stato affidato, agli approcci sessuali del Fiesoli, tutto questo non poteva *<<portare ad una sfiducia nel racconto sostanziale dei suoi venticinque anni in comunità, tra maltrattamenti e manipolazioni soprattutto a carattere sessuale, quando, allontanandola dal Paolo Marani di cui si era innamorata, il profeta la aveva convinta di essere lesbica, avvicinandola nell'intimità prima a*

Vca

Francesca Tardani, cui era stata affidata dai 14 anni in sostituzione di Mariella Consorti, e poi alla sorella Daniela Tardani>>.

Pertanto, l'attendibilità della dichiarante non poteva essere posta in discussione quando la stessa, rendendo palese la gratuita cattiveria e la cinica sopraffazione del Fiesoli, ha raccontato della madre tossicodipendente e con AIDS, morta senza che lei avesse avuto la possibilità di darle l'ultimo saluto quando stava male, in quanto costui le aveva impedito di andarla a trovare, minimizzando sulla sua salute; pochi giorni dopo era stata accompagnata dalla Consorti al suo funerale ed aveva scoperto anche, in casa della defunta, lettere dalle quali traspariva l'affetto per la figlia e documenti del Forteto che per contro prendevano le distanze da lei.

Su queste basi e fornendo esauriente risposta ai rilievi difensivi, meramente riproposti con il ricorso, la Corte del merito, con logica ed adeguata motivazione, ha stimato che <<l'opera costante di abbattimento delle difese e della dignità personale di bambina prima e di ragazza e donna poi, il convincimento che gli abusi del passato andassero superati attraverso il sesso praticato con altre donne, la denigrazione della madre tossica e "maiala", i chiarimenti imposti in rapporto alla relazione etero con Paolo Marani, non condivisa dal Fiesoli, le offese e l'emarginazione quando aveva deciso di non stare alle regole del Forteto, tutto ciò compendia perfettamente quei maltrattamenti protrattisi fino all'uscita della Corso dalla comunità, non senza considerare, a rinforzo della spregiudicatezza e superficialità del leader, che alla donna, con tutte le problematiche irrisolte e laceranti che portava con sé, era stato affidato dal Tribunale per i Minorenni, proprio su iniziativa di lui, un minore non certo "facile", con analoghe problematiche di abusi subiti nell'infanzia, Gabriele Fiorenza: dunque un ulteriore aggravio e pesante fardello oltre l'usurante lavoro in cooperativa. Paradossalmente invece questo affido gravido di responsabilità aveva suscitato in lei una nuova consapevolezza ed un sentimento di protezione che l'aveva condotta infine a ribellarsi al Fiesoli, per impedire che anche questo ragazzo passasse dal di lui talamo, come altri ospiti della comunità, per "liberarsi della materialità" e superare il peso del passato>>.

31.2. Quanto alla posizione dei coimputati, la Corte d'appello ha affermato come, in ordine al rapporto della Corso con l'affidatario Luigi Goffredi, le condotte attribuite a quest'ultimo siano apparse particolarmente cogenti nei confronti della ragazza, che era stata da lui ripetutamente picchiata, punita, umiliata e soggiogata sin dal suo ingresso all'età di otto anni in comunità ed il cui racconto era stato impropriamente sminuito dal ricorrente attribuendole problemi psichiatrici tutti da verificare e che non emergevano indubbiamente dal suo esame dibattimentale.

Come risulta dal testo della sentenza impugnata, la persona offesa non ha lesinato particolari sulla condotta aggressiva e manesca del suo affidatario, sulle sue domande invasive dell'intimità femminile, sul trattamento generale a lei riservato e sulla violenza sessuale subita, di cui non aveva parlato in denuncia ma solo in una trasmissione televisiva, il cui video non è stato acquisito, nonostante la pressante richiesta difensiva perché ritenuto non necessario per l'accertamento dei fatti, né produttivo di ricadute negative sull'attendibilità della dichiarante e del cui contenuto la Corte d'appello si è comunque mostrata avvertita, posto che il contegno maltrattante — e non abusante — dell'affidatario è stato ritenuto sulla base del racconto che la persona offesa ha reso in dibattimento, stimato puntuale e specifico nei dettagli, e avulso da quel particolare scabroso emerso nel corso della trasmissione televisiva, con la conseguenza, puntualmente riportata dalla sentenza impugnata, che <<è dall'esame dibattimentale, lungo, puntiglioso e nel contraddittorio delle parti, piuttosto che da una intervista in tv della parte offesa, che emerge la figura dell'ideologo del Fiesoli, colui che ha collaborato nella stesura di libri divulgativi ed elogiativi della comunità, che aveva avuto come lui dei rapporti particolari con alcuni ospiti della comunità, ma soprattutto da lì emerge la sua capacità manipolatoria, comune col profeta, che ha imposto le rigide regole riportate al capo v), subite da tutti quei soggetti incapaci di ribellarsi al giogo psicologico ed ideologico e prostrati al condizionamento collettivo>>.

Quanto all'affidataria Mariella Consorti, la Corte d'appello ha ribadito come la sua responsabilità derivasse, fosse pure "per volontaria assunzione", dalla posizione di garanzia verso la vittima accettata dalla ricorrente, e da costei contestata con uno dei motivi di ricorso, comportando ciò a suo carico l'adempimento di una prestazione dalla quale scaturivano obblighi di controllo e di protezione dai danni e dai pericoli, anche potenziali, che investivano, proprio dall'interno della comunità, il soggetto affidato e dunque bisognoso di tutela, fermo restando che anche coloro che tale posizione di garanzia non possedevano ovvero a prescindere da essa ma che sono intervenuti in determinate situazioni e con specifiche condotte, devono ritenersi concorrenti nel reato di maltrattamenti, avendo agito con la coscienza e la volontà di compiere o di contribuire a realizzare il fatto materiale tipico, eseguendo atti specifici per ordine del Fiesoli o applicando le regole stabilite in materia di chiarimenti o di trattamenti sanzionatori (cd. punizioni), ovvero agendo per raggiungere uno dei profili maltrattanti descritti nei capi di accusa o non rimuovendo la situazione illegittima produttiva del fatto maltrattante, né altrimenti rifiutandosi di realizzarla).

Ne consegue come la ricorrente debba rispondere, in proprio e a titolo di concorso con il Fiesoli, delle condotte maltrattanti espresse ed elencate anche nella prima parte del capo v), sicché infondati devono ritenersi, sotto entrambi i

profili evidenziati, le doglianze sollevate circa l'asserita mancanza della posizione di garanzia, invece pienamente sussistente e comunque complementare con la struttura concorsuale della partecipazione criminosa, circostanza che rende infondata anche la doglianza circa il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto alla ricorrente, così come a tutti gli altri imputati del reato di maltrattamenti, è stato contestato espressamente in concorso con il Fiesoli in relazione ai fatti maltrattanti enunciati nella prima parte del capo di imputazione sub v) ed ovviamente non con riferimento a tutte le persone offese ma soltanto nei confronti di quelle oggetto della contestazione. Né rileva che la ricorrente non sia stata condannata ai fini civilistici nei confronti della Corso, in quanto l'omessa pronuncia, non rimuovibile in mancanza di specifica impugnazione in proposito, non vale, con tutta evidenza, ad accreditare la fondatezza della censura. Vca

Analogo discorso va fatto per Francesca Tardani e Daniela Tardani che sono poi subentrate come affidatarie di Marika Corso, incoraggiata dal Fiesoli ad intrattenere quei rapporti omosessuali che sarebbero durati circa un anno. Il fatto che la relazione sentimentale con Paolo Marani, intrapresa dalla Corso e sempre demonizzata dai suoi affidatari, fosse stata sostituita dalla relazione omosessuale con Daniela Tardani, mentre prima lo stesso Fiesoli aveva favorito un altro rapporto fisico - sempre omosessuale - con l'affidataria Francesca Tardani, testimonia, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte del merito, *<<l'opera costante di compressione della psiche e di deviazione della stessa sessualità da parte del Fiesoli, del Goffredi e dei succitati personaggi femminili, secondo un canone di assoluto sfavore verso i rapporti eterosessuali, così provocando una confusione interiore nella ragazza ...>>*.

In tal senso, come emerge dal testo delle sentenze di primo e di secondo grado, è stata pienamente giustificata, alla luce del difficile e graduale percorso psicologico intrapreso, dopo anni di condizionamento, la scoperta in dibattimento di ulteriori e pesanti particolari a carico di Francesca e Daniela Tardani, che nella iniziale denuncia e nelle indagini preliminari la Corso non aveva evidenziato, non essendo ragionevolmente facile sintetizzare, secondo quanto affermato dalla Corte del merito, venticinque anni di permanenza e crescita in una struttura chiusa e refrattaria all'esterno come il Forteto.

Le medesime considerazioni valgono per Silvano Montorsi, Presidente della Associazione, il cui comportamento, sebbene non contestato al capo v/d, è risultato riconducibile al concorso col Fiesoli nell'opera di isolamento e di allontanamento dei dissidenti, per i quali la vita appariva indubbiamente difficoltosa, una volta sganciata dal Forteto.

In tal senso, deve ritenersi del tutto infondato il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente reclama la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza.

Come emerge più precisamente dalla sentenza di primo grado il ricorrente aveva rivestito un ruolo decisivo che, con una condotta già tenuta in occasione di altre situazioni di criticità all'interno del Forteto, nel suo ruolo di presidente dell'associazione "Il Forteto", in luogo di *"favorire la vita comunitaria degli associati secondo principi di uguaglianza, solidarietà e di reciproco interesse"* attraverso il riferimento a valori condivisi di *"auto e mutuo aiuto, piena fiducia disponibilità reciproca, sobrietà e condivisione nell'uso di beni e risorse"*, all'interno di rapporti interpersonali *"basati sul rispetto, la tolleranza, la solidarietà, l'affetto, l'amicizia e la fiducia, al fine di garantire la crescita e la continuità dei rapporti stessi"* (artt. 1 e 2 dello statuto dettante i principi statutari fondamentali dell'associazione) aveva invece tenuto nei confronti della Corso, già fortemente provata, isolata ed in difficoltà, un atteggiamento di indifferenza, di disprezzo, assolutamente inaccettabile, concorrendo a mantenere nella vittima quella condizione di afflizione, e sofferenza che aveva caratterizzato l'intera sua esistenza in comunità e che si era acuita nella parte finale, intorno al 2007. 15m

Vanno pertanto confermate le statuizioni civili disposte con le sentenze di merito nei confronti dei ricorrenti per i quali è stata dichiarata la prescrizione del reato.

32. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 60 – 61 e 62 in precedenza riportati) nonché Mauro Vannucchi (con i motivi 7 – 8 e 9 in precedenza riportati), Elena Tempestini (con i motivi 7 – 8 e 9 in precedenza riportati), e Francesco Bacci (motivi 2 – 3 e 4 in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Luigi Daidone (rispettivamente capi p), per il Fiesoli, e capo v/e) della rubrica, per gli altri ricorrenti).

Le doglianze non sono fondate, sebbene la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio per prescrizione, con conferma delle relative statuizioni civili, nei confronti di Vannucchi, Tempestini e Bacci, non essendo i loro ricorsi inammissibili.

32.1. Quanto al Fiesoli, il ricorrente articola il gravame su tre censure con le quali si duole: a) della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (motivo 60); b) della violazione di legge e del vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (motivo 61) e c) sulla maturazione del tempo necessario a prescrivere (motivo 62).

Sulla prima doglianza, alla quale la seconda si ricollega, occorre subito precisare come non sia condivisibile la lettura che il ricorrente fornisce delle due pronunce di merito, quanto ai fatti contestati, accertati e ritenuti in sentenza.

La madre di Luigi Daidone fu pesantemente condannata con l'accusa di averlo ceduto, unitamente al fratello Johnny, ad alcuni pedofili per denaro, sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei due bambini, dichiarazione che Luigi Daidone invece nella sua deposizione dibattimentale fermamente disconobbe, anzi affermò essergli stata estorta dall'intervento autoritario dei suoi affidatari Mauro Vannucchi e Elena Tempestini nonché dello stesso Fiesoli.

La Corte d'appello ha ritenuto trattarsi di un cliché ricorrente che, al di là dell'esito del processo a carico dei genitori per le accuse partite, o rafforzate, dalle dichiarazioni dei figli abusati, comportava un profilo di maltrattamento che non riguardava i falsi ricordi in sé ma la pressante induzione al ricordo vero o falso che fosse, sottolineando che per la psicologia di un bambino o adolescente, a prescindere dalla veridicità dell'abuso, le rozze modalità di costrizione a ricordarlo (o ad inventarlo), i teatrini con la riproduzione delle scenette di pedofilia, la sollecitazione pressante e minacciosa a liberarsi di questo peso, parlando apertamente ed in pubblico di qualsiasi approccio sessuale infantile nel dettaglio, fosse già produttivo in sé di un tormento, di un comportamento maltrattante e schiacciante per la personalità fragile e già provata dal passato familiare burrascoso di quel minore. V

Dal testo della sentenza impugnata risulta che i fratelli Daidone, Luigi e Johnny, erano stati tenuti separati ed affidati a due coppie distinte, per costringere il primo a confessare quanto il secondo, di tre anni più piccolo, doveva aver già ammesso riguardo alla madre, poi pesantemente condannata, comportando ciò una pressione psicologica su quel bambino di nove anni con conseguenze decisamente devastanti, tanto da configurare la fattispecie di cui all'articolo 572 codice penale.

Secondo la Corte d'appello era stato il Fiesoli il regista attivo di questa sceneggiatura manipolatoria risultata dalle dichiarazioni non solo del Daidone ma di molti altri ospiti del Forteto, tutti inizialmente succubi e piegati alla sua autorità, nonché totalmente dipendenti da lui, non solo economicamente ed a cagione della tenera età in cui erano stati introdotti nella comunità, ma a cagione altresì del vuoto che avevano intorno, della latitanza dei familiari, il più delle volte volutamente allontanati dai figli con le patenti più odiose per un genitore, che fossero meritate o meno.

Dal canto suo, il Tribunale – dopo aver elencato i numerosi elementi di prova a carico del ricorrente e dei coimputati, contenuti nella deposizione resa al dibattimento dalla persona offesa, nelle testimonianze a riscontro di Valentina Vainella, Gino Calamai, Marco Junior Ceccherini, Giuseppe Aversa e, indirettamente, Lara Volpi e nelle prove documentali acquisite – aveva individuato i fatti maltrattanti nell'immediata separazione della persona offesa dai suoi due fratelli, assegnati a coppie funzionali diverse; nella sottoposizione ai pesanti e



prolungati chiarimenti, con le annesse punizioni, anche fisiche, a lui inferte; nell'aver dovuto la persona offesa riferire quanto gli veniva suggerito, prima con pressioni, offese e schiaffi e poi con blandizie, relativamente ad abusi sessuali subiti in famiglia e della cui falsità il teste aveva sempre avuto consapevolezza; nell'essersi dovuto adattare a vivere in quella comunità e con quelle regole a seguito della interruzione definitiva di ogni rapporto reale e spontaneo con la madre; nell'aver subito un'emarginazione ed una denigrazione da parte degli affidatari e degli altri componenti della comunità a seguito del suo rifiuto di sottostare al regime "speciale" fissato (ma non a tutti applicato) per chi lavorava all'esterno; nell'aver subito una vera e propria aggressione fisica dal Vannucchi e dal Bacci che con ciò intendevano richiamarlo all'ordine ed alla regola della comunità dettata dal Fiesoli.

Jan

Tutte condotte che, negli anni, avevano formato, secondo il Tribunale, quel profilo di abitudine del delitto di maltrattamenti perpetrato in danno della vittima.

In altri termini, secondo il Tribunale, Luigi Daidone fu sottoposto a pesanti chiarimenti e punizioni, indotto all'ideazione e rappresentazione di un falso ricordo quanto alla responsabilità della madre per inesistenti abusi sessuali subiti ad opera di adulti, vittima di una inesorabile denigrazione di tutte le figure familiari, costretto ad accettare le regole maltrattanti della comunità per poter mantenere un regime di vita accettabile, nuovamente sottoposto a chiarimenti, quindi isolato e maltrattato a fronte di una scelta di autonomia e ad una rivendicazione di indipendenza ovviamente non tollerata.

Ciò posto, la Corte di appello, che ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente quanto ai fatti maltrattanti elencati dal Tribunale (circostanza sulla quale il ricorso non prende specifica posizione), si è limitata a replicare ad una obiezione difensiva sollevata con i motivi di appello – secondo la quale il Fiesoli non poteva indurre o costringere la persona offesa ad un falso ricordo, posto che la madre, con riferimento ai fatti di abuso commessi nei confronti di Luigi Daidone e del fratello, era stata pesantemente condannata – ed ha affermato che sia che si fosse trattato di induzione o costrizione a far emergere un falso ricordo e sia che si fosse trattato di ottenere dichiarazioni veritiere, in ogni caso il fatto non aveva perso la sua intrinseca natura maltrattante.

Tale essendo allora il rapporto tra le due pronunce, è di tutta evidenza non solo come l'approdo conseguito dalla Corte d'appello, rientrando nel raggio della prospettazione difensiva, non possa considerarsi lesivo del diritto di difesa avendo potuto il ricorrente pienamente espletarla sul fatto storico oggetto della contestazione, costituito dalle modalità dirette ad ottenere la dichiarazione piuttosto che sulla sua veridicità o meno, ma è altresì evidente come tale fatto non fosse l'unico a reggere la condotta maltrattante.

Ciò posto, sul primo aspetto, va ribadito l'indirizzo nomofilattico secondo il quale, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

Ne consegue che il principio di correlazione tra reato contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa; mentre non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione (Sez. 5, n. 7598 del 12/05/1999, Borrello, Rv. 213648), ipotesi nella specie pienamente sussistente, avendo la Corte d'appello appunto specificato come la costrizione ad ammettere determinati fatti ossia il fatto maltrattante (contestato e, come tale cioè omogeneamente, ritenuto da entrambe le sentenze) fosse configurabile anche nel caso in cui l'induzione e/o la costrizione a dichiarare fosse stata diretta ad ottenere una dichiarazione conforme allo svolgimento dei fatti di abuso, in disparte poi la questione sul contagio dichiarativo atteso che la madre della persona offesa fu condannata proprio sulla base di quelle dichiarazioni, <<circostanza dolorosa per il Daidone che non pensava di provocarla con la sua deposizione>>, per come risulta dal testo della sentenza impugnata.

Del tutto assertiva è poi la doglianza circa l'inattendibilità del dichiarante mentre, quanto all'eccezione di prescrizione, vale quanto chiarito in precedenza ossia che la condotta è proseguita sino a quando il catalogo dei fatti maltrattanti è stato dal ricorrente mantenuto fermo o si sono verificati particolari eventi che hanno posto fine alla perdurante frequenza di quei fatti.

32.2. Quanto agli altri ricorrenti, la Corte d'appello ha chiarito come le eccezioni difensive circa le contraddizioni in cui sarebbe caduta la parte offesa, Luigi Daidone, non abbiano scalfito la portata complessiva del racconto prevalentemente caratterizzato sulla pressione su di lui inizialmente esercitata per riconoscere le responsabilità della madre Flora Rusciano, che venne poi

condannata per aver preso soldi dai pedofili, cui aveva ceduto i figli, mentre il padre era già in carcere per altre vicende.

Secondo la Corte territoriale, i coniugi Vannucchi-Tempestini esercitarono quell'influenza orchestrata dal Fiesoli volta ad instradare i minori verso la denuncia degli abusi della madre, che venne poi consacrata in un incidente probatorio, con la effettiva condanna della Rusciano, circostanza dolorosa per il Daidone che, come anticipato, non pensava di provocarla con la sua deposizione. Tale atteggiamento degli affidatari si inquadra, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte del merito, nella tecnica dei "chiarimenti" circa gli abusi - asseritamente - patiti in famiglia, fermo restando il diverso vissuto comunitario che spinse i due fratelli minori, Salvatore e Johnny, affidato quest'ultimo a Francesco Bacci e Camilla Pezzati, a non rinnegare il vissuto del Forteto.

Tale assunto, che è stato reiterato anche con i ricorsi e con riferimento a diverse posizioni al fine di sconfessare la costruzione accusatoria, è stato, con logica ed adeguata motivazione, smontato dai Giudici del merito, i quali hanno osservato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso come i più giovani, ed i meno riottosi, subissero in comunità un trattamento più morbido e tollerante, mentre evidentemente il carattere ribelle ed a tratti violento di Luigi Daidone lo aveva portato, una volta scoperta la manipolazione infantile e la ritenuta ingiusta condanna della madre disposta anche a seguito della sua testimonianza, a scontrarsi con i suoi stessi affidatari e con Fiesoli, così giungendosi all'episodio finale in cui nella primavera del 2009 il Vannucchi, con l'intervento del Bacci, picchiò il ragazzo nel tentativo di sottometterlo alle regole comunitarie, ovvero di indurlo ad uscire definitivamente, cosa che la sera stessa il Daidone fece.

La Corte d'appello ha anche osservato come il Daidone ammise di essersi difeso nella colluttazione, esponendosi alla contestazione difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di un litigio "paritetico" tra tre soggetti, ma la Corte territoriale lo ha escluso, inquadrando logicamente la vicenda nel modus operandi della comunità, teso ad applicare le sue regole anche con le maniere forti (molti ospiti hanno parlato di calci e pugni, oltre alle punizioni inflitte nei chiarimenti).

La Corte fiorentina si è anche fatta carico di replicare alla tesi secondo la quale, nel frattempo, i maltrattamenti si sarebbero interrotti sul rilievo che, dopo una richiesta di contribuzione per la comunità nel novembre 2006, il ragazzo si sarebbe isolato in camera sua, osservando che tale asserzione poteva fondarsi solo se si fosse immaginata una vita avulsa dal contesto del Forteto dal 2006 al 2009, ma il Daidone aveva invece intessuto, all'interno della comunità, <<un rapporto cominciato in età precoce (13 anni) con Valentina Vainella, che ne aveva 15 e terminato dopo circa sette anni, ed anche dall'esame di lei era stato possibile apprezzare come sia stata vissuta male la falsa confessione provocata

*dagli imputati circa il reato di sfruttamento della prostituzione minorile commesso dalla madre a danno di costui e dei suoi fratelli: in ciò la sorte della coppia era stata combaciante, in quanto anche la Vainella era stata costretta ad analogo falsa confessione circa identiche malefatte di sua madre in suo danno>>.*

Su queste basi, la Corte distrettuale, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha concluso che, fino all'aprile 2009, i comportamenti tenuti dagli affidatari di Luigi Daidone, in concorso col Fiesoli, non potevano essere esclusi dal novero dei maltrattamenti, come declinati dal diretto interessato con le sue dichiarazioni.

Conclusivamente, essendo nel frattempo maturata la prescrizione e non potendo i ricorsi stimarsi inammissibili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Mauro Vannucchi, Elena Tempestini e Francesco Bacci per essere il reato loro rispettivamente ascritto estinto per intervenuta prescrizione con conseguente conferma delle relative statuizioni civili.

33. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 63 - 64 - 65 e 66 in precedenza riportati) nonché Mauro Vannucchi (con i motivi 4 - 5 e 6 in precedenza riportati), Mariella Consorti (con il motivo 25 in precedenza riportato), Luigi Goffredi (motivi 19 e 20 in precedenza riportati), Maria Francesca Tardani (motivo 9 in precedenza riportato), Paolo Pezzati (motivi 1 e 2 in precedenza riportati), Marida Giorgi (motivo 2 in precedenza riportato) e Angela Maria Bocchino (motivi 1 e 3 in precedenza riportati) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli (rispettivamente capo r), per il Fiesoli, e capo v/f) della rubrica, per gli altri ricorrenti).

Le doglianze non sono fondate, sebbene la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio per prescrizione, con conferma delle relative statuizioni civili, nei confronti di Luigi Goffredi, non essendo il suo ricorso inammissibile (mentre per Consorti, Tardani, Pezzati, Vannucchi, Giorgi e Bocchino la prescrizione del reato è stata già dichiarata con la sentenza di appello).

33.1. Quanto a Rodolfo Fiesoli, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, in violazione del giudicato interno che si era formato in relazione al periodo cd. maltrattante, aveva dilatato detto periodo, rispetto a quello molto più ristretto preso in considerazione dal tribunale per pervenire all'affermazione di responsabilità (motivo 63); si duole poi del fatto che, al pari del caso omologo riguardante Grazia Vanucchi, la fattispecie di cui all'articolo 572 codice penale non sarebbe integrabile perché la donna era cofondatrice della comunità e, quindi, persona che ne aveva accettato le regole, sicché non poteva ritenersi configurabile il reato in quanto si richiede il compimento della condotta delittuosa

non nei confronti di qualsiasi soggetto in modo indiscriminato, ma unicamente nei confronti degli appartenenti ad una medesima famiglia o a coloro che sono legati alla vittima per motivi di educazione, istruzione, custodia, cura, vigilanza, o a causa dell'esercizio di una professione o di un'arte, situazione, nella specie, non sussistente per Donatella Fiesoli (motivo 64); si duole, ancora, del travisamento della prova in relazione al ritenuto demansionamento di Donatella Fiesoli all'interno della cooperativa (motivo 65), si duole, infine, della mancanza della motivazione (sotto forma di motivazione apparente) con riferimento all'ostracismo asseritamente subito dalla Fiesoli nell'ultima fase della sua permanenza al Forteto nonché l'illogicità della motivazione, laddove la Corte d'appello ha ritenuto che la Fiesoli sia stata costretta a subire le condotte maltrattanti per mancanza di un'alternativa di vita (motivo 66).

✓

Ciò posto, osserva il Collegio come la Corte territoriale si sia motivatamente confrontata con la contestazione difensiva circa il rapporto che legava la persona offesa al ricorrente, al pari di Grazia Vannucchi, appartenendo entrambe alla prima generazione, in pratica ai fondatori del Forteto, osservando come la donna si fosse fidanzata con Silvano Montorsi col quale si era poi sposata, così come la Vannucchi con suo fratello Alessio Fiesoli, e le coppie si erano di tal guisa accreditate per ricevere dal Tribunale per i Minorenni i ragazzi in affidamento, per cui nel tempo esse si erano occupate di diversi soggetti, non solo disadattati per passati familiari abusanti ma anche con problemi psichiatrici.

Il percorso trentennale della Fiesoli è apparso alla Corte distrettuale ancora più eloquente in quanto, come anche sottolineato dal Tribunale, è stato al servizio del capo (Rodolfo Fiesoli), seguendo ed applicando fedelmente le sue regole, prima fra tutte quella della separazione di genere e quindi dell'allontanamento dai rispettivi mariti. Il fatto di accettare queste ed altre condizioni, come la piena subordinazione femminile a Rodolfo Fiesoli, aderendo in toto alle sue teorie ed applicandole ai minori ricevuti, non esclude la configurabilità del reato di maltrattamenti sul rilievo che, tanto per Donatella Fiesoli quanto per Grazia Vannucchi, tale profilo non riveste alcuna efficacia scriminante, come invece la stessa difesa aveva invocato, richiamando la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto nei motivi nuovi depositati (allegato 24 al ricorso per cassazione: pag. 4 e ss. dei motivi nuovi).

Perciò non soltanto non è predicabile alcuna divaricazione tra il percorso motivazionale del Tribunale e quello della Corte di appello ma siffatta divaricazione non è stata neppure colta e dedotta con l'impugnazione della prima sentenza, tanto che è stata posta una specifica questione alla Corte di appello che, in ossequio a quanto devoluto, ha fornito una logica ed adeguata risposta.

Ricollegandosi poi alla *ratio decidendi* espressa dal Tribunale, la Corte del merito ha condiviso la conclusione cui era giunto il primo giudice secondo la

quale l'allontanamento degli adepti del Fiesoli dai principi da lui propagandati aveva sempre portato nel tempo ad una reazione di ostracismo da parte della comunità, ad una aggressione offensiva a volte anche manesca dei dissidenti (come nel caso di Donatella Fiesoli), ad un isolamento da tutti sofferto come umiliante ed insopportabile, con la mancanza peraltro di una vera alternativa, di una possibilità concreta di sopravvivenza economica al di fuori dell'impermeabile recinto comunitario, cosicché è stato ritenuto anche tale sofferenza rientrante nei profili della norma contestata, essendo emerso, nel caso specifico, il brusco declassamento nel lavoro della cooperativa, fino all'isolamento ed all'ostracismo finale, con violenze verbali ed anche fisiche allorché sia la Fiesoli che la Vannucchi, diventate critiche verso i metodi del ricorrente, erano apparse decise ad impedire che i propri figli o affidati (in particolare Alex Fiesoli, figlio adottivo della Vannucchi) fossero da lui sessualmente insidiati, come aveva già fatto con altri giovani del Forteto dei quali avevano appreso col tempo, determinandosi poi ad uscire dalla comunità nel 2007, la Fiesoli, non più accoppiata al Montorsi ma avvicinata a Sergio Pietracito. A suo danno vi è stato peraltro consumato un episodio particolare, quello relativo al sequestro di persona individuato al capo v/m.

Dunque i maltrattamenti anche in questo caso sono stati ritenuti configurabili nei confronti del ricorrente, ritenuto personaggio chiave che gestiva la vita della comunità, anche del nucleo iniziale, imponendo un *modus vivendi* teorizzato dal Goffredi che non lasciava spazio all'individualità e mortificava in modo particolare la femminilità, peraltro incoraggiando le donne ad avere rapporti omosessuali, nello specifico con Selene Foschi affidata a Donatella Fiesoli e a Silvano Montorsi.

E' stato già in precedenza ricordato come, da tempo, la giurisprudenza di legittimità abbia fissato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione. È sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali (Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997, Miriani, Rv. 208444).

Si tratta di un indirizzo fortemente radicato anche in dottrina, avendo la penalistica, con fondamento, escluso che il significato del termine "famiglia", utilizzato nel modello legale ex articolo 572 codice penale, sia sovrapponibile a quello che il medesimo termine riceve nel diritto civile, in quanto la concezione penalistica di "famiglia" non è sovrapponibile a quella disciplinata in ambito civilistico, sul rilievo che, ai fini dell'oggetto della tutela penale, risulta determinante la reale natura dei rapporti che si instaurano tra persone, con i

multiformi e variabili vincoli che tra esse si stabiliscono, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, perché ad essere tutelata è la libertà psicofisica degli individui e non l'istituzione famiglia, quasi si trattasse di un'entità strutturalmente diversa dai membri che la compongono. Questa è la ragione per la quale occorre affermare che la norma ex articolo 572 codice penale è posta a tutela della famiglia intesa non solo come consorzio di persone legate fra loro da vincolo di parentela naturale o civile ma anche come una unione di persone tra le quali, per intime relazioni o consuetudini di vita, siano sorti rapporti di reciproca solidarietà, che si traducono in obblighi di protezione, assistenza, rispetto della dignità della persona, obblighi che, nel caso in esame, i Giudici del merito hanno ritenuto pienamente disattesi da parte dei ricorrenti.

Ne consegue che la Corte di appello non ha affatto dilatato l'imputazione a carico del ricorrente e, in ogni caso, appare del tutto improprio il riferimento al giudicato interno non essendosi verificata alcuna preclusione sul capo della sentenza anche in considerazione dei temi devoluti al giudice d'appello con i motivi aggiunti; le relazioni del ricorrente con la persona offesa integrano pienamente il reato di maltrattamenti in famiglia ed infine l'approdo cui è giunta la Corte territoriale circa le condotte maltrattanti subite dalla persona offesa, anche nell'ultima fase della sua permanenza al Forteto, è sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità sicché è insindacabile in sede di controllo di legittimità.

33.2. Quanto agli altri ricorrenti, la Corte territoriale ha dato atto come la prova della responsabilità derivasse dalle ammissioni dell'imputata Bocchino, cui si aggiungono le dichiarazioni dei testi che hanno materialmente assistito alle prevaricazioni, alle ingiurie e ai maltrattamenti subiti per aver criticato l'operato del fondatore, avendo Donatella Fiesoli avuto il coraggio di accusarlo apertamente di dormire stabilmente con Fabrizio Forti, dai più giovani ritenuto la sua "fidanzata". Anche col marito Silvano Montorsi (che le aveva inizialmente confessato di aver avuto rapporti sessuali col Fiesoli) la donna non aveva retto, e la coppia aveva acconsentito alla separazione imposta dal ricorrente.

Emblematici sono stati ritenuti gli episodi di aggressione a suo carico avvenuti nella cd. "scuolina" a settembre 2007, così come l'altro della fine del mese rubricato al capo v/m, che è stato riqualificato dalla Corte di appello in violenza privata e dichiarato prescritto in epoca antecedente la sentenza di primo grado ma che è stato ritenuto provato posto che la Bocchino, la Giorgi e il Serpi intendevano "chiarire" la posizione della dissidente trattenendola in una stanza per farle confessare la sua opera di denigrazione nei confronti di Rodolfo Fiesoli, propagandata all'interno della comunità.

Gli episodisono stati correttamente sussunti nel reato di maltrattamenti, il quale deve ritenersi prescritto anche per Luigi Goffredi, come sarà meglio in

seguito precisato, nei confronti del quale va dunque confermata la statuizione concernente gli interessi civili.

Quest'ultimo (motivo 20) e Mariella Consorti (motivo 25) hanno eccepito che la prescrizione sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado sostenendo ciò sulla base di una corretta interpretazione del momento consumativo del reato di maltrattamenti ma l'argomentazione sconta, come è stato chiarito in precedenza, un errore di prospettiva laddove i ricorrenti non considerano che una serie di fatti maltrattanti sono perdurati nel tempo per fatto volontario imputabile ai ricorrenti stessi e non alle persone offese, circostanza che depotenzia inevitabilmente anche il motivo 19 del ricorso Goffredi.

Maria Francesca Tardani (con il complesso motivo 9 del ricorso) agita la medesima questione sollevata da Rodolfo Fiesoli sul giudicato interno nonché, unitamente a Mauro Vannucchi, Paolo Pezzati, Angela Bocchino e Marida Giorgi, le stesse questioni sollevate da Consorti e Goffredi sulla prescrizione e l'inconfigurabilità del reato di maltrattamenti, anche sulla base di censure di merito non rientranti nella cognizione della Corte, con la conseguente infondatezza delle doglianze sulla base delle ragioni in precedenza enunciate in relazione alla posizione degli altri ricorrenti.

Va solo aggiunto che l'eccezione di prescrizione, finalizzata a collocare l'estinzione del reato di maltrattamenti in epoca antecedente la pronuncia della sentenza di primo grado, è stata anche fondata su un errato computo dei termini di sospensione, come sarà in seguito chiarito.

34. Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi 67 - 68 - 69 - 70 e 71 in precedenza riportati) nonché Elisabetta Sassi (con il motivo 5, seconda parte, in precedenza riportato), Francesco Bacci (con i motivi 6 e 7 in precedenza riportati), Daniela Tardani (motivi 1 - 12 e 13 in precedenza riportati) e Marida Giorgi (motivo 4 in precedenza riportato), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna, quanto a Rodolfo Fiesoli, e dichiarato la prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili, per i restanti ricorrenti, in relazione al reato di maltrattamenti in danno di Valentina Vainella (rispettivamente capo s), per il Fiesoli, e capo v/i) della rubrica, per gli altri ricorrenti).

Le doglianze sostanzialmente contestano la ritenuta attendibilità della dichiarante; la mancanza di prova circa il fatto che la persona offesa sarebbe stata indotta, soprattutto attraverso i cd. "teatrini", a ricordare falsi abusi; alla configurazione del reato di maltrattamenti; alla distanza temporale di eventuali fatti maltrattanti; alla conseguente illogicità della motivazione quanto al termine di prescrizione, che si ritiene maturato in epoca antecedente la sentenza di primo grado. I ricorrenti Bacci e Tardani (con i rispettivi e sovrapponibili motivi 5 e 1)



sollevano anche un'eccezione processuale circa la mancata ammissione di prove decisive.

Le doglianze non sono fondate.

I ricorrenti infatti sollevano prevalentemente censure di merito, il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità, mentre, quanto alle eccezioni processuali, i motivi, comunque neutralizzati dalla declaratoria di prescrizione e che peraltro non si fanno carico di dimostrare l'attitudine delle prove non ammesse a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, sono stati in precedenza esaminati nella parte dedicata all'analisi dei motivi di ricorso di carattere processuale.

34.1. Occorre pertanto rassegnare le ragioni che sostengono le precedenti conclusioni ed esse fondano sul fatto che, quanto al ricorrente Rodolfo Fiesoli, la Corte d'appello si è fatta ampiamente carico di rispondere alle critiche riguardanti la scarsa credibilità della teste, che sarebbe stata smentita innanzitutto dalla stessa sorella Romina, di tre anni più giovane di lei; entrambe le sorelle erano state portate al Forteto in tenera età avendo la madre tossicodipendente e con problemi psichici e non in grado di accudirle al pari dell'uomo con lei convivente.

La Corte del merito, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto come non potesse considerarsi menzognera la deposizione della ragazza che, per quindici anni, era rimasta al Forteto, che aveva intrapreso lo stesso percorso di altre, che era stata parte attiva nel processo a carico della madre Santoni condannata per concorso in violenza sessuale, in quanto l'aveva lasciata nelle mani di pedofili che frequentavano la casa, prendendo denaro da loro, circostanza quest'ultima che la Vainella ha affermato esserle stata indotta dai responsabili della comunità.

Il fatto che, sul punto, la dichiarante sia stata smentita dalla sorella e da altre coetanee, non è stato ritenuto dalla Corte territoriale un particolare di fondamentale importanza tanto da compromettere la complessiva attendibilità, sul logico rilievo che una bambina entrata giovanissima in comunità assieme alla sorella poteva avere confusi ricordi che il tempo non aveva agevolato a chiarire, anche in considerazione del fatto che i "teatrini" di cui parlava e che rappresentavano la ricostruzione di episodi passati di abuso venivano ripetuti continuamente con scopi poco chiari, cosicché la pressione psicologica sulla minore, a prescindere dalla veridicità dei fatti a carico della madre, il martellamento sul suo triste e tormentato vissuto infantile rappresentavano, senza dubbio, i connotati di una condotta pesantemente maltrattante, e questo a prescindere se la scenetta fosse stata condita o meno di contatti anche fisici tra i personaggi.

VCH

Quindi, secondo il congruo ragionamento del giudice del merito, l'allontanamento dalla madre, come dalla nonna materna, il rifiuto di qualunque regalo proveniente dalla famiglia, anche se gradito alla ragazzina, non poteva che intendersi come ulteriore inutile e gratuita cattiveria, così come il perenne instillato sospetto che gli abusi subiti derivassero dalla sua propensione al sesso sin da piccola, leitmotiv comune e rinfacciato anche alle altre bambine o adolescenti abusate, tutte ritenute dal Fiesoli precocemente sessualizzate.

Il fatto poi che alla Vainella fosse stato consentito di avere sin dai 13/14 anni una relazione con Luigi Daidone, tollerata anche se non ben vista, faceva certo parte del diverso corso del Forteto dopo la sentenza CEDU del 2000, quando una maggiore libertà di movimento dei giovani ospiti, unita ad un minore rigore nei controlli, avevano parzialmente allentato la morsa iniziale degli anni '80, fermi restando i principi del fondatore circa la valorizzazione della divisione tra i sessi e comunque la demonizzazione del mondo familiare ed esterno rispetto alla comunità.

Van

Nella sostanza, il cliché non è apparso, alla Corte territoriale, diverso rispetto alle altre parti offese: l'ultimo periodo della Vainella universitaria, critica verso le regole imposte dalla comunità (a prescindere dalla delusione per il tormentato rapporto col Daidone), l'aveva portata ad un isolamento anche da coloro che come affidatari le erano stati vicini, Elisabetta Sassi e Francesco Bacci, che seguendo i dettami del fondatore le avevano fatto terra bruciata, convincendola a lasciare la comunità al più presto.

In questo contesto, la vita all'interno del Forteto, nel racconto sofferto e ripetuto dai vari ospiti, senza alcun vincolo o legame tra di loro, rappresentava, secondo il logico ed adeguato convincimento della Corte distrettuale, un esempio inequivocabile e palpabile della configurabilità del reato di maltrattamenti, e la figura del Fiesoli, che non aveva avuto iniziali oppositori, imponendo la sua autorità di fondatore della comunità, incarnava "a pieno titolo l'aggravante contestata dell'articolo 61 n. 9 codice penale, vuoi nelle violenze sessuali e vuoi nei maltrattamenti, riveniente dall'essere affidatario se non formale, di fatto, del Tribunale per i Minorenni, servizi sociali e istituzioni interessate, dei minori entrati nel Forteto, in quanto responsabile onnipresente della struttura e referente di tutti i singoli affidatari, da lui scelti singolarmente e cambiati a seconda dei nuovi arrivi e della rispondenza ai suoi dettami".

Al cospetto di tale motivazione, le censure, oltre a sconfinare nel "fatto", mirano a sostenere improprie spiegazioni alternative dei fatti, già adeguatamente e logicamente ricostruiti dai Giudici del merito.

34.2. Quanto alla posizione degli altri ricorrenti, per i quali il reato è stato dichiarato prescritto, le precedenti considerazioni appaiono sufficienti a smentire i motivi di ricorso sulla responsabilità (Francesco Bacci e Elisabetta Sassi erano

gli affidatari della vittima, oltre a Daniela Tardani e Marida Giorgi che coadiuvavano la Sassi nella gestione della ragazza), laddove poi l'assunto secondo il quale la causa estintiva sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado è del tutto apodittico e smentito dal fatto, in precedenza più volte rimarcato, circa la persistente realizzazione della condotta maltrattante, mantenuta sino alla data cristallizzata nella relativa imputazione, persistenza delle condotte maltrattanti dovuta non al fatto che la mera presenza dei soggetti passivi all'interno della comunità avrebbe lasciato questi ultimi arbitri della consumazione del delitto ma al fatto che, pur in presenza delle vittime all'interno della comunità, il catalogo maltrattante sia stato mantenuto integro e non sia cessato, perdurando nel tempo e determinando la cifra della responsabilità penale dei ricorrenti.

Al rigetto dei ricorsi di Francesco Bacci, Elisabetta Sassi, Daniela Tardani e Marida Giorgi consegue pertanto la conferma delle relative statuizioni civili.

35. Il capo t), relativo al reato di maltrattamenti in danno di Grazia Vannucchi, è impugnato (motivi 73 e 74 in precedenza riportati) dall'imputato (Rodolfo Fiesoli) e dalla parte civile (Grazia Vannucchi), con un unico motivo in precedenza riportato.

35.1. Il primo motivo (n. 73) è omologo al motivo n. 64 sollevato in relazione alla posizione di Donatella Fiesoli e, essendo stato analizzato, devono qui richiamarsi le precedenti conclusioni.

Con il motivo n. 74, invece, il ricorrente dubita dell'attendibilità della dichiarante e censura l'impugnata sentenza per avere contraddittoriamente ritenuto credibile la persona offesa.

La doglianza non è fondata.

La Corte di appello, a proposito del delitto di cui al capo t), ha precisato come la persona offesa avesse consegnato al processo un preciso racconto "fatto di umiliazioni e offese da quando si era posta in chiave critica col Fiesoli".

La difesa ha ritenuto di ravvisare un difetto motivazionale nel fatto che la Corte del merito ha stimato influente la circostanza temporale della presa di conoscenza (nel 2001 secondo il ricorrente, nel 2006, secondo l'opposta versione) della Vannucchi circa le violenze subite dal figlio Max Fiesoli e quindi che non fosse veritiera la sua versione a giustificazione dell'uscita dal Forteto nel 2007, quanto piuttosto quella di coloro che assumevano di averne parlato con lei già nel 2001, essendo, in tale ultimo caso, davvero incredibile di come la vittima fosse rimasta all'interno della comunità nonostante avesse saputo delle violenze subite dal figliolo.

vd

Tuttavia, la Corte fiorentina, con logica ed adeguata motivazione, ha spiegato come tutto ciò non bastasse a ritenerla complice del Fiesoli o compiacente rispetto al di lui operato o semplicemente menzognera.

Il fatto che Donatella Fiesoli e Grazia Vannucchi lasciarono il Forteto nel 2008 ed il fatto che figlio Max con la compagna Nicoletta Biordi ed il bambino della coppia nel frattempo nato, Mattia, lasciarono il Forteto solo nel dicembre 2011 non conduce, secondo la Corte del merito, a ritenere inattendibile la persona offesa ma implica che il movente del distacco dal fondatore non fosse per lei solo quello dell'abuso sessuale scoperto, ma una gestione non più pacifica e condivisa del caseificio (come del resto ipotizzato dal ricorrente nei motivi di appello), di cui lei era responsabile in diversi settori, e della macelleria, che spettava al marito.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte toscana ha osservato come tutto ciò non inficiasse la genuinità della parte offesa *"che, come tutti gli altri adepti della comunità, non solo aveva investito in fiducia e obbedienza verso il suo leader, ma non aveva altra chance di lavoro e mantenimento che non fosse appunto l'attività della cooperativa, dalla quale non era facile staccarsi per trovare qualcosa fuori, dopo 30 anni di vita all'interno"*. JCA

Per questa ragione, su suggerimento del fratello Mauro Vannucchi, stante la frizione ormai palpabile con il Fiesoli, si era trasferita in un agriturismo distante dal corpo centrale del podere, per poi uscire definitivamente dalla comunità nel 2008 assieme a Paolo Sarti, Donatella Fiesoli ed altri.

Secondo il logico convincimento della Corte d'appello, fino a quella data, l'atteggiamento del ricorrente nei suoi confronti rimase quello sprezzante e offensivo raccontato dalla parte offesa, *"che veniva spinta verso relazioni omosessuali, con Consorti Mariella, e che veniva anche da lui accusata ad un certo punto di provare attrazione verso il figlio Max, alla presenza del ragazzo, un comportamento davvero insidioso e mortificante per una madre, teso a sporcare ed infangare quella relazione così intima e delicata, come di norma qualsiasi relazione che non fosse sotto l'egida, il beneplacito ed il controllo del Fiesoli. Infine anche alla Vannucchi come alla Fiesoli toccava il demansionamento all'interno del caseificio come punizione e trattamento deteriore per aver palesato il suo dissenso dall'impianto ideologico e comportamentale del capo"*.

L'apparato motivazionale non può essere definito, sul punto, manifestamente illogico e neppure contraddittorio, sicché i rilievi del ricorrente non scalfiscono la *ratio decidendi in parte qua* e la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure di legittimità, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso.

35.2. Va invece accolto il ricorso della parte civile che lamenta il fatto che la sentenza di appello, avendo dichiarato prescritto il reato di cui al capo v/j) nei

confronti di Mauro Vannucchi (non impugnante in ordine al reato di maltrattamenti di cui al capo v/j) per essere la causa estintiva maturata in data antecedente l'emanazione della sentenza di primo grado, ha revocato *in toto* le statuizioni civili emanate dal tribunale *in parte qua* sia con riguardo al Mauro Vannucchi (prosciolto) e sia con riguardo a Rodolfo Luigi Fiesoli, invece, condannato, con riferimento alla quale posizione la parte civile di duole.

Il motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello ha infatti revocato *in toto* le disposizioni civili non differenziando la posizione di Mauro Vannucchi da quella di Rodolfo Luigi Fiesoli, con la conseguenza che la sentenza impugnata va *in parte qua* annullata senza rinvio limitatamente alla revoca delle statuizioni civili poste a carico di Rodolfo Luigi Fiesoli in favore della parte civile Grazia Vannucchi, relativamente al capo t) della rubrica.

JK

36. A questo punto, devono essere svolte alcune considerazioni sui termini di prescrizione dei reati anche con riferimento agli effetti che su di essi produce la recidiva.

36.1. Quanto al computo dei termini di prescrizione, il Collegio si è attenuto ai principi che seguono.

36.1.1. La sentenza di primo grado è stata emessa in data 17 giugno 2015, mentre quella di appello è del 15 luglio 2016.

Il processo è stato sospeso in data 8 luglio 2014 a seguito della presentazione delle istanze di ricusazione ed è ripreso in data 6 febbraio 2015;

in data 23 luglio 2014 è intervenuta l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze ha accolto l'istanza di ricusazione ed inibito al giudice ruscato di compiere atti del procedimento (ai sensi dell'articolo 42, comma 1, codice di procedura penale);

in data 18 dicembre 2014 la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di accoglimento delle istanze di ricusazione;

in data 18 dicembre 2014 è stata proposta istanza di rimessione del processo;

in data 12 maggio 2015 la Corte di cassazione ha respinto l'istanza di rimessione;

il processo è stato sospeso, per adesione degli avvocati all'astensione proclamata dagli organi della categoria, per 14 giorni in grado di appello e 7 giorni in primo grado, oltre alla sospensione dal 20 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 nel giudizio di legittimità.

Posto che, a seguito delle istanze di ricusazione e di rimessione, il processo non è stato sospeso con apposita ordinanza, il provvedimento della Corte di appello di Firenze, che ha accolto l'istanza di ricusazione ed inibito al giudice

ricusato di compiere atti del procedimento, deve ritenersi immediatamente esecutivo (Sez. 3, n. 12987 del 05/03/2015, Ercolani, Rv. 263003).

Sulla base del principio, secondo il quale il corso della prescrizione rimane sospeso esclusivamente nei casi in cui la sospensione del processo o del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, non è possibile tenere conto dell'interruzione del processo, nel corso del giudizio di primo grado, dal 8 luglio 2014 al 18 dicembre 2014 a seguito dell'accoglimento delle istanze di ricusazione da parte della Corte di appello di Firenze e in pendenza del ricorso per cassazione contro i provvedimenti di accoglimento delle dichiarazioni di ricusazione, non essendo tale sospensione espressamente prevista dalla legge.

Infatti, ai fini del calcolo della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra l'accoglimento dell'istanza di ricusazione e l'annullamento della relativa ordinanza, occorre considerare che l'articolo 159 codice penale non è suscettibile di interpretazione analogica; che, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione, il fatto che il giudice ricusato non possa compiere atti del procedimento è previsto espressamente dalla legge; che, in materia di rimessione, il rinvio all'articolo 159 codice penale è espresso (articolo 47, comma 3, secondo cui *"in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale"*). ✓

Ne consegue che, dal 18 dicembre 2014 al 12 maggio 2015 (rigetto dell'istanza di rimessione), il processo non può considerarsi sospeso sia perché non è stata emessa alcuna apposita ordinanza in proposito e sia perché è ripreso, in costanza di decisione sull'istanza di rimessione, in data 6 febbraio 2015.

Infatti, dal 23 luglio 2014 in poi, il processo poteva riprendere in diversa composizione, sostituendosi il giudice ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

36.1.2. In tema di prescrizione, il tempo necessario a prescrivere va determinato con riferimento alla pena massima edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Pollicoro, Rv. 262015), pur dovendosi avere riguardo alla disposizione di sbarramento di cui all'articolo 99, comma sesto, del codice penale secondo la quale, in nessun caso e quindi anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, fermo restando che, se anche a seguito dell'aumento derivante dalla recidiva il limite di pena risultante sia inferiore a sei anni, a tale ultimo termine occorre fare riferimento per

determinare il tempo necessario a prescrivere (Sez. 3, n. 38217 del 18/05/2017, Bartoli, non mass.).

Ne consegue che, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 99 codice penale, anche per determinare il termine di prescrizione, l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria raggugliata a pena detentiva ex articolo 135 codice penale.

La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide quindi sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. ma, in presenza di atti interruttivi, incide anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016 Giofrè Rv. 266532), dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "*ne bis in idem sostanziale*" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).

36.2. Ciò posto, in conseguenza dei suesposti principi, tutti i reati ascritti a Luigi Goffredi, in presenza di un ricorso pienamente ammissibile, sono estinti per prescrizione dopo la sentenza di appello.

Per il ricorrente rileva, infatti, la recidiva specifica ex articolo 99, secondo comma, codice penale, in relazione ad una sentenza di condanna con la quale il medesimo fu condannato alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione ad un reato di maltrattamenti.

In forza del combinato disposto degli articoli 99, secondo ed ultimo comma, 157, primo e secondo comma, e 161, secondo comma, codice penale, il tempo necessario a prescrivere deve tenere conto che la pena massima del delitto di maltrattamenti, nella cornice edittale vigente alla data dei commessi reati, era di anni cinque di reclusione, cui vanno aggiunti mesi 10 di reclusione quale aumento computabile per la recidiva ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, codice penale (= anni cinque e mesi dieci di reclusione, in ragione del limite stabilito dall'articolo 99, ultimo comma, codice penale), con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei, sul quale va operato l'aumento della metà per effetto dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, codice penale (per i casi di cui all'articolo 99, secondo comma, codice penale)= anni nove (pari ad anni sei più la metà), ai quali vanno aggiunti 21 giorni di sospensione della prescrizione.

Ne deriva, computando anche il periodo di sospensione della prescrizione, che il reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa, da ritenersi

consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 1 settembre 2007, si è prescritto nel 22 settembre 2016; il reato di maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, da ritenersi consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 1 febbraio 2008, si è prescritto in data 22 febbraio 2017; il reato di maltrattamenti in danno di Marika Corso, da ritenersi consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 1 settembre 2008, si è prescritto in data 22 settembre 2017.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di Luigi Goffredi essendo i reati ascrittigli estinti per prescrizione.

Vanno confermate già disposte statuizioni civili.

Il ventunesimo motivo di ricorso è assorbito.

36.3. Sulla base delle medesime considerazioni, in presenza di ricorsi ammissibili ed in assenza di una contestazione di recidiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Mauro Vannucchi, Elena Maria Tempestini e Francesco Bacci, limitatamente al reato di maltrattamenti (da ritenersi consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 1 marzo 2009) in danno di Luigi Daidone (prescrizione del reato maturata il 22 settembre 2016), nonché nei confronti di Daniela Tardani, limitatamente al reato di maltrattamenti (da ritenersi consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 21 dicembre 2009) in danno di Manuel Gronchi (prescrizione del reato maturata in data 11 giugno 2017), perché estinti per prescrizione, con conseguente conferma di tutte le relative statuizioni civili, essendo la prescrizione maturata dopo l'emanazione della sentenza di appello.

La sentenza impugnata va parimenti annullata senza rinvio nei confronti di Mariella Consorti, limitatamente al reato di maltrattamenti (da ritenersi consumato secondo la contestazione "chiusa" alla data del 1 settembre 2007) in danno di Aversa Giuseppe, per essere il reato estinto per prescrizione maturata in data 22 marzo 2015 in epoca anteriore alla sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle relative statuizioni civili (tempo necessario a prescrivere sette anni e sei mesi, oltre ventuno giorni di sospensione della prescrizione).

36.4. Quanto ai reati di maltrattamenti, alle medesime conclusioni del Goffredi non può aspirare Rodolfo Fiesoli per il quale il tempo necessario a prescrivere è di anni dieci e mesi sei (anni cinque = termine ordinario a prescrivere, cui occorre aggiungere anni due per le condanne su cui fonda la contestata recidiva = anni sette, aumentati della metà, pari ad anni tre e mesi sei, in conseguenza degli atti interruttivi e per effetto della recidiva = anni dieci e mesi sei, oltre 21 giorni di sospensione della prescrizione), con la conseguenza che alcun reato ex articolo 572 codice penale risulta prescritto.



37. Luigi Serpi con in tredicesimo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 185 codice penale, 538 e 539 codice di procedura penale in relazione all'articolo 597, comma 3, stesso codice nonché l'illegittimità della riforma delle statuizioni civili in favore di parti civili diverse da Marco Mameli e Jonathan Bimonte con conseguente violazione del divieto di "*reformatio in peius*", sul rilievo che il tribunale fiorentino non aveva pronunciato a carico del ricorrente alcuna statuizione civile in favore delle parti civili diverse da Donatella Fiesoli, Marco Mameli e Jonathan Bimonte.

La Corte d'appello, dopo aver accolto le doglianze difensive, dichiarando prescritti i fatti di cui al capo Vm) in danno di Donatella Fiesoli (con prescrizione ritenuta maturata prima del giudizio di primo grado e, quindi, revocando le relative statuizioni civili), nel pronunciare l'inammissibilità delle richieste dei difensori di parte civile volte al riconoscimento di variazioni in aumento delle disposte provvisionali ovvero di totale risarcimento del danno, fondava correttamente la propria decisione sul pacifico fatto che nessuna delle parti civili, ad eccezione della Fascione, aveva proposto appello, e tuttavia la Corte territoriale, pur in assenza di qualsivoglia impugnazione delle parti civili interessate, avrebbe invece illegittimamente esteso le pretese risarcitorie e le concesse provvisionali ponendole a carico indistintamente di tutti gli imputati e così riformando *in parte qua* la sentenza del primo giudice in palese contrasto con il divieto di *reformatio in peius*.

Analogo motivo di ricorso articolano Mauro Vannucchi (motivo 12) ed Elena Tempestini (motivo 12), dolendosi il primo del fatto che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente riformato le statuizioni civili a suo carico ed in favore di parti civili diverse da Luigi Daidone e Donatella Fiesoli e la seconda del fatto che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente riformato le statuizioni civili a suo carico ed in favore di parti civili diverse da Luigi Daidone.

I motivi, essendo analoghi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi non sono fondati.

I ricorrenti infatti evocano una statuizione che la Corte d'appello non ha adottato.

Nel dispositivo, la Corte territoriale si è limitata a revocare le statuizioni disposte in favore della parte civile Donatella Fiesoli, avendo dichiarato prescritto il reato di cui al capo V-m in data antecedente la sentenza di primo grado, confermando nel resto le statuizioni emesse *in parte qua* dal tribunale con la sentenza di primo grado.

Né Corte di appello ha affermato, in motivazione, ciò di cui si dolgono i ricorrenti, essendosi riferita, con tutta evidenza, nel passaggio motivazionale indicato nei ricorsi, a ciascun imputato con riferimento alle imputazioni loro

rispettivamente ascritte, con la conseguenza che non è stato violato il divieto di *riformatio in peius* e, comunque, nel caso di eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale senza dubbio il primo in quanto, con la sola eccezione costituita dall'essere la motivazione contestuale al dispositivo stesso, nel qual caso è possibile procedere a una integrazione delle due parti del provvedimento potendo essere, di regola, ricostruita la volontà del giudice, è al dispositivo che deve essere attribuita la prevalenza perché costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717), cosicché, a maggior ragione, deve ritenersi insussistente, nel caso in esame, la violazione di legge denunciata.

Vca

38. Ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale è partita dalla condivisibile, in quanto logica, premessa generale secondo la quale il quadro probatorio, emergente dalle risultanze del primo grado, non fosse sostanzialmente mutato in appello, con la conseguenza che alcun ridimensionamento delle pene si dovesse praticare che non discendesse dal mero riconoscimento delle ipotesi di reati prescritti o dell'ipotesi attenuata della violenza sessuale, non riconoscendosi alcun motivo di particolare comprensione riguardo a condotte che la maggior parte degli imputati avevano, senza alcun fondamento, rivendicato come ideologicamente giustificabili, con la conseguenza che il concorso di tutti i correi alla impostazione patrocinata da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi ha quindi indotto la Corte del merito a non mitigare il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di cui all'articolo 572 codice penale, se pure diversamente configurato per ciascun concorrente in relazione alla propria partecipazione, sottolineando che il rigore del trattamento sanzionatorio derivasse, rispetto ai canoni ordinari, dal fatto di inquadrarsi il delitto <<in un pericoloso contesto comunitario in cui più schiacciante è stata la compressione della coscienza e della dignità delle vittime, prima minorenni e poi maggiorenni, e più forte lo squilibrio tra affidatari ed affidati, i primi in grado, per la loro posizione ed il conforto ed il sostegno della "setta", di piegare ai dettami delle teorie e pratiche del Forteto i secondi, tutti già prostrati e resi fragili dalle originarie situazioni di degrado da cui provenivano. Col risultato mortificante di non consentire ad alcuno di salvarsi e di recuperare un proprio spazio nel mondo se non lacerando, con sofferenza e dopo anni di patimenti, quella cortina di ferro che aveva separato il Forteto dal resto della società civile, al tempo stesso additandolo paradossalmente all'esterno come esempio moderno di attuazione di laici principi di aggregazione solidaristica. Di qui un giudizio di sicuro sfavore circa la particolare intensità del dolo che connota i maltrattamenti (...) e la

*conseguente valutazione rigorosa delle pene>>* (pag. 177 della sentenza impugnata).

Sulla base di tale generale premessa ha commisurato la pena per ciascun imputato.

38.1. Rispetto a tali determinazioni vanno esaminate le doglianze sollevate da Rodolfo Luigi Fiesoli (con i motivi di ricorso 76 - 77 - 78 - 79 e 80 in precedenza riportati), Luigi Serpi (con il motivo di ricorso 11 in precedenza riportato), Marida Giorgi (con il motivo 1 in precedenza riportato) e Maria Francesca Tardani (con il motivo 11 in precedenza riportato), dovendosi precisare, con riferimento agli altri ricorrenti, che analoghe doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio, devono ritenersi assorbite, in quanto:

per Mariella Consorti, in conseguenza della declaratoria di prescrizione per il reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa (che costituiva il reato base sul quale è stata aumentata la pena per il concorrente reato satellite di maltrattamenti), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda anche il regolamento delle spese del grado, per la rideterminazione della pena, essendo residuo il profilo di responsabilità per il reato di maltrattamenti in danno di Nicoletta Biordi;

per Luigi Goffredi, tutti i reati ascrittigli sono stati dichiarati estinti per prescrizione;

per Mauro Vannucchi, il residuo reato di maltrattamenti in danno di Luigi Daidone è stato dichiarato estinto per prescrizione;

per Elena Maria Tempestini, in conseguenza della declaratoria di prescrizione per il reato di maltrattamenti in danno di Luigi Daidone (che costituiva il reato base sul quale è stata aumentata la pena per il concorrente reato satellite di maltrattamenti), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda anche il regolamento delle spese del grado, per la rideterminazione della pena, essendo residuo il profilo di responsabilità per il reato di maltrattamenti in danno di Nicoletta Biordi;

per Francesco Bacci, il residuo reato di maltrattamenti in danno di Luigi Daidone è stato dichiarato estinto per prescrizione;

per i restanti ricorrenti non residuano statuizioni di condanna penalmente rilevanti, essendo stati i reati dichiarati estinti per prescrizione, ovvero non sono state comunque mosse censure alla sentenza impugnata in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena.

38.2. Rodolfo Luigi Fiesoli lamenta l'erronea applicazione della legge penale e comunque illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione dell'intensità del dolo di reato, assumendo come sia innegabile che, ai fini dei criteri utilizzabili per la determinazione della pena, il giudice, quando ricostruisce l'intensità del dolo dell'agente, dovrebbe operare ponendosi nella prospettiva del

reo senza mutuare regole dall'esterno, laddove la Corte d'appello avrebbe utilizzato concetti di disvalore collettivo piuttosto che individuali (motivo 76).

Deduce poi la mancanza di motivazione riguardo alle specifiche deduzioni sul punto contenute nei motivi d'appello, non essendo stata presa in alcun modo in considerazione la condotta dell'imputato susseguente al reato e rimarcando come il Fiesoli, dopo essere stato raggiunto dalle misure cautelari, aveva sempre ottemperato rigorosamente alle medesime, in particolare agli arresti domiciliari, all'obbligo di dimora e al divieto di accesso, mai contravvenendovi (motivo 77).

Sostiene inoltre che la Corte d'appello, rideterminando la pena inflitta in primo grado, ha applicato la seguente sommatoria: pena base cinque anni di reclusione per il capo D (609-bis codice penale in danno di Marco Mameli) + un anno per la recidiva + due mesi per l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 codice penale + quattro mesi per la "continuazione interna" al reato base + quattro mesi per il capo A (art. 609-bis codice penale ipotesi lieve in danno di Giuseppe Aversa) + quattro mesi per il capo C (articolo 572 codice penale in danno di Giuseppe Aversa) + quattro mesi per il capo E (art. 572 c.p. in danno di Marco Mameli) + uno anno per il capo F (art 609-bis codice penale in danno di Eris Fiorenza) + quattro mesi per il capo G (articolo 572 codice penale in danno di Eris Fiorenza) + quattro mesi per il capo H (articolo 609-bis codice penale ipotesi lieve in danno di Jonathan Bimonte) + 2 mesi per il capo I (art. 610 c.p. in danno di Jonathan Bimonte) + quattro mesi per il capo i (articolo 572 codice penale in danno di Jonathan Bimonte) + quattro mesi capo K (articolo 609-bis codice penale in danno di Manuel Gronchi) + quattro mesi per il capo L (articolo 572 codice penale in danno di Manuel Gronchi) + uno anno per il capo M (articolo 572 codice penale in danno di Irene Bartolini) + un anno per il capo N (articolo 572 codice penale in danno di Nicoletta Biordi) + uno anno per il capo O (articolo 572 codice penale in danno di Marika Corso) + uno anno per il capo P (articolo 572 codice penale in danno di Luigi Daidone) + uno anno per il capo 5 (articolo 572 codice penale in danno di Valentina Vainella) + tre mesi per il capo R (articolo 572 codice penale in danno di Donatella Fiesoli) + tre mesi per il capo T (articolo 572 codice penale in danno di Grazia Vannucchi); per un totale di quindici anni e dieci mesi di reclusione.

La pena-base è stata, dunque, individuata nel minimo edittale dell'ipotesi di cui all'articolo 609-bis, primo comma, codice penale, ritenendosi il fatto più grave quello contestato al capo D (cinque anni); i singoli aumenti, dal canto loro, sono giustificati dal riconoscimento della disciplina del reato continuato prevista dall'articolo 81 cpv. codice penale.

Osserva come quest'ultima norma si ponga come deroga di *favor* al principio del cumulo materiale previsto dall'articolo 73 codice penale, in ragione dell'unità

del disegno criminoso e dell'unicità dell'atteggiamento antiggiuridico con il quale il reo si approccia ai diversi reati.

La disciplina del reato continuato, così come quella del concorso formale, mira dunque ad una complessiva attenuazione della pena, imponendo, di fatto, incrementi di sanzione più contenuti rispetto a quella base, prevista per il reato più grave.

Se si osservano, invece, gli aumenti inflitti dai giudici d'appello per i delitti di cui ai capi M, N, O, P e S, si dovrà riconoscere che essi non sono proporzionalmente omologhi alla pena-base individuata per il delitto di cui al capo) questa coincide con il minimo (cinque anni) previsto dall'art. 609-bis codice penale; quelli (uno anno ciascuno) vanno ben oltre l'aumento minimo previsto dall'articolo 81 cpv. codice penale (astrattamente corrispondente a un giorno di reclusione). Anzi, si osserva che gli aumenti in parola coincidono esattamente col minimo edittale previsto, prima della riforma del 2012, dall'articolo 572 del codice penale.

Dunque, senza una riga di motivazione che giustifichi questo modus operandi, la Corte d'appello ha applicato di fatto a quei reati satellite la ben più severa regola del cumulo materiale, senza che ciò si concili con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti al Fiesoli.

Né la Corte territoriale ha spiegato le ragioni del suo convincimento, con la conseguenza che ci si trova di fronte, palesemente, ad una violazione di legge e a una decisione illogica e contraddittoria (motivo 78).

Ricorda ancora come l'articolo 27 Costituzione imponga che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.

Nel caso di specie, è stata inflitta a un soggetto di 75 anni di età la sanzione di 15 anni e 10 mesi di reclusione.

Considerate le aspettative di vita media degli individui di sesso maschile, una pena di tale entità finisce per coincidere con la sanzione del carcere a vita. Il che si pone in evidente conflitto con la finalità rieducativa proclamata dalla Carta costituzionale.

La decisione impugnata si sarebbe quindi posta in un'ottica meramente retributiva, contraria a quel principio, laddove non ha tenuto conto della specifica condizione personale e anagrafica del soggetto raggiunto dalla condanna (motivo 79).

Lamenta infine l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta recidiva, stante l'ininfluenza, per significativa risalenza nel tempo, del precedente penale dal quale è stata fatta discendere la recidiva contestata ed applicata al Fiesoli aveva costituito specifico motivo d'appello (motivo 80).

38.3. Quest'ultima doglianza non è fondata perché la Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha affermato come il Fiesoli, sin dalla

costituzione della comunità, aveva posto in atto quei comportamenti che, lungi dall'abbandonare dopo la prima sentenza di condanna, aveva consolidato, col consenso di chi li riteneva entrambi vittima di pregiudizi conservatori rispetto alle nuove rivoluzionarie impostazioni di convivenza collettiva, con fondamento stimato dai Giudici del merito ampiamente autoreferenziali e prive del benché minimo fondamento scientifico e pedagogico, essendo del tutto irrilevante che qualcuno si fosse ad esse interessato.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte del merito si è uniformata al principio di diritto secondo il quale è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838).

La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nell'espletare tale compito, il giudice non deve aver riguardo soltanto alla distanza temporale tra i fatti ma anche alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante e significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, cit.; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960).

Ne consegue che, ai fini della rilevazione della recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'articolo 133 codice penale, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "*sub iudice*" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).

Perciò, non ha alcun fondamento la censura sollevata *in parte qua* nei confronti dell'impugnata sentenza, avendo la Corte d'appello, al di là della distanza temporale tra i fatti, comunque fornito adeguata motivazione circa l'idoneità delle nuove, reiterate, condotte criminose a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464).

38.4. E' invece fondato il settantottesimo motivo, quanto agli aumenti disposti per la continuazione, che assorbe i restanti motivi (ossia quelli ex n. 76, 77 e 79). Infatti, essendo stata la pena-base commisurata sul minimo edittale del reato ritenuto più grave, circostanza che dunque esclude qualsiasi rilievo di violazione di legge e di vizio motivazionale in proposito, l'adeguatezza del

trattamento sanzionatorio si risolve, quanto alle sue dimensioni e alla doverosa compatibilità costituzionale di esso, nella verifica di proporzionalità delle pene inflitte per i reati satelliti in aumento sulla pena-base.

Sul punto, i rilievi del ricorrente sono ampiamente fondati.

Occorre preliminarmente dar conto, sotto il profilo denunciato, come la giurisprudenza di legittimità sia divisa con riferimento agli obblighi motivazionali che incombono sul giudice di merito in tema di determinazione della pena nel reato continuato.

Secondo un primo orientamento, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (in tal senso, recentemente, Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, dep. 2017, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016, Felughi, Rv. 267721; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261424).

Secondo un diverso indirizzo, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (in tal senso, recentemente, Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 2018 S., Rv. 271830; Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108; Sez. 6, n. 7777 del 29/01/2013, Bardaccia, Rv. 255052).

Quest'ultimo orientamento, al quale occorre dare continuità con convinta adesione, chiarisce che, in tema di reato continuato, se l'aumento che è possibile apportare ex art. 81 cpv. codice penale può raggiungere il triplo della pena base, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, ove si operi una quantificazione sperequata per le medesime fattispecie di reato omettendo di indicarne le ragioni (Sez. 6, n. 7777 del 29/01/2013, cit.).

Peraltro, per il reato continuato, vale la medesima regola valida nel caso di unicità di reato, per cui l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, con la conseguenza che se viene irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'articolo 133 codice penale deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537).

Perciò, se per i reati satellite, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce,

mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato, o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato.

Queste ultime sono tutte circostanze ricorrenti nel caso in esame: la pena per il reato base è stata determinata nel minimo edittale (anni cinque di reclusione), per il reato di maltrattamenti la pena in continuazione, a volte, è stata determinata in quattro mesi di reclusione e, in altri casi, in un anno di reclusione, quest'ultima pena corrisponde al minimo edittale della fattispecie legale tipica vigente *ratione temporis*, il tutto senza un'adeguata motivazione in proposito.

Né può soccorrere il pur condivisibile criterio di carattere generale indicato in premessa dalla Corte territoriale sia perché contraddittorio in presenza di una quantificazione sperequata per medesime fattispecie di reato, sia perché al cospetto di ciò è stata omessa qualsiasi spiegazione al riguardo e sia perché l'obbligo di motivazione, che deve essere contestualizzato rispetto al fatto storico specifico, è più rigoroso quando l'aumento di pena si risolve, nella sostanza, nell'applicazione, specie se in un numero non limitato di casi, del cumulo materiale, sia pure contenuto nella misura del minimo edittale della fattispecie legale tipica del reato satellite.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: "il giudice che abbia inflitto la pena nella misura minima edittale e l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'articolo 132 codice penale, sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione. Quando, invece, la determinazione della pena-base è quantificata a livelli che non si discostano dai minimi edittali o coincidono con essi, mentre quella fissata in aumento per la continuazione è tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto giacché, nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - a meno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione.



Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, con riferimento agli aumenti inflitti a Rodolfo Luigi Fiesoli per la continuazione dei reati.

A questo proposito e al fine di meglio delineare i compiti affidati al giudice di rinvio, va ripetuto quanto in precedenza già affermato sulla base di specifiche censure sollevate con i motivi di ricorso 37 e 42.

Come si è detto, nel reato abituale, è possibile ritenere, all'interno della serie dei fatti che lo compongono, che solo alcuni integrano il fatto di reato, senza che per questo venga meno la reiterazione della condotta e cessi il nesso di abitudine.

In tal caso, l'eliminazione di alcuni episodi riduce l'ampiezza del reato abituale, che rimane integro, ma ciò può implicare ricadute in termini di determinazione della pena.

Siccome la pena per i reati di cui ai capi g) ed j) della rubrica è stata determinata in aumento sulla continuazione e siccome il punto della sentenza impugnata, in ordine a tali aumenti, è stato annullato, il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena *in parte qua*, dovrà anche valutare, fermo il principio che in precedenza gli è stato commesso, se la eliminazione di taluni fatti maltrattanti, come ad esempio i cd. "teatrini", potrà o meno essere considerato per un'attenuazione della misura della pena da applicare in continuazione per i reati di cui ai capi g) ed j), spiegandone in caso negativo le ragioni.

38.4. Parzialmente fondato è anche il primo motivo di ricorso proposto da Marida Giorgi in relazione alla quantificazione della pena.

Con esso la ricorrente osserva che, nella parte motiva della sentenza, si dà atto dell'errore contenuto nel dispositivo, laddove la pena alla stessa inflitta è stata quantificata in anni uno e mesi otto di reclusione (pena addirittura superiore a quella irrogata in primo grado), anziché mesi otto di reclusione frutto del corretto calcolo che doveva seguire il ragionamento della Corte del merito.

Espressamente riconosciuto l'errore da parte della Corte territoriale e in presenza di una specifica impugnazione sul punto, la pena deve essere corretta e rideterminata nella misura di otto mesi di reclusione, corrispondente all'effettiva volontà del giudice del merito, con conseguente annullamento senza rinvio *in parte qua* della sentenza impugnata.

38.5. Sono fondati anche i motivi di gravame rispettivamente proposti da Luigi Serpi e Maria Francesca Tardani avendo i ricorrenti denunciato la violazione degli articoli 132, 133 del codice penale per inosservanza dei criteri legali nella determinazione della pena nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione in proposito, sul rilievo che, all'esito dello scioglimento della continuazione, la sentenza impugnata, ha comminato una pena, per un solo reato di maltrattamenti, prossima a quella irrogata dal primo giudice per la pluralità dei

reati (tre per entrambi) e comunque in misura considerevole, senza idonea e specifica motivazione in proposito.

Lo stacco della misura della pena in concreto determinata (anni due e mesi otto per il Serpi e anni due e mesi due per la Tardani in ordine ad un solo residuo reato per entrambi) rispetto al minimo edittale (anni uno di reclusione nel testo di legge ex articolo 572 codice penale *ratione temporis* vigente) rende evidente il difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale fornito la benché minima spiegazione sulla dosimetria della pena, dovendosi fissare il principio secondo il quale l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, è tanto più stringente quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si distacchi significativamente dal minimo edittale o si avvicini alla media edittale o addirittura superandola.

Nel caso in esame, al di fuori della premessa generale, che andava comunque parametrata rispetto a ogni specifico episodio, la motivazione sulla determinazione della pena è del tutto mancante, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata *in parte qua* per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

39. Non è invece fondato il motivo di ricorso proposto in ordine al lamentato difetto di motivazione sulle rivendicate attenuanti generiche.

Sul punto la Corte d'appello ha risposto riportandosi alla sentenza di primo grado che aveva negato per tutti, tranne che per la Bocchino e la Giorgi, le attenuanti generiche evidenziando la particolare rilevanza della capacità a delinquere degli imputati dedotta dai turpi motivi che li avevano spinti all'azione; nonché (ad eccezione di Bocchino e Giorgi) dalla condotta anche susseguente al reato, dimostrativa della completa assenza di ogni forma di resipiscenza e rivelatrice, al contrario, della strenua difesa di quella assurda scelta di vita che così tanti danni e dolore aveva dispensato.

Ne consegue che non rilevano le generiche deduzioni formulate con i motivi d'appello, essendo la giurisprudenza della Corte consolidata nel ritenere che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (*ex multis*, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Perciò, in questi casi, il motivo d'appello non è, neppure in astratto, suscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980).

40. Va ora esaminato il ricorso del responsabile civile sostenuto anche da memoria.

40.1. Il primo ed il secondo motivo di gravame, in quanto tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Con essi il responsabile civile si duole del fatto che - non essendovi alcun rapporto di occasionalità necessaria fra la condotta maltrattante contestata agli imputati e la persona giuridica cooperativa agricola, quale datore di lavoro degli imputati medesimi - la sentenza impugnata abbia invece sostenuto il contrario invocando erroneamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed omettendo di tenere conto di una serie di documenti prodotti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dai quali risultava l'insussistenza della qualifica di responsabile civile in capo alla cooperativa, "Il Forteto" in relazione all'oggetto sociale e in relazione alla gestione degli affidamenti, essendo risultato pacifico, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, che non vi era stata alcuna ingerenza sostanziale della cooperativa nelle questioni relative agli affidamenti. VCA

Si assume che la Corte d'appello abbia erroneamente fondato la propria decisione sulle caratteristiche intrinseche della cooperativa a partire dal data della sua costituzione, risalente al 1977, valutando determinante il nucleo di partenza e di nessun rilievo la storia della cooperativa stessa, il suo ampliamento e soprattutto la sua evoluzione in termini esclusivamente agricoli e di totale autonomia rispetto alla realtà comunitaria, tanto che tutti i membri della comunità, non necessariamente soci della cooperativa e, in ogni caso, tali da rappresentare una minima parte della compagine societaria, hanno sentito la necessità, nel 2005, di organizzarsi in una associazione distinta dalla cooperativa poiché in quest'ultima, che del Forteto aveva conservato solo il nome, riconoscevano ormai da decenni solo il loro luogo di lavoro.

Le doglianze non sono fondate e, per certi aspetti, appaiono inammissibili.

La Corte del merito ha affermato come la sentenza di primo grado avesse correttamente dimostrato la sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria, che l'impugnante aveva già contestato, e ne ha ribadito, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, l'esistenza.

A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta, come si evince dal testo della sentenza impugnata, non solo sulla scorta degli atti formali di affidamento dei minori alla Cooperativa o al suo Presidente (all'epoca Pezzati), tutti elencati alle pagine 954 e 955 della sentenza di primo grado e rispondenti alla documentazione allegata agli atti, ma anche sulla base dell'esame della vicenda sostanziale come emersa dall'istruttoria dibattimentale, in cui i soci della cooperativa, quali erano innanzitutto Fiesoli e Goffredi, oltre a tutti gli altri imputati, interagivano direttamente con i minori sull'onda degli spostamenti

indifferenziati che il primo operava all'interno della comunità tra "coppie funzionali" da lui designate.

Sotto tale aspetto, è stato chiarito come non si potesse parlare in proposito di famiglie affidatarie nel senso classico della parola, appunto perché non si trattava di coppie sposate o conviventi o comunque effettive e reali.

Peraltro, sin dalla sua costituzione nel 1977, la Cooperativa del Forteto aveva espresso tra i suoi fini quello di accogliere ed ospitare persone disadattate anche minori di età (art. 4 lett. j) dello statuto approvato nel 1978, con la conseguenza che l'oggetto sociale (sebbene mutato nel 2014, ma dopo la consumazione dei reati per i quali si è proceduto, quando la predetta lettera j è stata soppressa) comprendeva esplicitamente siffatta opera di assistenza strettamente collegata ai fini mutualistici dell'attività agricola peculiare della comunità.

Che poi tale Cooperativa si fosse enormemente ampliata, che nel tempo fosse nata la Fondazione (nel 1998) e l'Associazione (nel 2005), tutto ciò non valeva a smentire, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte distrettuale, il nucleo fondamentale di partenza e lo stretto rapporto che sin dall'inizio era intercorso tra il responsabile di fatto della Cooperativa Rodolfo Fiesoli, <<disinvolto e costante interlocutore del Tribunale per i Minorenni nonché manovratore degli affidi interni alla comunità>>, ed ogni singolo soggetto entrato nel Forteto.

A dimostrazione di ciò è stato ricordato il significativo e costante contatto epistolare tra il presidente della Cooperativa Stefano Pezzati e lo stesso Tribunale per i Minorenni o i servizi sociali, sia pure per indicare di volta in volta le coppie di affidatari del nuovo minore ammesso. Altrettanto sintomatica è stata ritenuta la risposta dell'organo giudiziario circa la definizione della Cooperativa non come "comunità di accoglienza", ma come insieme di famiglie affidatarie, al fine di sottrarla al controllo degli enti preposti sulla base della legge sull'affidamento familiare (n. 184 del 1983) e le successive delibere del consiglio regionale citate dalla sentenza di primo grado (pag.107), cosicché, mancando, all'epoca, un centro affidi, come previsto dalla legge regionale, di fatto la cooperativa/comunità era rimasta lungamente svincolata da qualsiasi controllo pubblico.

Questo intreccio di situazioni di fatto impedisce, secondo la Corte d'appello, alla cooperativa di sottrarsi alla responsabilità civile da reato, ai sensi dell'articolo 2049 codice civile, atteso che gli stessi affidatari, come i minori affidati, divenuti maggiorenni, sono stati fatti soci della medesima cooperativa ed hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel caseificio o nell'agricoltura, riscuotendo una minima parte dello stipendio (150 euro mensili o poco più) e lasciando il resto alla cassa comune.

Da ciò i giudici del merito hanno tratto argomento per affermare che la comunità, quale affidataria di molti minori, aveva visto al suo interno la commissione di abusi e maltrattamenti da parte di alcuni soci della cooperativa "il Forteto", che aveva incarnato per anni nei fatti quel modello di commistione tra lavoro agricolo e caseario e gestione collettiva di situazioni di minori disadattati in affidamento, cresciuti in seno ad essa e consegnati, di volta in volta, a coppie funzionali anche mutate nel tempo, cosicché tale coacervo aveva senza dubbio contribuito a creare una cortina di protezione rispetto all'esterno, tale da non facilitare di fatto il controllo su quanto di illecito ivi avveniva, in danno dei soggetti ospitati e successivamente divenuti soci, sottolineandosi in sentenza che, sebbene il tempo trascorso non consentisse un più approfondito esame, <<*i minori inizialmente ammessi in comunità venivano sfruttati come piccoli operai agricoli, con orari e turni di lavoro massacranti, punizioni anche corporali e quant'altro riportato (...) nella spassionata lettera del 2003 di Salvatore Amidei, ospite del Forteto poi suicidatosi, descrittiva delle pesanti, insopportabili condizioni di assoggettamento fisico e psicologico dei bambini affidati alle "cure" degli adulti seguaci del Fiesoli*>>.

van

Al cospetto di un tale accertamento, è pertanto corretta la conclusione dei giudici del merito che hanno concordemente ritenuto, sulla base di tutte le evidenze disponibili, l'esistenza della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente-socio, sul rilievo che, in tal caso, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente-socio, nesso che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se abbia violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente cui appartiene ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro, Rv. 265356; Sez. 3, n. 40613 del 05/06/2013, P., Rv. 256978).

Ciò posto, le censure che la ricorrente muove a tale logica ricostruzione introducono doglianze di merito tendenti a contrastare un doppio conforme accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità.

40.2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alle disposte provvisionali, sul rilievo che il tribunale di Firenze, nel riconoscere gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, ha condannato gli stessi, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle provvisionali, come determinate in dispositivo. Tuttavia, se il giudice del merito non ha obbligo di espressa motivazione quando l'importo determinato rientri nell'ambito del danno

prevedibile, tale obbligo deve ritenersi sussistente allorché gli importi, determinati a titolo di provvisionale, siano, come nel caso in esame, eccessivamente elevati ed assolutamente sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti, nonché privi di alcun fondamento sostanziale e di aggancio probatorio, fuori da qualsiasi precedente giurisprudenziale di merito e di legittimità.

La censura è inammissibile per manifesta infondatezza e perché non consentita.

La giurisprudenza di legittimità è schierata nel senso che, per la liquidazione della provvisionale, non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma, come risulta dalle decisioni dei giudici di merito, è sufficiente la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. Inoltre, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha l'obbligo di espressa motivazione in proposito, quando l'importo, per la sua non particolare rilevanza, come nel caso della provvisionale in favore di Donatella Fiesoli (20.000 Euro), rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704); Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701).

Invece, per gli importi più rilevanti, la motivazione, che la ricorrente assume omessa, è invece presente, essendosi affermato che <<le somme più rilevanti (euro 200.000), che attengono alle parti civili Mameli e Corso, rispecchiano la particolare gravità e durata dei comportamenti e condizionamenti, con ricadute sempre più incisive nella sfera intima fisica e sessuale, oltre che psicologica e familiare, e la necessità di un faticoso lavoro interiore di recupero della propria personalità sganciata dai dettami della setta fiesoliana, anche col supporto di un aiuto esterno. Mentre per Jonathan Bimonte, Luigi Daidone e Manuel Gronchi (euro 150.000) la scissione familiare e le pervicaci manipolazioni attuate sin dall'infanzia hanno prodotto l'ulteriore conseguenza della separazione tra fratelli, per i primi due, e per il terzo anche l'assoggettamento se pure temporaneo alle perversioni sessuali del fondatore della comunità. Quanto alle altre minori somme, l'importo di euro 100.000 per Nicoletta Biordi e Romina Vainella rappresenta il parziale ristoro delle sofferenze patite per l'aggressione ed il condizionamento anche della rispettiva sfera sessuale, durato lunghi anni, nonché per l'umiliazione di essere state drasticamente isolate dal resto della comunità nel momento traumatico del dissenso dal capo e dai suoi adepti. Inoltre gli importi più contenuti di euro 50.000 per Giuseppe Aversa ed Eris Fiorenza si rapportano al periodo di assoggettamento al Fiesoli ed agli affidatari, più corto per il secondo, ma con maggiore ingerenza nell'intimità fisica>>.

Il motivo è pertanto inammissibile.

40.3. Sono invece fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso con i quali si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 83 e ss. codice di procedura penale in relazione alle parti civili ente Regione Toscana e Irene Bartolini, sul rilievo che al dispositivo della sentenza laddove per "mero refuso" (vedi pag. 170 sentenza) non è indicata anche la Regione Toscana, quale parte civile rispetto alla quale viene disposta la revoca della condanna al risarcimento del danno del responsabile civile in solido con gli imputati, nonché al dispositivo della sentenza impugnata laddove per "mero refuso" (vedi pag. 176 sentenza) non è disposta la revoca della condanna al pagamento delle spese di assistenza e difesa del responsabile civile in solido con gli imputati in favore della parte civile Irene Bartolini. VCA

Si tratta di evidenti errori, cui la ricorrente ha chiesto di porre riparo con la procedura di correzione degli errori materiali, ma invano, avendo ottenuto una pronuncia di rigetto sul punto, cosicché, in presenza di una idonea e tempestiva impugnazione, i segnalati ed evidenti errori vanno rimossi con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del responsabile civile in solido con gli imputati in favore della Regione Toscana, con conseguente revoca di detta condanna, e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese del grado d'appello, in solido con gli imputati, in favore Irene Bartolini, con conseguente revoca di detta condanna.

41. A questo punto vanno esaminate le censure sollevate in relazione alle statuizioni sui capi civili della sentenza impugnata.

41.1. Luigi Serpi (motivo 12), Elena Maria Tempestini (motivo 11), Maria Angela Bocchino (motivo 5) e Mauro Vannucchi (motivo 13) lamentano, con i rispettivi ed omologhi motivi, la violazione dell'articolo 185 in relazione all'articolo 538 codice di procedura penale in considerazione dell'illegittimità della conferma delle statuizioni civili relative alle costituite parti civili Calogero Vainella e Annamaria Santoni nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione *in parte qua*, sul rilievo che nel capo di imputazione non era stata contestata ai ricorrenti la specifica condotta di aver frapposto ai signori Santoni e Vainella ostacoli ed impedimenti al mantenimento dei rapporti con la figlia Valentina, né la sentenza del primo giudice aveva mai ritenuto alcuna specifica responsabilità su tale punto con la conseguenza che non poteva essere pronunciata sentenza di condanna a carico dei ricorrenti al risarcimento del danno nei confronti di tali parti civili. La Corte di appello accoglieva *in parte qua* la doglianza difensiva ma nei soli confronti della coimputata Francesca Tardani omettendo invece di esaminare la doglianza dedotta dai ricorrenti ed incorrendo pertanto nel denunciato vizio di mancanza di motivazione e, applicato

difformemente l'articolo 538 codice di procedura penale, rispetto all'identica situazione di fatto della coimputata, incorreva anche nel vizio di contraddittorietà.

I motivi sono fondati per le ragioni esposte dai predetti ricorrenti, in quanto la Corte del merito avrebbe dovuto revocare le statuizioni di condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Calogero Vainella e Annamaria Santoni, perché nei confronti di costoro alcuna responsabilità dei ricorrenti era stata ipotizzata, cosicché gli stessi non potevano essere condannati al risarcimento del danno nei confronti delle predette parti civili.

A tale omessa pronuncia può porre riparo direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 620 lett. 1) codice di procedura penale prendendo i consequenziali provvedimenti sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Luigi Serpi, Elena Maria Tempestini, Maria Angela Bocchino e Mauro Vannucchi, limitatamente alle statuizioni relative alle parti civili Vainella Calogero e Santoni Annamaria, disponendo la revoca delle predette statuizioni.

41.2. Luigi Serpi (motivo 14), Elena Maria Tempestini (motivo 13), Maria Angela Bocchino (motivo 1), Mauro Vannucchi (motivo 14), Marida Giorgi (motivo 1 *in parte qua*), Elisabetta Sassi (motivi 6 e 7) e Maria Francesca Tardani (motivo 13) lamentano la violazione dell'articolo 185 codice penale in relazione all'articolo 541 codice di procedura penale in relazione alla conferma, del tutto illegittima, della condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parti civili costituite diverse da quelle per le quali ognuno dei ricorrenti era stato penalmente condannato, secondo le rispettive imputazioni a ciascuno di oro ascritte, e di quelle del grado d'appello in favore dello Stato, poste quindi indiscriminatamente a carico di tutti gli imputati, nonché la mancanza di motivazione su punti decisivi, sul rilievo che alcuna soccombenza si era determinata con riferimento alle parti civili diverse da quelle per le quali ognuno doveva rispondere secondo i rispettivi capi d'accusa e nonostante ciò il Tribunale aveva stabilito che, all'accoglimento della domanda risarcitoria del danno, doveva seguire la condanna degli imputati, in solido con la cooperativa "il Forteto", alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

La Corte di appello, benché richiama, non ha esaminato e preso posizione sulle censure svolte dalla difesa *in parte qua* limitandosi a confermare sul punto la decisione del primo giudice cosicché, incorrendo nel medesimo errore del Tribunale, ha stabilito, anche laddove alcuna soccombenza si era determinata, che i difensori delle parti civili avevano diritto alla liquidazione dei compensi posti a carico degli imputati e del responsabile civile, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, d.p.r. 115 del 2002.



I motivi sono fondati per le ragioni esposte dai predetti ricorrenti, in quanto la Corte del merito avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto devoluto con i rispettivi motivi di appello, revocando i capi relativi alle statuizioni civili disallineate rispetto alle condanne impartite in relazione alle imputazioni a ciascuno ascritte, non potendosi ritenere che le costituzioni di parte civile nei processi cumulativi e le relative pretese private, che dalle costituzioni derivano, possano valere indiscriminatamente per tutti gli imputati.

Va infatti ricordato che le spese processuali al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato continuano ad essere, pur dopo la modifica dell'art. 535, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 67, comma secondo, lett. a), legge n. 69 del 2009, unicamente quelle relative ai reati per cui sia stata pronunciata condanna del medesimo (Sez. 3, n. 39736 del 22/09/2010, Durizzotto, Rv. 248564).

A tale omessa pronuncia, tuttavia, può porre riparo direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 620 lett. l) codice di procedura penale prendendo i consequenziali provvedimenti sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Luigi Serpi, Elena Maria Tempestini, Maria Angela Bocchino, Mauro Vannucchi, Marida Giorgi, Elisabetta Sassi e Maria Francesca Tardani, limitatamente alla rifusione delle spese di lite, e nello specifico:

-quanto a Luigi Serpi, in favore delle parti civili costituite, diverse dagli Enti pubblici, nonché diverse da Jonathan Bimonte e Marco Mameli;

-quanto a Mauro Vannucchi, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Luigi Daidone e Donatella Fiesoli;

-quanto a Elena Maria Tempestini, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Luigi Daidone;

-quanto a Maria Angela Bocchino, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Donatella Fiesoli;

-quanto a Marida Giorgi, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Valentina Vainella, Nicoletta Biordi e Donatella Fiesoli;

-quanto a Maria Francesca Tardani, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Marco Mameli, Marika Corso e Donatella Fiesoli;

-quanto a Elisabetta Sassi, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Valentina Vainella, Calogero Vainella e Annamaria Santoni.

41.3. Il dodicesimo motivo del ricorso di Maria Francesca Tardani con il quale la ricorrente eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito nella parte in cui condannano l'imputata alle spese processuali senza determinare i

capi ai quali esse sono riferibili è nuovo, sicché non è consentito, e comunque è assorbito dall'accoglimento del tredicesimo motivo.

42. Quanto al regime delle spese processuali a favore delle parti civili costituite, laddove è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, come nel caso della vicenda riguardante la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla persona offesa, Manuel Gronchi, va preliminarmente ricordata la giurisprudenza della Corte, secondo cui la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561; Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv. 226260).

Ai fini poi della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, come nel caso in cui la sentenza sia stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 10581 del 19/10/1993, Micheletti, Rv. 196451).

Infine, per quanto attiene la solidarietà o meno della condanna alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile, va precisato che la condanna di più imputati al pagamento di dette spese deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 254844), ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi, fermo restando che più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti anche quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio (Sez. 2, n. 1681 del 25/11/2016, dep. 2017, Bozzato, Rv. 269137).

Sulla base dei predetti principi, ne deriva che, laddove non è stato disposto l'annullamento con rinvio, devono essere pronunciate anche le condanne, come da pedissequo dispositivo, di Rodolfo Luigi Fiesoli alla rifusione delle spese a

favore della parte civile Grazia Vannucchi; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Francesco Bacci, Maria Angela Bocchino, Mariella Consorti, Marida Giorgi, Luigi Goffredi, Silvana Montorsi, Stefano Paolo Pezzati, Elisabetta Sassi, Luigi Serpi, Daniela Tardani, Maria Francesca Tardani, Elena Maria Tempestini, Mauro Vannucchi, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore della parte civile Città Metropolitana di Firenze; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Francesco Bacci, Elisabetta Sassi, Daniela Tardani, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Valentina Vainella, Calogero Vainella e Annamaria Santoni; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Mariella Consorti, Luigi Goffredi, Maria Francesca Tardani, Silvano Montorsi, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Marika Corso, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Luigi Serpi, Maria Francesca Tardani, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Marco Mameli, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Mariella Consorti, Luigi Goffredi, Stefano Paolo Pezzati, Marida Giorgi, Maria Francesca Tardani, Mauro Vannucchi e Maria Angela Bocchino, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Donatella Fiesoli, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli e Luigi Goffredi, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Aversa Giuseppe, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli alla rifusione delle spese a favore di Bartolini Irene, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli e Daniela Tardani, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Jonathan Bimonte con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Mariella Consorti, Elena Maria Tempestini e Marida Giorgi, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Nicoletta Biorci, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Elena Maria Tempestini, Mauro Vannucchi e Francesco Bacci, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore di Luigi Daidone con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli alla rifusione delle spese a favore di Fiorenza Eris, con pagamento che va disposto a favore dello Stato; di Rodolfo Luigi Fiesoli, Mariella Consorti, Luigi Goffredi, Luigi Serpi, Mauro Vannucchi, Elena Maria Tempestini, Maria Francesca Tardani, Elisabetta Sassi, Stefano Paolo Pezzati, Francesco Bacci, Daniela Tardani, Marida Giorgi, Maria Angela Bocchino e Montorsi Silvano, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese a favore della Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vicchio e Comune di Borgo San Lorenzo.

43. Vanno rigettati nel resto i ricorsi di Rodolfo Luigi Fiesoli, Luigi Goffredi, Mariella Consorti, Luigi Serpi, Mauro Vannucchi, Elena Maria Tempestini,

Francesco Bacci, Daniela Tardani, Maria Francesca Tardani, Elisabetta Sassi, Maria Angela Bocchino, Marida Giorgi e del responsabile civile Coop. "Il Forteto", mentre al rigetto dei ricorsi proposti da Stefano Paolo Pezzati e Silvano Montorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Goffredi Luigi per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, nonché nei confronti di Vannucchi Mauro, Tempestini Elena Maria e Bacci Francesco, limitatamente al reato di maltrattamenti in danno di Daidone Luigi, e nei confronti di Tardani Daniela, limitatamente al reato di maltrattamenti in danno di Gronchi Manuel, perché estinti per prescrizione; conferma tutte le relative statuizioni civili.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Consorti Mariella, limitatamente al reato di maltrattamenti in danno di Aversa Giuseppe, per essere il reato estinto per prescrizione maturata in data anteriore alla sentenza di primo grado e revoca le relative statuizioni civili.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giorgi Marida, limitatamente alla quantificazione della pena che determina in mesi otto di reclusione. Vca

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Serpi Luigi, Tempestini Elena Maria, Bocchino Maria Angela e Vannucchi Mauro, limitatamente alle statuizioni relative alle parti civili Vainella Calogero e Santoni Annamaria, statuizioni che revoca.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Serpi Luigi, Tempestini Elena Maria, Bocchino Maria Angela, Vannucchi Mauro, Giorgi Marida, Sassi Elisabetta e Tardani Maria Francesca, limitatamente alla rifusione delle spese di lite, e nello specifico:

- quanto a Serpi Luigi, in favore delle parti civili costituite, diverse dagli Enti pubblici, nonché diverse da Bimonte Jonathan e Mameli Marco;

- quanto a Vannucchi Mauro, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Daidone Luigi e Fiesoli Donatella;

- quanto a Tempestini Elena Maria, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Daidone Luigi;

- quanto a Bocchino Maria Angela, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici nonché diverse da Fiesoli Donatella;

- quanto a Giorgi Marida, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Vainella Valentina, Biorci Nicoletta e Fiesoli Donatella;

- quanto a Tardani Maria Francesca, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Mameli Marco, Corso Marika e Fiesoli Donatella;

- quanto a Sassi Elisabetta, in favore delle parti civili costituite diverse dagli Enti pubblici e diverse da Vainella Valentina, Vainella Calogero e Santoni Annamaria.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili poste a carico di Fiesoli Rodolfo Luigi in favore della parte civile Vannucchi Grazia, relativamente al capo t) della rubrica.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del responsabile civile in solido con gli imputati in favore della Regione Toscana, condanna che revoca.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese del grado d'appello, in solido con gli imputati, in favore di Bartolini Irene, condanna che revoca.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, cui demanda anche il regolamento delle spese del grado:

- nei confronti di Fiesoli Rodolfo Luigi e Tardani Daniela, limitatamente al reato di violenza sessuale di cui al capo k) della rubrica in danno di Gronchi Manuel e, per il solo Fiesoli Rodolfo Luigi, anche quanto agli aumenti inflitti per la continuazione;

- nei confronti di Serpi Luigi e Tardani Maria Francesca, relativamente al trattamento sanzionatorio;

- nei confronti di Tempestini Elena Maria e Consorti Mariella per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto i ricorsi di Fiesoli Rodolfo Luigi, Goffredi Luigi, Consorti Mariella, Serpi Luigi, Vannucchi Mauro, Tempestini Elena Maria, Bacci Francesco, Tardani Daniela, Tardani Maria Francesca, Sassi Elisabetta, Bocchino Maria Angela, Giorgi Marida e del responsabile civile Coop. "Il Forteto".

Rigetta i ricorsi di Pezzati Stefano Paolo e Montorsi Silvano che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna Fiesoli Rodolfo Luigi alla rifusione delle spese a favore della parte civile Vannucchi Grazia che liquida in € 3.500,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Bacci Francesco, Bocchino Maria Angela, Consorti Mariella, Giorgi Marida, Goffredi Luigi, Montorsi Silvana, Pezzati Stefano Paolo, Sassi Elisabetta, Serpi Luigi, Tardani Daniela, Tardani Maria Francesca, Tempestini Elena Maria, Vannucchi Mauro alla rifusione delle spese a favore della parte civile Città Metropolitana di Firenze che liquida in € 6.500,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Bacci Francesco, Sassi Elisabetta, Tardani Daniela e Giorgi Marida alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Vainella Valentina, Vainella Calogero e Santoni Annamaria che liquida in € 5.000,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Consorti Mariella, Goffredi Luigi, Tardani Maria Francesca, Montorsi Silvano alla rifusione delle spese a favore di Corso Marika che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Serpi Luigi, Tardani Maria Francesca alla rifusione delle spese a favore di Mameli Marco che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Consorti Mariella, Goffredi Luigi, Pezzati Stefano Paolo, Giorgi Marida, Tardani Maria Francesca, Vannucchi Mauro e Bocchino Maria Angela, alla rifusione delle spese a favore di Fiesoli Donatella che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi e Goffredi Luigi alla rifusione delle spese a favore di Aversa Giuseppe che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna Fiesoli Rodolfo Luigi alla rifusione delle spese a favore di Bartolini Irene che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Serpi Luigi e Tardani Daniela alla rifusione delle spese a favore di Bimonte Jonathan che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Consorti Mariella, Tempestini Elena Maria e Giorgi Marida, alla rifusione delle spese a favore di Biordi Nicoletta che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Tempestini Elena Maria, Vannucchi Mauro e Bacci Francesco alla rifusione delle spese a favore di Daidone Luigi che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario.

Condanna Fiesoli Rodolfo Luigi, alla rifusione delle spese a favore di Fiorenza Eris che liquida in € 3.500,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario

Condanna in solido Fiesoli Rodolfo Luigi, Consorti Mariella, Goffredi Luigi, Serpi Luigi, Vannucchi Mauro, Tempestini Elena Maria, Tardani Maria Francesca, Sassi Elisabetta, Pezzati Stefano Paolo, Bacci Francesco, Tardani Daniela, Giorgi

VCH

Marida e Bocchino Maria Angela, Montorsi Silvano, alla rifusione delle spese a favore della Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vicchio e Comune di Borgo San Lorenzo, che liquida in € 8.000,00, per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola  
*Vito Di Nicola*

Il Presidente

Aldo Fiale  
*Aldo Fiale*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n.196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Fiale  
*Aldo Fiale*

